



L'autore [illegible]
Luigi [illegible] [illegible]
a [illegible]

CONFRONTO ISTORICO

DEI NUOVI

CON GLI ANTICHI REGOLAMENTI

RAPPORTO

ALLA POLIZIA DELLA CHIESA NELLO STATO

PER TRATTENIMENTO

DEI PAROCHI DI CAMPAGNA

A SUA ALTEZZA REALE

PIETRO LEOPOLDO

ARCIDUCA DI AUSTRIA

GRAN-DUCA DI TOSCANA

ec. ec. ec.

EDIZONE CORRETTA ED ACCRESCIUTA.



IN FIRENZE MDCCLXXXVIII.

CON APPROVAZIONE.



ALTEZZA REALE.

LE cure di Vostra Altezza Reale non tendono, che a procurare la vera felicità a' suoi Sudditi, mediante la generale Ri-

forma degli abusi introdotti contro lo spirito permanente della Chiesa nella Polizìa Ecclesiastica con determinati principj, mezzi concatenati, e fine ben ponderato, deciso, e costante, a cui, come a punto centrale, si dirigono tutte le linee. Questo Opuscolo ha per oggetto l' Istruzione da darsi dal Paroco di Campagna al Popolo per rendere ragionevole il proprio ossequio alle Superiori Potestà, essendo la persuasione il mezzo

più

più efficace per la solidità e permanenza di qualsivoglia Riforma. L' Autore non sconosciuto a Vostra Altezza Reale lo mette ai di Lei piedi, supplicandola a degnarsi di riceverlo sotto il Sovrano Suo Patrocinio.

AVVISO
AL LETTORE.



IN un Convitto Parrocchiale, dove per il passato doveva intervenire quasi per istituto, ho ritrovato i Commensali divisi in due Partiti: alcuni riprovavano le operazioni del giorno, censurandole di novità tendenti alla destruzione della Religione: altri riconoscevano le corruttele, e gli abusi introdotti nell' esterno esercizio della Religione, ma non avevano nozioni bastevoli per dimostrare il fondamento dei nuovi Regolamenti. Tutti erano di buon senso, ed ottima inclinazione a ricevere la verità, levato che fosse il tenebroso velo, in cui era involta nei libri stati loro messi per le mani fino dalla prima Gioventù. Presi fin d' allora la parola, e mi offrj a somministrarli que' libri, che io aveva, o di darli un compendio delle cose più

usua-

usuali, ed istruttive. Essendo stato abbracciato questo secondo Partito, soddisfo all' obbligo mio col dirigere a voi, Parochi miei Confratelli, questa Operetta. Occhio profano, e filosofico non si getti su questi fogli, nè siano letti da Laureati, o licenziati in Teologia, o nel Decreto. Non vi è per loro cosa degna d' apprendere, o da criticare. Un Paroco di Campagna scrive, e parla ai Parochi di Campagna: Ceto altrettanto onorevole, quanto meno onorato a confusione non solo dei sedicenti Filosofi, ma ancora di quelli, che preferiscono i Benefizj agli Uffizj Sacerdotali.

Sarà divisa questa Operetta in tre Parti. La Parte I. tratterà dei Parochi. La II. dei Canonici, Preti, e Frati, e Monache. La III. delle Confraternite, e di altre devote costumanze: Della regolata devozione, e carità del Prossimo. Sotto i surriferiti rapporti si farà il confronto della polizìa della Chiesa nello Stato.

PAR-



PARTE I.

Dei Parochi.



PROEMIO.



Il compendio storico rapporto ai Parochi sarà suddiviso in tre articoli corrispondenti ai tre atti gerarchici del Ministero Parrocchiale, cioè dell'oblazione del sacrifizio, amministrazione dei Sacramenti, e Predicazione.

Prima però d'entrare in materia stimo opportuno di darvi un'idea dell'istituzione, giurisdizione, e dignità del nostro Pastorale uffizio.

I. Il Paroco è di divina istituzione.

Questo argomento è trattato diffusamente nel libro intitolato: *l' institution divine des Curés, imprimé en France* 1778. *en deux parties;* e nell'altro intitolato: *Les Droits du second ordre.*

II. Alle prove, che vengono addotte si deve premettere la spiegazione de' termini a scanso de' sofismi, che molte volte si eccitano

ancora dai Teologi intorno l'intelligenza delle parole, perchè pur troppo manchiamo tutt' ora del linguaggio universale della ragione tanto desiderato, ma invano ricercato da Leibnitzio.

Sappiate adunque, miei Confratelli, che per asserirsi il Paroco di divina istituzione non s' intende sottrarlo dalla subordinazione al suo Vescovo. Così pure l' istituzione divina dei Parochi risguarda soltanto l' esercizio dei sopraccennati tre atti di gerarchìa, e non già l' inamovibilità del titolo, o sia benefizio in cura d' anime, e la circoscrizione del distretto Parrocchiale a norma della sanzione del Concilio Calcedonense. (1)

P R O V E.

III. 1. I Parochi sono i successori dei 72. Discepoli, che hanno avuto l' istituzione, e missione da Gesù Cristo: *Designavit Dominus, & alios septuaginta duos: ite ecce ego mitto vos*. (2)

2. Ne-

(1) Concilium Calcedonense Can. XVII. *sin civitas aliqua ab Imperatoria auctoritate innovata est, vel etiam deinceps innovata fuerit, civiles & publicas formas Ecclesiast. quoque Parochiarum ordo consequatur* „ ex Bevereg. & juxta paraphrasim Arab. penes Labboeum „ *firmi maneant cum Episcopo eius limites, qui in Imperatoris senatu constituti sunt*.

(2) S. Luca cap. x. vers. 1., & 3. S. Ioannes cap. xx. vers. 21.

2. Negli atti degli Apostoli si legge, che S. Paolo *vocavit majores natu Ecclesiae Epheseos, qui cum venissent ad eum, & simul essent, dixit eis .... Attendite vobis, & universo Gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*. (1)

La pluralità dei Vescovi in Efeso non si può nè si deve supporre; onde il senso letterale, ed ovvio è che S. Paolo abbia convocati tutti quei Sacerdoti, che in quella Città avevano la cura d' anime: avvegnachè nei tempi apostolici erano promiscui i termini di *Presbitero*, o sia *Maggior nato*, e di *Vescovo*. *Paulus, & Timotheus servi Jesu Christi omnibus Sanctis in Christo Jesu, qui sunt Philippis cum Episcopis, & Diaconibus* (2): *oportet ergo Episcopum irrepraehensibilem esse &c. Diaconum similiter pudicum*. (3)

Se in questi luoghi sotto il nome di Vescovi non si comprendessero ancora i Sacerdoti, che nel tempo della nascente Chiesa tutti erano destinati alla Cura d' anime, non sarebbe stato S. Paolo esatto nel Formolario della sua lettera ai Filippensi: come pure mancanti sarebbero state le istruzioni da lui date a Timoteo.

Non vorrei però, che nell' asserire, che si

a 2 fa,

(1) Act. Apostolor. cap. xx. vers. 18., & 28.
(2) Ad Philippens. cap. 1. vers. 1.
(3) Ad Timoth. cap. 3.

fa, d'essere promiscuì i termini praticati al tempo degli Apostoli di Vescovo, e di Presbitero, si malignasse da qualcuno, che non s'intenda riconoscere la distinzione, che passa tra l'Episcopato, e Presbiterato.

Non ignoro la definizione del Tridentino; che i Vescovi sono superiori ai Preti (1): che però per togliere qualunque cavillazione mi spiego nei seguenti termini: *post Episcopum Diaconatus ordinationem subjecit, quare? Nisi quia Episcopi & Præsbyteri una ordinatio est, uterque enim Sacerdos est, sed Episcopus primus est, ut omnis Episcopus Praesbyter sit, non tamen omnis Praesbyter Episcopus: hic enim Episcopus est, qui inter Praesbyteros primus est*. (2)

Dagli allegati testi sembra manifesto d'avere Gesù Cristo istituito non solo i Pastori di primo grado, cioè i Vescovi, ma ancora quegli di secondo grado, cioè i Parochi.

Supposta la necessità di avere gli uni, e gli altri, sarebbe stata imperfetta la Chiesa da Gesù Cristo ordinata, se entrambi non fossero stati dal Divino Redentore istituiti.

Il Tridentino ha definito: *si quis dixerit in Ecclesia Catholica non esse Hyerarchiam Divina ordi-*

(1) Trident. de Sacram. Ord. Can. VII.

(2) Nell' Appendice alle opere di S. Ambrogio Commentar. in Epist. ad Timotheum 1. cap. 3. pag. 295. Let. A.

ordinatione institutam, quae costat ex Episcopis, Praesbyteris, & Ministris; Anathema sit. (1)

Conviene far forza al buon senso per non volere comprendere sotto il nome di Presbiteri i Parochi. Io non pretendo d' escludere gli altri Sacerdoti, perchè so che lo stesso Concilio ha anatematizzato chi dicesse, che quegli, che non predicano non sono Sacerdoti. (2) Dico soltanto, che sotto nome di Presbiteri sono designati principalmente i Parochi, perchè destinati a soddisfare i doveri del Sacerdozio, mediante l' oblazione del Sacrifizio, amministrazione dei Sacramenti, e predicazione.

Mi riservo di parlarè a suo luogo dei Presbiteri senza Chiesa, e senza Popolo, sconosciuti nei primi secoli della Chiesa, che nella Gerarchia Sacerdotale corrispondono ai Vescovi *in Partibus*.

L'essere pertanto i Parochi di divina istituzione è una conclusione non Dommatica, ma Canonica, cioè derivata per giusta illazione dalla Sacra Scrittura, e dalla definizione del Tridentino secondo il metodo prescritto da Gio. Gersone, e sostenuta dalla maggior parte dei classici Scrittori, come dal lungo Catalogo tessuto nei sopraccennati libri.

I Con-

(1) Conc. Trid. de Sacram. Ord. Can. 6. Sess. 23.
(2) Ibidem. Can. I.

I Contradittori non sono nè in numero, nè in reputazione prevalenti, e le ragioni da loro addotte sono di poco valore.

IV. Si obbietta 1., che nel numero dei LXXII. Discepoli vi erano ancora dei Diaconi ordinati dagli Apostoli.

Ma questa asserzione è arbitraria senz' appoggio di scrittori contemporanei per una parte, ed è inconcludente per l' altra; avvegnachè ancora i Diaconi potevano, e dovevano essere destinati all' esercizio Parrocchiale, assunti che fossero al Sacerdozio.

Si obietta in secondo luogo, che S. Paolo ha convocato in Efeso non solo il Clero Efesino, ma ancora quello delle altre vicine Città, e questa asserzione si appoggia all' autorità di Santo Ireneo. (1)

Ma ciascun vede, che la prefata asserzione di S. Ireneo non corrisponde all' esposizione di S. Luca, il quale determina la convocazione del Clero fatta da S. Paolo in Efeso, soltanto a quello, che esisteva in detta Città, senza far menzione del Clero delle Città circonvicine. S. Ireneo non è scrittore contemporaneo, e non è immune da critiche osservazioni fatte dal Barbeirac sulle traccie del Fozio.

Si obietta in terzo luogo, che i Parochi ricevo-

(1) S. Iraeneus contra Haereticos lib. 3. cap. 14. n. 2.

cevono l' immediata missione dal Vescovo Diocesano, e che per questo mezzo in loro deriva la Potestà di giurisdizione conferita da Gesù Cristo per la cura Pastorale.

Ma su tal proposito è stato opportunamente osservato dal Launojo, che i termini di mediata, o immediata divina istituzione sono sconosciuti dal Vangelo, ma introdotti dagli Scolastici piuttosto Aristotelici, che Teologici (1). I primi inventori di tali termini sono stati quegli, che hanno voluto impugnare la giurisdizione derivata nei Vescovi da Gesù Cristo con farla in loro procedere mediante la persona del Papa: a tali innovatori di parole fu necessario contrapporre l'altra espressione *immediata*, come così si avverte nelle memorie del Clero Gallicano, (2), e l' Università di Parigi ha deciso: *dicere inferiorum Praelatorum Potestatem Iurisdictionis sive sint Episcopi, sive Curati esse immediate a Deo, Evangelicae, & Apostolicae consonat veritati*. (3)

Con-

(1) Launojus Tom. 3. part. 2. Assertio in privileg. S. Medardi animadversio xi. Art. 23. Corollar 2. §. *in hac materia distintio haec immediate vel mediate frivola est, quod eam Aristotilis Philosophia peperit, non vero Theologia, pag.* 569.

(2) Memoires des Actes du Clergé de France, Traité de la Iurisdiction. Eccl. tit. 1. chap. 33. Extrait du même Procès verbal. la séance du 22. Mars 1657. Tom. 6. pag. 151.

(3) Apud Launojum, uti supra Corollar. I. pag. 564.

Consolatevi adunque, o Confratelli, che la nostra causa è comune con quella de' Vescovi e che la nostra Bolla, come quella de' Vescovi è il Vangelo. (1) Siamo Prelati inferiori, e subordinati, ma non Vicarj de' Vescovi (2), non passando diversità tra la missione, che riceve il Vescovo dal Papa, e quella del Paroco dal suo Ordinario secondo le respettive competenze. (3)

V. Dalla divina istituzione ne deriva la giurisdizione, e dignità del Paroco nell'ordine Gerarchico della Chiesa.

1. I Parochi sono costituiti nel second' ordine, cioè subito dopo i Vescovi nella Gerarchìa Ecclesiastica. Le altre dignità Ecclesiastiche, e personali sono innovazioni umane in gran parte ambiziose, e perciò protette più dalla Daterìa, che dalla Chiesa.

Ha il Parocho per antichissima costumanza il distintivo nelle vesti dal rimanente del Clero. S. Carlo ordina agli Ecclesiastici di portare soltanto il color nero, *nisi fortasse alium* co-

(1) Gerson. super Bullam Mendicantium Tom. 2. pag. 436. litt. D.

(2) Van-Espen. Ius. Eccl. Univ. part. I. tit. 3. cap. 1. num. 5.

(3) Card. di Lorena tanto benemerito della Corte, e Curia Romana scrivendo dal Concilio di Trento. *Omnes & Episcopi, & Curati sunt Christi Vicarii quod S. Martyres, & Divi Petri successores Pontifices docuerunt.*

colorem requirat dignitatis gradus: proibisce l'uso del cappuccio, e della toga, *nisi sit in numero Praelatorum*. (1): ma nello stesso tempo riconosce ne' Parochi l'antichissimo possesso onorifico di portare il cappuccio col lembo di color verde, e la toga talare, e per tal forma viene a collocare i Parochi nel numero dei Prelati.

Mi ricordo d'aver visto in una descrizione Mss. della Collegiata di Santo Stefano in Broglio dell'anno 1600., inserito l'atto di consegna di una cassetta di Reliquie fatta a Mons. Prete Lorenzo Candiani Rettore della suddetta Chiesa Parrocchiale nell'anno 1577.

La nostra antica toga talare, e cappuccio col lembo di color verde, come si può vedere appresso il Sarnelli, (2) potrà servire di confusione alle mitre, sandali, cappe magne, croci, anelli, e consimili distintivi, de' quali sono state nei bassi tempi condecorate le Dignità non Episcopali dell'uno, e l'altro Clero secolare, e regolare, se con sana critica se ne esaminerà l'origine in gran parte riprovata da SS., e dotti Prelati.

2. Il Paroco ha intenzione fondata per esercitare la sua giurisdizione sopra tutte le Chiese,

(1) Acta Mediolan. Eccl. Conc. Provinc. 1. tit. de Clericor. vestitu. V. *Toga vero*, & V. *in omni vestitu*.
(2) Sarnelli Tom. 2. lett. 27., e 28.

se, ed Oratorj, e sopra tutte le Persone abitanti nel suo distretto.

I Santuarj, le Chiese, ed Oratorj immuni dalla giurisdizione, parte sono tali o per privilegio, o per consuetudine alle volte legittima, ma il più delle volte abusiva.

Sono pure innovazioni dei bassi tempi i decreti delle Congregazioni Romane, e delle costituzioni sinodali, che determinano le competenze, e funzioni tra i Parochi, e Cappellani delle Chiese Consorziali.

I Collegj, e Seminarj, gli Spedali, e gli Orfanotrofi, se non sono legittimamente dispensati, devono riconoscere il proprio Paroco.

Fintanto che il Monachismo non si è sottratto dalla giurisdizione dei Vescovi, non declinava dalla Parrocchia, e comunicava col Clero, e col Popolo almeno nel Giovedì Santo.

Le Sante Vergini ancor dopo la fondazione de' Monasteri, il che seguì fin dai tempi di S. Agostino, intervenivano alla propria Parrocchia, ed avevano nella Chiesa un luogo distinto, e separato (1).

Vi è chi ha intrapreso a provare non essere più d'un secolo, che i Vescovi hanno ritenuto appresso di loro la Giurisdizione sopra i Monasteri delle Monache in pregiudizio dei Parochi distrettoriali (2).

Io

(1) Lett. di S. Agostino 109. Edit. Paris. 1651. Tom. I.

(2) Suite des Nouvelles Ecclés. du 1787. n. 29. dove

Io non ho visto l' opuscolo menzionato dalla gazzetta ecclesiastica di Parigi su questo proposito; ma non posso combinare tale assunto coi Concilj Provinciali di questa Metropoli al tempo di S. Carlo, vale a dire da due cento, e più anni, nei quali vi sono molti decreti risguardanti i Monasteri delle Monache, ed i loro Confessori, senza vedersi traccia della giurisdizione, e subordinazione al Paroco del distretto. Non prendo ad esaminare in qual tempo i Monasteri delle Monache sono stati sottratti dalla giurisdizione dei Parochi; dico soltanto, che il Paroco ha l'intenzione fondata per esercitare la sua Pastorale sollecitudine sopra i Monasteri dell'uno, e l'altro sesso esistenti nel suo distretto, i quali non sono *nisi per Dispensationem* resi esenti. Non è poi del nostro dipartimento, o Confratelli, il ricercare, se la reintegrazione della giurisdizione dell'Ordinario Diocesano sopra i Monasteri dell' uno, e l' altro sesso, debba influire sopra il diritto Parrocchiale, e perciò si dovranno ritenere le veglianti sanzioni Sinodali della nosra Diocesi.

3. Può

si fa menzione d'una memoria di Monsig. Mei contro l' Ab. Corgne sopra questo assunto. Tale memoria è stampata in fine dell' Opuscolo pubblicato quest' Anno in Parigi intitolato: *Traité de la Confession des Moniales ou l' on prouve l' inutilité d' un Approbation speciale de l' Evêque pour leur administrer le Sacrement de Penitence.*

3. Può il Vescovo in tutte le Parrocchie della sua Diocesi esercitare gli atti gerarchici cumulativamente, ma non mai ad esclusione del proprio Paroco.

Occorre molte volte, che sono necessarj, o almeno conducenti al bene spirituale del Popolo, dei sussidj straordinarj per la predicazione, catechismo, ed amministrazione dei Sacramenti; può il Vescovo delegare altri Sacerdoti, ma non vi è dubbio, che qualunque estraneo Sacerdote destinato dal Vescovo dovrà presentarsi al Paroco, ed otteneme il suo consenso prima d'esercitarne il ministero nel distretto parrocchiale, in quella stessa guisa, che non si potrebbe intrudere nell'altrui Diocesi senza l'assenso del Diocesano (1).

Così pure in caso d'impotenza del Paroco per infermità, o vecchiaja può il Vescovo ordinare, che il medesimo si provveda di un Sacerdote da lui approvato per la cura d'anime, che lo coadjuvi, col tassare l'onorario da soddisfarsi dal benefizio parrocchiale, qualora sia capace a subirne il peso; ma non può arrogarsi la nomina del coadjutore, nè impedire, che il Paroco possa per ragionevoli motivi rimuoverlo, mediante la corrispon-

(1) Gerson. de statu privilegiator. Tom. II. pag. 536. Van-Espen. part. 1. tit. 3. cap. 6. n. 3. De Luc. Miscellanea disc. 27. num. 3. & 7. & Rot. Rom. ibi cit.

spondente legittima sostituzione. Qualora però il Paroco fosse negligente, o irragionevolmente dissenziente, allora si fa luogo all'apposizione della mano del superiore, cioè del Vescovo in qualità di Prelato di tutta la Diocesi per le opportune provvidenze (1).

4. E' ben fondata l'opinione, che ai Parochi competa la facoltà d'assolvere nella sua Chiesa Parrocchiale dai casi riservati.

Il Canonico ordinario della Metropolitana Don Luigi Litta nel suo opuscolo *della Sacramentale assoluzione de' casi riservati* ha fatto vedere, che per ben dieci secoli è stata ignota alla Chiesa la riserva de' casi; e che il Paroco può assolvere validamente anche dai casi riservati, quantunque l'assoluzione sia illecita per essere una disobbedienza al suo superiore.

S. A. R. il Serenissimo Gran-Duca di Toscana con sua Circolare dei 10. Febbraio 1785. esortò i suoi Vescovi ad accordare ai Parochi la facoltà di assolvere dai casi riservati: Monsignor Vescovo di Colle nella sua Pastorale dei 28. di detto mese, ed anno, disse ai suoi Parochi, che i medesimi potevano farlo in vigore del loro uffizio, ma che per sostenere i diritti acquistati dall' Episcopato gli autorizzava ancora in qualità di suoi Delegati.

AR-

(1) Van-Espen ibid. num. 4.



ARTICOLO I.

Oblazione del Sacrifizio.

PEr Divino precetto il Vescovo, ed il Paroco sacrificanti sono obbligati ad offerire la Sacra Ostia di Lode, e propiziazione per il Popolo: *Offerimus Hostiam Laudis semper Deo* (1): *quum praecepto Divino mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his Sacrificium offerre &c.* (2).

I. Benedetto XIV. nella sua Lettera Enciclica ai Vescovi d'Italia de' 19. Agosto 1744. ordinò, che i Parochi, ancorchè non provvisti di congrua, lasciata però ai Vescovi la facoltà di dispensare per i miserabili, fossero nei giorni di Festa obbligati, „ *non modo Sacrificium Missae celebrare, sed illius etiam fructum medium pro Populo sibi commisso applicare debere, nec illud pro aliis applicare, aut pro huiusmodi applicatione eleemosynam percipere posse.* „

Le ceneri di questo Sommo Pontefice venerabile per la sua dottrina, costumi ingenui,

(1) Ad Hebr. cap. XIII. v. 15.
(2) Conc. Trident. sess. 23. de reformat. cap. 1.

nui, e disinteresse permetteranno, che si facciano le seguenti osservazioni, in linea però soltanto istorica, e non dottrinale.

La distinzione, e repartizione del frutto del Sacrifizio della Messa in generale, medio, e speciale non si trova nel Libro della verità, cioè nel Vangelo, Tradizione Apostolica, e Disciplina della Chiesa dei primi otto secoli.

L'Offertorio era, ed è generale per tutti i Fedeli, e sono state posteriormente aggiunte le parole *quorum, quarumque eleemosynas suscepimus*.

II. Incominciò nel Secolo IX. la pretensione de' Laici di volere obbligare il Sacerdote ad applicare il Sacrifizio della Messa in particolare, e fu nel suo nascere riputata per stolta la pretensione suddetta, come si vede appresso Walfrido Strabo detto Strabone pel vizio degli occhi, Abate di Reichenow nella Diocesi di Costanza, che ha vissuto sino all' anno 849. *quod si cui placet pro singulis singulatim offerre, pro solius devotionis amplitudine, & orationum augendarum delectatione, id faciat, non autem pro stulta opinatione, qua putet unum Dei Sacramentum non esse generale medicamentum* (1).

Dal-

(1) Walfrid Strabo Bib. Patrum tom. 15. de Exordiis, & Increm. rerum Eccl. cap. 22. de Ordine Missae, & Offer. ratione §. *Sciendum autem*.

Dall'applicazione delle Messe in particolare è derivata la tassa, o sia onorario delle medesime suddivise in Messe basse, cantate, per i vivi, per i defonti, presente il cadavere, e degli Altari privilegiati.

Quindi la catena delle produzioni morali in ogni genere ha portato le fondazioni delle Messe talmente appresso di noi moltiplicate, che negli anni prossimi passati non vi erano Sacerdoti bastevoli a soddisfarle, donde se ne faceva da alcuni raccolta per mandarle fuori di Stato, ed in quei Paesi, dove la tassa è minore della nostra.

Da qualcuno è stato osservato che i Mendicanti sono stati i fautori dell'applicazione in particolare, delle molte fondazioni, e dell'onorario delle Messe (1). Ma non si deve averne a male, perchè, tostochè la Chiesa lo permette, è naturale il procurare d'approfittarsene in corrispondenza del proprio bisogno.

Per stare nel mio proposito, non voglio dissertare, ma rapporto alla insussistenza della prefata distinzione, vi rimetto ad Arnaldo (2), e vi fo noto, che il presente Arcivescovo di Pa-

(1) Gujard. Dissert. sur l'honoraire des Messes Art. III. Cap. II. & suiv.

(2) Arnauld Moral. Pratiq. des Jésuites.

Parigi Monsignor de Juignè nell'anno decorso ha fatto una Pastorale, in cui tratta del frutto generale, medio, e speciale della Messa, contro di cui è sortito un piccol libro intitolato: *Observations sur la Pastorale de Mons. de Juignè Archevêque de Paris*, in cui si dimostra la stravaganza, e falsità della prefata distinzione (1).

Rapporto poi all'onorario della Messa vi rimetto alla sopra citata dissertazione di *Antoine Gujard sur l'honoraire des Messes*.

E' vero, che la condanna d'Urbano VIII., e di Clemente VII. delle proposizioni di alcuni rilassati Casisti, che asserivano potere un Sacerdote con una sola Messa soddisfare all' intenzione di mille Benefattori, sembra incoerente alle cose di sopra esposte. Ma il fondamento di tal condanna non è appoggiato alla mancanza dell'intrinseco valore del Sacrifizio, ma all'obbligazione reciprocamente contratta tra il Celebrante, ed il Benefattore d'applicar per lui, e non per altri il frutto medio. In somma questi rilassati Casisti non stanno al rigor teologico, con cui poco si combina il tassato onorario della Messa; ma vogliono essere Rigoristi Teologi soltanto per il valore infinito del Sacrifizio ad og-

(1) Nouvelles Eccles. de Paris du 23. Janvier 1787. N. 13.

getto di poter ricevere mille onorarj per l'applicazione di una sola Messa.

La Disciplina odierna della Chiesa permette, che si riceva l'onorario della Messa per sostentamento del Sacerdote; il Paroco più dei Preti semplici ha diritto di essere mantenuto dall'Altare (1).

Mi permetterete pertanto, o Confratelli, che termini questo succinto articolo colle seguenti due osservazioni.

1. In questo Secolo investigatore delle cose più recondite, mi pare espediente di passare sotto silenzio le sopraddette distinzioni di frutto generale, medio, e speciale.

2. Dovete illuminare il vostro Popolo d'essere una vana pretensione, e mal regolata devozione quella di far celebrare, e fondar Messe in particolare; ma che nella Comunione dei Fedeli consiste l'universale partecipazione del frutto del Sacrifizio (2); così pure, che la Santa Madre Chiesa offerisce per i Defonti non solo il Sacrifizio dell'Altare, ma tutte le

(1) S. Tommaso 2. p. 2. q. art. 3.

(2) Card. Cajetanus in tertiam partem quaest. 79. n. 5. „ *Unde arguendi, instruendique simul sunt homines ignoranter petentes, vel exigentes pro sua eleemosyna totam sibi Missam dari, aut suo defuncto. Nihil enim minus ipse habebit, si mille alii putant eamdem Missam pro se ipsis, & aliis defunctis, quam si pro ipso solo celebrari dicatur. Immo ex hujusmodi indevotione sic petentis damnum videtur &c.*

le altre Orazioni, ed Elemosine, che si fanno all' indigente Umanità (1).

(1) Ionas de Inst. Laical. I. 3. cap. 15. in spicilegio Ducherii „ *Nullatenus audiendi sunt illi, qui dicunt, quod nullae aliae eleemosynae opitulari possunt defunctis, nisi solummodo quae Sacerdotibus dantur, & sacrificia, quae per eos Deo offeruntur. Hoc qui credunt aut ignorantia, aut certe aliorum persuasione falluntur. Credibile sane est, quod haec persuasio, qua simplices id credere, & dicere videntur ex fonte avaritiae processerit. Sancta quippe Mater Ecclesia pro defunctis suis non solum Sacrificia Altaris, sed etiam quascumque alias eleemosynas offerre consuevit. Unde & quotidie pro eorum spiritibus, qui res suas obtulerunt Deo, offeruntur Deo Sacrificia, & multifariae supplicationes, atque orationes, hospitum receptiones, & pauperum recreationes, captivorumque redemptiones, & alia innumera.* „



ARTICOLO II.

Amministrazione dei Sacramenti.

I. I Sacramenti, che deve amministrare il Paroco, sono il Battesimo, la Penitenza, l'Eucaristia, il Matrimonio, e l'Estrema Unzione.

Per il Battesimo altro non occorre nei nuovi Regolamenti, se non l'obbligo dei Parochi di dover battezzare i figli dei Protestanti a richiesta de' loro parenti, qualora non abbiano Chiesa particolare (1).

Col Battesimo, di cui è capace qualsivoglia infante, si entra nella Comunione Universale della Chiesa: si separa poi l'adulto, qualora con cognizione di causa abbracci l'eresìa.

La Carità pertanto obbliga il Paroco a somministrare il Battesimo ai figli dei Protestanti, ed a registrarlo nei Libri Parrocchiali per il buon ordine della Civile, ed Ecclesiastica Polizìa.

E' ben vero, che il Rituale per la pubblica funzione del Battesimo prescrive alcune ceremo-

(1) Editto &c.

monie, ed alcune preci, in virtù delle quali il battezzato si distacca da qualsivoglia eresìa, ed entra nella Comunione della Chiesa Cattolica: ma tali ceremonie e preci o possono farsi se il Padrino dell' Infante non contraddice, o possono impunemente omettersi, salva, e ritenuta la materia, e forma del Sacramento da somministrarsi a porte chiuse, o nelle ore meno frequentate dal Popolo, secondo le circostanze, che devono lasciarsi alla prudenza del Paroco.

Per la Penitenza, Eucaristia, ed Estrema Unzione, non vi è cosa da rimarcarsi all'oggetto di cui si tratta.

II. Rapporto però al Matrimonio, merita tutta la nostra attenzione la Legge pubblicata da S. M. (1) cogli articoli aggiunti alla medesima (2). Le Leggi de' contraenti, e le cause insorgenti intorno ai medesimi sono della Civile competenza. Il Contratto *de Nuptiis* può precedere la Benedizione Sacramentale, la quale suppone l'esistenza del soggetto, o sia della materia necessaria, cioè la validità dello stesso contratto.

Siccome la precedente Legislazione tanto appresso di noi, che delle altre Nazioni non cor-

(1) Dispaccio 30. Luglio 1784. pubblicato con Editto di Governo dei 17. Settembre di detto Anno.

(2) Dispaccio 17. Maggio 1785. pubblicato con Editto di Governo dei 22. Giugno di detto Anno.

corrisponde in tutta l'estensione alla surriferita sanzione Prammatica di S. M., così tanto il Dottrinale de' nostri Libri di Gius Canonico, e della Teologia Morale, che le estere Teorie devono appresso di noi riformarsi, ed adattarsi in avvenire sotto la base inconcussa della Legge positiva del Sovrano.

La validità, o nullità intrinseca in radice del contratto di Matrimonio può risguardare o le solennità dell'atto costituenti la forma essenziale dell'istesso contratto, o la capacità delle persone contraenti; da cui ne deriva la sussistenza della reciproca obbligazione.

In Francia sono emanate molte Ordinazioni Civili rapporto alle sopra accennate solennità, e capacità. (1) Ma lo scopo delle medesime non è stato di separare il contratto di Matrimonio dal Sacramento; hanno ritenuto l'esistenza, ed insolubilità del vincolo rapporto al Sacramento, e non al Contratto. Quindi la Giurisprudenza di Francia è che al Foro Ecclesiastico, e non Laicale appartiene il Giudizio *super foedere Matrimonii*; e che sin a tanto che non è terminata la contestazione rapporto al Sacramento di Matrimonio, si deve dai Tribunali Laici soprassedere dal cono-

(1) Dictionaire des Arrets au Jurisprudence Universelle du Parlement de France L. Mariage §. Edit., & declaration.

noscere, e giudicare le Cause subalterne, e dipendenti. (1)

Tale però non può essere la nostra Giurisprudenza in avvenire, a cui devono uniformarsi ancora i Teologi, e i Parochi per non errare nell' esercizio del loro ministero in materia tanto interessante, e delicata.

Non v' ha dubbio, che non solo è separabile, ma che per molti secoli è rimasto separato il Contratto di Matrimonio dal Sacramento, avvegnachè è esistito il Matrimonio tanti secoli prima che Gesù Cristo istituisse i Sacramenti.

I primi Imperatori fatti Cristiani non hanno perduto i diritti di Sovranità loro competenti, e gli hanno esercitati con pubblicar leggi per la validità del contratto di Matrimonio nei prefati due rapporti delle solennità dell' atto, e capacità dei contraenti, come si può vedere appresso il Codice Teodosiano, e Giustinianeo. Dispensavano ancora dagl' impedimenti, il che è stato praticato ancora dai Goti. (2)

III. Quindi dai Teologi e Canonisti, principalmente dopo il Tridentino, si è mossa la questione se sia di competenza della Potestà spi-

(1) Ibid. §. Mariage, Juge de l'Eglise au Laic.
(2) Formula, qua Consobrina fiat uxor, apud Cassiodor. Variar. lib. VII. cap. 46.

spirituale, o temporale l' apporre impedimenti dirimenti il Matrimonio. Questo è l' articolo preliminare da esaminarsi prima della spiegazione della sopraddetta Legge di S. M. del contratto di Matrimonio.

L' esame è già stato fatto in Fiandra nel libro intitolato *Répônse aux lettres d'un Chanoine Penitencier à un Chanoine Théologal* (1) Io ne ho tradotti alcuni paragrafi sul proposito prima della traduzione Italiana pubblicata colle stampe in Pavia nell' anno passato 1787., e sono i seguenti.

„ Si sa che i Teologi, e Canonisti sono di„ visi in tre classi, quando si tratta di sapere „ a chi appartiene in proprio il diritto di ap„ porre impedimenti dirimenti al contratto „ civile del Matrimonio.

„ Gli uni sostengono, che dopochè Gesù „ Cristo ha istituito il Sacramento del Matri„ monio, la sola Chiesa ha il diritto proprio „ di stabilire impedimenti dirimenti tanto „ sul contratto civile, che sul Sacramento:

„ av-

(1) Questo Libro è stato stampato a Lilla nel 1786. Nella Gazzetta Ecclesiastica di Parigi dei 16. Ottobre di detto Anno si loda detto Libro „ *Ceux qui veulent avoir un juste idée des operations de l' Empereur par rapport aux matieres Ecclesiastiques doivent lire cette Brouchure. Elle nous à parù écrite avec modération, exactitude, solidité, & d' ailleurs remplié des anecdotes, qui en augmentent l' interêt.*

„ avvegnachè in virtù di questa istituzione „ essendo divenuto il contratto naturale e civile inseparabile dal Sacramento, ed essendo soltanto alla Chiesa competente lo stabilire delle Leggi sopra questo secondo oggetto, così ella è la sola, che può farle ancora „ per rapporto al primo. Il Bellarmino è alla „ testa degli Autori di questa prima Classe.

„ Il secondo sentimento è diametralmente „ opposto al primo, ed ha il vantaggio di „ riunire in suo favore la ragione, e la rivelazione. Egli è in seguito dell' una, e „ dell' altra, che i difensori della medesima „ sostengono, che il contratto naturale, e civile del Matrimonio, sussistendo già da „ quattro mila anni, quando Gesù Cristo istituì il Sacramento, ei non ha fatto altra „ cosa, che stabilire una ceremonia Sacra „ per benedire questo contratto, e non ha „ conferito alla sua Chiesa, che le facoltà relative a questa ceremonia, lasciando alla „ Potestà Temporale tutto quello, che a lei „ apparteneva, e che ella sola aveva esercitato nei secoli precedenti in ordine al contratto naturale, e civile. Il Launojo Dott. „ Sorbonico è considerato per il principale „ difensore di questo secondo sentimento fra „ i Teologi dell' ultimo secolo. (1)

„ La

(1) Il Boileau nel suo Trattato *des empechêments du Mariage cap.* v. esponendo il sistema del Launojo giu-

„ La terza opinione tiene, per così dire, „ la strada media tra le sopraccennate due „ prime opinioni: quelli che l'abbracciano, „ accordano egualmente alle due Potestà il di- „ ritto proprio di stabilire impedimenti diri- „ menti, e la più parte di loro vuole altresì, „ che i Principi soli n'abbiano fatto uso nei „ primi secoli, e che egualmente la Chiesa sia „ stata la sola, che abbia esercitata tal facol- „ tà nei secoli susseguenti. Il Dott. Gerbais „ è messo tra i principali Partigiani di que- „ sta opinione. E Luigi Litta Canonico della „ Metropolitana di Milano la sostiene in un' „ espressa opera stampata in Pavia nel 1783. „ in due volumi in ottavo.

„ Noi non entreremo quì in una troppo „ lunga discussione sul fondo della questione. „ Ci basta il rimandare quelli, che ne desi- „ derano un più diffuso schiarimento agli „ scritti citati nella compendiosa relazione, „ che

stifica d'avere il medesimo appresa una tal dottrina dall' Hennequim rapportando il famoso suo detto nella conferenza tenuta avanti il Cardinale Richelieu „ Que le Roy fasse une Loy qui mette un empechêment diriment, du deffaut de son consentement, & des pareils Mariages deviendront nuls, & non valablement contractès „ E al cap. III. dimostra che ancor dopo la venuta di Gesù Cristo sino alla definizione Dommatica del Tridentino, molti Teologi scolastici hanno dubitato, se il Matrimonio fosse Sacramento.

„ che fu pubblicata l'anno 1785. risguardante la contestazione insorta nell' Università di Lovanio sul soggetto della potestà, a cui appartiene il diritto proprio d'apporre impedimenti dirimenti al contratto del Matrimonio (1). Ivi si vedrà il vero sentimento dell' Europa Cristiana ben diverso da quello, che l' Autore delle lettere d' un Canonico Penitenziere ad un Canonico Teologo le attribuisce, ed un racconto più esatto, e più conseguente di questa contestazione di quello che egli allega.

„ Ciò nonostante noi crediamo dover quì far menzione d'una nuova opera, in cui questa materia è discussa con molta cura, ed esattezza. E' il secondo volume delle Lezioni di Morale dettate nell' Università di Pavia da uno de' più dotti Teologi dei nostri giorni Pietro Tamburini „ Trattato del Matrimonio cap. IV. e V. il primo ha per titolo „ *Cujus sit constituere impedimenta Matrimonii, atque ab iis dispensare?* Il secondo *quid hac materia sentiendum sit breviter exponitur* „ l'Autore si dichiara per la seconda delle tre opinioni da noi sopra espresse, e ne prova la verità con delle ragioni,

„ ed

(1) L'Autore degli Annali di Firenze N. 14. dell' anno 1786. annunzia questa Relazione con elogio, e ne rende un conto esteso,

„ ed autorità, che a noi sembrano senza re-
„ plica.

„ Aggiungeremo al sentimento di questo
„ celebre Teologo d' Italia quello di un dotto
„ Canonista di Portogallo esposto in una Tesi
„ sostenuta a Coimbra nel 1784. Antonio En-
„ rico Silveira dopo d' avere distinto il con-
„ tratto civile dal Sacramento, sostiene con-
„ tro, dice egli, molti Interpreti del Diritto
„ Canonico, che il Matrimonio dei Fedeli può
„ essere valido, ancorchè non sia stato bene-
„ detto dal Sacerdote, e che per conseguenza
„ sia separato dal Sacramento, purchè sia al-
„ tronde conforme alle leggi naturali, e ci-
„ vili „ *Omnibus igitur Nuptiis, quae Naturae & Reipublicae legibus consentiunt, quamvis nec sacra formula, nec vero Ecclesiae Ministro consecratis, inter civiles contractus sedem praebere non dubitamus: quidquid dixerint pauci sacri Iuris Interpretes, qui Fidelium Conjugia nisi Sacramenta prorsus ignorant.*

„ Questo Canonista riconoscendo la vali-
„ dità del contratto civile separata dal Sacra-
„ mento, contraddice al principal fondamento
„ dei Partigiani della prima opinione, che
„ risguardano queste due cose come insepara-
„ bili, almeno nei Matrimonj de' fedeli, e che
„ concludono, come abbiamo visto, che po-
„ tendo la Chiesa sola far delle leggi risguar-
„ danti il Sacramento, è pure la sola, che
„ pos-

„ possa stabilirle sul contratto civile, che nel „ loro sistema è inseparabile. Per la ragione dei „ contrarj, il Dott. Portughese stabilendo la „ separabilità del contratto dal Sacramento si „ deve concludere, che il contratto civile è „ di competenza della sola Potenza Politica, „ come il Sacramento è della sola Potenza „ Ecclesiastica. „

Questo è il Dottrinale felicemente esposto nel suddetto Opuscolo responsivo alle lettere d'un Canonico Penitenziere ad un Canonico Teologo.

Io non troverei la minima repugnanza per determinarmi alla seconda opinione nei termini adoprati da M. de Saint-Vincent nella denunzia da lui fatta al Parlamento di Parigi sulla fine dell'anno decorso del nuovo Rituale dell' Arcivescovo di detta Città, che abbiamo visto nei pubblici fogli (1), a cui sembra consonante la Legge Prammatica di S. M., che, previo il suo Sovrano Beneplacito, nella contingenza dei casi permette il ricorso a Roma per ottenere la dispensa Pontificia dell'impedimento di consanguinità, ed affinità in secondo grado tra i collaterali, ritenuta la computazione Canonica: ma siccome il mio assunto è di star lontano dalle brighe, e dai partiti, la mia

(1) Suites des Novelles Ecclesiastiques des 6. Mars 1787. N. 37.

mia conclusione è che appartiene al Principe il prescrivere le solennità integranti sostanzialmente il contratto di Matrimonio, e che è parimente della sua competenza il dichiarare le persone capaci, o incapaci a contrarre il medesimo, e che finalmente la Benedizione Sacramentale suppone l' esistenza della materia, o sia del contratto.

Passo quindi alla spiegazione degli articoli principali della prefata Legge Imperiale.

Nei primi articoli si tratta dell' abilità personale al contratto di Matrimonio. Sotto questi articoli si può rimarcare.

IV. 1. Il consenso, che si ricerca del Padre, e dell' Avo, Tutori, e Curatori, e Decreto di Giudice per il Matrimonio dei Minori, e del loro Superiore per i militari sotto pena di nullità del contratto.

Nel Concilio di Trento è stato un punto di molta discussione se si dovevano dichiarar nulli i Matrimonj dei figli di famiglia, e di tutti quelli, che sono *sub aliena potestate*, senza il loro consenso.

Il Canonico Erveto, che accompagnò al Concilio di Trento il Cardinale Cervini dipoi fatto Papa sotto il nome di Marcello II., e successivamente il Cardinale di Lorena, noto per la sua dottrina e probità, ha perorato, perchè si dichiarassero nulli tali Matrimonj; ma il Giudizio della Chiesa, a cui si è sotto-

posto

posto l'istesso Erveto, non ha corrisposto al suo assunto (1).

L'istesso Tridentino però, che non ha voluto invalidare i Matrimonj suddetti, li ha dichiarati illeciti (2); ma le opinioni rilassate di molti Casisti invalse in Italia hanno procurato sotto diversi pretesti di eludere la dichiarazione del Concilio. Quindi il Muscettola Arcivescovo di Rossano scrivendo d'ordine di Clemente XI. ha preso ad impugnare le prefate rilassate opinioni. (3)

In Francia come dalle sopraccitate regie ordinazioni, sono nulli per gli effetti civili i Matrimonj contratti dai figli di famiglia, e da quelli che sono *sub aliena potestate* senza il respettivo consenso. S. M. in questo primo articolo dichiara incapaci i Minori a contrarre Matrimonio, qualora non vi interven-

ga

(1) Gentian. Ervet. oratio ad Concil., *qua suadetur ne matrimonia, quæ contrahuntur a Filiis-familias sine consensu eorum, in quorum sunt potestate, habeantur deinceps pro legitimis*. Il Tuano historiar. lib. 89. ad annum 1584, qualifica la Dissertazione suddetta dell'Erveto „ *Eruditissimam, ac commendatissimam*.

(2) Conc. Trident. sess. 24. decret. de reform. Matrim. cap. 1.

(3) Franciscus Maria Muscettola Archiep. Rossanen. Dissertatio Theologico-Legalis *de sponsalibus, & Matrim. quæ a Filiis-fam. contrahuntur &c., parentibus insciis, & rationabiliter invitis, cum annotationib. Mazzocchi. Neapoli* 1742.

ga il consenso nella forma ivi prescritta, e rapporto ai militari, senza il consenso dei loro superiori: quindi la prefata ordinazione di S. M. rapporto ai militari percuote le persone *qui sunt sub aliena Potestate*; ma rapporto a tutte le altre percuote l'incapacità soltanto *ex defectu aetatis*.

V. 2. Che l'impedimento della congiunzione del sangue in linea collaterale è ristretto ai primi due gradi, cioè *al fratello colla sorella, al fratello colla figlia del fratello, o della sorella, alla sorella col figlio del fratello, o della sorella, e ai primi cugini fra loro*.

In Francia per rapporto all'impedimento di consanguinità si osserva legislativamente il disposto dal Concilio Lateranense; vale a dire, si estende sino al quarto grado di consanguinità inclusivamente. (1)

Tanto però la civile Legislazione, che i Canoni della Chiesa non sono sempre stati costanti in ordine ai gradi, ai quali si deve estendere l'imdepimento di consanguinità in linea collaterale.

S. M. prevalendosi del diritto, che gli compete, ha ristretta l'incapacità dei contraenti in linea collaterale soltanto ai congiunti di san-

(1) Dictionaire des Arrets ou Jurisprudence Universelle des Parlements de France, L. Mariage entre Parents n. 140.

sangue in primo, e secondo grado, ritenuta la computazione Canonica dei gradi, risultante dalla surriferita esposizione della stessa legge.

VI. E' quindi insorto il dubbio per rapporto ai Congiunti di sangue collateralmente in terzo col secondo grado.

Le regole stesse del Diritto Canonico insegnano, che sotto l'abolizione dell'impedimento del terzo, e quarto grado viene compresa la congiunzione del terzo col secondo: avvegnachè l'impedimento si misura dal grado più remoto, e non già dal più prossimo, riferendo il grado più remoto al comune stipite; cosicchè se uno dei Contraenti è collocato fuori dei gradi proibiti, non vi è impedimento, ancorchè si congiunga con un altro compreso nei gradi proibiti (1). Pio V. ha abolita la Costituzione di Pio IV., e restituita questa materia a termine delle precedenti canoniche disposizioni; di modo che in tal caso le dispense Pontificie cadono sul terzo grado, e si fa soltanto menzione del secondo. (2)

La legge di S. M. è chiara con quella espressione *primi cugini tra loro*: e qualsivoglia

c scru-

(1) Decretal. Cap. Final. de consanguinitate, & affinitate.

(2) Costituzione di Pio V. revocatoria di quella di Pio IV. dell' Anno 1566., che incomincia *Sanctissimus in Christo Pater*, sulla computazione dei gradi.

scrupolo sopra la sua interpretazione deve deporsi in vista della successiva partecipazione fatta all'Arcivescovo, e Vescovi con la Lettera di Governo dei 7. Novembre 1784.

Premesso quanto sopra, è facile la spiegazione del capitolo XVI. Non ordina S. M. che le persone congiunte di sangue, o affini in terzo, o quarto grado debbano dirigersi ai Vescovi per ottenerne la dispensa, ma lo permette soltanto; vale a dire, se risiede nel loro animo qualche inveterato scrupolo sulle precedenti pratiche, potranno dirigersi al loro Vescovo per essere istruiti, ed ottenere la dispensa non necessaria, ma per tranquillizzare la coscienza ancorchè erronea di chi la domanda. Che se il Vescovo in vece d'illuminare il supplicante frappone difficoltà per illaquearlo, si rende il medesimo responsabile per mancanza del suo dovere, e per la fiducia in lui riposta dal suo Sovrano, ed il Paroco deve procedere a fare il suo ufficio, come ha fatto lodevolmente il Paroco di Codogno.

VII. 3. Per rapporto all'impedimento d'affinità, essendo chiara la mente di S. M. espressa negli articoli XIII. e XIV. di doversi riportare al disposto nei precedenti articoli rapporto ai gradi di consanguinità, altro non può notarsi se non la diversità, che passa tra il Gius Civile, e Canonico in ordine al modo di contrarsi tale impedimento.

Il

Il Gius Civile considera soltanto la congiunzione legittima dell' Uomo, e della Donna; ma il Gius Canonico si riporta alla congiunzione naturale, sia legittima, o illegittima (1).

VIII. 4. L' articolo XXIX. merita tutta la riconoscenza dal Sacerdozio. Potendo S. M. prescindere per rapporto al contratto di Matrimonio dalla Benedizione Sacerdotale, ciò non per tanto viene ad ordinare come „ una „ condizione sostanziale del contratto, e però „ indispensabile per la sua validità, che il „ reciproco consenso dei contraenti venga di„ chiarato alla presenza del Paroco dando la „ facoltà ai Parochi di poter delegare altra „ persona, la quale in loro nome assista al „ contratto di Matrimonio.

Il Concilio di Trento dà la facoltà di delegare non solo ai Parochi, ma ancora ai Vescovi (2): ma la M. S. non nomina che i Parochi. Vi è chi dubita, che il nome di Vescovo nel sopraccennato capitolo del Tridentino sia stato posteriormente inserito, per essere nominato il Vescovo dopo il Paroco.

IX. 5. Nell' articolo XXX. dichiara S. M., che in avvenire sarà *vana, e di niun effetto*

(1) Perez in Cod. Tit. de incestis, & inutilibus Nuptiis n. 5. colle leggi ivi allegate.

(2) Conc. di Trento Sess. 24. de reform. Matrim. cap. I.

ogni e qualunque promessa per il futuro Matrimonio, ancorchè fatta, e stipulata solennemente, o quando anche ne fosse accaduta posteriormente deflorazione, o gravidanza.

Questo articolo preso soltanto nella sua materiale superficie potrà forse scandalizzare non meno i pusilli, che i sedicenti Filosofi: ma se si approfondisce, si dovrà ammirare la penetrazione, e saviezza del Legislatore.

Il titolo *de sponsalibus* è un Laberinto di questioni, e contestazioni tra i Teologi, Canonisti, e Civilisti.

Si ricerca quali siano i Giudici, e Tribunali competenti, se gli Ecclesiastici, o i Laicali; se obbligano *ad factum*, o soltanto *ad damna, et interesse*; e quali siano le cause sufficienti per retrocedere dai medesimi.

Quindi S. M. ha radicalmente tolta ogni questione coll'ordinare, che in avvenire gli sponsali non saranno obbligatorj.

Portando il Matrimonio un individua ed indissolubile società, che richiede un reciproco affezionato consenso, io ho sempre consigliati all'evento dei casi i miei Parrocchiani di non insistere sopra le antecedenti promesse, qualora era sopraggiunto il pentimento di una delle parti, nè potevo soffrire, che per questo titolo si accettassero dalle Curie Vescovili gl'impedimenti, che si apponevano, detti *nihil transeat*, perchè non si effettuasse altro Matrimonio. Sic-

Siccome però nel nostro Rituale, oltre la Benedizione Sacramentale del Matrimonio, vi è ancora l'altra degli Sponsali, così di questa non dovrà farsene uso in avvenire.

X. 6. Trattano gli Articoli XXXII., XXXIII., XXXIV., e XXXV. delle pubblicazioni, e si ordina „ *i Matrimonj, che verranno contratti senza la prescritta previa, e triplicata denunzia, o pubblicazione, ovvero senza legittima dispensa da quest' obbligo, o finalmente senza il permesso del Superiore, ove quello sarà necessario, saranno intieramente nulli, e di niun valore, nè effetto.* „

Il fine delle pubblicazioni è d'assicurarsi della libertà dei contraenti. In passato potevano i contraenti essere impediti non solo da precedente Matrimonio, ma ancora da validi sponsali. Cessa ora appresso di noi il titolo degli sponsali.

Passa però un essenziale diversità tra le ordinazioni Ecclesiastiche, e la Legge di S. M. sul proposito delle pubblicazioni. La mancanza delle pubblicazioni non dispensate non rendeva nulli i Matrimonj, ma soltanto illeciti secondo le ordinazioni Ecclesiastiche. S. M. ingiunge la condizione delle pubblicazioni, o la legittima dispensa ottenuta dalla Potestà Civile sotto pena di nullità del contratto di Matrimonio. Sarà quindi dover nostro, o Confratelli, di ordinare i Registri Parrocchiali in

ma-

maniera, che in avvenire non possa insorgere dubbio sulla validità del Matrimonio; vale a dire, si dovrà notare quello, che è stato prescritto nel §. XXXVI. della legge del contratto di Matrimonio dei 17. Settembre 1784. e dichiarato nel Reg. Imp. dispaccio dei 17. Maggio 1785. pubblicato con Editto di Governo dei 22. Giugno di detto anno sopra citati.



ARTICOLO III.

PREDICAZIONE DELLA PAROLA DI DIO.

I. LA Predicazione della parola di Dio consiste nella spiegazione del Vangelo, nel Catechismo, nelle Istruzioni Parrocchiali, e non mai nelle Prediche declamatorie. Divus Carolus in Concilio Provinciali I. tit. de Praedicatione verbi Dei: *Ne ostentandae Doctrinae & eloquentiae causa, difficiles, atque inanes quaestiones fucumque orationis, & pigmenta conquirant, unde sui ipsius potius, quam Jesu Christi praedicatores esse videantur:* onde sarà sempre plausibile su questo proposito la Circolare del Gran Duca di Toscana dei 17. Gennajo 1782.

Il Paroco, quando non sia legittimamente impedito, deve per se stesso, e non per mezzo d'altri predicare. (1) Quindi le distinzioni di Parochi attuali, ed abituali, delle Chiese Matrici, e Filiali sono invenzioni dei bassi secoli, del foro piuttosto, che della Chiesa (2).

Per istruire il Popolo è necessario, che il Paroco sia egli medesimo istruito nella Dottri-

(1) Conc. Trid. sess. 25 de reform. cap. 2.

(2) L'Abbè Regulier, & l'Abbè Commendataire.

trina, abbia costume, e prudenza per essere l'esempio mirabilmente conducente alla buona istruzione (1).

II. Una delle principali sollecitudini di S. Carlo è stata quella d'istruire i Parochi; che però le sue Istruzioni ai Parochi, e Confessori dovrebbero essere la norma inalterabile del nostro Pastorale Ministero.

Ha S. Carlo indicati i Libri, che deve possedere un Sacerdote, e segnatamente quello, che aspira alla cura d'anime. Sarebbe pure opportuno, che s'interrogassero i concorrenti alla cura d'anime sopra quai libri hanno fatto i loro studj, e che tra la suppellettile parrocchiale si stabilisse una piccola libreria.

Ho con piacere letto su i pubblici fogli, che il Gran Duca di Toscana fa tradurre, e stampare alcuni buoni libri per distribuirli gratuitamente ai suoi Parochi ad uso permanente della Parrocchia.

III. Non possiamo dissimulare, che lo studio principale di chi aspira alla cura d'anime è appresso di noi la sola Teologia Morale non esaurita dai suoi fonti, ma appresa dai Sommisti, e Casisti. Le Accademie di Morale, e le conferenze mensuali dei Parochi de' Quartieri in Città, e Plebanati in Campagna, tutte collimano all'esposizione, e decisione dei casi di coscienza. Que-

(1) Conc. Trid. sess. 24. de reform. cap. 18.

Questo metodo viene oggi giorno comunemente riprovato: e l'esame della dottrina contenuta nella maggior parte dei libri delle scuole, che erano in passato prevalsi appresso di noi, è già stato egregiamente fatto dai Sacerdoti di Porto-Reale, e perfezionato dal Parlamento di Parigi (1).

Dobbiamo pur troppo confessare, che fin'ora il Popolo è stato inondato da libercoli ripieni di puerili Istruzioni, e di piccole mal fondate Devozioni.

Siccome desiderate da me un'istruzione popolare, io vi darò quella, che mi sono a me medesimo proposta, corrispondente alle circostanze dei diversi tempi, giacchè la Città Santa fin a tanto che è pellegrina su questa Terra, deve conformarsi alle costumanze dei diversi tempi, e nazioni, qualora non siano in contradizione col Vangelo secondo l'insegnamento di S. Agostino (2).

IV. Dividerò questa mia, qualunque sia, Istruzione, o per meglio dire fraterna, e familiare communicazione in tre sezioni; cioè I. della

(1) Lettres Provinciales &c. . . . .
Extraits des assertions dangereuses, & pernitieuses on tout genre que les soi-disant Jesuites ont dans &c... soutenu &c.... deposées aux Greffes de la Cour par Arrets des 3. Septembre 1761., 5. 17. 25., e 26. Fevrier, & 5. Mars 1762. imprim. à Paris 1762.

(2) Div. Augustin. de Civitate Dei lib. XIX. cap. 17.

della predicazione della Legge Divina, II. Della Legge naturale, III. Delle Leggi umane.

La divisione della nostra Pastorale Predicazione nei tre sopraccennati Articoli, cioè della Legge Divina, Naturale, ed Umana, è desunta da Gio. Gersone; e però è immune dall' odioso carattere di novità (1).

SEZIONE I.

Predicazione della Legge Divina.

I. La Legge Divina consiste nel Domma del credere, ed operare da Cristiano, avvegnachè non solo gli articoli di fede, ma ancora le buone opere informate dalla carità stanno alla Divina Rivelazione (2).

La Morale da Dio rivelata non è in contraddizione colle Leggi naturali, ed invariabili impresse dal Creatore nella mente umana. La legge però naturale, ancorchè prevalente nell' or-

(1) Gerson. in Sermon. habito Tarascon. coram Benedicto XIII. pag. 60. tom. 2. §. innuebam litt. B. „ *Numquid non expedit de talibus inquirere, ut sciat quilibet magnus cum pusillo qualitatem suae potentiae, suae subiectionis, sui cordis, quae sibi competit jure* DIVINO, NATURALI, VEL HUMANO; *alioquin error facile surriperet, & confusionis horrore cuncta foedarentur* „.

(2) Mandement, & Instruction. Pastoral. de Monseig. L' Evêque de Soissons tom. 7. part. 4. §. *La Morale Chrétienne*.

ordine, deve subordinarsi alla Legge da Dio rivelata, ed il dovere dei Parochi è d'istruire il suo Popolo della Morale Cristiana, cioè di camminare con umiltà dietro i lumi della Sacra Scrittura, e tradizione, prendendo per fondamento l'Autorità Divina, e per fine la carità (1).

Io su questo proposito non mi diffondo, perchè potrei da voi altri apprendere il modo di catechizzare il Popolo sopra il Simbolo Apostolico, i Precetti Divini, e i Sacramenti della nuova Legge.

II. Soltanto vi prego di ritenere sempre inconcussa la regola di non doversi predicare per Domma se non quello, che è stato definito per tale dalla Chiesa, e che il giudizio irrefragabile della medesima risiede nell'Universalità dei Vescovi (2).

La prima è una verità Dommatica, e la seconda è una nozione soltanto umana munita però di tutti i caratteri di verità.

L'opinione dell'infallibilità del Papa viene dai Transalpini qualificata, e derisa per opinione oltramontana. Oramai la maggior parte dell'Italia è bastevolmente illuminata, cosicchè

(1) Susdit. Istruction. au même lieu §. il est vrai, & suiv.

(2) Institutiones Theologicae ad usum Scholarum accomodatae Lugduni 1780.

chè le opinioni pregiudicate non dovrebbero da loro appellarsi oltramontane.

III. Questa regola vi premunirà contro le arbitrarie pretensioni d'alcuni Teologi, che aggravano la nostra fede soprannaturale di Dommi dalla Chiesa non definiti, confondendo le controversie teologiche coi giudizj Dommatici.

IV. Oggi giorno il principale assurdo in questo genere è nato dalla stravagante pretensione, che la Bolla *Unigenitus* fosse Bolla dommatica: ma dopo l'Enciclica di Benedetto XIV., e la difesa della medesima fatta dal P. Patuzzi, non vi è più luogo a dubitare, che la detta Bolla non è regola di fede.

S. M. ha imposta la legge del silenzio per la Bolla *Unigenitus* (1). Il che era stato precedentemente fatto da Vescovi zelanti, e dotti, tra quali da Monsignore à Spaur Vescovo di Brixen.

V. Dovrebbe quindi cessare non meno lo scandalo cagionato nella Chiesa col bersagliare ingiustamente l' ipotetico, e fittizio Giansenismo, che il perpetuo dissidio teologico tra gli Agostiniani, Tomisti, Molinisti, e Congruisti, in ordine alla Divina scienza, alla grazia, e al libero arbitrio.

„ Una

(1) Dispaccio 30. Maggio 1782. pubblicato con Editto di Governo de 20. Febbraio 1783.

„ Una Teologia Nazionale „ dice l' Abate Dinouart (1) „ sbarazzata dalle questioni inu„ tili, e frivole, esponendo semplicemente „ tutte le Dottrine delle Scuole, e non deci„ dendosi, se non per quelle, che sono posi„ tivamente marcate col sigillo della Scrit„ tura, de' Concilj, e de' SS. PP., e non trat„ tando, che di quelle questioni, che si pos„ sono provare chiaramente per le sopra ac„ cennate autorità, sarebbe senza dubbio un' „ opera da desiderarsi; ella sarebbe corta, esat„ ta, e vera; e sbandirebbe lo spirito delle „ dispute, e delle contestazioni tanto contra„ rie alla carità, ed alla verità. „

VI. Permetteranno pertanto i Teologi Cattedratici, che i Parochi nell' istruire il Popolo della Giustificazione stiano esattamente alle definizioni Dommatiche del Tridentino, ed all' esposizione dottrinale del medesimo precedente i Canoni (2) senza involgersi nelle difficili, e profonde questioni della Divina Grazia „ *quas sicut non audemus contemnere, ita necesse non habemus adstruere* „ come scrisse Papa Celestino ai Vescovi delle Gallie. (3)

La

(1) Nelle sue Note fatte all' opera di Mr. du Pin intitolata „ Methode pour etudier la Theologie &c. Nota prima del cap. 25. pag. 260.

(2) Conc. Trid. sess. VI. de Iustificat.

(3) S. Coelestinus Epist. ad Episcopos Galliarum.

La prefata dichiarazione Pontificia *de profundioribus quaestionibus* ec. non piace a quello, che scandaglia la profondità delle questioni colla forza, e penetrazione del suo singolare talento, pretendendo, che i capitoli *de gratia, & libero voluntatis arbitrio* colla sopraddetta Papale dichiarazione non siano di S. Celestino. (1)

Io però ritrovo, che i sopraddetti capitoli di Papa Celestino *de Gratia & libero arbitrio* colla detta clausula sono registrati nella Biblioteca *Juris Canonici* del Giustello. (2)

Li vedo anche in pieno riportati dal Coustant, che nel monito della prefata Lettera Pontificia non dubita dell'autenticità dei medesimi. (3)

Finalmente il Quesnello è d'opinione, che i detti capitoli siano stati stesi da S. Leone non in tempo, che il medesimo era Papa, ma quando era Diacono, e Ministro del Pontefice Celestino, coll'ammettere però, che non sono stati trasmessi ai Vescovi delle Gallie da S. Celestino, procurando di spiegare, ma non mai

(1) P. Martini Natalis Theolog. Dogmat. pub. Profess. in Ticinens Accad. *De gratia Dei &c.* tom. 3. Praelectio 2. §. 4. pag. 8.

(2) Iustell. tom. 1. pag. 225. & seg.

(3) Coustant. Epist. Roman. Pontif. Epist. 21. Beati Coelestini.

mai impugnando l'esistenza della sopraccennata clausula. (1)

Predicherà il Paroco la necessità della Divina Grazia a forma dei Canoni I. II., e III., e della libera cooperazione dell'uomo in conformità dei Canoni IV. V., e VI. di detto Concilio; ma non entrerà nelle ricerche sistematiche degli Agostiniani, Tomisti ec., e si guarderà dal far uso di frasi meramente scolastiche, incognite al Vangelo, non autorizzate dalla Chiesa, e controverse tra i diversi partiti Teologici.

Non si erigerà in scrutatore degl' imperscrutabili misterj della Divina Provvidenza per la predestinazione, ma istruirà il suo popolo a norma della Dottrina esposta dal Tridentino nei sopraccennati capitoli precedenti i Canoni *de Iustificatione* ripiena di Santa Unzione per consolare, e confortare l'umana fragilità a risorgere dal peccato, ed a perseverare nel bene.

Pur troppo s'incontrano gravi difficoltà per comporre nel sistema Tomistico la libertà del nostro arbitrio colla infallibilità dell'eterna provvidenza poco dissimili da quelle degli Stoici per conciliare col fato il libero arbitrio.

Que-

(1) Quesnel Dissert. III. in S. Leonis Magni oper. part. I. art. V., & part. II. art. XI. §. *quam longe aberrent a Coelestini mente &c.*

Questa osservazione è del Padre Maestro Schiara Domenicano stato Segretario della Congregazione dell' Indice, e Maestro del Sacro Palazzo (1)

Se si tratta delle cose esterne dipendenti non solo dalla mente, e dal cuore umano, ma collegate alle fisiche o morali circostanze, allora sembrar può filosoficamente compatibile lo Stoico, se dopo avere esaltata al sommo la virtù è divenuto all' estremo Fatalista, al mancare che vede i sistemi più providi e ben combinati, col trionfare la cabala, l' irreligione, e le più inconsiderate maligne, e dannose direzioni; quindi il Popolo errando incerto nelle tenebre della Religione naturale adorava il Fato, ed invocava il Dio degli eventi, come si può vedere appresso il Beroaldo nei suoi Commentarj sopra l' Asino d' oro d' Apulejo.

L' origine di questo errore era perchè la cognizione naturale non può somministrare che un idea imperfetta della Divina Provvidenza; appunto perchè la mente finita non può comprendere tutte le combinazioni in gran parte occulte; Ed in conseguenza non solo teologicamente ma ancora filosoficamente ne emana la necessità della Divina Rivelazione (2), la

(1) Parere del P. Maestro Schiarà sopra il Libro intitolato *Vindiciae Maupertusianae &c.* §. 104.

(2) Malebranche de inquirenda Veritate.

Dissertations sur l' union de la Religion, de la Morale &c. tirées d' un ouvrage de M. Warburton.

la quale c' insegna d'essere imprescrutabili le vie della Divina Provvidenza, e di non dovere bestemmiare delle cose che naturalmente s' ignorano (1)

Ma se si tratta d'azione pienamente subordinata alla mia volontà, allora io sento in me stesso l' attività pel libero arbitrio per determinarmi.

E' ben vero che il peccato originale, le affezioni del corpo, le passioni dell'animo, l'esempio, ed alle volte l'utilità del vizio nella Società, secondo il paradosso del Madeville nella favola delle Api, giustamente riprovato, ed egregiamente impugnato dal Warburton, fanno naturalmente inclinare il nostro libero arbitrio più al vizio, che alla virtù, d'onde ne deriva la necessità della Divina Grazia in senso non meno dei Cattolici, che dei dissidenti (2).

Dovrà quindi il Paroco istruire il suo Popolo della necessità della Divina Grazia, e della libertà dell' umano arbitrio per rendere meritevoli della vita eterna le nostre buone

 ope-

(1) Epist. B. Iudae v. 10. „ *Hi autem, quaecumque quidem ignorant blasphemant: quaecumque autem naturaliter, tamquam muta animalia, norunt, in his corrumpuntur.*

(2) Spanhein dans la Préface de la traduction de la Satyre des Cesars de l'Empereur Julien: *tout cet belles & grands lumieres qui viennent de l'esprit ou de la science ne sont, sans le secours de la Grace, que des tenèbres que des piéges pour faire tomber en des abîmes, ou d'erreur, ou d'impieté.*

opere, confortandolo alla resipiscenza del male e perseveranza nel bene, a termine delle salutari Istruzioni del Tridentino, senza entrare a discutere e spiegare il modo, con cui la Divina Grazia, ed il libero arbitrio concorrano, e molto meno col fare ipotesi inutili e pericolose risguardanti la Predestinazione (1).

L' agitazione della mente, e le sottigliezze delle scuole non sono mezzi idonei a manifestare all' Uomo la sua infermità, nè sempre ispirano nell' animo quella umile sommissione, che è necessaria per cedere alle decisioni della Chiesa. Qualsivoglia uomo conscio in se stesso della sua libertà, se collo sforzo d' ingegno pretende di conciliare la Divina Scienza, ed i Divini Decreti colla libertà, dopo inutili sforzi caderà forse nell' errore di quelli che credono gli Uomini privi del libero arbitrio: Oppure senza scandagliare, come si deve, l' infermità dell' umana mente pretenderà prosuntuosamente di avere ritrovato colla ragione il modo di conciliare i Divini Decreti colla nostra libertà. Non solo gli Eretici, ma gran parte dei moderni Teologi pretendono giudicare *de rebus quae non sunt ipsius Iuris* (2).

(1) Schiara ubi supra §. 193.
(2) Malebranche de inquirenda Veritate Lib. 3. cap. 2.

SEZIONE II.

Predicazione della Legge naturale.

I. GEsù Cristo non è venuto a sciogliere la Legge, ma a santificarla collo spirito di carità: Sarà dunque obbligo del Paroco d' istruire il suo Popolo nei doveri dell' uomo.

Il Puffendorfio dopo d' avere pubblicato l' aureo trattato *De Officio hominis & Civis*, scrisse ad un Teologo, il quale, ancorchè Protestante, non è però dissidente dai Cattolici rapporto alla maggior parte degli articoli risguardanti la morale, o sia il costume, che avrebbe desiderato di vedere per appendice al suddetto suo Trattato quello *de Officiis Christianis* (1).

Il nostro S. Ambrogio ha preso questo assunto nel suo Trattato *de Officiis*, il quale benchè criticato dal Barbeirac, pure viene raccomandato da S. Carlo, e lodato dal Mabillon *de Studiis Monasticis*.

Vi è chi pretende che prima del Pelagianismo non fosse tanto depressa la natura umana, il di cui Autore è l' istesso di quello che è della grazia soprannaturale. So che si fa la di-

(1) Litterae Puffendorf ad Schomerum *de edito specimine Theologiae moralis*.

distinzione dello stato di pura natura dallo stato della medesima degradato dal peccato originale. Pare che l' uomo ancorchè reo del peccato originale possa e debba seguire naturalmente la regola del giusto, e dell' onesto; altrimenti sarebbe leso il vincolo primario della comunione universale dell' uman genere negli Officj sociali, e non vi sarebbe stata, nè vi potrebbe essere virtù morale meramente Filosofica consolante l' uomo nella miseria di questa vita: oggetto della disputa tra il Filosofo e letterato Francesco Zanotti, ed il P. Ansaldi ed altri Teologi; Ma si devono subordinare le imperfette nozioni della seducente Filosofia alla dottrina irrefragabile della Sacra Teologia rapporto a tutto ciò, che è stato dommaticamente definito dalla Chiesa.

II. La tendenza naturale dell' uomo è di procurarsi la felicità, la quale non deve andar disgiunta dalla relazione a Dio nostro Creatore, e Conservatore, a Noi stessi, ed al Prossimo.

Il mezzo universale per procurarsi la felicità è quello del lavoro. Il precetto impresso dal Creatore nel Patriarca dell' uman genere, quando fu espulso dal Paradiso terrestre è: *in sudore vultus tui vescéris pane*.

Questo precetto ben inteso non eccettua verun genere di persone; molto più è necessario l' inculcarsi agli abitatori di campagna per loro conforto.

III.

III. Da alcuni si antepongono al lavoro gli atti supererogatorj di Religione. A questi il Paroco può mettere avanti l'esempio allegato da Euripide di quei due contadini, l'uno tutto religioso, l'altro tutto operoso: „ Tu al frequentare che fai il Tempio, invocando Giove tutto giorno, arrivi all'ora del pranzo, e della cena, e non hai di che sfamarti: Io di buon mattino metto sotto il giogo i miei buoi, vado al campo, e lavoro, ma raccolgo dalle mie fatiche quanto mi basta per pranzare, cenare, e dormire placidamente senza sentire rimproveri dalla mia donna. „

Altri consumano precipitosamente il frutto delle loro fatiche.

E' buono di sua natura il contadino; i suoi costumi sono più semplici, ed ingenui di quelli del cittadino: ma ordinariamente è improvido. Difficilmente si troverà, che un contadino negli anni ubertosi si premunisca di qualche scorta per gli sterili: L'esempio della provida sedulità di molti animali può servir loro di confusione, e di ammaestramento.

IV. Finalmente i possessori delle terre le affittano per risparmio di fatica, e per tal forma vengono aggravati i contadini dall' esorbitanza dei patti colonici.

La società tra il padrone del fondo ed il colono è in se stessa preponderante per la parte Dominicale, e molto più si aggrava in pregiu-

di-

dizio dell'agricoltore, quando le terre sono date a ferma, se si tratta di terre non irrigatorie, ma intieramente coltivate dalla mano d'opera.

Lo spirito delle ferme abbandonato dal nostro Sovrano nelle sue finanze ha invaso oggigiorno i possessori delle terre. La ragione diversificante è manifesta. Il nostro Sovrano si occupa assiduamente per il bene de' suoi sudditi, e de' suoi stati; Che però ha anteposta l'amministrazione economica alle ferme delle sue finanze.

I nostri grossi terrieri al contrario amano per la maggior parte l'ozio, il lusso, e la dissipazione. Non è quindi del loro dipartimento l'amministrazione economica, perchè non volendovi mettere la personale attenzione, è soggetta alle frodi dei Castaldi, e degli altri commessi; e però è a loro più comoda, e preferibile la ferma.

E' evidente, che l' utile del fermiere con eguale, o ancora minore industria potrebbe conseguirsi dal padrone del fondo. Dovrebbe far vergogna all'inerzia dei possessori delle terre il vedere i loro fermieri non stare sul luogo, ma in città, ed attendere ad altre cure, e negozj, nel tempo che ricavano grossi vantaggi dai sub-affitti.

Oramai la ferma delle terre è divenuta una delle principali negoziazioni del paese: si for-

formano compagnie, partecipazioni, ed accomandite, che tutte poi ricadono in lucro cessante dei padroni, ed in danno emergente dei poveri contadini.

In qualsivoglia fisica, o morale composizione, le parti minime sono sempre le più sofferenti. Il fermiere vuol ricavare dal fondo non solo quanto basta per pagare l'affitto, ma anche per lucrare. Aggrava per tanto gli agricoltori di patti colonici, è inesorabile nell' esazione, non gli assiste nelle disgrazie.

La forza di questo Stato consiste nell' agricoltura. Il padrone deve avere per scopo la fertilità permanente; il fermiere non prende di mira che la temporanea, durante la sua locazione.

La popolazione è il nervo dell' agricoltura. Questa è a' giorni nostri felicemente cresciuta sulla Campagna: ma pur troppo vi è da temere, che le ferme delle terre non irrigatorie la faranno decadere.

Sono incominciate l' emigrazioni da uno all'altro territorio, e potrebbero ancora estendersi da questo Stato ai Limitrofi.

Voglia Dio, che queste semplici, e pastorali riflessioni facciano senso, e mettano qualche riparo al sollievo, che implorano in gran parte i poveri contadini delle terre non irrigatorie, sottoposti agli affittuarj.

V. Istruito che sarà il Popolo dell' obbli-

go,

go, che ha ciascun uomo di essere laborioso, ed operoso, con facilità si potrà persuadere dell'osservanza degliufficj prescritti dalla legge naturale verso Dio, se stesso, ed il prossimo.

Entra, rapporto a Dio, la Divina Rivelazione: Che però il Paroco non può, nè deve disgiungere la Legge naturale dalla Legge Divina nei termini di sòpra spiegati nella prima Sezione: vale a dire, alle cognizioni naturali dell'esistenza di Dio, a cui si riferisce la Teologia naturale, dovrà aggiungere i Dommi da Dio rivelati secondo il giudizio della Chiesa risguardanti la Legge Divina.

In ordine agli ufficj naturali verso se stesso, deve ciascuno procurare la conservazione del proprio individuo, e di perfezionare le facoltà naturali coll'applicazione alle cose *quae fini, & vitae consuetudini conveniunt* (1).

Quello in cui sono negligenti i nostri Contadini è nella mondezza dei loro casali, stanze, e vesti: si vedono acque stagnanti, cloache riparabili, e domestiche sordidezze: serpeggiano alle volte nei villaggi morbi contagiosi. Abbiamo pur letto nei pubblici fogli che il preservativo migliore dalle cattive contagioni è la mondezza.

Fi-

(1) Heinec. de jur. nat., & Gent. lib. I. cap. 5. de offic. hominis erga se ipsum §. 147.

Finalmente gli ufficj naturali dell' uomo verso il suo prossimo si dividono in perfetti, ed imperfetti, assoluti, ed ipotetici, inclusi tutti nel generale assioma „ *Neminem laedere, & suum cuique tribuere* „ E la regola della morale Filosofia deve essere il giusto, utile, ed onesto copulativamente, potendo servire di maestro Cicerone *de Officiis* preferibile in questo genere, secondo il giudizio di Mabillon, a gran parte dei sommisti, e casisti della Teologia morale.

Sezione III.

Predicazione delle Leggi umane.

I. LE Leggi umane si dividono in Ecclesiastiche, e Civili.

Eccoci arrivati al punto principale del nostro familiare discorso.

Per soddisfare alla mia promessa, dovete permettermi, o Confratelli, che all'esame sì delle une, che delle altre risguardanti i presenti regolamenti faccia precedere i seguenti cinque Canoni.

Canone I.

Due sono per divina ordinazione le supreme Potestà; Spirituale, e Temporale, la quale non è direttamente, o indirettamente sot-

sottoposta nell' esercizio dei suoi diritti alla spirituale.

Canone II.

Il Principe è il Vescovo esterno del suo popolo; può fare ordinazioni risguardanti la polizìa della Chiesa nello Stato, molto più plausibili, qualora siano tendenti a far rivivere l'antica Disciplina corrispondente allo spirito permanente della Chiesa.

Canone III.

Si devono ai giorni nostri mettere in disparte tutti i privilegj, indulti, transazioni, o siano concordati, ma conviene risalire al diritto comune. Ponno i Principi opporre a tutti i pagliativi praticati dai loro antecessori i diritti superiori, ed imprescrittibili della loro potestà.

Canone IV.

Non la qualità della Legge Ecclesiastica, o Civile, ma il soggetto della medesima spirituale, o temporale, la competenza respettiva, il fine, i mezzi, e la legittima promulgazione determinano l'obbligazione dell'uomo, e del Cristiano.

Canone V.

I canoni della Chiesa risguardanti la Disci-

sciplina sono variabili, ed hanno subìto diverse mutazioni secondo le circostanze dei tempi, dei Principi, e delle Nazioni.

PROVE DEL PRIMO CANONE.

II. Siccome due sono le vite dell' uomo, temporale, ed eterna, così due sono le supreme Potestà da Dio ordinate. (1)

Gregorio VII. prevalendosi delle circostanze dei tempi pretese d'esercitare assoluta, e diretta Potestà sopra le dominazioni temporali con censure, deposizioni, e mano armata.

Innocenzo III. pretese di tirare al suo giudizio la causa della guerra tra il Re di Francia, e l'Inghilterra per titoli indiretti sotto-

po-

(1) Hugo a S. Victore lib. de Sacrament. part. II., & Card. Turrecremat. super Decreto part. I distinct. 96. „ *Duae sunt vitae, una scilicet terrena, alia spiritualis. Ad vitam terrenam pertinent omnia quaeque terrena. Ad vitam spiritualem omnia, quae spiritualia sunt. Ut autem in utrâque vita justitia servetur, & utilitas proveniat, utraque Potestas necessaria est; sed humana societas Christiana non potest sine utrâque vita manere; ergo necessaria est in ea duplex Potestas ad conservationem Iustitiae; una quae praesit in terrenis ad ordinandam vitam aeternam, alia quae praesit in Spiritualibus ad ordinandam vitam Spiritualem. De his duabus potestatibus videtur loqui Paulus Apostolus ad Rom. XIII. Omnis anima subiecta sit Potestatibus sublimioribus, quod exponens Magister Nicolaus de Lyra ait, idest: Praelatis in Spiritualibus, & Principibus terrenis in Temporalibus* „.

posti al suo Foro, cioè per il giuramento, o per il peccato.

Bonifazio VIII. rinnuovò le stesse pretensioni in termini più forti, col riprodurre il mal'inteso, e mal'applicato testo del Vangelo „ *ecce duo gladii* „ e col far pompa parabolica della similitudine del Sole, e della Luna. (1)

Il Cardinale Bellarmino subito dopo l'esecrabile Reicidio di Enrico IV. al riferire non solo del Richer, ma ancora del Bossuet (2) pubblicò il suo Libro *de Potestate summi Pontificis in Temporalibus*, e ridusse a sistema scolastico la pretesa potestà indiretta del Papa.

Sisto V. avveduto Pontefice fece collocare nell' Indice de' Libri proibiti il detto Libro *donec corrigatur*. Ma il Parlamento di Parigi non rimase abbagliato, e passò ancor egli a proibirlo. Vi è stato chi ha asserito, che il Papa voleva far credere d'avere il Bellarmino detto poco coll'accordargli la potestà soltanto indiretta, ma che il Parlamento ritrovò,

(1) Capitul. ſollicitae 6. de Majorat., & Obed. Extrav. commun. lib.·I. tit. 8. de Majorit. & Obed.

(2) Bossuet in difension. declarationis Cleri Gallic. part. 2. lib. 6. cap. 13. anno 1610. 26. Novembris „ *Aliquot mensibus post Henrici IV. infandam, ac parricidialem caedem. Cardinalis Bellarmin. Tractatus de Potestate Summi Pontificis in Temporalibus adversus Gulielmum Barcl.*

vò, che aveva detto troppo con enormissima lesione della Sovranità. (1)

Il Richer impugnò il Libro del Bellarmino, e si oppose alle nuove conclusioni di Teologia esposte in Parigi dai Gesuiti, e da altre Religioni; ma soffrì molte persecuzioni dai Cardinali du Peron, Bonsi, ed altri in tempo della minorità di Luigi XIII., ed il Cardinale de Richelieu l'obbligò a sottoscrivere la dichiarazione registrata nella collezione di varj trattati. (2)

Regnante Luigi XIV. furono dal Clero Gallicano appuntate nell' Assemblea del 1682. le quattro celebri proposizioni rese costituzionali in Francia per il Regio Editto di detto anno. Dalle medesime risulta l'indipendenza non solo diretta, ma ancora indiretta della Potestà Civile dalla Spirituale. „ Della prefata Assemblea del Clero Gallicano se ne farà menzione sotto l'Epoca IV.„

Ho visto con piacere nei pubblici fogli, che nella ristampa del Messale fatta negli anni decorsi in una Diocesi di Francia è stata restituita

(1) Arnauld. contr. Steyard. Apologie des iugemens &c. contre le Scism. tom. 7. moyen IV. pag. 360.

(2) Declaratio &c. & Testamentum Richerii in collation. Varior. Tractat., in quibus praecipuae controversiae inter Rom. Pontificem, & Ecclesiam Gallican. de Auctoritate Papae, & Politica Potestate vol. I. cap. 25. pag. 22. 23. e 31.

tuita la parola *Animas* nell'orazione, che si recita nel giorno della Festa della Cattedra di S. Pietro Apostolo, che anticamente si ritrovava nei Messali non solo Romano, ma ancora Ambrosiano, come io stesso l'ho verificato in un nostro Messale del 1594. „ *Deus qui Beato Petro Apostolo tuo collatis clavibus Regni Coelestis Animas ligandi, atque solvendi Pontificium tradidisti &c.*

Si può poi appellare l'istesso controversista Bellarmino l'antesignano Scolastico dell'altra falsa opinione che gli Ecclesiastici sono sottoposti alle Leggi Laicali soltanto *direttive*, e non *coattive* (1), colle fatali conseguenze derivate da alcuni mercenarj Canonisti, e casisti rilassati, e senza criterio.

PROVE DEL SECONDO CANONE.

III. Che il Principe possa appellarsi il Vescovo esterno del suo Popolo, è ciò coerente al titolo, di cui si gloriava il primo Imperatore Cristiano (2); non si può però esaminare questo Canone senza la Storia Ecclesiastica, fa-

(1) Bellarm. Controv. lib. 1. cap. 28. tom. 2.

(2) Eusebius Pamphilus de vita Constantini lib. IV. cap. 24. „ *Quo circa non absurde cum Episcopos aliquando Convivio exciperet: Vos quidem, inquit, in iis, quae intra Ecclesiam sunt Episcopi estis: Ego vero in iis, quae extra geruntur Episcopus a Deo sum constitutus* „.

facendo il confronto dei Canoni Sacerdotali colle sanzioni dell' Impero.

IV. Lo studio del Gius Canonico Disciplinare, e non Forense era quello, che S. Carlo volle introdotto nel suo nascente Seminario; e questo fu il soggetto d' una delle contese da lui avute coi Gesuiti, come si vede dalle lettere scritte a S. Carlo dal Cardinale Gesualdo, e da S. Carlo a Monsignore Speciani, le quali per essere inedite giova quì inserirle per esteso.

„ Al Sig. Cardinale di S. Prassede
„ il Cardinale Gesualdo di Roma.

14. *Dicembre* 1581.

„ Ho visto quanto VS. Illustrissima per la „ sua de' 28. s'è degnata di comandarmi, di „ che prima la ringrazio con tutto il cuore, „ supplicandola appresso a farmi di continuo „ simili favori, acciò con questo mezzo io „ venga tanto più a certificarmi, ch' Ella mi „ tiene per quel vero, ed obbligato servitore, „ che le sono. Non risposi la settimana pas- „ sata, non avendo per la brevità del tempo „ potuto negoziare. Ora le fo sapere, che „ due volte ne ho lungamente ragionato, e „ trattato col Padre Generale, e col Padre „ Maggio suo assistente nelle cose d'Italia, e „ dopo lunga discussione si è appuntato tra

„ noi

„ noi quel che VS. Illustrissima vedrà dall'
„ incluso foglio. Spero, che in un modo, o
„ in un altro Ella resterà servita, poichè in
„ ultimo si sottomettono al suo volere... „

„ Si è lungamente trattato, e considerato
„ col Padre Generale della Compagnia di Ge-
„ sù, e col Padre Maggio suo assistente nelle
„ cose d'Italia tutto quel, che VS. Illustris-
„ sima ha scritto a Lui, a me, ed a Monsi-
„ gnor Speciani intorno alla Lezione de' Ca-
„ noni sotto titolo di Lezione di Disciplina
„ Ecclesiastica. Ed in sostanza è stato giudi-
„ cato, che non poteva il Padre Generale
„ scriver altro di quel, che rispose a VS. Il-
„ lustrissima i dì passati, avendogli scritto il
„ Padre Adorno, che si sarebbero separate
„ dai Canoni le materie criminali solamente,
„ vietando il loro Istituto espressamente non
„ solo le criminali, ma anco tutte quelle,
„ che risguardano il foro contenzioso. Ora,
„ che VS. Illustrissima mostra volersi con-
„ tentare, che se ne levino tutte le materie,
„ e cose giudiciali di qualsivoglia sorte, que-
„ sti Padri mettono in considerazione, che
„ sebbene facendosi così, non sarebbe la le-
„ zione direttamente contro il loro Istituto,
„ il quale, come si è detto, vieta le materie
„ contenziose, nondimeno sarebbe cosa no-
„ vissima, e mai più usata, nè permessa tra
„ loro, perchè quantunque non avesse in se
„ l'in-

„ l'inconveniente medesimo, parrebbe, che
„ vi si andasse avvicinando, e però deside-
„ rano fuggire quanto sia possibile l'intro-
„ durre questa novità, persuadendosi loro,
„ che quando VS. Illustrissima non si con-
„ tenti di ricevere il medesimo da Canonisti
„ pratichi della Disciplina Ecclesiastica, i
„ quali siano della loro Compagnia, potrà
„ pur riceverlo dall' istesso Padre Adorno,
„ facendogli leggere le materie Ecclesiasti-
„ che, e Teologiche in altri libri, con fare,
„ che citasse tutti quei Canoni, e Decreti,
„ che facessero a proposito nell' istessa ma-
„ teria, e perchè quì s'è messo in considera-
„ zione quel che VS. Illustrissima accenna
„ dell' angustia del Lettore, e della difficoltà
„ degli Auditori per conto del prevedere le
„ lezioni, e i testi del Decreto, che si citas-
„ sero, propongono un espediente, che sa-
„ rebbe di fare, che il Padre Adorno, finita
„ una lezione, dicesse le materie, che ha da
„ trattare nella seguente, e tutti i Canoni, e
„ testi, che ha da citare, acciò gli Auditori
„ abbiano tempo di vederli, e venire alla le-
„ zione meglio preparati. Quando questo
„ espediente non dispiacesse a VS. Illustrissi-
„ ma, come il Padre Generale, e questi altri
„ Padri sperano non le dispiacerà, poichè
„ potrà con esso aver intieramente l'intento
„ suo senza astringerli ad aprir la porta ad

„ una novità, lo riconosceranno dalla gran „ bontà, e carità di VS. Illustrissima, e dall' „ affezione, che si degna portare alla loro „ Compagnia per singolarissima grazia; quan- „ do no, si sottomettono umilmente a quel „ che Ella vorrà comandare, presupposto, „ che nella Lezione si separino affatto tutte „ le materie giudiciali di qualsivoglia sorte, „ restando la nuda esposizione delle cose Ec- „ clesiastiche, e Teologiche, e tutto quel, „ che si contiene in questo foglio è stato così „ risoluto, e stabilito tra' detti Padre Gene- „ rale, e Padre Maggio, e me, come appunto „ sta scritto. „

„ A Monsignor Speciano.
„ Il Cardinale di S. Prassede di Melzi.
1581.... *Novembre.*

„ Si è poi comunicato la lezione del Padre „ Adorno ad alcuni del mio Clero con molta „ mia soddisfazione, e speranza di notabile „ frutto, perchè vi sono fra gli altri dieci, o „ dodici Giovani di straordinario ingegno, „ che appunto quest'anno passato hanno fini- „ to il corso di Teologia, ed ora attendono a „ questa lezione accomodatissima a dare frut- „ to di scienza, zelo e pratica della Discipli- „ na Ecclesiastica sotto il nome del Decreto, „ la quale cognizione spero con queste lezio-

„ ni

„ ni s'imbeverà in modo in questi Giovani
„ nel corso di due anni, che con l'ajuto
„ della divina grazia poi ne resterà sem-
„ pre il seme in questo Clero, che è cosa,
„ che io stimo tanto maggiormente, quanto
„ vedo oggidì quasi perso affatto simile stu-
„ dio e nel Clero regolare, e nel secolare.
„ Ora il Padre Generale della Compagnia, e
„ quegli altri, che ajutano a governarla, so-
„ no stati persuasi, che questa sia lezione
„ formale di Canoni, e però aliena dall'isti-
„ tuto loro, non avendo loro considerazione,
„ che in questa lezione io non voglio pure
„ quella parola di cose giudiciali, che sono
„ quelle, che gli proibisce il loro istituto, e
„ appunto ho eletto per essa il Padre Ador-
„ no, e non alcuno Canonista, perchè sia
„ lontanissima affatto da lezione formale
„ di Canoni; oltra che non essendo lezione
„ delle Scuole dell'Università, e Collegio lo-
„ ro, ma datami in particolare, cessano an-
„ co tutti gli esempi. Il Generale adunque
„ scrive ora nel modo, che vedrete per la co-
„ pia inclusa, e m'intorbida tanta soddisfa-
„ zione mia, e tanto servizio di queso Cle-
„ ro, volendo pure, che questa si riduca a
„ lezione dei casi di coscienza, ed io ho bi-
„ sogno d'ogni altra cosa, perchè il Padre
„ Achille legge esso casi di coscienza con
„ straordinaria soddisfazione, e utilità di tut-

 „ to

„ to questo Clero, nè io lo cambierei per
„ questa materia nel Padre Adorno, nè in
„ altri; oltre che il Teologo della Cattedrale
„ legge anco esso casi di coscienza. Bisogna
„ dunque fare ad ogni modo restare capace
„ questi Padri dall'un canto di quanto mi
„ preme questo negozio, e dall'altro, che non
„ repugna al loro Istituto, il quale espressa-
„ mente permette lo studio dei Canoni, e ne
„ proibisce solo la parte giudiciale, come è
„ appunto lo scopo mio in questa Lezione,
„ cioè la sola Disciplina Ecclesiastica cavata
„ dai fonti delle antichità ecclesiastiche, nel
„ che sò, che trovasi altro uomo fuor del
„ Padre Adorno, che mi soddisfacesse nè an-
„ co mediocremente, e pure disegno anch'io
„ quando sono nelle città udire essa lezione.
„ Il mezzo per fare quest'ufficio col Padre
„ Generale, e col Padre Toledo, che quan-
„ do resti esso persuaso di tutto questo, sarà
„ potentissimo mezzo col Generale per farne
„ avere intiera soddisfazione di questo ne-
„ gozio: ho pensato, che sarà attissimo il Sig.
„ Cardinale Gesualdo, qual so, che per ser-
„ vizio mio, e di questa Chiesa l'abbraccerà
„ prontamente, e avrà autorità di officiare con
„ tuttedue per questo, onde mi leverà dal tra-
„ vaglio, in che sono ora per questa causa,
„ facendo, che il Generale scriva subito a
„ me, e al Padre Adorno levandogli tutti gli
„ scru-

„ scrupoli, e commettendo espressamente, che
„ legga queste lezioni a modo, e soddisfazio-
„ ne mia intieramente. Tra questo mentre
„ farò che legga principalmente la materia
„ della Disciplina, e accessoriamente tratti
„ l'esplicazione dei Canoni del Decreto ne-
„ cessarj in quel proposito; ma andando in-
„ nanzi così sarebbe un stroppiare queste le-
„ zioni, e sturbarne tutto il frutto per le an-
„ gustie, in che si mette il Lettore, e per le
„ difficoltà, che ne risulta agli Auditori
„ per sapere dove, e potere prevedere e stu-
„ diare le lezioni; però si mandi il rimedio
„ subito, supplicando voi Monsignor Illu-
„ strissimo Gesualdo per mia parte di tutto
„ questo e mostrandogli questa mia lettera,
„ e informandolo anco a bocca pienamente,
„ che per questo gli scrive l'allegata in cre-
„ denza vostra. Scrivo l'altra lettera per il
„ Generale nella medesima sostanza in ri-
„ sposta, e converrà che si dia dal medesimo
„ Cardinale, o almeno si dia prima, che il
„ Cardinale abbia fatto gli uffícj opportuni
„ per questo.

Siccome però la Storia Ecclesiastica, che deve essere la prova fondamentale di questo Canone, stà in correlazione alle variazioni seguite in diversi tempi in ordine alla disciplina, di cui tratta il Canone V., così mi riservo di darvene un breve compendio sotto il pre-

prefato Canone V., che sarà comune, ed applicabile al II.

V. Quello, che quì merita d'essere rimarcato, sono le regole da ritenersi per la circospetta lettura dei libri, che trattano della potestà del Principe *circa Sacra*, i quali ponno dividersi nelle susseguenti classi.

1. Gli Scrittori Acattolici fanno derivare la Potestà del Principe *circa Sacra* da un falso principio Dommatico distruttivo dell'Ordine, e Gerarchia Sacerdotale. In molti articoli disciplinari non diversificano i Cattolici dai Dissidenti; ma il Cattolico senza distruggere il Sacerdozio, e la sua spirituale, ed indipendente competenza reclama contro gli abusi introdotti nella Disciplina Ecclesiastica. (1).

2. Nel Secolo XIII., e XIV. insorse una Falange di Teologi, e Giuristi denominati Nominali, che senza la scorta della Storia Ecclesiastica si misero a ragionare della potestà della Chiesa coi principj meramente filosofici, ed aristotelici; onde traviarono dalla Sacra Scrit-

(1) Hervetus de reparanda Ecclesiast. Disciplina „ *inter Haereticos, & Catholicos in hoc convenit, quod lapsa sit Ecclesiast. Disciplina; in eo autem discrepant, quod Haeretici Hyerarchiam omnem, & Sacerdotalem ordinem cupiant evertere: Catholici autem unitatem conservantes deformatae Eccl. vicem deplorant, ut ea reformetur omnibus votis Deum obsecrant* „.

Scrittura, e Tradizione Apostolica, e s'aprì la strada alla condanna dei loro scritti con diverse qualificazioni respettive, inclusa ancor quella di ereticali. Nella prefata condanna però conglomerata non devono involversi tutte, e singole le proposizioni contenute nelle Opere proscritte dei Teologi Nominali, come osservò opportunamente il Fleury in quelle di Marsilio di Padova (1).

3. Ancora in questo secolo si pretende di troppo filosofare sulla Religione.

Guardatevi pertanto, o Confratelli, da quei Scrit-

(1) Fleury Dissert. 7. „ *Ceux qui vouloient retreindre l'autorité du Pape se jettoient dans les raisonnements, comme Marsile de Padoue, qui par les principes de la Politique d'Aristote prétendoit montrer que l'Empereur avoit droit de borner la Iurisdiction des Evêques, et du Pape même; vous avez vu en quelles erreurs ces raisonnements le conduisirent* „ La raccolta de' Teologi Nominali v'è appresso il Goldasto *De Monarchia* tom. 2. e nel fascicolo *rerum expetendarum & fugiendarum* vi sono molti frammenti. Vi è una Dissertazione dei Teologi Nominali appresso il Morhofio, Polyhistor Literarius Philosophicus, & practicus tom. 2. lib. 1. cap. 13. appresso Martene Anecd. tom. 2. pag. 641., e segg. Vi è l'intiero Processo della condanna di Ludovico il Bavaro, e della dottrina dei principali Autori della Scuola de' Nominali, la qual condanna pare, che col fatto sia stata approvata dall'Imperadore Carlo IV. successore di Lodovico il Bavaro colla di lui costituzione del 1377. *de libertate Ecclesiastica* riferita dal Goldasto tom. 3. pag. 415. La dottrina de' suddetti Teologi Nominali è stata proscritta in Francia da Luigi XI. coll'Editto del 1473.

Scrittori sedicenti Filosofi, che ragionano della potestà della Chiesa, e delle altre materie Ecclesiastiche indipendentemente dalle nozioni Dommatiche, e disciplinari.

La setta della Religione filosofica è la più dilatata, e perniciosa ai nostri giorni. Si porta in trionfo il Deismo coll'impugnare nel tempo stesso la Divina Rivelazione, sopra cui è fondata l'esistenza della suprema potestà spirituale. Si guardino i Principi, che cogli stessi principj, coi quali si bersaglia la suprema potestà spirituale del Sacerdozio per condurre il Cristiano alla vita eterna, non si attacchi ancora l'esercizio della suprema imperante potestà temporale per mantenere il buon ordine civile nell'umana società. L'eccesso dell'illimitata cupidigia d'investigare oltre i confini le cose, e di nulla ignorare precipita l'uomo investigatore nella più folta ignoranza, ed in errori eziandio di empietà, qualora si abbandonino i lumi, che somministra la Religione. (1)

Quando io rifletto ai Materialisti, che non riconoscono la causa di tutte le cause, ed ai meri Deisti, che non ammettono la Divina prov-

(1) Dissertazione sopra il quesito „ Quali difetti, ed eccessi debbano evitarsi nello studio della Storia naturale &c. „ di Gaetano Torraca, coronata dalla Reale Accademia di Scienze ec. di Mantova 1784.

Provvidenza, e Rivelazione, mi pare che si possano, e debbano persuadere coll'antico trito e sempre valido argomento *a tuto*.

Domando loro se colle metafisiche speculazioni, e colle ricerche Astronomiche, Fisiche, Aritmetiche, e Morali hanno potuto assicurarsi di non esservi un Dio Creatore, Rimuneratore delle buone, e vindice delle cattive opere.

La Storia dell'Uman Genere ci somministra tracce di Religione in tutti i tempi, ed appresso tutte le nazioni. E' stato sforzo mal' immaginato di qualche disperato incredulo il rinvenire qualche sconosciuta Orda selvaggia senza religione.

Ai Misteri Eleusini, ai Campi Elisi, a Socrate, Pittagora, Platone ed al Platonico Apulejo nell'Asino d'oro richiamo costoro, e dopo d'averli ridotti almeno a dubitare gli stringo col dire: *Si credis, nihil ex eo damnum aut detrimentum tibi nascetur, licet fortasse post fata vanam fuisse opinionem tuam* experiaris; *sin negas, periculum est ne si forte vera sint quae de Deo feruntur, sempiternos in cruciatus aliquando incidas*.

Il Mosemio dopo d'avere con isforzo di sottile, e metafisico ingegno preteso di provare che la prevalenza delle ragioni, e non mai l'argomento *a tuto* può determinare il nostro intelletto in materia di Religione, conchiu-

chiude che tale argomento *in voluntatem non mediocriter valere, & ad agendum illam incitare posse*, e che quello, *quod in rebus fit civilibus, & minoris momenti, id, ut in sacris etiam & Divinis, quarum longe major est praestantia, fiat, sana ratio postulat;* Ed allegando la lettera d'un gentiluomo Inglese al Dottor Clarke, in cui dice d'avere ritrovato argomenti probabilissimi, ma non mai dimostrativi delle verità Cristiane, lo avverte = *Ad quam humanae gignere rationis vis non potest fidem immotam, eam vir doctus a Deo ejusque gratia petere debebat, qui ut sciamus in quem credimus, nec ullo modo vacillemus, facillime efficit.*

Stabilita questa verità enunziata dalla ragione, e consolidata dalla Rivelazione, sarà facile, o Confratelli il premunire alcuni vostri Parrocchiani contro quei libri, *qui ludos, jocos & dicteria in Sacra Christiana adferunt.*

Se costoro pretendono di far studio di Filosofia, ritroveranno che quanto è necessario il culto non solamente interno, ma esterno a Dio, altrettanto è infinita la distanza che passa tra i segni sensibili allo spirituale ed Infinito, onde qualsivoglia segno sensibile di culto sarà sempre suscettibile di derisioni e scherzi vacui di chi manca di raziocinio, pretendendo di ragionare, come ha opportunamente osservato lo Spanemio sopra i sarcasmi di Giu-

Giuliano Apostata contro la Religione Cristiana professata da Costantino Magno.

L'Argomento però suddetto *a tuto* non si deve estendere oltre i limiti dalla Chiesa stabiliti.

Discordo dal Mosemio, e convengo col Vescovo Bossuet, che possa usarsi di questo argomento contro i pretesi Riformatori dissenzienti ne'Dommi dalla Chiesa definiti, e mi sembra, che abbia ben ragionato l'immortale Enrico IV. di Francia nell'abjura, che fece del Calvinismo.

Ma nelle materie non dommatiche, e soltanto giurisdizionali, quando si tratta dei limiti delle due Supreme Potestà, allora le pretensioni Sacerdotali in qualsivoglia forma concepite, comminatoria o decisoria, mediante ancora le Scomuniche, ed Interdetti non devono incutere timore imbecille per buttarsi al partito sicuro.

Ambedue le Supreme Potestà sono da Dio state ordinate, l'una per provvedere alla vita presente, l'altra per conseguire l'eterna. Ciascuna è vindice de'suoi Diritti, come l'una è dall'altra indipendente, nè può la Potestà Spirituale invadere con modi indiretti le competenze dell'Impero.

Ritorcendo quindi l'Argomento stesso *a tuto*, la via sicura nel conflitto dei Canoni della Chiesa colle Leggi dell'Impero è la rego-

gola di sopra esposta nel Canone IV. cioè che il soggetto, il mezzo, il fine, e la legittima promulgazione devono determinare l'obbligazione dell'Uomo e del Cristiano.

Finalmente la setta più lusinghiera, e seducente è quella dei moderni Sociniani. Questi nè deridono, nè rigettano la Teòlogia, ma per far prevalere le umane cognizioni alla Fede, sostituiscono i simboli alla realtà dei fatti, e dei Divini Misterj, ed il senso allegorico al letterale della Sacra Scrittura.

VI. Per effetto poi di contradizione quasi ingenita nelle menti umane è comparso in questi ultimi tempi l'Ex-Gesuita Zaccaria col suo Antifebronio, declamando, che presentemente si va attaccando dai Principi, e dai Magistrati l'autorità Papale, e che la Primazia anglicana ha molti fautori. La di lui intrapresa è consentanea all'istituto, che professava, come egli stesso protesta nella sua Prefazione; onde non dovevano lagnarsi i Gesuiti dell'osservazione del Richer (1)

que-

(1) Richer de Ecclesiast. Poteſtate tom. 1. lib. 3. cap. 4. „ *Caeterum omnibus Scriptoribus Societatis hoc propositum videtur, ut absolutam Papae Monarchiam directe, atque indirecte, opportune, & importune instruant; ideoque nullus sodalium Theologicos praesertim libros lucubravit, in quos eiusmodi placita tamquam fide catholica credenda non artificiose conjecerit praetestu quidem controversiarum de Religione Catholica faciendarum, sed revera ut Iesuitas suo quarto voto opitulentur, suumque Dominatum, Privilegia, & immunitates immoderatas ferruminet.*

Queste sono le solite cantilene ripetute per creare invidia come fece il Vallio contro il Richerio (1); alle quali si potrebbe contrapporre l'avviso salutare di Gio. Gersone, che in due classi si dividono i nemici del Papa *quorum alii faedis assertionibus Pontificem Christo in Ecclesiae regimine aequant, alii vero eidem omnia haeretice denegant* (2)

Stabilita l'esistenza delle due supreme Potestà, siamo ben lontani dall'asserire, che il Principe abbia l'autorità legislativa, e decisiva nelle materie di religione, come pretendeva il Brenzio (3), nè che la Primazia d'Inghilterra s'approssimi alle libertà Gallicane, come si sforzò inutilmente di provare Samuele Buchard. (4)

La

(1) Edmundi Richer. defensio libelli de Ecclesiastica Politica potest. pag. 7. in collectione varior. Tractat., in quibus praecipuae controversiae inter Roman. Pontificem, & Ecclesiam Gallicanam de Auctoritate Papae, & Politica Potestate agitantur.

(2) Gerson de Potestate Ecclesiastica consideration. 12.

(3) Brentius Confess. Wittemberg. cap. *ac Sacra Scriptura* Card. Hosius confut. Prolegomenor. Brentii, qua primum scripsit adversus ven. virum Petrum de Soto, deinde vero Petrus Paulus Vergerius apud Polonos tamen confut. suscepit.

(4) Samuel Buchar. viro Ampliss. Domino Morleij B. Angliae Sacellano.

I. De Praesbyteratu, & Episcopatu.

II. De Provocatione a Iudiciis Ecclesiast.

III. De Iure, ac Potestate Regum.

La primazia Anglicana è in opposizione alle definizioni Dommatiche della Comunione Cattolico-Romana. Sé le discrepanze fossero state soltanto Disciplinari, e Giurisdizionali, non sarebbesi fatto il fatale distacco di quella rispettabile Chiesa, e Nazione, come opportunamente scrisse il Cardinale du Perron tanto benemerito della Sede Romana al Re d'Inghilterra. (1)

Finalmente gli Scrittori Cattolici, che trattano della Potestà del Principe *circa Sacra*, si suddividono in due classi: gli uni si appellano Pontificj, e gli altri Regj. La Corte, e Curia Romana è passata a proibire molte opere per discrepanze meramente giurisdizionali. Le proibizioni suddette non sono attendibili, se non sono legittimamente promulgate, come si dirà

(1) Cardinalis Perronii Opus posthumum adversus Regem Britanniae, ubi ad praefationem Casauboni fol. 858. editionis Stephan. vidend. penes collectionem varior. Tractat. demonstrat. ad cap. 18. fol. 5. „ *Controversia de Auctoritate Spirituali Papae tum respectu Conciliorum Oecumenicorum, tum ratione Auctoritatis temporalis erga Iurisdictiones Saeculares, quando adversus salutem animarum pugnant non est eiusmodi rerum, quae teneantur pro Fidei articulis, & sub poena anathematis ab alterutra parte Catholicorum, inter quos hae controversiae agitantur: Neque etiam in confessione Fidei illorum qui ad Catholicam Ecclesiam redeunt id inseritur, aut ab eisdem exigitur, ita ut alterutra pars alterutram partem, quae contrariam opinionem amplectitur, pro haeretica habeat, & sese ab eiusdem Comunione separet. Quocirca in studio unionis facienda in Ecclesia, haec obstacula esse non possunt.*

dirà a suo luogo, cioè quando si tratterrà della proibizione de' libri.

Frattanto per la dilucidazione di questo secondo Canone vi metto per le mani l'opuscolo diretto al Presidente Talon, ed il Lakis, di cui si prevalgono i Professori del Gius Canonico dell'Università di Pavia. (1)

PROVE DEL TERZO CANONE.

VII. Udite, sul proposito di doversi mettere in disparte al giorno d'oggi i Concordati, Indulti, e Privilegj, e tutte le altre antiche, ed antiquate carte, il sentimento del defunto Arcivescovo di Parigi, vale a dire di un Prelato difensore acerrimo della competenza Ecclesiastica a fronte della Magistratura Civile, come io quì traduco letteralmente. (2)

„ In generale non è tanto la moltitudine „ dei privilegj, quanto l'influenza inconside- „ rata, e temeraria, che si vorrebbe dar loro

„ in

(1) Talon. Traitè de l' Autoritè des Rois touchant l' administration de l' Eglise &c. „ L' Autore però di questo libro non è altrimenti il Talon, ma Rolando le Vayer de Boutigni.

Lakis *Praecognita Iuris Ecclesiastici universi*.

(2) Instruction. Pastoral de Monseig. l' Archevêque de Paris sur les atteints donneés a l' autorité de l' Eglise par les Jugemens des Tribunaux séculiers dans l' affaire des Jesuites a Paris 1763.

„ in tutte le parti del Ministero Ecclesiastico.
„ Nel momento, che si sono fondate, o do-
„ tate in Italia, in Alemagna, in Inghilter-
„ ra, in Francia quelle abbazìe, e quei Capi-
„ toli, che hanno tenuto un rango così distin-
„ to nella Chiesa, e nello Stato, sembrava,
„ che non si potessero giammai unire bastanti
„ esenzioni per quelli, che abitavano queste
„ Case rispettabili, e poche furono le alterca-
„ zioni nel loro incominciamento per causa di
„ tante concessioni immense, e singolari. Ma
„ le virtù col tratto del tempo diminuirono,
„ e frattanto si conservarono negli Archivj le
„ carte dei privilegj, si pretese di mantenere
„ il possesso delle stesse grazie, ma non erano
„ più i medesimi gli uomini, nei quali erano
„ state depositate. Santi erano quelli, che ave-
„ vano acquistate tali beneficenze, giudican-
„ dosi indegni di possederle, e nella decaden-
„ za de' secoli non comparvero, che abitanti
„ della Terra uomini ordinarj, soggetti me-
„ diocri, o imperfetti, carichi di diplomi, e
„ di pretensioni,

„ Allora le Potestà Ecclesiastiche, e Secolari
„ opposero dei titoli superiori, ed imprescrit-
„ tibili: si passò a discussioni litigiose, a re-
„ golamenti giuridici, e qualche volta a reci-
„ proche transazioni.

„ Finalmente in questi ultimi tempi, nei
„ quali la critica, e le osservazioni hanno fat-

„ to

„ to tanto progresso, si è dovuto risalire quasi „ per tutto al diritto comune. „

PROVE DEL QUARTO CANONE.

VIII. L'opinione del Lackis per determinare la nostra obbligazione in conflitto delle Leggi Ecclesiastica, e Civile è equivoca, e seducente.

Il medesimo sotto il Capitolo „ de *summor. Princip. constitutionibus* „ prescrive nella Regola IV. „ *Quum de conscientia agitur, Legesque Civiles ab Ecclesiasticis discrepant, has nobis, non illas sequendas esse* „ soggiungendo „ *Cautè, ac prudenter adhibendam, ne in abusum abeat* „ e che Innocenzio III. nel cap. 13., de judiciis „ *illa parum scitè usum fuisse*. „

La Teorìa d'Innocenzo III. nell'allegata Decretale è la pietra fondamentale delle insorgenze dei Papi contro i Principi.

Dalla medesima si pretende, che la cognizione del giuramento, e del peccato riservata al Papa ripercuota sopra il diritto di rompere la pace, e far la guerra, dal che sono derivate le ulteriori esorbitanze di Bonifazio VIII., ed il riprovato sistema del Bellarmino della Potestà indiretta del Papa sopra i Principi, e le cose temporali, come si è detto di sopra alle prove del primo Canone.

Dovete pertanto alla sopraccennata Rego-

la IV. del Lackis sostituire le seguenti Istruzioni della Diocesi d'Angers (1) „ Accade „ qualche volta, che le Leggi Civili, e canoniche sono fra di loro in opposizione, „ senza che si possa conciliarle insieme. La „ materia di queste Leggi deve decidere della „ preferenza, che si deve loro dare. Se elle „ hanno per oggetto le materie spirituali, „ sono le Leggi Canoniche, che si devono „ seguitare: se si tratta d'interesse civile, e „ di materie temporali, deve attenersi alle „ costituzioni de' Principi . . . .

„ La ragione di questa decisione è sensibile. Ella è, che le due Potestà sono sovrane, „ ciascuna nel suo dipartimento. In vano i „ Papi farebbero delle ordinanze contro i Principi, e contro le Leggi risguardanti l'ordine „ civile. Il Principe conserva indipendentemente da questi Decreti tutto il diritto, „ che gli appartiene di governare, e le sue „ Leggi hanno tutta la loro forza per essere „ emanate da chi dopo Dio ha il primo rango nella Società politica; come parimente „ avendo la Chiesa l'autorità suprema in ordine alla Religione, il Principe non può che „ proteggere le sue Leggi, e conformarsi egli „ stesso a non intaccarle. „

Ta-

(1) Conférences Ecclésiastiques de la Diocése d' Angers degli anni 1748., e 1749. art. 2. quaest. 4. Confer. 4. tom. 1.

Tale è la Teorìa ancora del Gesuita Suarez „ *Si lex non obligat, nec contumacia, nec inobedientia, vel peccatum in transgressione intervenire potest.* „ (1)

Quindi nella discrepanza delle Leggi Ecclesiastiche, e Civili i sopraccennati requisiti sono quelli, che devono determinare la nostra obbligazione di prestarsi piuttosto all'una, che all'altra.

Per tal forma, non cecamente, ma con discussione, e cognizione di causa si presta l'ossequio ragionevole alle leggi umane, col determinarsi in caso di discrepanza a quella, che viene emanata dalla legittima competenza; nè l'esame suddetto fa la minima ingiuria alla Potestà Ecclesiastica. (2)

(1) Suarez de Censuris disput. 4. sect. 6.

(2) Gerson. in exordio Libri de Potestate Ecclesiastica, & origine Iuris in princip. pag. 226. tom. 2., *Constat igitur, quod de Potestate Ecclesiastica nedum licet disputare, vel inquirere, sed decet, & expedit, tantummodo sit intentionis oculus simplex, & rectus; Quid ni sic liceat, cum de ipsius Omnipotentis Dei Potestate crebro fiat absque omni temeritate conquisitio* „.

Et in sermone habito Tarasc. coram Benedicto XIII. tom. 2. pag. 60. „ *Quid est igitur quod innuis mihi quasi non liceat de Potentia Petri disputare? Nonne de Omnipotentia Dei quotidie perquirimus?*

IX. Questo Canone è desunto dal Gersone. (1)

Le prove del medesimo consistono nel verificare in primo luogo il fatto; ed in secondo luogo nell'applicare il diritto al fatto. (2)

Nell' esame del fatto si deve seguitare il metodo, che si tiene dai Teologi Dommatici, cioè di risalire sempre all'origine. Il Dommatico determina dalla sua origine, se la Tradizione sia Divina, o umana (3), ed il Canonista riconoscerà dalla sua origine, se la cosa sia legittima, viziosa, o abusiva.

Nel dire, di doversi risalire all' origine delle innovazioni disciplinari introdotte nella Chiesa dopo i primi sette, o otto secoli della Chiesa, altamente protesto di non mai pretendere, che tutte siano abusive. Nuove sanzioni, e nuove osservanze esige la mutazione delle circostanze, dei tempi, e delle vicende. L'equità persuade di non trattare la giu-

(1) Ioannis Gerson, tom. 4. consider. 19. pag. 694.

(2) Questo metodo è stato seguitato dal Launoio tom. 3. part. 1. e 2. nell'esame d'alcuni privilegi de' Regolari, dimostrando col fatto, che molti erano apocrifi, e col diritto, che erano contrarj ai Canoni Disciplinari della Chiesa, ed alla ragione de' Principi, o degli Stati.

(3) Tertullian. de praescriptionib. cap. 13.

giurisdizione del Sacerdozio, e del Romano Pontefice in termini diversi dalla Giurisdizione Temporale. Chi mai pretende di ridurre la giurisdizione dei Principati agli stretti termini della sua origine? come osservò il de Marca (1).

L'istessa equità dovrebbe indurre il Sacerdozio, e la Corte di Roma a riformare gli abusi riconosciuti per tali, e sempre detestati dallo spirito permanente della Chiesa. Così pure egli è vero, che niuno con privato spirito può insorgere per spogliare il Sacerdozio, ed il Pontificato dei diritti, de' quali è in possesso; ma quello, che non è lecito ai privati destituti di azione, e rappresentanza, non è proibito alle Supreme dominazioni, e separate Gerarchie d'intraprendere, salva l'unità del Domma, e subordinazione alla Primazìa Apostolica, ed Universale di S. Pietro, per rivendicare i proprj respettivi diritti. (2)

Trop-

(1) De Marca de Concord. Sacerd. & Imper. lib. 3. cap. 6. num. 4. prope fin. tom. 1. „ *Itaque eo statu res Ecclesiae nunc positae sunt, si quis de absoluta, & integra restitutione juris antiqui, & novi abolitione contendat, perinde agat ac si Imperiorum inveteratorum administrationem ad eam formam revocare velit, quae in ipsis Regnorum initiis obtinebat* „.

(2) Io. Gerson. in Tractat. de modis uniend. & reformand. Eccles. cap. de Pontific. Rom. Auctorit. atque Potest. „ *Non illud Decretum tenendum est, quod Papa a nemine sit judicandus, quia actiones voluntariae transeuntes in incommodum & injuriam alterius refraenari debent* „.

Troppo vasta sarebbe l'intrapresa di esaminare, e verificare tutti i fatti varianti la disciplina Ecclesiastica, e di confrontarli col diritto sotto l'inconcussa base stabilita nel Canone primo della distinzione, ed indipendenza d'ambedue le Supreme potestà nelle respettive competenze.

Suppone questo assunto una piena, e scientifica notizia di tutte le collezioni dei Concili, e Decretali Pontificie, delle Pastorali dei Vescovi, e Sinodali Regolamenti, delle Leggi dei Principi, costituzioni, e consuetudini municipali, col possedere a perfezione l'arte della sana critica; quindi io comincerei a sbagliare nel precetto preliminare *nosce te ipsum*, se volessi accingermi a tal intrapresa di gran lunga superiore alle mie forze.

Per non lasciarvi però totalmente digiuni, vi darò in compendio l'idea, che per l'istruzione di me medesimo mi sono formato non di tutte le variazioni disciplinari, ma soltanto di quelle, che ripercuotono la civile esistenza della Chiesa nello Stato, seguendo per tal forma le tracce non impugnate dal sopraccitato defunto Arcivescovo di Parigi, che l'esistenza della Chiesa nello Stato, e per conseguenza tutto ciò che è in correlazione alla medesima, non dipende dalla spirituale, ma dalla temporale Potestà.

Ho preso ad esaminare i fatti principali seguiti.

1. In tempo, che il Cristianesimo non era Religione riconosciuta ma perseguitata dalle genti.

2. In tempo degl'Imperatori Cristiani, incursione delle nuove genti, e nuove dominazioni, fino a Carlo Magno.

3. Dalla restaurazione dell'Impero Occidentale da Carlo Magno sino al Concilio di Trento.

4. Dal Concilio di Trento sino ai giorni nostri.

Epoca prima, e seconda.

I. Nel tempo, che i Cristiani venivano accusati di Novatori, e Fondatori di una nuova Religione, che coll'introdurre due supreme Potestà urtava contro l'idea, che avevano le genti della piena subordinazione dovuta all'Impero, i primi Teologi, ed Apologetici del Cristianesimo non armarono pretensioni supererogatorie, ed estranee, ma concentrarono la loro difesa in ciò, che era essenziale secondo il Vangelo; sicchè osservò il Gersone, che se alcune posteriori sacerdotali pretensioni si fossero promosse al tempo della nascente Chiesa, sarebbero state d'obice fatale alla propagazione del Cristianesimo (1). Vin-

(2) Ioann. Gerson. in Tractat. de modis uniend., ac reformand. Eccl. in Conc. universali tom. 2. pag. 193. „ *Quis unquam audivit, vel legit olim per Petrum, aut eius*

Vendicarono la libertà, ed indipendenza della Chiesa dalla coazione dell'Impero per il culto divino interno, ed esterno, disposti come furono a subire tutti i mali trattamenti, vessazioni, e morte; ma nel tempo stesso si spiegarono chiaramente, che erano pronti a pagare i tributi, servire il Principe in guerra, ed in pace, ed a prestargli tutti gli omaggi, coll'accompagnarlo perfino ai Tempj, purchè non fossero obbligati a sacrificare agli Dei delle Genti. (1)

Esaminò Plinio la morale dei Cristiani, e la trovò conforme alla Morale Filosofica abbracciata dalle Leggi Umane. (2)

Ragionando poi Giustino sul fondamento della Rivelazione, dimostrò alle Potestà terrene Imperanti, che il Domma della vita spirituale, ed eterna serviva mirabilmente per l'os-

eius successores in Papatu.... talia attentata? Quae si quandoque tunc facta fuissent, & cognita, nemo ad fidem Catholicam, propterea nisi omnino reprobus.... converti verosimiliter potuisset „.

(1) S. Iustin. Apolog. 1. num. 17.

Tertulian. in Apologet.

Teophil. ad Hutolycum lib. I., e posteriormente S. Agostino in Psal. 124. riferendosi però alla persecuzione di Giuliano,

(2) Plin. Epist. de Christianis ad Trajanum „ *Quod essent soliti stato die ante lucem convenire.... seque Sacrameto non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta, ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati abnegarent &c.*

l'osservanza delle Leggi umane e sociali. (1)

Lo zelo, e fanatismo di religione fu la principale origine delle persecuzioni eccitate contro dei Cristiani, e per i Demonj istigatori menzionati dai SS. PP. Apologetici ponno intendersi i Ministri del Giudaismo, e del Gentilesimo, secondo i diversi significati dei quali è suscettibile la parola *Dæmon*.

Più, o meno feroci furono le persecuzioni a proporzione dei maggiori, e minori lumi di ragione, e buon senso, che si ritrovava in chi dominava, e governava i Popoli, non cessando i SS. PP. Apologetici di richiamarli alla sana filosofia (2). Ecco, o Confratelli, come è lecito filosofare nella materia, di cui si tratta, purchè non se ne faccia abuso secondo le generali regole rimarcate di sopra (3).

Al fanatismo prevalse la filosofia; che però cominciò a pubblicarsi il Rescritto dell'Imperatore Adriano, che pose freno alle accuse non giustificate contro i Cristiani, ed Antonino Pio aggiunse le pene ai falsi accusatori. (4) Fi-

(1) S. Iustin. Apolog. I. num. 12.

(2) S. Iustin. dict. Apolog. I. num. 3. „ *Nisi philosophentur & qui regunt, & qui reguntur, fieri non potest, ut beatae sint Civitates*.

(3) Sezione III. Canon. II. di quest'Articolo

(4) Epist. Adriani, & Antonini in fin. Apolog. prima S. Iustini.

Finalmente sotto l'Imperatore Costantino il Grande fu riconosciuto il nome, e dichiarata lecita l'unione dei Cristiani per i Misterj della Religione.

Ripullularono di tempo in tempo sotto i suoi Successori le persecuzioni, e la più feroce fu quella di Giuliano miscredente, ma Filosofo, che proibì ai Cristiani lo studio, ed intervento alle pubbliche scuole, appunto perchè temeva nella nostra Religione l'uso, ed applicazione della sana Filosofia.

II. Col riconoscere che fecero Costantino, e i suoi successori la Religione Cristiana, non pertanto distrussero intieramente il Gentilesimo. La gloria della distruzione del Gentilesimo si deve a Teodosio nel suo Editto dato in Milano (1).

Il suddetto Editto Imperiale di Teodosio tanto commosse Simmaco Prefetto di Roma, che

(1) Illustri Scrittori hanno esaminato lo stato de' Cristiani, e de' Pagani sotto i primi Imperatori Cristiani Cod. Teod. L. 12. tit. 10. de Paganis, Sacris, ac Templis, ibiq. Gottofred. S. Ambrogio nell' elogio in morte di Teodosio, Socrat. lib. V. cap. 2., Sozomen. lib. VII. cap. 4. Dionigi Gottofred. de statu Paganor. sub Rom. Imperar. Giacomo Gottofred. de interdicta Christianor. cum Gentilium commun., deque Pontif. Max., Gio. Morino Histoire de la delivrance de l'Eglise, & de la sa grandeur temporale, Bosso de Lipsia tom V. antiquit. Rom., Grevio nel Teforo contro Giacomo Gottofredo. Pagi l'anno di Cristo 312. num. 17.

che lo spinse a mandare all'Imperatore supplichevole rappresentanza per conservare i Tempj, e Sacerdoti degli Dei, e la pubblica alimonia delle Vergini Vestali.

Contradisse S. Ambrogio alla petizione del Prefetto Pretorio, facendo il confronto del Sacerdozio, e delle Sacre Vergini del Cristianesimo coi Sacerdoti, e Vergini Vestali degl' Idolatri.

Questi in mio senso è il più antico monumento, che tratta non del Domma riguardante l' ordine, e Gerarchia Sacerdotale, ma delle sue prerogative disciplinari in correlazione alla civile esistenza, che però merita d' essere esaminato per far quindi il confronto delle massime di S. Ambrogio con quelle posteriormente introdotte.

Simmaco si doleva perchè fossero stati tolti i fondi, la pubblica alimonia, e l' esenzioni ai Ministri degli Dei, ed alle Vergini Vestali, e che venissero esclusi dall' eredità e lasciti a loro devoluti. (1) S. Am-

(1) *Absint ab Aerarii vestri puritate ista compendia. Fiscus bonorum Principum non Sacerdotum damnis, sed hostium spoliis augeatur, Capiunt legata Liberti: Servis testamentorum justa commoda non negantur, tantum nobiles Virgines, & fatalium Sacrorum Ministri excluduntur praediis haereditate quaesitis.*

Quid juvat saluti publicae castum corpus dicare & Imperii aeternitatem coelestibus fulcire praesidiis, armis vestris, Aquilis vestris amicas applicare virtutes, pro omnibus efficacia vota suscipere, & jus cum omnibus non habere?

S. Ambrogio al contrario non domanda, che debba il pubblico Erario mantenere i Sacerdoti, e le Sacre Vergini del Cristianesimo. Non contradice alle allora veglianti Leggi imperiali, che privavano il Clero dalle private legali successioni e proibivano alle vedove di far legati a favore del medesimo, conchiudendo „ *malle nos pecunia minores esse, quam gratia* (1).

Allude S. Ambrogio principalmente alla Legge di Valentiniano II., Valente, e Graziano (2), che Papa Damaso non ricusò di pubblicarla senza neppure ricorrere all'Imperatore, purchè fosse in qualche parte modificata. (3)

E' stata la detta Legge di Valentiniano per le mani di S. Girolamo, il quale si dolse soltanto dei disordini del Clero, che avevano data occasione alla medesima. (4)

I Prin-

(1) *Ponamus subsidia largitatum conferenda Virginibus: quae tantas opes sufficiet Aerarium? Aut si arbitrantur solis Vestalibus conferendum non pudet, ut qui sibi sub Imperatoribus Gentilibus vindicarunt, idem sub Principibus Christianis non putent nobis sortem esse debere comunem „ Quod Sacerdotibus Iani legaverit Christiana Vidua, valet, quod Ministris Dei non valet „.*

(2) Ciò accadde l'anno 375. Tillemont, histoire des Empereurs tom. 6. l'Empereur Valentinien. pag. 398.

(3) Petrus Constantin. in monito ad Epist. seu Constit. Valentiniani ad Damasum *hanc Damasus legem curavit*.

(4) Div. Hyeronim. Epist. ad Nepotian. de vita Clericor., & Sacerd. „ *Pudet dicere Sacerdotes Idolorum* „.

I principj dei SS. PP., o siano Teologi di questa seconda epoca sono uniformi a quelli dei SS. PP. Apologetici della prima.

III. L'istesso S. Ambrogio, santificando la virtù degli Stoici colla Morale Evangelica, riconosce naturale nell'uomo l'obbligo della fraterna carità, e mutuo soccorso, e che la divisione dei particolari dominj, e pertinenze deriva dal Gius positivo umano. (1)

Con queste massime si regolò S. Agostino con i Donatisti. Ricorse al Sinodo per far condannare la loro falsa dottrina; ma dopo il giudizio Ecclesiastico di fede si diresse ai Prefetti Imperiali per spogliarli delle loro Chiese, e Terre. (2)

Non si può dissimulare, che il trasporto della Sede dell'Impero a Costantinopoli, la divisione del medesimo, e la sua debolezza per l'irruzione delle genti straniere ha dato maggior risalto alla Sede Pontificia stabilita in Roma, senza però sottrarsi dalla Potestà Imperiale.

IV. I due gran Pontefici, dei quali sono rimaste le più estese memorie di codesti tempi, sono stati S. Leone, e S. Gregorio.

S. Leo-

(1) Divus Ambrosius de officiis lib. 1. cap. 28.

(2) Divus Augustinus in Ioannem Evangelistam cap. 1. Tractat. 6. Villas nostras tollerunt &c. *Unde quisque possidet quod possidet &c.*

S. Leone prega Pulcheria Augusta di comandare, che Eutichete dichiarato eretico dal Giudizio della Chiesa sia rimosso dal Monastero, a cui presedeva, e che al medesimo *jubeat praeponi Catholicum Abbatem*. (1)

Per tal forma il procedere di S. Leone è conforme a quello tenuto da S. Agostino coi Donatisti.

Non si mescolava questo S. Pontefice nell' elezione dei Vescovi. Vendicava il diritto dei Metropolitani per la loro Consecrazione, ma non se lo arrogava. (2)

Erano familiari in que' tempi, nè riprovate dal Papa *increpationes*, che faceva la Corte Imperiale ai trasgressori dei Sacri Canoni, ancorchè fossero Vescovi, o Abbati dei Monasteri.

Sotto questo Pontefice fu pubblicato da Valentiniano III. la Legge, che riduce a termini meramente arbitrarj la competenza Episcopale nei giudizj del Clero. Osservò opportunamente il Tillemont, che ingiustamente il Baronio appella detta Legge obbrobriosa, ed indegna d'un Principe Cristiano, perchè nè il Papa, nè i Vescovi di quel tempo hanno reclamato. (3)   Non

(1) S. Leo Epist. ad Pulcheriam Augustam tom. 1. Epist. 27.

(2) Epist. lib. 6. Epist. 10. ad Episcopos per Provinciam Viennensem

(3) Tillemont. Histoire des Empereurs tom. 6. L' Empereur Valentinian. III. art. 25.

Non ostante il lasso di più d'un secolo, e le circostanze dei tempi, delle quali se ne sono prevalsi opportunamente i Romani Pontefici, non si vedono sotto il Pontificato di Gregorio I. mutate le massime giurisdizionali della Chiesa, che erano in vigore sotto Leone I. Sono state fatte alcune novità, ma ci troviamo ben lontani da tutte quelle altre, che sono state posteriormente introdotte.

Al tempo di Gregorio I. era talmente inondata l'Italia di nuove genti, che scrivendo il medesimo della sua assunzione al Pontificato a Giovanni Ex-Console, disse „ *non Romanorum, sed Longobardorum Episcopus factus sum:* ma non pertanto tralascia di riconoscere, e subordinarsi alla Potestà Imperiale „ *in amore Catholicae fidei faciat defensores suos quos fecit ex benigno opere Imperatores nostros*. (1)

Non pretendeva immuni le terre della Chiesa, ed i suoi coloni dal pagamento del contributo censuale, e perciò ordina a Pietro suddiacono di Sicilia di anticipare ai coloni il denaro necessario per il pagamento del Burdatico, ad oggetto, che i medesimi non vengano sforzati a ricorrere agl'indiscreti usuraj. (2)

Ma-

(1) Div. Gregor. Epist. lib. 13. Epist. 39. ad Leontiam Imperatricem.

(2) Divus Gregorius lib. 10. Epist. 74.

Manumette i suoi servi (1) prevalendosi però del privilegio accordato da Costantino al Papa (2) E' vindice del diritto d'inquirere, e punire *juxta Canonicas Sanctiones* le mancanze dei Cherici; ma si prevale per esercitare la giurisdizione giudiciale del capitolare, o sia concessione Imperiale. (3)

Rilevando qualche eccessivo rigore in una Legge Imperiale a'suoi tempi pubblicata, risguardante l'assunzione al Clericato, non si erige dottrinalmente, e legislativamente in oppositore, ma fa uso soltanto dell'Officio Sacerdotale d'intercedere colla seguente esemplare moderazione „ *Ego indignus pietatis vestrae famulus neque ut Episcopus, neque ut servus jure Reipublicae, sed jure privato loquor*, (4)

Le innovazioni però, che sono state fatte sotto Gregorio I. sono.

1. Che il medesimo aborriva, e riprovava negli Ecclesiastici gli studj profani (5). Questo allontanamento dalle lettere umane ha portato fu-

(1) Lib. 6. Epist. 12. ad Mantovanum, & Thomam.

(2) Tillemont. tom. 4. L'Empereur Costantin. art. 10.

(3) Divus Greg. lib. 6. Epist. 11. ad Fortunatum, & lib. 13. Epist. 45. „ *Seu Capitulare secundum LL. Imperialium pro immunitate Clericorum* „.

(4) Lib. 13. Epist. 39. ad Leontiam Imperatricem Natalis ab Alexandro Hist. Eccl. saecul. IV. cap. 2. schol. 8.

(5) Lib. 11. Epist. 54. ad Desiderium Galliae Episcopum.

funeste conseguenze come osservò il Fleury. (1)

2. Non si mescolava nell' elezione dei Vescovi, si è però riservata la conferma dell' Arcivescovo di Milano prima della sua consacrazione, allegando l'antica consuetudine. Di questo delicato articolo si discorrerà istoricamente, e non mai dottrinalmente sotto la regola II. di cancelleria.

3. Non voleva questo Pontefice, che i Monaci fossero distratti dalle cure, e negozj secolareschi; che però ordinò, che i loro affari si commettessero a persone laiche. Incominciò per altro ad accordare alcune immunità ai Monaci, come dalla di lui lettera scritta *ad Castorium Episcopum Ariminensem*, che serve di fondamento ai privilegj conceduti al Monachismo da Bonifazio VIII. come dal cap. *Si Papa de Privileg. in Sexto*. Il Launojo crede suppositizia la prefata lettera di Gregorio I. (2)

Questi sono in compendio i fatti, che comprovano quali erano le massime del Sacerdozio nelle prime due Epoche rapporto alla polizia della Chiesa nello Stato. Ai medesimi si deve aggiungere il confronto delle contemporanee Leggi Imperiali.

(1) Fleury Histoire Ecclesiastique tom. 8. livr. 36. n. 35.
(2) Launojus tom. 3. part. 2. Assertio in privilegium S. Medardi cap. 11. art. 3.

V. Tale è il metodo tenuto dai Greci Canonisti appellato Nomo-Canone (1), che da noi si addimanda Gius pubblico Ecclesiastico, il quale però non viene generalmente trattato colla Greca precisione, e col sopraccennato confronto, mediante la di sopra esposta avvertenza al Canone II. da aversi rapporto agli Scrittori Cattolici, ed Acattolici.

Il Gius Canonico Universale è molto diverso dal Diritto contenzioso e controverso nel foro, che però è stato opportunamente osservato, che tra i Greci vi sono molti Canonisti, e che tra i Latini la maggior parte sono meri Decretalisti. (2)

La distinzione da farsi dei Canonisti, e Decretalisti è molto più necessaria se si riflette, che Lutero, confondendo gli uni cogli altri, ha preteso di distruggere intieramente il Gius Canonico.

Il libro forse più seducente di Lutero è stato quello della Riforma, diretto a Carlo V., e divulgato in Lingua Tedesca. Ivi s' intraprende ad impugnare le annate, i mesi Papali, la

(1) *Canones &c. & Photii Constantinopolitani Patriarchae Nomo-Canon, idest Canonum, & Legum Imperatoriarum Conciliatio, & in certos titulos distributio de Graeco conversa Gentiano Herveto Interprete*, & apud Iustellum Bibliotheca Iuris Can. tom. 2. pag. 787., & segg.

(2) De Marca de Concord. Sacerd. & Imper. lib. 3. cap. 6. n. 4.

la conferma Pontificia dei Vescovi, la concessione del Pallio agli Arcivescovi, le Scomuniche, le Indulgenze e tutti gli altri Indulti Pontificj, conchiudendo: *Summa Summarum totius Juris Canonici haec est, Papa est Deus in Terris, superior omnibus caelestibus terrenis, spiritualibus, & saecularibus, & omnia Papae sunt propria, cui nemo audeat dicere, quid facis?* con incolpare per tal forma lo spirito permanente della Chiesa nei Sacri Canoni dei difetti d'alcuni Giurisperiti.

Il Coelèo riferisce che detto libro, *a Laicis non solum aequis animis legi sed etiam cum plausu accipi & audiri* (1): ed il Cardinale Contareno denominato dal Cardinale Pallavicini il Catone del Sacro Collegio, avvertì Paolo III. di guardarsi da quei giurisperiti, che per avere voluto troppo amplificare l'autorità, e potestà del Papa avevano data occasione agli Eretici di calunniare la Chiesa, e di distruggere il Sacerdozio, e la competenza delle respettive Gerarchìe. (2)

Il Nomo-Canone di Gio. Scolastico Patriarca di Costantinopoli, e poi di Fozio, è elaborato su i Canoni della Chiesa Greca, e

(1) Cochlaeus in Commentar. de actis & scriptis Lutheri, tit. *acta & scripta Lutheri anni* 1520.

(2) Epistola Card. Contareni ad Paulum III. de potestat. Pontificis in Composit., ex Bibliotheca maxima Pontificia Rocaberti tom. 13. Innocentio XII. dicata.

delle costituzioni Imperiali emanate in quei tempi, coll'applicare gli uni, e le altre alle diverse materie Ecclesiastiche distribuite, ed ordinate sotto i respettivi titoli.

Il Balsamone ha fatto la collezione delle costituzioni Ecclesiastiche, ed il Fabbrotto l'ha illustrata con egregie note, aggiungendo le posteriori sanzioni Imperiali, e segnatamente i Capitolari di Carlo Magno, come si può vedere appresso il Giustello di sopra citato. (1)

Sarebbe quindi molto utile, se sul fondo del Nomo-Canone dei Greci, rettificando quello che si deve rettificare, ed aggiungendo quello che si deve aggiungere, si formasse un Nomo-Canone corrispondente ai nostri tempi: in questo però superficiale discorso basterà indicare qualche cosa per nostra erudizione.

Incominciando dalla prima base del Nomo-Canone Foziano, a me sembra, che i Concilj della Chiesa Greca siano la fonte, alla quale si debba attingere per rilevare le massime, ed i fatti di quei tempi in ordine alla polizìa della Chiesa esistente nello Stato.

At-

(1) Si deve però avvertire, che i Greci Canonisti alle volte oltrepassano la linea rapporto alla giurisdizione dell'Impero, come osservò il de Marca del Balsamone, che accorda l'esercizio d'uno degli Atti Gerarchici, cioè di predicare la parola di Dio al Principe. Concord. Sacerd., & Imper. lib. 2.

Atteso il trasporto della Sede Imperiale a Costantinopoli le Assemblee Sacerdotali in Oriente sono state moltiplici, numerose, e fatte sotto gli occhi, e molte volte d'ordine e coll'intervento degli stessi Imperatori.

VI. I Greci nel confronto dei Canoni della Chiesa colle Leggi Imperiali si riferiscono al loro *Basilicon;* noi però potremo far uso del Codice Teodosiano egregiamente commentato dal Gottofredo e del Codice Giustinianeo, rimarcando coll'istesso Gottofredo gli errori trascorsi nella compilazione del Codice di Giustiniano.

Nella prefata Collezione delle Leggi Imperiali si vedono le Sanzioni *ad componendos Ecclesiasticorum mores;* si prescrive il numero dei Sacerdoti, e la qualità dei medesimi, l'età, e le prove per entrare nei Monasterj; si dà norma per l'elezioni dei Vescovi, e del Clero; si proibisce di celebrare il Sacrifizio della Messa nelle case private; si limita la fondazione delle nuove Chiese, ed ordinazione di nuovi Sacerdoti, e consimili, come dai titoli, e dalle Leggi del Codice Teodosiano, dai titoli e Leggi del Giustinianeo, e segnatamente dalle Novelle 3. 5., 6. 56., 58., 123.

Può essere un oggetto di curiosità il privilegio della prescrizione centenaria competente alla Sede Apostolica, ed alle altre Chiese e Persone Ecclesiastiche: intorno a cui è emana-

na-

nata la celebre costituzione di Urbano VIII., che dai Decretalisti Pontificj si allega per fondamento (1): ma esaminando il Codice Giustinianeo si vede, che l'origine di tal privilegio si deve riferire all' Impero, e che potrebbe essere non immune di censura, qualora sia sussistente il fatto allegato da Suida.„ (2)

Alle Novelle di Giustiniano sono state aggiunte quelle dei posteriori Imperatori, e dai Decretalisti Pontificj si fa gran fondamento nell' autentica *Cassa*, che altro non prova, che chi concede un privilegio, o promulga una Legge, può ancora correggerla, moderarla, o abolirla di propria autorità. I diritti poi di Sovranità non sono soggetti a prescrizione; onde qualsivoglia Regnante può rivendicarli.

VII. Le nuove nazioni venute dalle parti settentrionali verso il mezzogiorno si prevalsero, nello stabilire le loro dominazioni, e legislazioni, del Codice Teodosiano, con aggiungere alcune ordinazioni corrispondenti alle loro costumanze, alle quali da molti si riferisce la singolarità, e bizzarrìa, che in qua-

(1) Bulla Urbani VIII. Super praescriptione Jurium Sedis Apostolicae & Inferiorum Ecclesiar., Personarumque Ecclesiasticarum, quibuscumque praejudicialibus, edita anno 1641. 5. Junii.

(2) Suidas verb. „ *Priscus Emesenus* „ *Priscus Emesenus aliae manus ec.*

qualità di prerogative, e privilegi tutt'ora si conservano in alcune Chiese Vescovili, ed Abbaziali.

Il Clero fu dalle nuove genti più, o meno privilegiato in proporzione della maggiore, o minore contradizione, o influenza, che ebbe nelle nuove conquiste. Sidonio Apollinare ripete il primitivo, e permanente lustro del Clero Gallicano dalla legge imposta dai Franchi ai Galli Cristiani, cioè, o di dovere espatriare o *capillos deponere*, cioè entrare nei Chiostri, o nel Clero: il che fu motivo, che molti Primarj assunsero il Clericato.

Io non mi sono dato la pena di ricercare, ed erudirmi delle leggi, e costumanze dei Goti, e Longobardi risguardanti la polizìa del Clero, e delle Chiese; soltanto ho rimarcato in Cassiodoro la formola di accordare la regia dispensa ai Consobrini per contrarre matrimonio tra di loro (1), ed un decreto del Senatore Prefetto Pretorio a Dario Arcivescovo di Milano, ordinandogli di aprire i suoi granaj di Pavia, e di Tortona per somministrare nel tempo di carestìa il pane ai poveri a prezzo tassato (2). Nelle Leggi poi Longobarde si vedono molti capitoli risguardanti la Disciplina Ecclesiastica. (3)

Ter-

(1) Cassiodor. Var. lib. 7. cap. 46.
(2) Idem lib. 12. cap. 27.
(3) Penes Labbé curante Mansi tom. 14. Capitula excerpta ex Lege Longobardorum, & seqq. pag. 249., & feqq.

Terminerò quest'Epoca con due avvertenze.

1. Per la Storia è necessario ritenere la Cronologia dei tempi. E' illustrato da molti Scrittori lo studio cronologico dei Concilj, e Canoni Ecclesiastici; ma per la cronologia delle Sanzioni Imperiali registrate nel Codice Teodosiano a me sembra esemplare quella, che è esposta dal Gottofredo nel principio del tomo I.

2. Molte volte il Ministero Sacerdotale è passato ad involgere nelle sue Regole Canoniche oggetti temporali, e la Potestà Politica ad includere nelle sue ordinazioni oggetti spirituali. Non si deve però intendere, che l'una potestà abbia voluto invadere la competenza dell'altra, ma che si siano data mano vicendevolmente mediante l'uso dei mezzi respettivi, cioè per incutere il timore delle pene spirituali ai trasgressori delle leggi civili, e viceversa (1). Questa è quella equa, e rispettosa interpretazione, dalla quale non si può, nè si deve recedere nel conciliare le Leggi Imperiali, e Canoni Ecclesiastici, se non ci sforza l'evidenza d'essersi oltrepassati i limiti per spirito di partito, ed ambizione.

Epoca Terza.

I. Il rinnovato Impero in Carlo Magno forma la terza Epoca. Distrusse questo Imperatore il

(1) Memoires du Clerge de France....

il Regno Longobardo, secondando i Papi le armi del nuovo Conquistatore.

Le benemerenze Pontificie nell' autorizzare in Carlo Magno la rinnovazione dell' Impero Occidentale sono state corrisposte dalle Imperiali munificenze compartite alla Cattedra di S. Pietro.

Io non entro nella discussione della questione, se, e per qual tempo sia stato dagl' Imperatori Francesi, e Germanici ritenuto il diritto di *Suserainêté* sopra Roma, e suo territorio, e se sia stato soltanto l'Imperatore Carlo IV., che lo abbia rinunziato. (1)

I Concilj, le Decretali dei Papi, le Pastorali dei Vescovi, e le ordinazioni dei Principi manifestano quale era in quei tempi la Polizìa della Chiesa nello stato.

I Capitolari di Carlo Magno, e dei suoi successori sono la collezione principale delle ordinazioni Imperiali. (2)

Leone IV. Sommo Pontefice si oppose a Lotario, e Lodovico per la conferma Imperiale dell' elezione del Papa, ma nello stesso tempo promise di osservare i Capitolari degl' Impera-

(1) Si può vedere una Dissertazione dell' Accademia di Berlino degli anni decorsi, ed il Muratori negli Annali d' Italia.

(2) Capitularia Caroli Magni cum Commentariis Gottofredi.

ratori, e Re di Francia (1); il che è stato osservato ancora dal Sig. Muratori. (2)

Ai Capitolari di Carlo Magno succedono le Sanzioni degl' Imperatori Germanici, e degli altri Re, e Principi. Ed è esemplare la collezione delle Libertà Gallicane (3); avvegnachè le libertà suddette non sono da considerarsi per privilegio speciale di quella nazione, ma per diritto comune a tutte le altre in forza della canonica libertà universalmente competente.

Si riferiscono a quest'epoca le moltiplici, e diverse contestazioni giurisdizionali insorte tra l'una e l'altra Potestà, e Magistratura; e la maggior parte delle riserve Apostoliche, delle quali io però non discendo a farne il dettaglio, perchè vengono rimarcate sotto i respettivi specifici articoli.

II. Soltanto mi sarà permesso di fare un certo tal qual confronto di quest'Epoca coi secoli precedenti.

Le pretensioni, ed intraprese di Gregorio VII. Innocenzio III., e Bonifazio VIII. non sembrano combinare colla condotta tenuta da Da-

(1) Binius in Not. ad vitam Papae Leonis IV. penes Labbé ex Mansi tom. 14. pag. 881.

(2) Muratori nella Prefazione in Leges Longobardicas rerum Italicarum Scriptor. tom. 1. part. 2.

(3) Traité des Droits, & Libertes de l'Eglise Gallicane, & leurs preuves.

Damaso I., Leone I. e Gregorio I. S. Ambrogio, e S. Agostino.

Si rimproverano da S. Agostino, e S. Ottato i Donatisti per aver detto „*Quid est Imperatori cum Ecclesia?* „(1) sostenendo questi SS. PP. il diritto dell' impero sopra le temporalità della Chiesa. E sotto quest' Epoca si pretende, che i Vescovi non debbano avere relazione al Principe „ *Quid tibi et Regi?* „ e si fa delitto a Federigo I. per avere riposto „ *Quid tibi, et Possessioni?* „ (2)

S. Ambrogio, rilevando le pretensioni dei Sacerdoti del Gentilesimo, e delle Vergini vestali, non si oppone alle Leggi Imperiali, che proibivano non solo i nuovi acquisti, ma pri-

(1) S. Optatus de Schismate Donatistar. lib. 3. §. *Iam vides Frater Parmeniane*.

(2) Rodericus Frising. Canonicus in Appendice ad Ottonem de rebus gestis a Frider. I. Imp. lib. 2. cap. 30. „ Episcoporum Italiae ego quidem non affecto „ dominium, si tamen & eos de nostris Regalibus nihil „ delectat habere. Qui si gratanter audiverint a Romano „ Praesule, *qui tibi, & Regi?* consequenter quoque eos „ ab Imperatore non pigeat audire: *Quid tibi, & possessioni?* Nuntios nostros non esse recipiendos in Palatiis Episcoporum asserit, concedo, si forte aliquis „ Episcoporum habet in suo proprio solo, & non in nostro Palatium, si autem in nostro solo, & Allodio sunt „ Palatia Episcoporum, cum profecto omne quod aedificatur solo cedat, nostra sunt & Palatia „.

Enrico II. Re d' Inghilterra disse „ *Quid ad me de Literis Apostolicis? Iura Regni mei nolo amittere*. Wilelmus Monachus Malsmerburiensis de gestis Pontific. Anglor. lib. 1. pag. 28. penes Rerum Anglicarum Scriptores &c.

privavano dalle eredità legittime, e già devolute al Clero del Cristianesimo, conchiudendo „ *Malle nos gratia, quam divitiis abundare* „ e sotto quest' Epoca si è tanto declamato contro le leggi prammatiche d'ammortizzazione.

I Papi nei primi secoli erano vindici della libertà Canonica per l'elezione dei Vescovi, e dei diritti competenti al Metropolitano per la consecrazione, senza riservarli a Roma: ma su tal proposito si è posteriormente mutata la Disciplina Ecclesiastica, come si esporrà sulla seconda regola della Cancellerìa Romana.

Nei primi secoli non vi era altro Clero, che quello, che era necessario alla cura d'anime. Sussisteva dalle spontanee oblazioni, dalle decime, e possessioni in comune. Non vi erano le Investiture Ecclesiastiche, molto meno le Commende, le espettative, le annate, e lo spoglio Apostolico; non vi era ordinazione Sacerdotale senza Chiesa e senza Popolo; erano gli Ufficj e non i Beneficj, che formavano i Cherici, e i Sacerdoti. Finalmente i Monaci dei primi tempi erano Cenobiti, o Anacoreti: ma sotto quest' epoca è seguita la maggior parte delle fondazioni, ed innovazioni riferite nella storia Ecclesiastica generale.

III. Alla generale storia Ecclesiastica aggiungendo le cose nostre, delle quali però non si può far serie per mancanza di memorie, vi dirò.

1. E' stato tenuto in Pavia l'anno 855. l'Assemblea dei Vescovi sottoposti al Regno Longobardo acquistato da Carlo Magno.

L' Assemblea suddetta è stata convocata dall' Imperatore Lodovico II. appellato Pio. Presidi della medesima sono stati Aliberto Arcivescovo di Milano, Andrea Patriarca, e Giuseppe Arcicappellano.

L' oggetto della convocazione è stato per riformare la Disciplina Ecclesiastica. Gli articoli di Riforma sono stati proposti dall' Imperatore, e commessi alla discussione dei Vescovi, in via però soltanto consultiva al Sovrano; che si è riservata la sanzione, e pubblicazione. (1)

2. Lo stato di Milano si è sempre mantenuto nella canonica libertà di escludere lo Spoglio Apostolico dei Vescovadi, e di tutti gli altri benefizj vacanti. Gl' Imperatori Germanici hanno rinunziato al diritto di spoglio, che avevano introdotto a loro favore (2): vi cra-

(1) Concil. Ticinens. Cisalpinor. Episcopor. in Causa Disciplinae Ecclesiasticae celebratum anno Domini 855. tempore Leonis Papae IV.
„ Capitula, quae gloriosus Imper. Ludovicus suis
„ Episcopis de Statu sui Regni considerare praecepit.
„ Rescriptum Consultationis, seu exhortationis
„ Episcoporum ad Dominum Ludovicum Imperatorem.
„ Penes Labbé ex Mansio tom. 15. pag. 15.

(2) „ Meibomius rerum Germanic. Scriptor. Dissert.
„ tom. 3. super quodam antiquo, & antiquato Caesarum Ger-

erano però in Milano i collettori delle annate (1) e delle decime Papali. (2)

III. Appresso di noi i Regolari sono rimasti sotto la giurisdizione dei Vescovi anche al principio del secolo XIV., come si vede da un Concilio tenuto in Bergamo dall' Arcivescovo Cassoni Torriani nel 1321. (3), cosicchè non sussiste appresso noi l'asserzione del Tommasino, che l'esercizio della giurisdizione Episcopale sopra i regolari non oltrepassi il secolo XIII.

IV. Ancora presso di noi si davano in commenda le sedi Vescovili, i Monasteri., e le Parrocchie. Il Cardinale Ippolito d'Este aveva in commenda l'Arcivescovado di Milano. Lo rinunziò a Filippo Archinto. In morte del medesimo pretese di rientrarne al possesso in via di regresso non per anco abolito dal Concilio di Trento, che di quel tempo non era terminato. Ma gli fu dalla regia autorità impedito il regresso. Ne fu provvisto S. Carlo prendendone la perpetua Amministrazione da lui

„ Germanorum jure in decedentium Majorum Praelato-„ rum relictis Possessionibus „ In Francia si è sostenuto il diritto di Regalia.

(1) Bandi di Francesco I. Sforza de' 13., 14., e 15. Febbraio 1460. per la Collettorìa generale Apostolica delle Annate conferita al Vescovo di Modena.

(2) Lettere di S. Carlo del 1581.

(3) Saxius Series Archiepiscopor. Mediol. in vita Cassoni Torriani.

lui successivamente deposta, con avere assunto il titolo, ed ottenuto il Pallio d' Arcivescovo, come si vede da una sua lettera scritta da Roma al suo Vicario Generale Ormaneto dei 12. Agosto 1564. Io mi ricordo d'aver visto un Calendario col titolo a S. Carlo non di Arcivescovo, ma di Commendatario della Chiesa di Milano. Ciò doveva esser noto al Sig. Sassi; non ha però avuto il coraggio di esporre, ma soltanto di obumbrare tale verità. (1)

V. Sono stati stampati gli antichi decreti dei Duchi di Milano (2). Dai medesimi, e da altre memorie si vede la preponderanza delle guaste massime giurisdizionali vigenti in que' tempi, avvegnachè si prevale di mezzi indiretti per ottenere dagli Ecclesiastici l'osservanza delle civili ordinazioni. Si proibisce ai Coloni di lavorare le terre di quegli Ecclesiastici, che ricusassero di pagare le pubbliche collette, e si carcerano i congiunti di sangue per reprimere le contravvenzioni degli Ecclesiastici refrattarj agli ordini del Principe, come si praticava ancora in Napoli. (3)

Questo è quel poco, che ci risguarda in particolare, e che io ho potuto ritrovare. Ritor-

(1) Saxius in vita D. Caroli.
(2) Antiqua Ducum Mediol. Decreta.
(3) Ciocharello tom. 9.

tornando ora alle generali nozioni Istoriche cadenti sotto quest'epoca, io vi devo avvertire, che scrittori illustri fanno le seguenti due critiche osservazioni per l'esame delle carte, e degli scritti che feriscono quest'epoca.

VI. 1. Nell'insorgenza delle nuove genti e dominazioni i Giurisperiti Imperiali pretesero di ritenere a favore dell'Impero la Monarchia universale, e che tutto l'Orbe dovesse rilevare dal medesimo, tanto in tempo dell'antico Romano Impero, quanto in tempo della di lui rinnovazione in Carlo Magno, e trapasso dalla Francia in Germania, come si vede nella collezione dei trattati magni; e nell'altra del Goldasto de *Monarchia Sacri Romani Imper.*, in cui nel tomo II. vi è il trattato d'Enea Silvio Piccolomini *de ortu & auctoritate Imper. Rom.* e il Dialogo di Guglielmo de Ockam in cui al cap. V. e seguenti libro II. si tratta diffusamente questa questione. I Papi hanno secondato le armi dei nuovi conquistatori; e i medesimi per far fronte all'autorità Imperiale hanno ricercato di confermare i loro diritti di conquista colla Santità della Religione, infeudandosi, ed appoggiandosi alla S. Sede. L'esempio dei Principi fu imitato dai particolari, origine in gran parte dei Feudi, Emfiteusi, ed appodiazioni della Chiesa.

Nel progresso dei tempi, incominciando dal Pon-

Pontificato di Gregorio VII. si pretese dai Decretalisti Pontificj di render precario e subordinato al Papa il diritto di Sovranità temporale, mediante la pretesa universale e spirituale Monarchia. Erano scisse tra di loro le nuove dominazioni; che però non era uniforme l'opposizione alle intraprese della Corte e Curia Romana, e non mancava chi ricorresse al Papa per avere il di lui appoggio, come fece il Re d'Inghilterra nel fine del secolo XII. dirigendosi ad Innocenzio III. per la guerra mossagli dal Re di Francia, origine della incompetente decretale di sopra allegata. Ancora l'acquisto delle Indie si è preteso di legittimare col titolo di Religione, mediante la linea di divisione delle nuove conquiste stabilita dal Papa.

2. Non si può negare, che alla rinnovazione dell'Impero d' Occidente in Francia si deve il risorgimento delle Lettere, dei Diplomi, e delle carte consepolte, e custodite nei Monasteri in tempo delle invasioni delle genti straniere; ma la mancanza delle notizie istoriche, e dell'esame fatto con sana critica rende l'uso degli scrittori di quest'epoca molto circospetto.

Si continuò l'arte maligna di falsificare, e spacciare Diplomi suppositizj (1). Nel Conci-

(1) Launojo tom. 3. part. 1. art. 2.

cilio *de la Chapelle*, e nei Capitolari di Carlo Magno, come pure nel Decreto di Graziano, ed in una Decretale d'Innocenzio III. si fa uso delle false Decretali d' Isidoro (1). Il Launojo trova difettosi Pietro de Aliaco, ed il Gersone: ed il nostro Muratori riconosce apocrifi alcuni Diplomi inseriti nella raccolta del Goldasto, e del Nimes.

Ad alcune innovazioni della Corte e Curia di Roma s'opposero Hicmaro, Ives de Chartres, S. Bernardo, l'Abate Gioachimo, l'Abate Gaufrido, Pietro il venerabile, Pietro Blesense, il Salisburi, e molti altri. Chi contradisse ai Legati Apostolici, chi alle appellazioni, e Giudizj trasportati in Roma, chi ai privilegj, ed immunità Papali, chi alle scomuniche, ed interdetti; ma ognuno di questi celebri, e Santi Scrittori è caduto in qualche equivoco in rapporto all'autenticità delle Decretali Papali, che in quei tempi si addebitavano per vere, dal che ne sono stati dedotti falsi corollarj.

Chi poi ha portato più avanti il Pirronismo in questo genere è l'Arduino, il quale mette in dubbio tutta la Storia di Francia sino al tempo di Filippo di Valois. Io non sono del par-

(1) Pithoeus in praefatione ad Capitularia: Incertus Auctor de vita Benedicti a praefato Pithoeo in Capitular. Editione praemissa Gottofred. Commentar. ad praefatum librum de Episcopali judicio.

partito di questo ardito scrittore: dico soltanto, che da molti altri si richiamano ad esame critico la Prammatica Sanzione di Luigi il Santo, le lettere di Bonifazio VIII. e Filippo il Bello, le gesta, e processi dei Templarj, ed altri storici ecclesiastici monumenti di Francia.

Epoca Quarta.

I. Il Concilio Ecumenico di Trento si divide nelle definizioni Dommatiche, e nei Canoni Disciplinari. L'accettazione del Tridentino rapporto ai Canoni di Disciplina ha subito diverse vicende, delle quali è più che nota la storia. Io mi restringerò a due osservazioni. 1. Della massima quasi universalmente dai Principi adottata dopo del Tridentino di sostituire alla rivendicazione dei diritti originarj competenti alla Potestà politica i trattati concordati, ed Indulti Pontificj. 2. Dei fatti principali posteriormente al Tridentino seguiti rapporto alla Polizìa della Chiesa nello Stato. In ordine al primo io non mi erigo in censore dei concordati, ed Indulti Pontificj. Dico soltanto, che Paolo Sarpi non li approva, e che pochi sono gli esempj, che si ritrovano nei secoli precedenti. Piacevano e meritamente a Benedetto XIV. tutto propenso a condescendere alle petizioni dei Principi, correndo allora voce in Roma che questo gran

Pontefice avesse detto di doversi ringraziare Iddio, finchè i Principi continuavano a domandare. Rapporto al secondo, queste sono le cose più memorande.

II. 1. L'*instrumentum pacis* di Passavia convalidato dalla pace di Westfalia è il monumento più grande, che ci rimane delle differenze di Religione in rapporto alla legale di lei esistenza nello Stato, terminate senza il concorso della Corte e Curia di Roma, e non ostante le inutili contrarie proteste dalla medesima fatte.

Nella pace di Westfalia è stato stabilito l'anno normale dell'*uti possidetis*, in virtù di cui gli antichi proprietarj Ecclesiastici sono stati reintegrati nel possesso delle terre che loro appartenevano. (1)

L'Imperatore Ferdinando II. aveva precedentemente pubblicato il suo Imp. Editto tendente all'istesso intento (2). Inutilmente il P. Layman impugnò la Potestà Imperiale, declamando che solo il Papa aveva il dominio, e la disposizione universale delle sostanze della Chiesa. Fu confutato dal Benedettino Hay, e si pretese, che l'intenzione del Layman d'escludere la reintegrazione degli antichi proprietarj Ecclesiastici dal possesso delle

loro

(1) Tractatus Pacis anni 1648. Osnabrugis art. V.

(2) Editto Imperiale del 6. Marzo 1629.

loro terre fosse, perchè potessero, mediante Indulti Pontificj, assegnarsi ai nuovi venuti nella Vigna del Signore. (1)

III. 2. Vi è appresso di noi la Concordia Giurisdizionale fatta al tempo del Cardinale Arcivescovo Federigo Borromeo.

Le controversie giurisdizionali, che hanno dato moto alla prefata Concordia, incominciate sotto S. Carlo, e continuate dal Cardinale Arcivescovo Federigo Borromeo, formar potrebbero un oggetto di curiose, ma inutili ricerche ai giorni nostri; che però non mi dò la pena di compendiarle.

Vi dirò soltanto, che gli spiriti bizzarri del secolo, ragionando senza criterio, pretendono di censurare la condotta, e fermezza di S. Carlo, e del venerabile Federigo Borromei nel promuovere la giurisdizione Ecclesiastica. Dovrebbero costoro risalire ai tempi, nei quali vissero questi due Arcivescovi sempre memorandi per santità, e dottrina, e per gl' insigni monumenti della loro munificenza a noi lascia-

(1) Hay *Astrum inextinctum*. Il Du-Pin nella sua Biblioteca Ecclesiastica verb. *Scioppius* attribuisce quest' opera al prefato Scioppio. Il De Simon sotto il nome di Acosta nel Libro intitolato „ *Histoire de l'origine, & progrés des revenues Ecclesiastiques tom. 2. pag.* 372. asserisce „ *L'on dit*, che lo Scioppio abbia imprestato la sua penna ai Monaci Benedettini. L' Arnaldo nella sua Morale Pratica loda quest' opera.

sciati coll'esempio tramandato al presentaneo rispettabile Cardinale Borromeo benemerito della Patria per la fondazione da lui fatta dell' elemosine da distribuirsi ai poveri delle Parrocchie di questa Città. Il criterio della verità per giudicare del merito degli uomini è quello di riferirsi alla combinazione delle circostanze contemporanee alla loro esistenza.

In quei tempi appresso di noi si riconosceva dovuto al Clero quasi *de Iure Divino* il privilegio del Foro per le cause civili tanto personali, che reali. Non s' impugnava alle Curie Vescovili la facoltà di condannare gli Ecclesiastici per delitti civili a pene gravi afflittive di corpo, e perfino della galera, e si eccettuavano soltanto alcuni delitti atroci. Passava senza contrasto l'esenzione dei fondi antichi Ecclesiastici dalle pubbliche contribuzioni, e si disputava soltanto, se la medesima dovesse percuotere la sola porzione dominicale, o ancora la colonica. L' incuria della Potestà politica per l' esecuzione delle ultime volontà *ad causas pias*, e per l'amministrazione delle sostanze destinate in usi pii, e caritatevoli autorizzava i Vescovi ad assumere le più precise informazioni, ed a provvedervi, come fece S. Carlo in occasione delle sue zelanti visite pastorali. Finalmente in tempo della peste fu quasi abbandonato il gover-

verno politico di questa Città alla pastorale, e personale cura di S. Carlo.

Chi mai sarà tra i più raffinati politici, che possa ritrovare a ridire nella mirabile condotta di Leone I., Gregorio I., ed Adriano I., i quali prevalendosi delle favorevoli circostanze seppero inalzare talmente il Pontificato Romano, che in progresso di tempo ha potuto ottenere il dominio temporale di Roma, e del patrimonio di S. Pietro, conservato pacificamente, come si conserva, nel lasso di molti secoli senz'armi, e guerre, circostanza non comune alle altre dominazioni, e Principati rimarcata da uno scrittore, che aveva fatto professione d'essere nemico della Corte di Roma. (1)

Se pertanto al giorno d'oggi esistessero quei due grandi Arcivescovi, si potrebbe con fondamento sperare, che la loro santità, e dottrina non sarebbero in opposizione all'esercizio dei diritti originarj del nostro Sovrano tendenti con indefessa applicazione a quelle stesse salutari Riforme, che da loro si sono avute per scopo, col non ridurre le sostanze al Regio Erario, ma col versare ogni cosa in bene della Chiesa, dei Sacerdoti destinati alla cura d'anime, ed in soccorso dell'indigente umanità.

Per altro ancora in quei tempi non erano intie-

(1) Voltaire.

tieramente estinti appresso di noi i lumi della giurisdizione secolare. Fu impugnato l'uso della famiglia armata, e dovè San Carlo riconoscerlo, e circoscriverlo a termini del privilegio accordatogli da Filippo II. (1). Non ha potuto ottenere l'abolizione del regio economato, ed ha dovuto sottoporsi al medesimo per la custodia dei vacanti, e possessi dei benefizj. Sono stati revocati gli editti degli Arcivescovi riguardanti l'annona, la sanità, e consimili; ed è stato proclamato in nome, e con ordine del Sovrano, che gli Ecclesiastici egualmente, che i laici sono sottoposti alla giurisdizione temporale nelle materie risguardanti i citati pubblici regolamenti (2). Così pure sono state dichiarate dipendenti dalla Reale Giurisdizione tutte le associazioni, ancora sotto titolo di pietà, e devozione, e si è riservato il Principe di far intervenire un suo de-

(1) Dispaccio di S. M. Cattolica de' 28. Dicembre 1571. Il Papa riconobbe, che la Chiesa aveva guadagnato mediante il prefato R. Beneplacito, come da Lettera di S. Carlo in risposta al suo agente di Roma del 1573. „ Ho inteso quello che pienamente mi avete scritto „ sopra questi negozj, e dove Nostro Signore vi disse, „ che le Chiese dello Stato hanno guadagnato colla con„ cessione di poter tener sei fanti ec.

(2) Grida di Governo de' 14. Agosto 1619. con inserto un Capitolo di lettera di S. M. Cattolica, che accenna l'ordine trasmesso da Sisto V. all' Arcivescovo di quel tempo per la revoca degli accennati Editti ec.

delegato a qualsivoglia adunanza, e l'opposizione fatta in contrario da S. Carlo non fu approvata dalla Corte di Roma. (1)

IV. 3. Vi è l'Interdetto Pontificio di Venezia emanato l'anno 1606.

Nella condotta della Repubblica Veneta sotto la direzione del Doge Donato, e Teologo Sarpi si vede tenersi via diversa da quella, che fu praticata da alcuni Re di Francia, e d' Inghilterra, e dagl' Imperatori Germanici Enrico IV., i due Federighi, e Lodovico il Bavaro.

Non interposero i Signori Veneziani l'appellazione al futuro Concilio dalle Censure, ed interdetto Papale, ma esaminarono i limiti delle respettive competenze spirituale, e temporale. Riconobbero, che la Repubblica per lo stato di sua sussistenza, e perfezione doveva in se stessa avere forza nativa, e non precaria per resistere a qualsivoglia intrapresa perturbativa della costituzione civile. Illuminarono se stessi, ed i loro popoli intorno ai requisiti necessarj, perchè le censure, ed interdetti siano validi, ed obbligatorj, e fecero su tal proposito ristampare opportunamente le opere di Gio. Gersone.

Il resultato fu, che il Clero Regolare, e Secolare, eccettuati soltanto i Cappuccini, e i Ge-

(1) Lettere del Cardinale di Como a S. Carlo.

i Gesuiti, continuarono pubblicamente i Divini Uffizj, e che il dissidio colla Corte di Roma finì con temperamento molto decoroso al Veneto Senato, mediante i negoziati del Cardinale du Perron, come riferisce il Bossuet nella sua difesa del Clero Gallicano.

V. 4. Vi sono le quattro proposizioni dell' Assemblea del Clero Gallicano del 1682. Le libertà Gallicane, e le dette quattro proposizioni sono fondate non sopra privilegi particolari di quella Chiesa e nazione, ma sopra il diritto comune del Sacerdozio, e dell'Impero, e la canonica libertà in corrispondenza delle antiche regole di Disciplina parimente universali secondo il sentimento non solo dei Giurisperiti Francesi, ma ancora di Monsignor de Teiller Arcivescovo di Rheims, che si allegherà in appresso.

Innocenzo XI. fece un breve sopra la Regalìa, cioè sopra il diritto e possesso dei Re di Francia *Jure Coronae* di percipere i frutti in tempo di vacanza delle Sedi Vescovili, e di provvedere i benefizj dipendenti dalle medesime, eccettuata la cura d'anime. Il breve suddetto fu soppresso dal Parlamento di Parigi, e lo riconobbero contrario alle libertà Gallicane, ed alle massime fondamentali della Regia Giurisdizione i Commissarj nominati dall'Assemblea generale del Clero di Parigi dell'anno 1681., portando la parola Monsignor

le

le Teiller Arcivescovo di Rheims (1). Il prefato Arcivescovo di Rheims spiegò il suo sentimento più distintamente sopra detto Breve nel discorso da lui tenuto alla predetta Assemblea „ *l'Arrêt prononcé contre ce parricide ne blessoit pas moins la Cour de Rome que celui du 24. de septembre dernier: on se contenta pourtant de le mettre à l'Index. Si on tolleroit cette conduite, on oublieroit enfin nos maximes; car en fletrissant ainsi les arrêts qu'on donneroit au Parlement pour les conserver on pour châtier les François qui auroient la hardiesse de les attaquer, on se mettroit insensiblement à Rome en possession de nous dépouiller d'un des plus fermes appuis, qu'on ait dans le Royaume pour se maintenir dans l'execution des anciens Canons, et dans l'usage du droit commun.* „ (2)

Nella successiva Assemblea del Clero del 1682. fu nuovamente discussa la materia della Regalìa con adesione del Clero all'intenzione del Sovrano, come dalla lettera scritta dalla prefata Assemblea al Papa, registrata come sopra nelle memorie del Clero Gallicano; e per massime fondamentali, ed inalterabili si sta-

(1) Memoires du Clergé tom. XI. tit. de la Regale & le son usage en France cap. Extrait du rapport. &c. Mons. le Teiller portant la parole.

(2) Traité de l'Autorité Eccles. & de la puissanse temporelle de M. Du-Pin augmenté par l'Abbé Dinovart. Avis de l'Editeur.

stabilirono le quattro proposizioni rese costituzionali dal reale editto di detto anno 1682. vendicate dal Vescovo Bossuet (1), e ritenute nell'arresto del Consiglio di Stato del Re Defunto dei 24. Maggio 1766. egregiamente commentate dal Du-Pin colle note del Dinovart di sopra citato.

Fu causa occasionale delle prefate proposizioni l'interdetto, a cui sottopose Innocenzo XI. la Chiesa dei Francesi di S. Luigi in Roma; ed allora si pubblicò in Francia il di sopra accennato libro diretto al Presidente Talon.

VI. 5. Vi è il celebre monitorio di Clemente XIII. contro la Corte di Parma.

All'epoca di questo Papale monitorio si riferisce da molti l'avere i Magistrati, i Teologi, e Giuristi d'Italia riprese per le mani le opere di Gio. Gersone, e di Fra Paolo Sarpi, e la sopraccennata condotta tenuta dai Signori Veneziani, coll'essersi divulgati molti scritti riguardanti la competenza dell'una, e dell'altra Potestà, e i requisiti necessarj per la validità delle censure. L'inscritto Febronio in Germania ha preso ad esaminare lo stato della Chiesa, e la legittima Potestà del Romano Pontefice (2). Fu allora che seguì la proi-

(1) Bossuet defensio Declarationis Conventus Cleri Gallicani.

(2) Iustini Febroni I. C. de Statu Eccles., & legittima Potestate Romani Pontificis.

proibizione quasi universale della pubblicazione della bolla della Cena.

Si distinse il Sig. de Seguier nella sua arringa al Parlamento di Parigi contro la Bolla della Cena fondamento del detto breve di Clemente XIII. e si rinforzarono in Francia le massime „ *quelles dangereuses conséquence ne résulteroit-il pas, si tous les Decrets emanés de la Cour de Rome avoient force de Loi dans tous les Etats catholiques sans les secours de la Puissance séculière; les censures, excomunications, les interdits, les entreprises sur le temporel & sur l'autorité des Rois, & tout ce qui porteroit le caractere du Pape seroit donc un Loi Souvraine, à la quelle tous les Fideles seroient assujettis, & l'autorité des Princes, & des Magistrats deviendroit impuissant pour arretêr les cours des nouveautés qui établiroient sans eux & malgré eux dans leurs propres Etats.* „ (1)

VII. 6. Evvi il viaggio del Papa a Vienna.

L'Eybel dotto Canonista ha creduto opportuno di premunire il Popolo colla pubblicazione del piccol libro intitolato „ *quid est Papa?* „ il quale fu da Sua Santità prudentemente dissimulato, ma dopo il silenzio di molti anni, in tempo oramai, che non si parlava del medesimo, si è visto emanato dal Vaticano un bre-

(1) Extrait des Registres du Parlement de Paris du 26. Fevrier 1768. abbonement des Edit. et Arréts de Paris du 1768.

breve di condanna, che fu stampato, e diffuso dal Nunzio Apostolico di Bruxelles senza il preventivo regio *Exequatur*; Diritto Reale, ed universalmente competente, ed inalterabilmente osservato in Fiandra, come si vede appresso il Van-Espen; perciò ha giustamente meritato il risentimento di S. M.

L'obbligo del R. *Exequatur*, prima di dare esecuzione alle Carte di Roma, è stato solennemente denunziato a questa Curia Arcivescovile in tempo di Luigi XII. Re di Francia (1). Contro le clandestine esecuzioni si è sempre dal R. Economato, e dal Senato reclamato. Vi sono dispacci della defunta Imperatrice di gloriosa rimembranza, e S. M. l'ha rinnovato in tutta la sua estensione.

VIII. 7. Sono ancora pendenti le contestazioni insorte in Germania tra i tre Arcivescovi Elettori unitamente all'Arcivescovo di Salisburgo col Papa, e la convocazione del Sinodo Nazionale ordinata da S. A. R. il Gran-Duca di Toscana.

Noi

(1) Lettera Reale dei 3. Ottob. 1500. pubblicata ai 17. di detto Mese al Banco del Vicario della Curia Arcivescovile = *S. M. ha deliberato che il Presidente della Giustizia, e questo suo Senato siano avvertiti di tutte le Lettere, Bolle, e Provvisioni Apostoliche, se vorranno metterle ad esecuzione in questo suo Dominio, a fine che in quanto si potrà con la securità dello Stato le dette Provvisioni, e Bolle siano debitamente poste ad esecuzione.* =

Noi lasceremo ai Principi, ed ai Vescovi l'esame dell'antica libertà Canonica, e delle competenze respettive delle primarie Gerarchie Ecclesiastiche sotto gl'inconcussi principj dell'indipendenza delle due supreme Potestà, e dell'unione colla Chiesa Cattolica Romana sotto la Primazìa Pontificia. Qualora però si trovasse opportuno di rivendicare almeno in parte i diritti dell'Episcopato (1) supplicheremo i nostri Prelati Diocesani a ren-

(1) Zabarella de Schismate Innocentii VII. et Benedicti Pontific. = *Papa occupavit omnia jura inferiorum Ecclesiarum: ita quod inferiores Praelati sunt pro nihilo & nisi Deus succurrat statui Ecclesiae universalis Ecclesia periclitatur: Sed favente Deo speratur de reformatione, si, ut dicitur, constitutum congregabitur in Ecclesia Concilium. In qua Congregatione non oportebit Schismati praesenti, sed etiam futuris consulere & ita determinare Potestatem Papae, ut non subvertantur inferiores Potestates, & ut Papa deinceps possit non quod libet, sed quod licebit.* Il Cardinal Bellarmino *de Scriptorib. Ecclesiast.* dice, che il prefato libro di Zabarella è stato collocato nell'Indice espurgatorio Romano, *donec corrigatur*. Ma appresso gli Ecclesiastici spregiudicati deve far sempre grande impressione il sentimento di un pio, e dotto Cardinale Arciv. di Firenze Legato Pontificio all'Imperatore Sigismondo per la convocazione del Concilio di Costanza „ *Concilio convocato Pontificis vices gerit; unde omnium Summus Pontifex dictitatus, re quoque ipsa designatus fuisset, ni Deus Opt. Max. ipsum in Coelum ibi satius Ecclesiae suae profuturum evexisset.* „ Thomassin. Elogia Illustr. Viror. V. *Franciscus Zabarella*: E che tanto contribuì all'estinzione dello Scisma Papale, come è noto. „

renderci partecipi dei loro vantaggi, col liberarci non solo dalla riserva dei casi di conscenza, ma col rilasciarci ancora alcune altre facoltà, che da loro sono state in nostro pregiudizio ritenute.

Dobbiamo consolarci d'avere l'Arcivescovo non Cardinale in buone massime, come lo ha dimostrato in occasione dell'apertura del Seminario generale. Io ho presentito, che un Vescovo che non era Cardinale morto negli anni decorsi, alle rappresentanze fattegli dei mezzi praticabili per sottrarre il suo Clero dagli eccessivi rigori della Daterìa Romana, rispose, che come Vescovo non avrebbe pregiudicato ai diritti della sua Sede, secondo lo stato dei suoi antecessori, ma quando fosse stato Cardinale non avrebbe mai alzato bandiera contro i diritti della Corte, e Curia Romana.

Non vi faccia senso, o Confratelli, la mancanza della Porpora Cardinalizia nel nostro Arcivescovo. L'Episcopato è di rango maggiore nella Gerarchia Ecclesiastica di un Prete, o Diacono incardinato a qualche Chiesa della Città di Roma; cosicchè non avanza di grado nel ricevere che fa il Cappello Cardinalizio, come familiarmente scrisse in tempo del Concilio di Trento l'Erveto al Gesuita Salmerone, il quale impropriamente divulgò la di lui lettera, e perciò fu l'Autore obbligato a giusti-

stificarsi col Cardinale Osio, uno dei Legati Pontificj. (1)

Il Puricelli nella Nazariana dice, che S. Galdino dimise il titolo di Cardinale, che aveva quando fu fatto nostro Arcivescovo; il che conferma coll'autorità di Onofrio Panvinio „ *qui constanter asserit iis temporibus Cardinales Episcopos factos tamquam in altiori gradu constitutos non amplius fuisse appellatos eo titulo* „ allegando altresì dei Diplomi col nome di solo Arcivescovo, e non di Cardinale. E' ben vero, che il Sassi (2) cita qualche altro Diploma, in cui vi è sottoscritto „ *Galdino Prete Cardinale di S. Sabina, ed Arcivescovo* „ Comunque sia la cosa, il nostro Arcivescovo era l'antico Primate della Diocesi d'Italia, a cui era sottoposto l'Aquilejense in qualità di primo Vescovo della medesima, e non andava a Roma a ricevere il Pallio, che gli veniva trasmesso dal Papa. (3)

i CA-

(1) Epist. Herveti ad Salmeron. V. Kalend. Aprilis 1563. Altera eiusdem ad Card. Hosium VIII. Junii eodem anno, registrate nella Collezione sopr'accennata di varj trattati ec.

(2) Saxius Series Archiep. &c. in Vita S. Galdini.

(3) Idem Saxius in Vita Anselmi.

CAPITOLO I.

Legge Prammatica d' Ammortizzazione.

PRima di entrare nel dettaglio dei nuovi regolamenti col confronto degli antichi, io intendo, o Confratelli, di perpetuare nell'animo vostro la grata e riconoscente memoria del Conte di Firmian.

Il Conte di Firmian fu il primo a rinnovare il buon gusto delle scienze sacre e profane non solo direi nella Lombardia Austriaca e nella R. Università di Pavia, ma in ancora Italia. Secondato dal Principe Kaunitz, il di cui proporzionato elogio non può farsi che da tutta l'Europa, ottenne dall' Imperatrice defunta d' immortale rimembranza providissime disposizioni, mediante ancora la cooperazione del Barone de Sperges, Ministro intermedio della corrispondenza del Principe Kaunitz e del Conte di Firmian, egregiamente versato negli studj d' ottime massime, e che possiede con eccellenza le buone qualità di mente e di cuore.

La Corte di Roma, che ha estese le sue penetranti viste a tutto il mondo Cattolico, ha sempre riguardata l'Italia con occhio speciale; che però incessanti e varie sono state le contradizioni travestite, come il Camaleonte di diversi colori, sofferte dai subalterni, istruiti op-

opportunamente e validamente protetti dall' alto Ministero.

All'arrivo di S. A. R. il Serenissimo Leopoldo in Toscana, portò questo gran Principe nel governo i lumi della filosofia. *Nisi philosophentur & qui regunt, & qui reguntur, fieri non potest ut beatae sint Civitates:* non più si trattò delle riforme isolate, e saltuarie, ma si fermò un sistema ragionato sul positivo, e combinato con tutte le parti integranti.

Finalmente trovandosi Giuseppe II. felicemente Regnante Sovrano d'una vasta Monarchìa composta di diverse nazioni ha intrapreso a formare un sistema generale di poterle tutte insieme collegare coll' uniformità dei principj e stabilimenti modificati alle circostanze locali.

Entrando ora in materia vi devo dire, o Confratelli, che è stato preso ad esame l'attuale stato delle Chiese, persone, e sostanze destinate alla manutenzione degli Altari, e Sacerdoti, e dei convitti dell'uno, e l'altro Clero, e dell'uno, e l'altro sesso: si è quindi riconosciuta necessaria l'apposizione della mano politica per riordinarlo.

I. Si è pertanto pubblicata la Legge Prammatica d'ammortizzazione divisa in tre articoli, cioè. 1. La necessità d'impetrare il regio beneplacito per la fondazione delle nuove Chiese, e Benefizj. 2. La dichiarazione di

tutti gli effetti della morte civile, che si contrae mediante la professione religiosa. 3. La proibizione alle mani-morte dei nuovi acquisti. (1)

I sopraccennati tre articoli non esigono commento ai giorni nostri; soltanto ponno rimarcarsi alcune incidenze, cioè:

II. 1. Per la validità delle donazioni, e Testamenti *ad causas pias* devono intervenire tutte le solennità prescritte dalle Leggi civili.

Le Decretali Pontificie a favore delle cause pie per i testamenti non solenni, ed imperfetti non ponno aver vigore in linea legislativa fuori del territorio, in cui il Papa non ha il temporale dominio. (2)

E' vero, che in passato ancora i Tribunali Laicali sono stati proclivi alle cause pie per i testamenti non solenni, ed imperfetti. Ma ciò è accaduto o per la guasta opinione di ritenere per legislativa, ed obbligatoria la sopraccennata Decretale Pontificia, o per una certa specie di equità Canonica cadente sotto il pericoloso titolo *de arbitr. Iud.* che in avvenire non potrà praticarsi in vista del di sopra disposto nell'allegata Prammatica d'ammortizzazione.

Tra

(1) Prammatica d' Ammortizzazione de' 5. Settembre 1767.

(2) Soto de justitia, & jur. lib. 4. art. 3. §. *Quaestio praesens.* in fin.

Tra le solennità stabilite dalle Leggi civili vi è quella del sigillo notariale per l'autenticità degl' istrumenti, e testamenti.

III. I Notari altri sono civili, ed altri erano Apostolici. La fede pubblica del Tabellionato per i contratti, donazioni, e testamenti non deriva dalla spirituale, ma dalla politica Potestà; onde gli atti suddetti dei Notari Apostolici sono di niun valore. (1)

Guardatevi dunque, o Confratelli, se mai foste Notari Apostolici, dal ricevere testamenti *ad pias causas*.

Non è neppure uffizio Parrocchiale l'ingerirsi nei testamenti. In Francia sono di nessun valore i legati fatti ai Confessori, e trattandosi di Regolari neppure al Convento, o Religione, di cui è il Confessore. Sarà sempre degno di commemorazione un fatto accaduto nei prossimi decorsi anni d'un Paroco di Milano, il quale avendo letto sull' estensione di un testamento d'una rispettabile Matrona un legato a suo favore, lo cancellò prima del di lui rogito.

Il nostro Muratori nella sua dissertazione dei Notari stabilisce la regola „ *Notarios creare, uti nunc, ita & olim ad Regem, aut ad Regalium Jurium participes spectabat. E privilegio Re-*

(1) Ordine di S. M., e successivo Editto di Governo del giorno 14. Luglio 1783.

Regum, aut Imperatorum descendebat facultas illa constituendi Notarios; nam & ipsi Episcopi, ut eos sibi crearent, a Rege facultatem impetrare consueverant ,,.

Era appresso di noi invalsa la pratica, che molti dei Notari si sottoscrivevano *Apostolica Imperialiq. Auctoritate Notarius*: ma ciò non dovrà praticarsi in avvenire, nè era corrispondente alla ragione, ed al fatto dei secoli precedenti.

Dalle carte Longobardiche pubblicate dal Muratori non si vede, che allora i Notari si prevalessero per l'esercizio del Tabellionato dell' Autorità Apostolica. Sotto gl' Imperatori, e Re d'Italia le qualificazioni, che si usavano dai Notari ne' loro rogiti, erano o di Notaro semplicemente, o di Notaro *Domini Imperatoris, Regis, Sacri Palatii*, o di *Messo &c.*, o di Notaro *Civitatis &c* per i privilegi accordati dal Principe alle Città di creare Notari.

IV. 2. La commutazione, e deroghe delle ultime volontà *ad causas pias*, è riservata a S. M.

Per dilucidare questo articolo, intorno a cui dai mali intenzionati si ponno ingerire vani sospetti nel Popolo, è da premettersi essere verità costante, ed irrefragabile, che S. M. non fa uso di questa sua suprema temporale competenza, che per il bene dei suoi sudditi, convertendo le sostanze in usi analoghi alle in-

intenzioni dei pii Benefattori per il mantenimento della Chiesa, dei Sacerdoti in cura d'anime, e sollievo dei poveri infermi, orfani, impotenti, e per le scuole gratuite della classe più bisognosa dell'uno, e l'altro sesso.

Non entrano nel suo Erario i fondi disposti a cause pie. Ha istituita la Cassa di Religione, e delle pie fondazioni, dove tutto si versa per distribuirlo come sopra.

Io voglio sperare, che si pubblicheranno colle stampe le Tabelle della conversione di tutte le sostanze dei vacanti, e luoghi pii, dimostrative di questa verità.

Ciò presupposto, è mirabile la contradizione dell'umano intelletto.

Ai deboli fa scandalo il vedere che il Principe abolisce alcune opere pie, come di Novene, Tridui, e Rosarj, riduce il numero delle Messe fondate, e fa altre soppressioni, e correspettive surrogazioni.

Viceversa le Persone di buon senso non possono tralasciare di riconoscere, che molte fondazioni sono incoerenti al costume odierno, altre eccessivamente moltiplicate, ed altre guastate dall'abuso; che però è provido il pensiere del Principe di mettervi mano, di riformarle, e di sostituire degli oggetti più approssimanti al vero, ed indefettibile spirito della Chiesa per il divin culto, e per il soccorso dell'indigente umanità.

Su

Su tal proposito è comico, ma sensato il pensiere di chi disse, che se egli fosse stato bastevolmente ricco, la sua devozione lo avrebbe portato a fare una fondazione per sopprimere la maggior parte di quelle, che erano state fatte. (1)

Quando i Principi permettevano, che il Papa mettesse mano alle donazioni, e testamenti *ad causas pias*, allora dai Canonisti Pontificj, e da gran parte dei nostri Moralisti non s'impugnava al medesimo l'assoluta facoltà di commutare, e derogare le volontà dei benefattori, come diffusamente ne tratta il Fagnano. (2)

Se si esamineranno i privilegj della fabbrica di S. Pietro, quali per altro non sono mai stati legalmente ricevuti in questo Stato, si vedrà fin dove si è preteso di estendere l'autorità Papale „ *Super male ablatis, incertis, super relictis alicui privatae Ecclesiae, in quibus Ecclesia Romana de jure communi succedere potest, super relictis pauperibus, vel Locis piis in genere, super relictis pro maritandis puellis &c.* „ (3)

Quindi, se si farà il confronto delle compo-

(1) Mr. Bourdois penes Antoine Gojard. dissert. sur l'honoraire des Messes cap. 5. pag. 172. Edit. du 1748.

(2) Fagnan. lib. 3. Decretal. de Testam.

(3) Compendium Privilegior. ven. Fabricae S. Petri Joannis Caroli Vaspiniani.

posizioni Papali per la fabbrica di S. Pietro, e commutazione per l'erezione di benefizj semplici, e pingui commende, con quelle di S. M., troverà il popolo da edificarsi più per le seconde, che per le prime. Ancora il nostro S. Carlo ha lasciati luminosi esempj delle salutari riduzioni, soppressioni, traslazioni, e commutazioni da lui fatte.

CAPITOLO II.

Soppressione della Bolla della Cena e del Tribunale del S. Uffizio.

LA fertile immaginazione di chi vuol malignare pretende d'aver ritrovato, che le scomuniche, il Tribunale del Santo Uffizio, e le regole di Cancelleria sono i tre cardini, ai quali è mirabilmente appoggiata in ragione politica la Monarchia Papale.

Essendo il premio, e la pena le due indefettibili guide dell'uman genere, nella scomunica risiede la pena, e pena spirituale. Il Tribunale del S. Uffizio costringe colle pene ancora temporali, afflittive del corpo, infamatorie, e capitali perfino del fuoco. Finalmente colle regole di Cancelleria viene al Papa riservata la collazione dei principali benefizj, delle grazie, e delle dispense.

Noi però, o Confratelli, dobbiamo essere alie-

alieni d'avere, e molto più di esternare tali sentimenti. E' giusto e ragionevole di opinar sempre bene, e di parlare col maggior rispetto della Corte, e Curia Romana.

Si può contendere di giurisdizione, si ponno rilevare alcuni abusi, sensa ledere la Carità, e la dovuta subordinazione.

I. Non s'impugna alla Chiesa la facoltà di scomunicare; ma soltanto con Gio. Gersone si può prendere ad esaminare, se in certi determinati casi, e per certi determinati oggetti le censure siano valide, e giuste.

La Bolla della Cena è il centro delle scominiche Papali. Oggigiorno è nota la storia della medesima, da cui se ne rileva la novità, ed esorbitanza, fatto il confronto coi precedenti Canoni Ecclesiastici.

E' opera di molti Pontificati. Pio V. ne ha forse fatta la maggiore estensione. Molti sono i rumori insorti in Milano, ed in Napoli di quel tempo nella sua pubblicazione. (1)

E' stata con pubblico editto soppressa la Bolla della Cena nell'anno 1768. (2). La sua sop-

(1) Picenard. Adnotationes in Conc. Provinc. Med. & super Bullam Coenae. Chioccarello collezione delle Scritture dell'Archivio di Napoli tom. 4. „ de Bulla in Coena „ Domini in quibus casibus praejudicat Reg. Iurisdictio- „ ni, & quantum fuerit laboratum, ne in hoc Regno „ publicaretur, neque exequeretur. „

(2) Editto di Governo 19. Ottobre in esecuzione del Dispaccio 10. Ottobre 1768.

soppressione si è resa universale quasi in tutta l'Italia; perfino in Roma da Clemente XIV. sino al giorno d'oggi non si pubblica, come si faceva solennemente *in die Coenae*. Sembrerebbe pertanto, ehe nei nostri libri di morale, e segnatamente nel Bonaccina si dovesse scancellare il commento sopra la Bolla della Cena, e che nelle conferenze Ecclesiastiche, e negli esami sinodali non si dovessero esporre casi relativi, e dipendenti dalla medesima.

II. L'assunto dell'autore del Commentario della Bolla di Paolo III. *licet ab initio*, è di dimostrare istoricamente l'odio non solo degli Eretici, ma ancora dei Cattolici contro la giurisdizione del Tribunale del Sant'Uffizio affidata ai Regolari, e i grandi scandali, e pregiudizj, che ha recato alla Chiesa.

Molti Giuris-periti hanno intrapreso a provare l'irregolarità de' Processi *ad formam Sancti Officij*: il pericolo, che s' incorre dalle segrete delazioni, e dalla reticenza del nome degli accusatori. Io però non entro in materia, ma lascio le cose nello stato, in cui sono, senza prendere ad esaminare l'ordinatorio, e decisorio del Tribunale del S. Uffizio.

L'Imperatrice Maria Teresa ha abrogata la giurisdizione di questo Tribunale, ed è passata alla soppressione delle confraternite dei crocesegnati (2), avendo però ordinato, che la sop-

(1) Dispaccio 7. Agosto 1769.

soppressione degli Uffizj locali si facesse in morte dei respettivi Inquisitori; come seguì colla morte degl' Inquisitori di Milano, Pavia, e Cremona, e del Vicario del S. Uffizio di Lodi. S. M. ha fatto sopprimere i due altri Uffizj dell' Inquisizione, che rimanevano in Como, ed in Mantova.

CAPITOLO III.

Abolizione delle Regole della Cancelleria Romana.

LE regole di Cancelleria contengono la provvista dei Benefizj, e le altre graziose concessioni riservate al Papa.

I. L'origine delle medesime è la seguente. Cominciò la Corte di Roma dalle commendatizie ai Vescovi, ed ai collatori ordinarj, perchè conferissero i benefizj a persone grate al Papa. Degenerarono in appresso le commendatizie in mandati *de providendo*, i quali quando percuotevano benefizj non vacanti si denominavano *Espettative*. I mandati suddetti si riferivano ai casi, persone, e benefizj in particolare, ma in seguito si passò alle generali riserve.

Le generali riserve contengono quattro specie, cioè, *ratione personae, rei, loci, & temporis.*

La

La più antica riserva è quella della vacanza dei benefizj *apud Sanctam Sedem*, di cui in appresso.

Giovanni XXII. nel secolo XIV. indusse altre riserve, e molte altre sono state aggiunte dai suoi successori in occasione principalmente del gran Scisma Occidentale terminato coll'elezione di Martino V. nel Concilio di Costanza l'anno 1414.

Gio. Gersone Cancelliere dell' Università di Parigi, celebre per la sua dottrina, e pietà, che intervenne al detto Concilio, caratterizzò le riserve Pontificie dei benefizj, usurpazioni, e consuetudini induttive d'ogni male. (1)

Dallo stesso Concilio si stesero gli articoli della riforma. La Chiesa, e Nazione Gallicana fece le più forti rimostranze, perchè venisse approvata, e stabilita: ma siccome ne fu rimessa la discussione al futuro Pontefice, così al medesimo non riuscì difficile di ritrovare pretesti dilatorj, e palliativi.

Fu quindi di nuovo proposta la sopraccennata riforma nel successivo Concilio di Basilèa, che la ordinò coi Decreti, che servirono di base alla celebre Prammatica Sanzione pubblicata da Carlo VII. Re di Francia per il suo Regno.

Le fatali vicende del Concilio di Basilèa hanno resi inefficaci i suoi Decreti, e sono ri-

(1) Ioann. Gerson. de reformation. Eccles. cap. 23.

rimaste le riserve Papali registrate nelle regole della Cancelleria.

Sotto il Pontificato del prefato Gio. XXII. incominciò il registro delle regole di Cancelleria, alle quali sono state fatte di mano in mano delle aggiunte corrispondenti alle ulteriori riserve Pontificie. Non hanno maggior durata della vita di ciascun Pontefice, che le conferma, e pubblica col suo nome dopo la sua assunzione.

La Francia, mediante il concordato di Francesco I. con Leone X., si è premunita contro le regole della Cancelleria Romana: avvegnachè in forza del medesimo rimangono nella massima parte abolite le riserve, e regole di Cancelleria, e quelle, che tutt' ora sussistono sono obbligatorie in quanto che sono state ricevute, ed autorizzate dal Re, ma non mai in qualità di Legislazione Papale, come si può vedere appresso i commentatori del concordato suddetto di Francesco I.

S. M. ha abolite le regole di Cancelleria, con specificare quelle, che dovranno sussistere in avvenire, in qualità però non meno di Legge Canonica, che Regia (1). Siccome è piaciuto alla M. S. di far dipoi alcune convenzioni col Papa riguardanti le riserve di al-

(1) Imp. Reg. Dispaccio de 9. Maggio 1782. pubblicato con Editto di Governo del dì 6. Gennaio 1783.

alcuni diritti borsali della Dateria Romana in totale vantaggio dei Benefizj in cura d'anime, così la detta abolizione delle regole di Cancelleria dovrà combinarsi colle prefate successive convenzioni.

Regola I.

II. La prima regola di Cancelleria riserva al Papa la provvista di tutti i benefizj, che vacheranno appresso *la Santa Sede, o in Curia Romana*.

La Dateria Pontificia ha attaccato due diversi significati alle parole *benefizj vacanti apud S. Sedem, o in Curia*. Conviene spiegare i termini per comprendere l'estensione di questa regola di Cancelleria, da cui dipendono molte altre successive riserve, che si riferiranno a suo luogo.

La vacanza appresso la S. Sede si verifica per morte naturale del benefiziato in Roma, o in luogo non distante dalla medesima due diete.

III. Questa si pretende essere regola chiusa *in corpore Iuris*, perchè è desunta dal Cap. *secundo*, e Cap. *Praesenti. de Praebendis in Sexto.* Ma se si negherà alla Curia Romana, come si deve negare sulle tracce istoriche dei primi nove, o dieci secoli, che le decretali, e molto più il sesto delle medesime sia corpo del Gius pubblico Ecclesiastico, non avrà più luogo la

la distinzione di quella Curia delle riserve chiuse *in corpore Iuris*, e di quell' altre, che sono state posteriormente introdotte.

Osservò il Tommasino con molti altri, che tutte le Riserve Pontificie hanno origine dalle costituzioni Papali emanate dopo il secolo XI., che però le qualifica tutte senza distinzione *Novi Iuris additamentum* (1); e i Greci rigettarono la riserva della vacanza *in Synodo*, che si riduce alla vacanza *apud Sanctam Sedem*, per essere una novità sconosciuta nei secoli precedenti. (2)

La regola suddetta della vacanza *apud Sanctam Sedem* ha spogliato gli Ordinarj della Lombardia del diritto di provvedere quasi tutti i benefizj semplici esistenti nelle loro Diocesi; avvegnachè devoluta, che fosse una volta alla Dateria di Roma la provvista di qualche benefizio semplice, vi rimaneva perpetuamente, perchè si conferiva di mano in mano dal Papa ai nazionali commoranti in Roma, o addetti al servizio della S. Sede.

IV. La riserva *in Curia* è molto più estesa di quella come sopra *apud Sanctam Sedem*.

Si verifica per qualsivoglia atto di vacanza, che si faccia in Curia Romana, ancorchè il be-

(1) Thomas. de Ecclesiast. Discipl. tom. 2. lib. 1. cap. 48. num. 2.
(2) Thomas. ubi supra cap. 26. num. 10.

benefiziato non dimori in Roma, o in luogo distante due diete.

Sull' appoggio di questa Regola hanno i Papi emanate diverse costituzioni, in vigore delle quali dichiarano nulle le Coadiutorie, imposizioni di pensioni, e le rassegne *ad favorem*, se gli atti suddetti non sono fatti in Curia Romana, come si riferirà a suo luogo, d'onde ne deriva la grand' estensione della prefata riserva della vacanza *in Curia*.

REGOLA II.

La regola seconda contiene diverse riserve; la principale è quella di tutte le Cattedrali.

Bonifazio VIII. si arrogò la facoltà di proibire l'Elezioni Episcopali col riservar al Papa la provvista delle Cattedrali (1); Per tal forma i Decretalisti Pontificj pretendono che questa riserva sia chiusa *in corpore Iuris*. Io vi rimetto all' Arcivescovo de Marca, al Fleury, a Gio. Gersone, ed a molti altri coll' esame da farsi della istoria genuina per riconoscere la forza, che può avere il libro sesto delle Decretali, le pretensioni, le riserve, e vicende del prefato Pontefice (2). Non è dei nostri

k gior-

(1) Cap. si eo tempore de Elect. in Sexto.

(2) Io. Gerson. de med. uniend. & reformand. Eccles. cap. de Pontificis Rom. Auctorit. atque potest. *quis fecit illos libros Sextum & Clementinas?*

Baillet. Histoire des Demelez de Boniface VIII. avec Philippe le Bel.

giorni il perdere il tempo in questi triviali racconti. Quindi mi rivolgerò a discorrere dell' antica Disciplina della Chiesa, prima della sopraccennata Pontificia Riserva.

V. Avanti di entrare in questo delicato discorso premetto, o Confratelli, la protesta, che faccio col Gerbais: *contestata denuntiatione testificor me nullam Juris quaestionem dirimere, ac definire voluisse, sed solum antiquitatis istrumenta tractare ad Historiam Ecclesiasticam pertinentia, facta enucleare, & ob oculos Lectorum eruditorum sincere exponere, adeo ut hujus operis lectione intelligant, auctorem nec malorum timore exterritum, nec spe bonorum fortunae delusum scripsisse*, (1)

Consimile protesta è stata fatta ancora dal Quesnello trattando un argomento poco dissimile da quello, di cui intraprendo a discorrere. (2)

Dividerò pertanto l' esame storico, non mai per-

(1) Innocenzio XI. condannò nell' anno 1680. la prima edizione dell' Opera del Gerbais *de Causis Maiorib.*; ma il Clero Gallicano nell' Assemblea de 1681. l' approvò coll' ordine, che si passasse a nuovamente stamparla, corrette soltanto alcune espressioni. Memoires du Clergé de France tit. 2. des Censures qui ont etê faites, ou recûes &c. §. 14. Iugement de l' Assemblèe &c. pag. 698.

(2) Quesnell. ad opera S. Leonis dissert. v. cap. 14. §. „ *Quid posterioribus saeculis &c. totum igitur opus, totus labor noster in examine erit facti, non in discussione Juris, quae ab Instituto nostro aliena est* „.

perfetto, come fece il Gerbais sul suo assunto, ma imperfetto per la mia poca sufficienza, in due parti, cioè I. dell'elezione, II. della Consacrazione dei Vescovi.

VI. In rapporto all'Elezione si ricerca 1. se il Popolo concorreva anticamente col Clero nell'Elezione dei Vescovi, e degli altri Sacerdoti inservienti alla Cura d'anime, giacchè *ab antiquo* non vi era altro Clero, che quello che era necessario all'assistenza spirituale dei Popoli, come si dimostrerà a suo luogo; oppure se l'elezione fosse del Clero, e che non si ricercasse dal Popolo che il consenso, e testimonio.

Lascerò indecisa questa questione trattata dal de Marca, dal Beveregio, e da molti altri (1), e dirò soltanto, che ancora dopo il Concilio di Laodicea (2) è rimasto nella Chiesa Latina per molti secoli l'uso costante di ricercarsi il consenso del Popolo per l'elezione dei Vescovi, anzichè, se si riguarda la sostanza della cosa, ed il fine potrebbe asserirsi essere una questione meramente grammaticale, ed inutile dell'elezione, o consenso soltanto del Popolo. Per le ordinazioni poi Sa-

k 2 cer-

(1) Bevereg. in Canon. IV. Concil. Nicaeni I. de Marca Concordia Sacerd., & Imper. lib. 6. cap. 2. Sect. 10. & lib. 8. cap. 2. Sect. 2.

(2) Conc. Laodicen. Can. XII. & XIII., ibi Zonaras penes Bevereg.

cerdotali tutt' ora rimane qualche vestigio del testimonio del Popolo. Hallier *de sacris electionibus, & ordinationibus tom. I. de variis testimoniis ordinandorum* §. 4. n. 22. *Viget enim etiamnum apud nos mos iste, ut in ordinatione Diaconorum, ac Praesbyterorum Populus ab Episcopo moneatur, ut si quis habet aliquid contra illos, pro Deo, & propter Deum cum fiducia exeat, & dicat, verumtamen memor sit conditionis suae.*

S. Gregorio Magno scrivendo: *Clero, Nobilibus, ordini, & Plebi consistentibus Neapoli*, non ha difficoltà di prevalersi del termine di elezione (1). E l' istesso sommo Pontefice, scrivendo al Popolo, Preti, Diaconi, e Clero di Milano, si congratula per avere unanimemente eletto Deodato Arcivescovo di Milano in successore di Costanzo. (2)

VII. 2. Si ricerca qual parte avevano anticamente i Principi nell'elezione dei Vescovi.

La storia ci dimostra, che l'autorità Imperiale influiva in tutte l'elezioni sino a tanto che è sussistito l'antico Romano Impero Occidentale, ed Orientale. Restaurato che fu in Carlo Magno, gl'Imperatori, e Re di Francia han-

(1) S. Gregor. Epistolar. lib. 2. Epist. 6. Editionis Maurin. „ *Charitatem vestram scriptis praesentibus duxi necessario commonendam, ut ad eligendum Pontificem nec mora, nec discordia, quae consuevit scandala generare, proveniat* „.

(2) Idem lib. XI. Epist. 4.

hanno continuato ad esercitare il Diritto di nomina, ed elezione ai Vescovadi, ed Abbazìe. (1)

Nelle memorie del Clero Gallicano si legge, che il diritto dei Re di Francia di nominare i Vescovi era comune ai Re d'Inghilterra, Ungheria, ed altri: che non desume la sua origine dal concordato di Francesco I. con Leone X., ma che ha incominciato quasi dal nascere della Monarchia, e che i cambiamenti seguiti nella stessa Monarchia hanno introdotti diversi usi variati secondo le circostanze dei tempi. (2)

Il fondamento di questo diritto reale può desumersi dal titolo di Sovranità, in cui è trasfuso il suffragio del suo Clero, ed il consenso del suo Popolo per l'Elezione dei Vescovi, e può derivarsi ancora dalla necessità, per cui il Principe in occasione dei dissidj del Clero, e del Popolo è stato obbligato a mettervi mano per la tranquillità dei suoi sudditi, e per il bene della Chiesa invitato dallo stesso Clero, e Popolo (3). E' a noi rimasto su di ciò

(1) Vertot, Origine de la grandeur de la cour de Rome, & de la nomination aux Evêchés, & aux Abbayes de France.

(2) Memoires du Clergè de France tom. X. tit. I. de Collateurs, & Patrons de Benefices Eccles., & des leurs droits, & privileges &c.

(3) Richer de Eccles., & Politica Potestat. nec non eiusdem libelli defensio lib. 2. cap. 7. num. 15. & de Marca lib. 8. cap. 9. num. 5. & seqq.

ciò un bel monumento nella Cronaca d'Arnolfo, che incomincia l'anno 925., e termina l'anno 1078. *vetus fuit Italici Regni conditio perseverans usque in hodiernum, ut defunctis Praesulibus Rex provideàt successores Italicus a Clero, & Populo decibiliter invitatus*. (1)

Il Clero però di questa Cattedrale era in possesso della passiva elegibilità del suo Prelato, come si riconosce dal fatto del Re Ugone, che regnò in Italia nell'anno 925., il quale fece ascrivere tra i Capitolari della medesima *quos vocant ordinarios* il Figlio di sua Sorella Manasse per renderlo elegibile in Arcivescovo. (2) Ma non aveva di quel tempo il diritto d'Elezione posteriormente esercitato, avvegnachè l'Elezioni dei Capitoli delle Cattedrali non hanno avuto principio che al fine del secolo XII. „ (3)

Sull'appoggio di questi fatti è stabilita l'opinione di chi sostiene, che la nomina dei Prelati nei suoi dominj appartiene al Principe, non in qualità d'Indultario, o per concordati colla S. Sede, ma *jure Coronae*; che però dovrebbe essere immune di critica l'espressione usata da S. M. nell'I. R. Dispaccio di nomina,

(1) Arnulphi lib. 3. cap. 19. apud Murator. rerum Italicarum Scriptores tom. 4.

(2) Dicta Chronaca Arnulphi lib. 1. cap. 1. apud Murator. uti supra.

(3) De Marca de Concord., uti supra cap. 2. n. 9.

na, e presentazione del nostro Arcivescovo „ *per soddisfare con ciò ad uno dei principali doveri del Sovrano, e degli originarj suoi diritti.* „

Il Launojo allega l'antica formola „ *Praeceptum Regis de Episcopatu ad Episcopum designatum* „ e l'altra „ *pro eiusdem Episcopi ordinatione* „ concepita nei seguenti termini „ *quamlibet nos ad administrandum gubernandumque rerum statum praecelsis occupationibus Regiae sollicitudinis causa constringat, nihil tamen tam principale, ac Principe dignum, quam ut cum a Pastorali paululum oberrat Plebs destituta praesidio pro salute animarum, huiusmodi Personis loci celsioris Pontificalem prospiciat committere Dignitatem.* „ (1)

Ancora il Vertot riporta molte altre consimili formole desunte dai Concilj di Francia, dagli Scrittori Ecclesiastici, e dal formolario di Marcolfo. (2)

Il Koller riferisce di avere i Re d'Ungheria rinunziato al Diritto d'Investitura dei Vescovi, ma di non avere estesa la renunzia al diritto della nomina dei medesimi, derivante dal titolo di Sovranità, e non da indulto, o concordato Papale. (3) Sin

(1) Launojus tom. 3. part. 2. Assertio in Privil. S. Medardi corollar. 2. pag. 568., e 569.

(2) Vertot dissertation au sujet de la nomination aux Evêchés, & aux Abbayes.

(3) Koller Historia Diplomat. S. P. Apost. Hungariae Regni dicata S. M. I. Iosepho II. lib. 4. cap. 12. 14., & 21.

Sin a tanto che gl'Imperatori, e Re d'Italia rimasero in pacifico possesso di questi Stati continuarono ad eleggere i Vescovi. L'epoca fatale della rivoluzione sì può riferire al Pontificato di Gregorio VII., come osservò il Richer nel luogo di sopra citato, e come abbiamo dalle poche nostre memorie, che ci sono rimaste.

Allegando la Simonia, e l'investitura *per annulum, & virgam*, impugnò il detto Pontefice l'Elezioni fatte dall'Imperatore Enrico IV. di Gottofredo, e Tedaldo in Arcivescovi di Milano; si passò alle armi, e s'inalberò il Vessillo Pontificio da Erlembaldo contro l'Elezioni qualificate per simoniache, e contro i Preti conjugati. La prevalenza armigera dei partiti Imperiale, e Pontificio decideva della sussistenza dell'Elezioni dei Vescovi. Appresso il Sassi si vedono nomine di Arcivescovi di Milano fatte dagl'Imperatori dopo il Pontificato di Gregorio VII., alcune riprovate, ed altre approvate dai Papi.

All'Elezione dei Vescovi, che in origine si esercitava dal Principe in rappresentanza del suo Clero, e del suo Popolo, sono succedute l'Elezioni dei Capitoli delle Cattedrali, abolite dalle riserve Pontificie, che tentò di rinnovare il Concilio di Basilea.

La Corte di Roma nella trattativa di Leone X. con Francesco I. si dimostrò più procli-

elive a concedere indulti, o far concordati coi Principi per l'Elezione dei Vescovi, che di rinnovare l'Elezioni Capitolari, delle quali si è sempre mantenuta in possesso la rispettabile Chiesa di Germania.

La Nazione Germanica può e deve ripetere il diritto d'Elezione dall'antica Canonica libertà. Le Investiture Imperiali *per annulum & buculum* l'avevano leso in certa maniera con tutte le altre inconvenienze allegate per parte della Corte, e Curia Romana. L'Imperatore Enrico V. nel 1122. accordò per la Germania *in omnibus Ecclesiis fieri Electionem & liberam Consecrationem*. Ed il Papa Celestino II. acconsentì che l'Elezione si facesse in presenza dell'Imperatore, che si esercita per mezzo dei suoi Delegati *ut si quae inter partes discordia emerserit Metropolitani & Provincialium Consilio vel Judicio saniori parti assensum & auxilium praebeas*, come si vede dalla convenzione inserita nel Concilio Lateranense dell' anno susseguente (1). La questione delle investiture *per annulum & baculum* viene egregiamente trattata da Natal'Alessandro, storia Ecclesiastica tomo 6. Sec. XI., & XII. dissert. 4.

I Principi in vece di riassumere gli antichi loro diritti originarj, non hanno frapposta difficoltà di passare a concordati, o rendersi indultarj della S. Sede. La

(1) Concilior. Collectio tom. 12. Labbaei Curante Colet.

La massima degl'indulti, e concordati surrogati all'Elezioni capitolari viene confutata da chi pretende rinnovare l'antica Disciplina dell'Elezioni capitolari: ma io non trovo, che la Disciplina suddetta sia, ed esser possa dei primi secoli della Chiesa, nei quali non vi erano neppure i Capitoli, ma il Clero soltanto Diocesano, e Parrocchiale. Sono poi appresso di me di molto peso le osservazioni, che fa l'Erveto sopra il concordato di Francesco I. con Leone X. (1)

VIII. I Signori Visconti, che signoreggiavano nella Città, e Stato di Milano in tempo del Concilio di Basilea, sono stati aderenti al medesimo, come si vede dalle memorie, che ci

(1) Hervetus de reparand. Ecclesiast. Disciplina „ *Efficere tamen non potuit, quin, ut res hominum in dies labuntur in deterius, eorum electiones partim precibus, partim pretio saepe tentaverit, atque adeo oppugnaverit ambitio; Quod quidem fortasse nonnullas videtur dedisse causas, ut quod ad jus eligendi attinet, Concilio Basileensi, & Pragmaticae Sanctioni derogaretur, & conventione facta inter Leonem Pont. Max., & Franciscum Regem Christianiss.*, *Regi fieret potestas nominandi, jure confirmandi relicto Pontifici, de qua quidem hoc tantum dicam nullam potuisse excogitari expeditiorem eligendi rationem, & in quam minus cadere possit crimen ambitus, quam cum nominandi ad eum defertur arbitrium, qui nec pecunia oppugnari nec gratia inflecti, nec precibus vinci possit, quod quidem facile intelliget qui consideraverit quam esset olim laboriosa, & periculi plena concertatio, quoties de eligendo agebatur Episcopo, vel Coenobiarca, quae tota hodie cessat, cum ab unius Regis jussu pendeat nominatio cui vix unquam refragatur Pontifex* „.

ci sono rimaste di alcuni Decreti da loro fatti per obbligare il suo Clero ad intervenire al prefato Concilio; ma dopo la dissoluzione del medesimo, non sono passati a trattato colla Corte di Roma per la nomina dei Vescovadi, ed altri benefizj. Precaria era la loro influenza secondo le maggiori, o minori aderenze che avevano in Roma. Per altro da alcune spedizioni di quei tempi si vede, che incominciò sotto la dominazione Visconti la deputazione dei particolari Economi Ducali alla vacanza di qualche Mensa Vescovile, o benefizio. L'Epoca però del ducale uffizio dell'Economato Generale è di Francesco I. Sforza colle vicende, e variazioni sofferte nel tempo di Pio V., e Filippo II., delle quali non è del mio presentaneo assunto il tesservene la storia.

Dopo il trattato di Francesco I. Sforza coi Signori Veneziani in Cremona, venne la Città di Milano colle altre di questo Stato a patti di buona resa, come dai pubblici istromenti, nei quali si vede riservarsi il nuovo Duca l'obbligo di riportare il suo beneplacito prima di ricorrere a Roma per impetrare benefizj eccedenti il valore di ducati 60. (1)

Espose successivamente Francesco I. al Papa Niccola V. il tenore delle prefate convenzioni, ed ottenne il noto breve, che non avrebbe dati il Papa i benefizj in questo Sta-

to,

(1) Istrumento di Damiano Marliano de 3. Marzo 1450.

to, se non a quelle persone, che fossero state dallo stesso Duca proposte.

L'istesso Papa con espressioni quasi consimili accordò il medesimo indulto al Duca di Savoja per il Piemonte. Contrastò la Corte di Roma alla Casa di Savoja il diritto di nomina, e presentazione, allegando diverse forensi interpretazioni al suddetto Breve di Niccola V.; ma tale dissidio ebbe fine sotto il Pontific. di Benedetto XIII., eseguito sotto l'altro di Benedetto XIV. mediante l'indulto di nomina, e presentazione Ducale accordato dalla Corte di Roma.

Non ebbe egual sorte l'indulto di Niccola V. a Francesco I. Sforza; le vicende, e debolezze degli Sforzeschi incoraggirono la Corte di Roma all'inosservanza sotto mendicati pretesti. A vicenda si vendicavano gli Sforzeschi col pubblicare Editti proibitivi ai loro sudditi di ricorrere a Roma per ottenere benefizj senza il preventivo loro assenso: impedivano il possesso dei benefizj clandestinamente impetrati, e procedevano alla carcerazione dei Congiunti dei Sacerdoti, e Cherici ricorrenti secondo le pusille pregiudicate massime di quei tempi.

Il Belcario nei suoi commentarj riferisce, che da Giulio II. fu confermato l'indulto di Niccola V. a Luigi XII. di Francia, quando era legittimo Padrone dello Stato di Milano,

e da

e da Leone X. a Francesco I., quando l'aveva colle sue armi occupato. Rivendicato però all'Impero da Carlo V., si rinnovarono da Antonio de Leijva nel 1527. gli editti proibitivi come sopra.

In occasione della morte dell'Arcivescovo S. Carlo Borromeo si fece presente il prefato Breve di Niccola V., ma non se n'è fatto uso. In vece d'insistere nell'indulto di Niccola V. si permise alla Città di Milano di mandare a Roma un Ambasciatore, con totale però dipendenza del Ministro di S. M. Cattolica residente in Roma per supplicare il Papa di destinare in Arcivescovo un suo Concittadino, e Patrizio.

Nel secolo successivo, non so per qual fatalità, si perdè per fino la memoria del predetto Indulto di Niccola V. che dopo replicati ordini della Corte di Madrid, e diligenze fatte dal Governo di Milano fu ritrovato. Ma i nostri Magistrati ristrinsero le loro istanze all'esclusione dei Forestieri dai benefizj di questo stato, come dal voto del Collegio Fiscale contro le deduzioni del Sotto-Datario Corradini stampato l'anno 1704.

In morte dell'Arcivescovo Cardinale Pozzobonelli, Sua Maestà ha giustamente abolita la detta ambasciata della Città di Milano a Roma, ma ha permesso di dirigersi alla M. S. mediante una supplica da umiliarsi al R. I.

Tro-

Trono per mezzo del Governo, ad oggetto, che venisse nominato in Arcivescovo un Patrizio, come clementissimamente si degnò di fare nella Persona dell'ottimo nostro Arcivescovo Monsignor Visconti, di una delle più antiche, ed illustri Famiglie del Paese.

IX. Passando ora dall'Elezione alla Consacrazione, l'antica Disciplina della Chiesa per rapporto alla consacrazione dei Vescovi si deve ripetere dal Concilio Niceno I., e Sardicense, ritenuto per appendice del detto Concilio Generale.

Nel Canone IV. del Niceno si prescrive, che la consacrazione del nuovo Vescovo si faccia da tutti i Vescovi della Provincia, e se sarà difficile d'unirli tutti, almeno di tre, comandando però l'intervento autoritativo del Metropolitano. Quindi è derivata la Regola Canonica „ *ii, qui pertinent ad Synodum, pertinent ad consecrationem* „ Il Metropolitano deve consacrare i suoi Comprovinciali, ed i Comprovinciali il loro Metropolitano secondo l'ordine dell'anzianità da osservarsi inviolabilmente; cosicchè un Vescovo non possa cedere il suo diritto ad un altro, ma che debba subentrare quello, che si trova il più prossimo nell'ordine del decanato. (1)

Nel

(1) S. Leo Magnus Epistol. cap. 6. Epist. 10. ad Episcopos per Provinc. Viennens. constitutos in Causa Hilarii Arelatensis Episcopi.

Nel Canone V. del Sardicense si prende in considerazione il caso, che rimanga un sol Vescovo in una Provincia, e si ordina doversi supplire per la consacrazione del nuovo Vescovo coll' intervento dei Vescovi delle Provincie vicine.

E' ben vero, che nel Canone VI. dell' istesso Concilio Niceno I. si conserva l' antica consuetudine del Vescovo d' Alessandria d' Egitto di esercitare la sua sollecitudine Pastorale sopra tutti i Vescovi della Provincia d' Egitto, che di quel tempo comprendeva ancora la Libia, e Pentapoli divise in diverse Metropoli, e si ritiene la stessa consuetudine a favore del Vescovo di Roma per le Chiese suburbicarie secondo l' esposizione del detto Canone VI. fatta da Ruffino (1), il quale viveva nel secolo stesso, in cui fu convocato il detto Concilio Niceno I.

La Chiesa Gallicana sino *ab antiquo* ha ritenuta l' esposizione di Ruffino dei Canoni del Niceno, come eruditamente dimostra il Quesnello. (2)

Papa Siricio scrivendo ai Vescovi d' Affrica non si diparte, rapporto alle ordinazioni Episcopali, dai Canoni del Niceno, ed il Coutant os-

(1) Ruffin lib. 10. Can. VI.

(2) Quesnell. post Opera S. Leonis dissert. 16. de Codice antiquo Ecclesiae Gallicanae §. *Mihi autem istud curiosius investiganti &c.* & seqq.

osserva, che il diritto del Vescovo di Roma deve circoscriversi alle Chiese suburbicarie a norma del Canone VI. del Niceno, secondo la citata esposizione di Ruffino. (1)

X. Milano non era di quel tempo compreso nel Dipartimento Urbico, o sia suburbicario di Roma, e perciò a favore di questa Metropoli, a tenore dell'antico diritto Ecclesiastico universale, doveva militare il disposto nel sopra citato Canone IV. del Concilio di Nicea I. per via di regola generale, e non quanto resta prescritto nel Canone VI. in via di semplice eccezione appoggiata non al diritto, ma alla consuetudine.

Il Concilio di Nicea I. è stato celebrato nell'anno 325. sotto l'Impero di Costantino Magno, e sotto il medesimo Imperatore si emanò la divisione d'Italia in diciassette Provincie, dieci delle quali eran sottoposte alla giurisdizione del Vicario Imperiale residente in Roma, e le altre sette al Vicario d'Italia residente in Milano.

La parte istorica di questa asserzione è stata eruditamente illustrara dal Gottofredo, dal Launojo, dal Sirmondo, Salmasio, Valois, ed altri.

Io non intraprendo ad esaminare i diritti della

(1) Coutant. Epistolae Romanor. Pontif. Epist. V. B. Siricii Papae ad Episcopos Affricae pag. 653.

della Primazìa universale, e Patriarcato Occidentale del Papa. Mi sottopongo a tutto quello che è definito dommaticamente dalla Chiesa universale, nè m'involgo nelle questioni meramente Teologico-Canoniche: mi ristringo a dire soltanto coll'Autore del libro intitolato *la Discipline de l'Eglise*, essere certo, che il Papa non ordinava, che i Vescovi delle Sedi esistenti nel dipartimento Urbico, e sottoposti al Sinodo Romano, e che non aveva alcuna parte nella Diocesi Italica, di cui Milano era il capo, nè in quelle della Spagna, delle Gallie, della Brettagna, e dell'Affrica. (1)

XI. Rapporto alle Gallie vi è l'irrefragabile testimonianza di S. Leone nella sopraccitata lettera ai Vescovi della Provincia Viennese. (2)

Aveva Ilario Vescovo d'Arles leso il diritto dei Metropolitani *Ordinationes sibi omnium per Gallias Ecclesiarum vindicans, et debitam Metropolitanis Sacerdotibus in suam transferens Dignitatem:* che però S. Leone lo redarguisce, non potendo, nè dovendo l'allegato titolo di Esarca d'Arles pregiudicare al diritto Metropolitico nell'ordinazione dei Vescovi,

(1) La Disciplin. de l'Eglise Canon. VI. du Concil. de Nicée §. il n'auroit rien de plus juste, chez Iean Cherte.

(2) S. Leo Epist. 10. cap. 6. ad Episcopos per Provinc. Viennens. &c. uti supra.

vi, per essere questo un privilegio consuetudinario competente soltanto ad Alessandria d'Egitto, ed a Roma in conformità del sopraccennato Canone VI. del Niceno, che prescrive *si quisquam Fratrum nostrorum in quacumque Provincia decesserit, is sibi ordinationem vindicet Sacerdotis, quem illius Provinciae Metropolitanum esse constiterit.*

Si fa poi nel tempo stesso sollecito di prevenire la calunnia, che gli potesse venir fatta da Ilario di voler tirare a se le ordinazioni Episcopali delle Provincie Gallicane: *non enim nobis ordinationes vestrarum Provinciarum defendimus, quod potest forsitan, ad depravandos vestrae Sanctitatis animos, Hilarius pro suo more mentiri, sed vobis per nostram sollicitudinem vindicamus.* (1)

Non solo nel secolo V., in cui viveva S. Leone, ma ancora nel secolo IX., in cui fu tenuto il Concilio di Soissons, era vigente l'antica Disciplina rapporto alla Consacrazione dei Vescovi.

Il

(1) Il Quesnello per difendere Ilario dà uno sforzato significato alla parola ordinazione, di cui parla S. Leone in questa lettera, pretendendo, che si debba intendere non per la Consacrazione del Vescovo, ma per l'amministrazione della Chiesa. Tale interpretazione però è contraria al fatto contestato da tutto il tenore della prefata Lettera Pontificia, nè l'istesso Quesnello insiste sulla medesima, come dalla Dissertazione V. Apologetica pro S. Hilario cap. 1, §. *Quoquo modo autem ordinationis vocem interpretetur.*

Il nuovo Vescovo si consacrava dal Metropolitano, e comprovinciali, e dipoi si rendeva partecipe il Papa con Lettera Sinodale del Re (1); ed ancorchè il Binio asserisca di essere stata estorta da Hincmaro l'approvazione di Benedetto III. di detto Concilio (2), questa discussione non fa al mio caso, perchè io allego soltanto un fatto rimarcato nell'azione terza, che non fu soggetto a contestazione.

Nel secolo XI. sussistevano in Francia l'Elezioni dei Vescovi del Clero e del Popolo, come dalla lettera di Gregorio VII. *Clero et Populò Carnotensis Ecclesiae, ut legitimum Pastorem eligant* (3). Protegge e difende questo Pontefice la libertà dell'Elezioni Episcopali, e ne ordina l'immediata Consacrazione, senza ingiungere di riportare la precedente conferma Apostolica. (4)

(1) Concil. Suession. anni 853. actione tertia apud Labbaeum ex Mansi tom. 14.

(2) Binius Concilior. Collectio tom. 3. part. 1. not. in calce praefati Concilii Suession.

(3) Epistolar. Gregorii VII. lib. IV. apud Labbaeum curante Coleto tom. 12. Epist. 14.

(4) Ibid. Epist. 15. ad Richerium Archiep. Senonens. „ *Quoniam Ecclesiam illam* (Carnotensem) *canonicam Electionem in aliquam idoneam Personam facere admonuimus*, admonemus & vos, ut *eidem Electioni, eam quam oportet, aut per vos, aut per idoneos Nuncios Vestros, diligentiam adhibentes, quem Electum Canonice cognoveritis, & manus imponere, & in Episcopum consecrare nulla occasione recusetis scientes quod si illud timore aut gratia cuiu-*

Ancora sul termine del secolo XII. rimasero in Francia le vestigia dell'antica Disciplina per la Consacrazione dei Vescovi dal Metropolitano indipendentemente dall'Esarca.

Ugone Legato Apostolico in Francia in qualità di Arcivescovo, ed Esarca di Lione pretese, che il nuovo Vescovo prima della Consacrazione da farsi dal Metropolitano, e Comprovinciali dovesse presentarsi, e riconoscere l'Esarca: si oppose Ivone Arcivescovo di Chartres, che morì l'anno 1115., insistendo sul dirittto dei Metropolitani per la Consacrazione dei Vescovi senza presentarsi, e prestar omaggio al Primate. (1)

Finalmente in Germania tutt'ora sussiste un rispettabile esempio dell'antica Displina su

cujasquam praetermiseritis, nos tamen inordinatum eum nullatenus relinquemus, & vos eo honore & dignitate quam ignobiliter deserere non erubescitis, deinceps indignos fore judicabimus „.

(1) Ivonis Episcopi Carnotensis Epist. 65. „ *Miramur cur privatis Legibus, & novis traditionibus, veteres traditiones, & consuetudines removere contenditis, praecipiendo ut Senonensis Electus ante consecrationem suam vobis praesentetur, & jure Primatus Vestri subjectionem, & obedientiam profiteatur. Quod hactenus nec in Senonensi Provincia, nec in aliis Provinciis antiquitas constituit, nec consuetudo servavit . . . . . si petitioni vestrae adquieveritis (hoc est secundum antiquum consecrare permittatis) consecrato omni studio persuadebimus, ut Primatum Lugdunensis Ecclesiae recognoscat, vobis sicut Primati suo deferat, & omnem debitam reverentiam secundum traditiones Patrum exhibeat „.*

su questo proposito. L' Arcivescovo di Salisburgo Primate d'Alemagna conferma i Vescovi suoi suffraganei, senza l'intervento del Papa (1). I quattro Vescovi suffraganei di Salisburgo non erano in passato registrati nell' Elenco Romano, che si stampa dal Cracas, ma oggigiorno lo sono.

La conferma Pontificia prima della Consacrazione dei Vescovi è anteriore alla riserva Papale importata da questa regola di Cancelleria, come si vede dalle decretali *tit. de Election.* Nei Concilj di Costanza e di Basilea si è trattato dell'abolizione della prefata regola, e della rinnovazione dell' Elezioni; ma non è stata apposta mano alla conferma Apostolica prima della Consacrazione, che anzi si è espressamente ritenuta nel Basilejense. (2)

XII. Venendo alle cose nostre, la Consacrazione di S. Ambrogio è stata fatta dai Vescovi Comprovinciali convocati dall'Imperatore Valentiniano, senza farsi veruna menzione della conferma Pontificia (3), osservando egregiamente il de Marca *quod evincit nihil juris per illas tempestates Romano Pontifici compe-*

(1) Princip. Iuris Eccl. univ. tom. 4. quaest. 4. cap. 1. §. 7., & seqq. Auctore R. Greg. Zallavvein Benedict.

(2) Conc. Basilejens. Sess. 23. de Electionibus.

(3) Theodoret. lib. 4. cap. 6., Socrat. lib. 4. cap. 30., Sozomen. lib. 6. cap. 24.

petuisse in ordinatione Metropolitani Mediolanensis, a qua manus abstinuit per multum aevi sero usurpata eius ordinatio. (1)

L'indipendenza suddetta viene convalidata dalla decretale di Pelagio I., in virtù di cui si ritiene per legittima la consuetudine, che i Vescovi di Milano e di Aquileia vicendevolmente si consacrano, senza farsi menzione di privilegio Papale (2); avvegnachè il fondamento della prefata consuetudine, come dottamente riflette lo stesso de Marca *in eo consistit, quod cum Mediolanum esset caput Dioeceseos Italiae, ut constat ex Concilio Aquilejensi, ordinatio Metropolitae Aquilejensis ad Episcopum Mediolanensem optimo jure pertinebat, primatus vero Mediolanensis ordinatio ad Aquilejensem Episcopum, quod primus esset inter Metropolitanos Synodi generalis Dioeceseos Italicae* (3). Al Concilio poi d'Aquileia, di cui fa menzione il de Marca come sopra, ha preseduto S. Ambrogio. (4)

Il Quesnello parlando dell'ordinazione di S. Eusebio, dice, che non sa dove l'Ughelli abbia trovato, che il medesimo è stato ordina-

(1) De Marca Concord. Sacerd., & Imper. lib. 4. §. 7.

(2) Penes Gratian. Decret. quaest. 1. Caus. Pudenda 33.

(3) De Marca ibid.

(4) Gothofred. ad Cod. Theodos. de Episcop. Ecclesiis, & Clericis l. 23. §. *illud autem*.

nato Vescovo di Milano da S. Leone, soggiungendo *Sanctus Ambrosius Mediolani est ordinatus & ex epistola Pelagii anni* 555. *testatum habemus Mediolanensem Episcopum ab Aquilejensi ordinari consuevisse, ut a primo post ipsum Dioecesis Italicae Metropolitano, sicut ipse a Mediolanensi ordinabatur, ut a capite eiusdem Dioecesis, immo etiam anno* 1059. *contendebant Mediolanenses nullam judicandi, vel disponendi vim Romano Pontifici in illa Sede competere* (1). Nel detto anno 1059. seguì la Legazione Pontificia di Pietro Damiano Cardinale Ostiense, e di Anselmo da Baggio Vescovo di Lucca. (2)

E' ben vero, che al tempo di Gregorio I. era il Pontefice Romano in possesso d'interporre la sua autorità prima della Sacra Ordinazione di chi era stato eletto in Pastore della Chiesa di Milano (3): ma sopra le lettere di S. Gregorio potrebbero farsi le seguenti osservazioni in linea meramente storica, e non mai dottrinale.

1. Che l'istesso Sommo Pontefice si riserva il

(1) Quesnell. notae, & observationes ad Epist. S. Leonis pag. 481., ad Epist. Eusebii Mediolanensis Episcopi.

(2) Saxius Series Archiepiscop. Mediol. in vita Archiepiscopi Widonis. Appresso S. Pier Damiano si vedono le doglianze, e pretensioni del Clero Milanese, delle quali vi sono alcune poche Memorie nella Cronaca dell' Arnolfo stampata dal Muratori, *Rerum Italicar. Scriptor.* tom. IV. colla relazione di S. Pier Damiano.

(3) S. Gregor. Magn. Epist. lib. 3. Epist. 29., 30., 31. &

il suo autoritativo assenso prima dell'ordinazione, non in linea di diritto, ma di semplice consuetudine *antiquitus mos exigit „ pro servanda consuetudine*.

Difatti sembra, che questo diritto in vigore del Canone VI. di Nicea non dovesse competergli sopra Milano Città allora principale d'Italia, non compresa nel dipartimento Urbico.

2. Gregorio I. qualifica in dette lettere per antica la prefata consuetudine. Questo potrebbe essere uno sbaglio del suo Amanuense, dolendosi egli stesso, non su questo, ma sopra altro proposito dell'inesattezza, ed infedeltà del medesimo.

Non esisteva la detta consuetudine al tempo di Pelagio I., secondo l'osservazione fatta dal sopra citato de Marca, e dal Quesnello.

La distanza dal Pontificato di Pelagio I. a quello di Gregorio I. è di soli anni 30. (1), onde sembra, che non si dovesse qualificare per antica la prefata consuetudine.

Questo riflesso si deve al Basnage il quale ancorchè dissidente, si può allegare, trattandosi non di cosa dommatica, o dottrinale, ma di una osservazione storico-critica (2), come fa

(1) Sandini Vitae Summor. Pontificum.

(2) Basnage Histoire de l' Eglise tom. 1. livr. 7. cap. 1. du Diocése d' Italie, & de l' Evêque de Milan. Fleury Histoire Ecclesiastique livr. 35. n. 19.

sa ancora Benedetto XIV. nelle sue opere, citando scrittori di merito, ancorchè eretici.

Potrebbero anche le nostre ricerche storiche estendersi ad investigare, se dopo Gregorio I. sia rimasta costante la consuetudine della conferma Apostolica prima della consacrazione dell' antico Primate della Diocesi d' Italia.

Io non ho ritrovato prove positive in contrario, ma soltanto negative, le quali però sembrano di qualche rilevanza *in antiquis*, attesa principalmente la mancanza dei documenti, e devastazione degli archivj di questa Chiesa Metropolitana seguite fino dai tempi antichi, come si vede dalle sopraccennate Cronache dei Landolfo, ed Arnolfo.

Gregorio VII. non solo tenace difensore delle antiche consuetudini della Sede Romana, ma inventore ancora di nuovi diritti scrive alle Contesse Beatrice, e Matilde di lei figlia, che dovessero separarsi dalla comunione tanto dell' Arcivescovo di Milano Gottofredo, che dei Vescovi Comprovinciali, che l' avevano consacrato, adducendo però per titolo soltanto la Simoniaca sua elezione, senza far menzione della mancanza dell' autoritativo assenso Pontificio prima della consacrazione. (1)

Es-

(1) Gregor. VII. Epist. XI. lib. 1. penes Labbaeum curante Coleto tom. 12. pag. 245. „ *Gothofridum Simoniacum, & ob hoc excommunicatum, atque damnatum sub specie benedictionis maledixerint, & sub umbra ordinationis* „

Essendo stato Gottofredo dichiarato Eretico, e Simoniaco dal Papa, privato dall'Imperatore della Sede Arcivescovile, fu eletto in Milano in suo successore Atto, che si trasferì a Roma ad oggetto di ottenere l'appoggio Pontificio (1): ma l'Imperatore passò ad eleggere in Arcivescovo Tedaldo Cherico Milanese.

Nel conflitto delle sopraccennate due elezioni, Gregorio VII. ordinò ai suffraganei di questa Metropoli di non conferire al medesimo i sacri ordini *donec nobis sua praesentia quid de introitu eius judicandum & statuendum sit, sincera, Deo adiuvante, possimus examinatione discernere* (2). E neppur allora fece veruna menzione della conferma Apostolica prima della consacrazione.

Qualora l'elezione del Vescovo sia legittima a giudizio del Metropolitano, e dei suffraganei, sembra, che a tenore delle cose di sopra riferite non fosse necessario secondo l'antica Disciplina di aspettare la conferma Pontificia prima della consacrazione. In caso di contestazione principalmente tra due concorrenti, ed eletti, il giudizio del Metropolitano, e Comprovinciali doveva avere il suo graduale assenso per l'appellazione all'Esarca, o al Papa, e respettivi Sinodi.

Gre-

(1) Eiusdem Epist. 8 lib. III.
(2) Eiusdem Epist. 9. lib. III.

Gregorio VII. in detta lettera lasciò l'arbitrio a Tedaldo d'essere giudicato dal Papa, o dal Sinodo Romano.

In questi ultimi tempi sono state portate immediatamente a Roma le cause riguardanti la validità dell' elezioni, cioè quella di Liegi, e di Trento, decise nel Concistoro dei Cardinali, e del Papa.

XIII. Io non entro a trattare questa materia, riportandomi per le appellazioni alla S. Sede, e cause maggiori al sopraccitato Gerbais; e termino la mia cicalata dell' elezioni, e consacrazioni dei Vescovi secondo l'antica Disciplina con un aneddoto storico dei tempi nostri.

Nella minorità del defunto Re di Francia sotto la Reggenza del Duca d'Orleans, Clemente XI. ricusava di rilasciare le Bolle a tre Vescovi nominati, e presentati dal Re, sotto pretesto, che sospetta era la loro dottrina per le incominciate questioni del Giansenismo.

Il Consiglio di Reggenza consultò i primarj Teologi, e Giuristi sopra i mezzi di potere validamente, e con effetto opporsi alla ingiusta repulsa della Corte, e Curia Romana.

Il resultato dei consulti fatti dagli uomini più dotti di quel tempo, incluso ancora il Van-Espen, fu, che si dovesse interpellare in forma solenne il Papa per il rilascio delle Bolle, con dichiarare, che in caso d'indebito

rifiuto, o ulteriore ritardo, si sarebbero fatti consacrare i nuovi Vescovi dal Metropolitano, e dai Comprovinciali secondo l'ordine Canonico, come si vede dall'opuscolo ristampato nel 1768. (1)

Nella prefazione di questo opuscolo si legge, che avendo il Maresciallo d'Huxelles scritto a Roma in termini vigorosi, e conformi al parere dei Teologi, e Giuristi al Padre Laffiteau produssero questo buon effetto; e fu risposto, che nel primo Concistoro avrebbe il Papa preconizzati, e confermati i detti tre Vescovi dal Re nominati, e presentati. (2)

XIV. Premesse le notizie storiche dell'antica Disciplina, lo stato presentaneo rapporto alla Missione Episcopale dipendente dalla prefata Regola II. di Cancelleria è il seguente.

Fatta la nomina del nuovo Vescovo, si devono prendere le informazioni riguardanti l'idoneità della persona. I requisiti voluti dal Tridentino per il Vescovo nominato, e presentato sono, che sia d'età, costumi, e vita ricercata dai Sacri Canoni, e che sia costituito

in

(1) Avvis aux Princes Catholiques, ou Memoires de Canonistes célébres sur les moyens de se pourvoir contre les refus injustes de la Cour de Rome, soit pour les Bulles des Prélatures, soit pour les Dispenses des empechémens dirimens,. Ouvrage composé en partie par ordre du Conseil de Regence, an. 1718.

(2) Avvertissement du sûdit Livre.

in ordini Sacri sei mesi prima della sua nomina, e che finalmente sia laureato, o licenziato in Teologia, o Gius Canonico in qualchè Università approvata, o giudicato idoneo da un'Accademia ad istruire altri in dette scienze. (1)

Sul risultato delle prefate informazioni, che nella Curia Romana si addimandano *Processo*, si propone in un Concistoro del Papa, e Cardinali la provvista della Chiesa Vescovile vacante, e nello stesso, o successivo Concistoro si emana il decreto Pontificio di conferma del nuovo Vescovo preconizzato.

Dal suddetto decreto di conferma Papale per atto concistoriale si fa oggi dipendere la collazione della giurisdizione Episcopale *in spiritualibus*, non però quella dell'ordine. (2)

Questà è l'attuale pratica universale nella Chiesa Latina, per quanto a me costa, eccettuati però, come sopra, i Suffraganei di Salisburgo.

I Vescovi d'Italia, oltre le informazioni suddette processali, devono trasferirsi a Roma personalmente a subire avanti al Papa dagli esaminatori dei Vescovi l'esame in vigore, e secondo la formola della costituzione di Gregorio XIV. rinnovata da Urbano VIII. (3)

Si

(1) Conc. Trid. sess. 22. de reform. cap. 2.
(2) Card. de Luc. disc. 5. relat. Cur. Rom.
(3) Card. de Luca uti supra disc. 21.

Si prestano pure dai nuovi Vescovi in Roma i giuramenti secondo le formole prescritte, che hanno subìto dalla Curia Romana in diversi tempi alcune variazioni, e particolarmente da Gregorio VII. (1)

Si fa pure per atto concistoriale la postulazione, e concessione del Pallio; che è un distintivo degli Arcivescovi dai Vescovi, essendovi però alcune Sedi Vescovili che godono dell'istessa prerogativa, come si vede appresso il Cantellio.

Dopo la preconizzazione, e conferma del Papa per atto concistoriale, come sopra, e dopo la prestazione del giuramento, e spedizione delle Bolle di Dateria, il nuovo Vescovo si fa consacrare entro, o fuori di Roma, destinandosi ordinariamente per la consacrazione quel Vescovo, e Vescovi, che il medesimo desidera.

XV. La regola IV. di Cancellerìa contiene cinque classi di riserve, tra le quali la terza, e la quarta sono le più rimarcabili. In vigore delle medesime tutte le Commende erette per il Clero secolare, e distaccate dalla Mensa conventuale, tutte le Abbazie, e benefizj eretti colla soppressione delle case, o istituti Religiosi sono devolute a Roma. In Lombardia la maggior parte delle Abbazie derivano dai Regolari. Quasi tutti gli antichi Monasteri sono stati

(1) Van. Espen part. 2. tit. 15. de Consecrat. §. 9.

stati soppressi nei secoli oltrepassati e si sono incommendate le loro Mense. Le famiglie religiose, che si ritrovano presentemente appresso alle commende sono state introdotte di nuovo dagli stessi commendatarj per supplire ai pesi incombenti ai soppressi Monasteri. Le ultime soppressioni sono state degli Umiliati, Gesuati, Basiliani, ed Ambrogiani. Roma s'impossessava delle sostanze in occasione delle soppressioni, ne formava delle Commende, o ne disponeva a suo talento. Nella soppressione dei Gesuati è stato venduto dalla Camera Apostolica il Monastero di S. Girolamo di questa Città ai Gesuiti per il prezzo di scudi Romani 2000. (1), e l'altro di S. Anna ai Teatini per il prezzo di scudi Romani 1414. (2)

La prima soppressione, che si fece sotto il Regno della defunta Imperatrice, fu quella del Monastero di Monache di S. Maria in Josaphat di Pavia, ed allora si rivendicò il diritto competente al Sovrano di devoluzione di qualsivoglia temporalità vacante nei suoi do-

(1) Istrumento 13. Agosto 1669. rogato da Marzio Dominico Simio Not. della Camera Apostolica, ed inserito nell'Istrumento di possesso de' 4. Giugno 1670. negli atti della Cancelleria Arcivescovile di Milano.

(2) Istrumento rogato in Roma come sopra detto giorno, ed anno, ed inserito nell'Istrumento di possesso 6. Giugno 1670. negli atti di detta Cancelleria.

dominj per disporne in usi analoghi alla verisimile volontà dei benefattori (1), la qual massima è sempre stata ritenuta costante in tutte le successive soppressioni, inclusa ancor quella dei Gesuiti.

XVI. La Regola IX. è di molta importanza, perchè contiene la riserva dei mesi, e l'alternativa coi Vescovi per qualsivoglia benefizio di loro elezione, compresi anche i benefizj con cura d'anime.

Pregiudicava la detta regola al diritto degli Ordinarj, e rendeva sensibile la spesa ai provvisti per il denaro, che andava a Roma per la spedizione.

I Vescovi Cardinali hanno l'Indulto Pontificio, che gli esenta dalla riserva di detta Regola IX. per la provvista soltanto, ma non per la spedizione delle Bolle, che rimane riservata alla Dateria Romana: sulla provvista dell'Ordinario Cardinale, mediante le Bolle così dette provvisionali si concedeva il regio *Placet*, e si metteva in possesso il benefiziato, il quale però veniva dalla Curia Ecclesiastica obbligato a levare, e pagare le Bolle di Roma, qualora il benefizio eccedesse il valore di 24. scudi d'oro, e perciò fosse sottoposto al pagamento dell'annata alla Dateria Romana secondo la tassa della medesima.

Oltre la lesione della competenza dell'Ordi-

(1) I. R. Dispaccio de' 19. Agosto 1768.

dinario Diocesano, arrecava la detta riserva pregiudizio ai Capitoli delle Collegiate, le quali ancorchè avessero diritto di ozione nella vacanza *per obitum* d'un loro Prebendato, non potevano però esercitarlo qualora la vacanza seguiva nei mesi riservati al Papa.

XVII. La Regola XIII. revoca tutte le unioni fatte dai Pontefici antecessori, che non avessero sortito il suo effetto.

Sull'appoggio di questa regola pretendevano i Curiali Romani, che tutte le unioni dei benefizj non solo per rapporto al titolo, ed ai frutti, ma ancora per gli obblighi di Messe, e di tutte le cause pie fossero riservate al Papa.

Il Concilio di Trento concede, o sia riconosce nei Vescovi la facoltà di fare le unioni dei benefizj in diversi casi per provvedere alle urgenze spirituali della loro Diocesi (1).

Il primo caso è di dotare congruamente il Seminario. (2)

Il secondo caso è di dotare congruamente le Chiese Parrocchiali, e tutti i benefizj con cura d'anime. (3)

Il terzo caso è di provvedere congruamente ai Capitoli delle cattedrali, e collegiate insigni. (4)

(1) Conc. Trid Sess. 23. cap. 18. de reform.
(2) Sess 23. cap. 18. de reform.
(3) Sess. 21. cap. 5.
(4) Sess. 24. cap. 15.

Il quarto caso è per erigere l'uffizio della Penitenzierìa. (1)

Questi sono i casi espressi nella riforma del Tridentino. Tutti però i buoni Canonisti riconoscono nel Vescovo Diocesano la facoltà ordinaria appoggiata al Gius Ecclesiastico universale di fare il trasporto, unione, e riduzione di benefizj, cappellanie, ed obblighi di Messe, quando si tratta di necessità, ed utilità della Chiesa, e per il Divin culto.

Ma la pratica delle nostre Curie Vescovili era totalmente pregiudicata su questo proposito. Le Congregazioni Romane sotto specie d'interpretare avevano ristrette le facoltà riconosciute dal Tridentino competenti agli Ordinarj Diocesani; e le Cancellerie Vescovili di questo Stato per qualsivoglia unione, riduzione, e trasporto ricorrevano in gran parte alla Corte di Roma.

La soppressione pertanto di detta regola si è resa necessaria nell'esecuzione delle massime fondamentali di S. M. di dotare congruamente la cura d'anime, e provvedere i popoli di Sacerdoti necessarj all'assistenza spirituale, con sostituire gli obblighi, ed uffizj personali, che devono mantenere attivo il Clero secondo la propria vocazione ai meri titoli produttivi dell' ozio, e della dissipazione.

XVIII. La Regola XXIII. tratta del passag-

(1) Dict. Sess. cap. 8.

saggio dei Religiosi Mendicanti ad altri Istituti: e l'altra XLIII. è appoggiata all'antico assioma *Saecularia Saecularibus, Regularia Regularibus*.

Le riserve Pontificie rapporto ai Regolari suppongono sussistente il privilegio della loro esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi Diocesani, essendo quindi il detto privilegio stato abolito da S. M. (1), devono cessare tutte le riserve Pontificie riguardanti lo stato regolare dell' uno e dell' altro sesso, cosicchè rimane abolita la clausura denominata appresso di noi Pontificia, e sono reintegrati i Diocesani nella facoltà loro competente per l'ingresso nei Monasteri, trasporto dall' uno all'altro Monastero, dimissione dell'abito, conseguimento dei Benefizzj, o Uffizj Sacerdotali.

XIX. Il principale oggetto cadente sotto la detta Regola XLIII. sono i Benefizzj o siano Uffizj in Cura di Anime.

Ponno affidarsi le Parrocchie alle persone dei Regolari, o ai loro Corpi, o siano Conventi e Monasteri.

La mancanza o incapacità del Clero Secolare ha portato i Vescovi ed il Papa a prevalersi dei Regolari nell'uno, e l'altro modo, il che però è seguito in via piuttosto dispensativa e privilegiata, che dipendente dall' Istitu-

m 2 to,

(1) Editto dei 27. Luglio 1781.

to, e professione Religiosa. Non mancano altresì nella Storia alcuni fatti comprovanti, che l'acquisto di molte Parrocchie fatto dai Regolari, ha avuta alle volte diversa origine non tanto plausibile, anzichè riprovata, come si può vedere appresso S. Bernardo.

Qualora i Vescovi abilitavano i Monaci personalmente all'esercizio di qualche Parrocchia non annessa ai loro Monasteri lo facevano prevalendosi della Ordinaria Giurisdizione, in virtù di cui sono autorizzati a provvedere ai bisogni della loro Diocesi, nè era necessaria la dispensa Papale, come rescrisse Innocenzio III. *Per antiquos Canones Monachi possunt ad Ecclesiarum regimen in Praesbyteros ordinari* (1), ma la detta Regola XLIII. è derogatoria degli antichi Canoni, e riserva al Papa la dispensa.

Per le Parrocchie però unite ai Monasteri insorse il dubbio se i Monaci dovessero fare l'Uffizio Parrocchiale soltanto nelle Chiese annesse ai medesimi, o ancora in tutte quelle altre che erano dai Monasteri distaccate.

Nel Concilio Lateranese III. sotto Alessandro III. fu proibito ai Monaci di esercitare l'Uffizio Parrocchiale nelle Chiese distaccate dai Monasteri (2); il che è stato messo in esecuzione in questo Stato mediante la proibi-

(1) Cap. *Monaci* de Statu Monachor.
(2) Ibid.

bizione di dimorare permanentemente i Religiosi isolati sulle grancìe per qualsivoglia titolo.

Per le Parrocchie esistenti nelle Chiese annesse ai Monasteri e Conventi è massima autorizzata dalle antiche Decretali Pontificie, ritenuta dal Tridentino, e generalmente appresso di noi praticata, di dover essere Regolari i Parochi o siano Vicarj, e di quella stessa Religione di cui è il Monastero o Convento.

Quì poi si ricerca se i Parochi o siano Vicarj Regolari debbano essere vitalizj, o amovibili. La pratica attuale in Francia è di non ritenersi i Parochi o siano Vicarj Regolari nelle Chiese unite ai Monasteri, vitalizj, ma amovibili, mediante però il consenso reciproco del Vescovo, e del Superiore Claustrale, desunta da un antico Concilio di Normandia dell'anno 1279. (1)

Si potrebbe ancora ricercare se ai giorni nostri, abolita la detta Regola *Saecularia Saecularibus, Regularia Regularibus*, convenga dare ai Corpi, Conventi, e Monasteri dei Regolari nuove Parrocchie finora coperte dal Clero Secolare col riferirsi alle primitive Costi-

(1) Memoires du Clergè de France tom. III. tit. 3. Chap. 5. des Cures qu'on appelle Regulieres §. 1. & suiv. pag. 790.

stituzioni del Monachismo e delle altre Religioni, segnatamente dei Mendicanti, e col fare il confronto delle Ordinazioni del Concilio Provinciale di Colonia dell'anno 1536. (1), e delle massime indicate da S. A. R. negli Articoli di riforma proposti ai Vescovi di Toscana con quelle di S. Carlo desunte dalla sua Lettera al Cardinale Alciati, in cui si vede che detto Santo non inclinava a concedere una nuova Parrocchiale ad un Convento di Regolari che si voleva introdurre, come di fatto fu introdotto nella Chiesa commendata di S. Ambrogio *ad nemus*, ma senza l'esercizio della cura d'anime (2): esame stato fatto con molta erudizione, ma con qualche amarezza nella dissertazione *de Religiosis ac Monacis ab Ecclesiis Parrocchialibus, & Cura Animarum amovendis*, stampata in Colonia l'anno 1769., ma essendo questo un argomento estraneo alle istruzioni del Popolo, io non intraprendo a discuterlo consigliandovi, o Confratelli di subordinarvi alle superiori disposizioni, col riportarmi alle insinuazioni fatte da Ivone Ve-

(1) Questo Concilio è molto commendato dal Cardinale Sodoleto in una sua Lettera scritta all' Arcivescovo ed Elettore di Colonia Ermano, inserita nelle sue Opere tom. II. lib. 14. Lettera 14., ed è stato ristampato in Venezia l'anno 1555.

(2) Lettera di S. Carlo al Cardinale Alciati dell' anno 1579. segn. n. 186. tra le minute Originali tom. 16. part. I.

Vescovo di Chartres nel caso contrario. (1)

La Regola XLII. tratta della deroga del Gius-Padronato.

XX. In virtù di detta regola la Dateria Apostolica esercitava il diritto di derogare al Gius-Padronato *in totum* in certi determinati casi, e di derogare alla metà delle voci in concorrenza di due compresentati.

Le Deroghe della Dateria Apostolica di Gius-Padronato *in totum* sono state abolite da S. M. (2)

Per rapporto alla metà delle voci nelle presentazioni dei patroni, la Curia Romana diversificava la deroga dalla gratificazione.

Riconosceva nel Vescovo Diocesano il diritto di gratificare secondo il merito personale tra due compresentati in parità di voci, ma riservava alla S. Sede il diritto di derogare alla metà suddetta delle voci.

Non esigeva il diritto di derogare alla metà delle voci, cognizione di causa, e prevalenza di merito, come lo esige la Vescovile gratificazione, che però la giustizia, ed equità insegna essere questo secondo mezzo preferibile al primo, come è stato da S. M. ordinato.

XXI. La Regola XLV. tratta della risegna dei

(1) Ivo Carnotens. Galterio Stirpens. Ecclesiae Praeposito & pusillo Gregi sibi Commisso Epist. 73.

(2) I. R. Dispaccio de 29. Maggio 1766.

dei benefizj, e si riferisce principalmente alla nota costituzione di Pio V. derogatoria delle facoltà degli Ordinarj.

Questa regola è di molta importanza, perchè fa devolvere a Roma tutte le risegne *ad favorem*, le riserve di pensioni, e coadjutorìe ec.

Prescrive, che l'atto della risegna sia nullo, se non è fatto o personalmente da chi è presente in Curia Romana, o per procuratore speciale nella medesima, se è assente; onde se si congiunge la Regola XLV. suddetta colla prima della vacanza *apud Sanctam Sedem*, come si è detto a suo luogo, è di molta estensione.

Nel Concilio di Trento gli Oratori del Re di Francia proposero, ma senza frutto, che *resignationes in favorem eliminarentur omnino a Curia Romana*, come riferisce il Thuano. Pio IV. nel concistoro da lui tenuto sopra le domande degli Oratori suddetti manifestò la sua intenzione di togliere dalla Curia Romana le Coadjutorìe, i regressi, e le rinunzie *ad favorem*; ma i Curiali Romani ne impedirono l'esecuzione, come riferisce Paolo Sarpi nella sua Storia del Concilio di Trento.

E' vero, che vi sono molte cause Canoniche riferite nel cap. *nisi cum pridem de renuntiationibus* per le rinunzie dei benefizj: le cause suddette sono le infermità, vecchiaja, illetteratura, odio della plebe giusto, o ingiusto, delitti, ed inimicizie, ed altre, che si riducono

alla

alla generalità della necessità, ed utilità della Chiesa; ma tali cause possono meglio conoscersi dagli Ordinarj locali, che dalla Dateria Romana.

Contro però le risegne *ad favorem* dei benefizj con cura d'anime merita speciale riflesso, che il Concilio di Trento ordina, che si faccia il concorso per provvedere persone idonee per dottrina, e costumi. Pare pertanto, che le medesime non si dovrebbero ammettere neppure dagli Ordinarj, ma che in caso d'impotenza del vecchio Paroco per titoli canonici si debba dalla curia Ecclesiastica fissare al medesimo gli alimenti, ed esporre il concorso per la provvista del Coadjutore o del nuovo Paroco secondo alcuni esempj lasciati dal Cardinale Arcivescovo S. Carlo, come è stato opportunamente da S. M. ordinato.

XXII. La Regola L. tratta della riserva Pontificia *super defectu natalium* per i promovendi ai Sacri Ordini.

La Curia Romana principalmente in Italia a similitudine di questa regola di Cancellerìa ha circoscritto la volontaria giurisdizione dei Vescovi nei termini più ristretti, con connivenza in gran parte delle stesse Cancellerìe Episcopali. Si faceva dipendere da Roma la dispensa dell'età dei promovendi, dell'uso delle uova, latticinj, e carni in tempo di Quaresima, del trasporto delle vigilie, degli Oratorj dome-

sti-

stici, dell'abolizione delle Feste di precetto, e di molte altre.

Tutte queste riserve Pontificie dipendono dalla massima oramai non più controversa appresso i Canonisti spregiudicati, e sostenuta dalla maggior parte dei Teologi della Sicilia negli anni prossimi passati (1), che il Vescovo nella sua Diocesi ha la facoltà di temperare, secondo le circostanze dei tempi, e dei casi, il rigore dei Canoni Disciplinari.

In generale volendo ai giorni nostri esaminare la questione riguardante la facoltà dei Vescovi per l'amministrazione delle loro Chiese indipendentemente dalle riserve Pontificie, e di accordare le dispense, non si deve prevalere dei Decretalisti, ma dei Canonisti, secondo la differenza di sopra rimarcata tra i Greci, e i Latini.

In primo luogo passa tra i Canonisti non ligj della Corte e Curia Romana per certa l'opinione di competere al Vescovo tutte le facoltà inerenti al suo Ministero, se non sono state espressamente abrogate dalle regole Canoniche; cosicchè è inattendibile l'opinione d'alcuni Decretalisti e Curiali Romani, che al Vescovo non competa la facoltà di dispensare,

Nisi

(1) De translatione Jejuniorum per Episcopum in alios dies facienda, occurrente in illis aliquo festo solemniter celebrando &c.
Messinae, Typis de Chiaramonte 1747.

Nisi quando a Canone expresse permittitur. Ritenuta la superiorità del Concilio generale al Papa, se il Papa può dispensare per giusta e legittima causa dai decreti dei Concilj generali in qualità di Capo in tutte le Chiese, potrà il Vescovo dispensare per la sua Diocesi colla giurisdizione immediata, ed ordinaria al medesimo competente, esercitata per molti secoli senza riserve Papali. La dispensa suddetta non è un diritto derogatorio, ma una semplice legale interpretazione di quello che intrinsecamente risiede nelle stesse Canoniche sanzioni, cioè che nelle circostanze dei casi possa e debba mitigarsi il loro rigore. Io ho visto Mss. un Concilio Provinciale d'una Metropoli d'Italia, celebrato dopo il Tridentino, che per quanto porta la tradizione non è stato da Roma approvato per un capitolo intitolato *de rigore Canonum temperando*.

In secondo luogo diverse sono le riserve Pontificie di quà, e di là dai monti, avvegnachè molte decretali, e costituzioni Papali, che si osservano in Italia, non vengono ammesse dagli Oltramontani; e neppure in tutta l'Italia è uniforme l'osservanza rapporto alla diversità dei tempi, e dominazioni. L'Episcopato è eguale in tutti; che però la differenza suddetta potrà togliersi da chi abbia diritto d'insistere per le vie competenti alla rinnovazione dell'antiche legittime osservanze.

Ter-

Terzo finalmente riconosciuto che avrà il Canonista il tempo, e l'opportunità delle riserve Papali, ancorchè non convenga rinnovare il Gius antico Ecclesiastico nella totale sua estensione, secondo il sentimento del de Marca di sopra citato, vedrà che in alcuni casi non solo è espediente, ma necessario che il Vescovo si prevalga della sua primitiva giurisdizione.

Tra' detti casi il prefato Arcivescovo de Marca comprende quello *si secure Romanus Pontifex adiri non posset* (1). Il che è stato applicato al caso che il Principe proibisca ai suoi sudditi il ricorso a Roma, come seguì nelle turbolenze del Portogallo per l'attentato Reicidio: argomento trattato con molta erudizione dal Pereira (2). Generalmente poi io non trovo, che salva la Comunione Cattolica, non possa il Principe proibire ai suoi sudditi il ricorso a Roma per tutti quegli atti di giurisdizione volontaria, che sono di competenza dell'Episcopato; così pure che non s'inoltrino domande ambiziose senza il preven-

(1) De Marca de Concord. Sacerd. ed Imper. lib. III. cap. *6.* n. *6.*

(2) Pereira della potestà dei Vescovi circa le Dispense ne' pubblici impedimenti di Matrimonio, e l'assoluzione de' Casi riservati al Papa, ogni e qualunque volta lo richieda la pubblica urgente necessità dei loro Sudditi, quando ne sia impedito il ricorso alla S. Sede Apostolica.

ventivo R. beneplacito, come si dichiara in alcuni dispacci di S. M. e dell'Imperatrice defunta.

Tutte le altre abolite regole della Cancellerìa Romana non meritano speciale considerazione, principalmente perchè molti oggetti contenuti nelle medesime sono discussi separatamente in questo mio compendio.

Prevedo, che questi miei riflessi, benchè istorici, e non dottrinali, tendenti a dimostrare la congruenza dell'abolizione delle regole di Cancellerìa, mi faranno passare per novatore, e nemico acerrimo della S. Sede; ma io m'appello al giudizio degli uomini di buon senso, e moderati, che tutt'ora si ritrovano in Roma, illustri per pietà, e per dottrina.

Ha la S. Sede sussistito per nove, o dieci secoli senza le riserve registrate nelle regole della Cancellerìa. Adunque l'odioso carattere d'innovatore non è applicabile a chi si riporta alla Disciplina antica, massimamente in materia di religione, dove i tempi più prossimi al nostro Divin Redentore, ed agli Apostoli servir devono di regola all'esercizio del permanente Apostolato.

Si separi Corte, e Curia dalla Cattedra di Pietro. Alla Cattedra di Pietro, vale a dire al Romano Pontefice, come al centro dell'unità, e Capo della Chiesa si deve tutto il rispet-

spetto, ed obbedienza, non in conseguenza delle pretensioni promosse nei bassi tempi da Innocenzio III., Gregorio VII., e Bonifazio VIII., ma secondo l'Ecclesiastica Disciplina vigente nei primi otto, o nove secoli: ma senza ledere la dovuta subordinazione al Papa ponno prendersi ad esaminare istoricamente le pretensioni della Curia Romana pregiudiciali al diritto di Sovranità ed alla giurisdizione volontaria o contenziosa dei Vescovi, Metropolitani, e Primati, e loro respettivi Sinodi.

CAPITOLO IV.

Ruolo personale dell' uno, e l' altro Clero, e delle Monache; Conti d' amministrazione delle Case Religiose, delle Fabbriche delle Chiese Parrocchiali; dei Consorzj, ed Oratorj distrettoriali, e dei Luoghi pii.

I. IN passato non era sottoposto al Regio Beneplacito, che il possesso dei Benefizj. Le Ordinazioni Sacerdotali, per i titoli vitalizj delle Cappellanìe laicali, unione dei legati di Messe, e Patrimonio si facevano arbitrariamente dai Vescovi senza veruna precedente cognizione della Potestà Politica; come pure le licenze per la vestizione delle Monache si spedivano dalle respettive Curie Ve-

Vescovili senza alcuna ispezione governativa. Professavano all'età d'anni 16. (1) secondo la disposizione del Tridentino.

Non si prendeva neppur parte in via di Regolamento sistematico, ma soltanto in occasione di reclami nell'amministrazione delle rendite delle case Religiose, e delle fabbriche delle Chiese Parrocchiali, Oratorj, Consorzj, e luoghi pii.

A queste mancanze è stato provvisto colle circolari di Governo ai Vescovi, ai Superiori Maggiori dei Regolari in Provincia, ai Deputati dei Luoghi Pii, e Cancellieri del censo mediante la provida, e circospetta mano di S. A. R. il Nostro Arciduca Governatore, a cui il ceto Parrocchiale avrà sempre la maggiore riconoscenza per gli speciali favorevoli riguardi avuti al medesimo in tutte le contingenze (2).

In virtù di dette Circolari: si richiamano al R. *Exequatur* tutti i sopraccennati assegni vitalizj per le Ordinazioni Sacerdotali, limitandosi ancora il titolo di Patrimonio all'evidente necessità, ed utilità della Chiesa: si sottopongono al R. *Exequatur* le licenze Ecclesiastiche per le vestizioni dei Regolari, e delle Monache, nè si concede, se non esaminate le forze del Monastero, e pervenuta che sia

(1) Conc. Trident. Sess. 25. De Regularibus cap. 15.
(2) Circolari di Governo dei 30. Dicembre 1778.

sia la canditata all' età d' anni 22., si provvede alla retta amministrazione delle Case Religiose col circoscrivere l'arbitrio dei Superiori, e Procuratori locali, facendo risorgere la competenza dei respettivi Capitoli, e con molte altre economiche ordinazioni conducenti all'intento. Il che è stato fatto con tutte le più esatte cautele rapporto all'amministrazione delle rendite dei luoghi pii, e la legittimità delle spese delle fabbriche delle Chiese Parrocchiali, Consorzj, ed Oratorj distrettoriali, col sottoporle all' esame, ricognizione dei Deputati dell'Estimo dei rispettivi Territorj, trattandosi del loro principale interesse.

Il R. Beneplacito per le sacre ordinazioni del Clero secolare, e per i voti solenni di Religione dell'uno, e dell'altro sesso è fondato negli antichi Regolamenti non meno civili che ecclesiastici. Vi è un Concilio d'Orleans, il formulario di Marcolfo, ed un capitolare di Carlo Magno: nè è attendibile l'asserzione d'Hincmaro d'essere stato il prefato Capitolare posteriormente abrogato, sì perchè è destituta di prove, sì perchè si tratta di scrittore sospetto al Cardinale Baronio, di allegare fatti non provati (1).

Il

(1) De l'Autorité du Roi touchant l'age nécessaire á la Profession solemn. des Religieus du le Voyer de Boulign.

Il resultato pertanto è, che dopo le sopraccennate provvidenze, e l'annuale esibizione dei Ruoli personali, e Conti d'amministrazione come sopra, facendosi il confronto si vede la sensibile diminuzione dell'uno e l'altro Clero, e delle Monache, come pure, che non si contraggono debiti, nè si aggravano le comunità tanto per il mantenimento, quanto per la ristorazione, e nuove fabbriche di Chiese Parrocchiali, a differenza della cospicua massa dei debiti contratti in passato dai comunisti per tali cause, come si può verificare dalle operazioni censuarie..

CAPITOLO V.

Obbligo di riportare il Regio Beneplacito per le alienazioni, e locazioni a lungo tempo, e per contrarre debiti.

IL Reale dispaccio dei 3. Aprile, ed Editto di Governo dei 25. di detto mese 1769. prescrive l'obbligo del Regio beneplacito per le alienazioni, e locazioni a lungo tempo, cioè oltre il novennio dei fondi posseduti dagli Ecclesiastici: ed il Reale Dispaccio dei 5. Dicembre pubblicato con Editto di Governo dei 17. di detto mese 1771. proibisce alle Comunità, Collegj Religiosi, Luoghi Pii, ed

a tutti gli Ecclesiastici il contrarre debiti senza il R. assenso.

I. Il Gius da noi imparato, e la pratica da noi fatta su questo proposito è ben diversa da questi regolamenti.

Altro non trattavano i nostri libri, e riconoscevano i Tribunali non meno Ecclesiastici, che Laicali, che della necessità di riportare il beneplacito Apostolico.

E' ben vero, che i Transalpini avevano ragione di qualificare questa opinione per oltramontana; avvegnachè di là dall'alpi non hanno vigore le riserve del beneplacito Apostolico importate dalle Decretali Pontificie.

Vi è il capitolo *consultissime* nel sesto delle decretali: Vi è la stravagante *ambitiosae* di Gio. XXII. e la Paolina.

S'oppose S. Carlo alla Paolina, e si tenne in possesso della consuetudine immemorabile della sua Chiesa di riconoscere la necessità, ed utilità dei contratti in vigore dell'autorità ordinaria competente al Diocesano, immune dalla sopraccennata riserva Pontificia; ma piacque all'Arcivescovo Litta di consultar Roma, la quale decise, come era da prevedersi, la controversia a suo favore. (1)

Quin-

(1) Lettera di S. Carlo a Speciano, e risposta del medesimo al Santo. Petra *ad Constitutiones Apostolicas* t. 5. ad Constitut. V. Pauli II. Sect. 3. num. 38.
Benedict. XIV. de Synod. Dioeces. lib. 12. cap. 8. num. 10.

Quindi si ricorreva a Roma per ottenere il Beneplacito Apostolico per le alienazioni, ed affitti a lungo tempo, e si era introdotta la pratica notariale di fare affitti durevoli per nove anni da rinuovarsi di tre in tre.

II. Ora però, che si devono rettificare le massime, e riordinarle in conformità dei principj generali, potrà ciascuno facilmente persuadersi, che in concorso del Papa, e del Vescovo è incongruente la riserva del beneplacito Apostolico spogliativa del diritto ordinario dei Diocesani per legittimare le alienazioni delle sostanze della Chiesa; ma che trattandosi di temporalità, delle quali l'acquisto, e possesso la Chiesa stessa riconosce dall' Impero, e non dal Sacerdozio, perciò non alla spirituale, ma alla politica giurisdizione appartiene la potestà di legittimare i sopraccennati contratti.

III. Siccome poi il Diocesano ha l'autorità tutoria d'invigilare per la conservazione dei beni destinati al Divin culto, e mantenimento dei suoi ministri; così per procedere colla dovuta circospezione sembra molto opportuno di eccitarlo consultivamente, per verificare la necessità, ed utilità della Chiesa.

Tale era appresso di noi la pratica al tempo dei Duchi di Milano. Gio. Galeazzo Visconti proibì agli Ecclesiastici gli affitti de' fondi ol-

tre il novennio (1). Ciò si faceva con dispense Ducali (2); si dava il Ducale beneplacito per fare Emfiteusi (3), per l'erezione, e dotazione dei nuovi benefizj (4), per cambio di beni Ecclesiastici (5), per i dati in paga in soddisfazione dei pii legati (6). E per tali Ducali concessioni si eccitava la Curia Ecclesiastica soltanto ad informare. (7)

Oltre l'obbligo di riportare il Regio beneplacito come sopra, è stato proibito il taglio delle piante fruttifere, e che sono di dote, e scorta de' fondi. (8)

CA-

(1) Antiqua Ducum Mediolani Decreta pag. 232.
(2) Istrumento de' 26. Ottobre 1419.
(3) Istrumento de' 13. Luglio 1413.
(4) Istrumento de' 14. Ottobre 1413.
(5) Istrumento de' 10. Febbraio 1413.
(6) Istrumento de' 26 Febbraio 1416.
(7) Istrumento de' 26. Ottobre 1413.
Et quia per informationem quam habuimus a Ven. Viro D. Ioanne de Homodeis Vicario Archiepiscopali Curiae Mediolani constat nobis locationem supradictam redundare in utilitatem suprascriptae Capellae, tenore praesentium dispensamus &c.... E nell' Istrum. de' 10. Novembre 1443. *Considerata informatione quam de praedictis habere voluimus, & habuimus a venerabili dilecto nostro Vicario Archiepiscopali Mediolani, per quam evidenter apparet quod si locatio Emphitheotica, quae fieri posse requiritur, concedatur, hoc cadat ad utilitatem Ecclesiae suprascriptae, concedimus &c.* nelle Abbreviature di Beltramino Carcano.
(8) Avviso del dì 21. Aprile 1784.

CAPITOLO VI.

Abolizione del sussidio Ecclesiastico, del concordato della Colonica, e dell' esenzioni dei Dazi dette personali.

I. IL Clero era esente dal contributo del censo territoriale, e dal pagamento dei dazj di consunzione delle merci, e delle derrate per suo uso: in occasione però di straordinarie pubbliche urgenze si faceva contribuire.

Il prefato straordinario concorso si appellava *sussidio Ecclesiastico*, e s'imponeva dal Papa: era carico personale, da cui erano tenuti esenti per privilegio i Cardinali, i Conclavisti, e Cavalieri di Malta, cosicchè il peso andava per la maggior parte a ricadere sopra il Clero Residenziale, e Parrocchiale.

Incominciò l' Imperatrice Maria Teresa a fare un' imposta per straordinarj bisogni sopra i beni esenti degli Ecclesiastici d' annue lire 200. mila di propria autorità senza Breve pontificio, ripartita sopra gli scudi d'Estimo, e perciò non affetta ai sopraccennati personali privilegj d' esenzione. (1)

L'esenzione dal contributo del censo territoriale era sottoposta a contestazioni tra l' uno e l'altro Foro laicale, ed ecclesiastico.

Pretendevano i Magistrati secolari, che la me-

(1) R. I. Dispaccio de 6. Gennaio 1772.

medesima percuotesse soltanto la porzione Dominicale, cosicchè la porzione colonica dovesse considerarsi laicale, e sottoposta a tutte le gravezze, ma ciò s' impugnava dagli Ecclesiastici.

Durante la vita di Maria Teresa, si è dovuto lasciar sussistere il concordato da lei fatto con Benedetto XIV., riguardante l' esenzione della porzione Dominicale, ed il pagamento della Colonica, colla statuizione dell' anno normale dei Beni Ecclesiastici esenti, e non esenti. (1)

II. S. M. ha ordinato, che i beni posseduti dagli Ecclesiastici siano sottoposti al pagamento di tutti i carichi, avendo parificato attivamente, e passivamente il Clero a tutti gli altri suoi sudditi rapporto alla sua civile sussistenza nello Stato. (2)

III. In ordine finalmente ai dazj di consunzione delle merci, e delle derrate per proprio uso del Clero incominciò l' Imperatrice defunta a limitarne l' eccesso, e ad ordinare, che da tutti si pagassero indistintamente in via di deposito col farne in fine d' anno la restituzione, previa l' opportuna liquidazione. S. M. ha abolite le prefate esenzioni de' dazj, lasciandole soltanto sussistere per le Religioni mancanti del

(1) Concordati fatti in Roma nell' Anno 1757.
(2) R. I. Dispaccio del 12. Maggio 1783.

del loro necessario sostentamento, per gli Spedali, ed Orfanatrofj, per le Collegiate delle Cattedrali, e per le Parrocchie in via di provvisione fin' a tanto che non fossero altronde congruamente provviste. (3)

IV. E' ovvio il confronto da farsi delle suddette ordinazioni di S. M. col primitivo stato del Magistero Sacerdotale, che non ha mai preteso d'essere immune dalle pubbliche gravezze, se non in quanto veniva dal Principe privilegiato ringraziando chi gli compartiva tali privilegj, ma non lagnandosi di chi glie li toglieva, come abbiamo visto di sopra essere stato fatto dal nostro S. Ambrogio, *malle nos gratiâ quam divitiis abundare*.

Io vi aggiungerò soltanto la ben ragionata considerazione fatta dai Vescovi, e Parochi del secolo XI., e XII. ai privilegj conceduti dai Papi ai Monaci di esenzione dal pagamento delle decime ad oggetto, che da voi stessi se ne possa fare il confronto, ed applicazione all' argomento, di cui si tratta: *quae est haec invisa immunitas, ut exempti sitis a decimarum solutione, quibus obnoxiae Terrae erant antequam vestrae essent, & quae solutae sunt hactenus, non personarum obtuitu, sed territorj ratione? Si in vestram possessionem Terrae de-*

vo-

(3) Dispaccio di S. M. del dì 4. Novembre 1782. pubblicato con Editto di Governo de 26. Dicembre di detto Anno.

volutae sunt, quare in hoc periclitatur alienum jus? Nam ad vos Terrae juxta communem aequitatem cum suo onere transierunt ut quid in alienam injuriam Terras, & nutrimenta vestra privilegiari faciatis, ut auferatis quod alienum est?.... Non ponimus os nostrum in Coelum, nec de facto Summi Pontificis disputamus; sed si Dominus Papa indulgentiâ speciali quandoque privilegiavit vos, dum ordo vester in paupertate gaudebat, dum in usus egentium suae tenuitatis liberaliter effundebat; potuit tolerari ad tempus licet in communem redundaret injuriam, quod causa necessitatis fuerat introductum; nunc autem quod vestrae possessiones multiplicatae sunt etiam in immensum, Privilegia haec potius ambitionis, quam Religionis instrumenta censentur..... Quod si pertinaces vos, & inflexibiles exhibetis...... Principum etiam favorem in hoc plenissime obtinebimus, ut gladio spirituali manus civilis assistat, & quidquid contra principale Oraculum venditum, aut donatum vobis fuerit, confiscetur. (1)

CA-

(1) Lettera di Pietro Blesense Cancelliere di Riccardo Arcivescovo di Cantorbery, la quale si trova nella Biblioteca dei PP. al num. 80. tom. 24.

CAPITOLO VII.

Collettori di elemosine, e Mendicanti, Poveri, Infermi, ed impotenti.

I. SOno stati proibiti i collettori dell' elemosine sotto il pretesto di santuarj, confraternite, e di altre piccole devozioni, ritenuta soltanto la questua per la sussistenza della Chiesa, e dei Poveri della Parrocchia. (1)

Ognuno di noi si ricorda, che in passato non meno la Città, che la campagna era inondata dai collettori di elemosine, si appaltavano i bossoli, si distribuivano Immagini, e si spacciavano alle volte indulgenze abusivamente.

I questori, e Predicatori questuarj ebbero origine dall' indulgenza elemosinaria per la prima guerra sacra sotto il Pontificato di Urbano II., di poi estesa ad altre moltiplici cause. (2)

Successero l' erezioni dei consorzj, e delle confraternite, delle quali furono introdotti i collettori consorziali, *qui Fidelium oblationes colligunt pro Consortiorum, seu Confraternitatum expensis in luminaribus, vestibus sacris, aliisque pie-*

(1) Editto di Governo de 24. Ottobre 1767. Ordine di S. M. nella raccolta di Pavia.

(2) Lupus in Conc. Generalia, Provincialia tom. 6., dissert. de pec., ac satisfact. indulgentiar. cap. 4. §. *Est tamen res periculosa*.

pietatis operibus, e ciò fu nel secolo XIII.; come si vede appresso il Du-Cange (1). Fa però onore ai Cistercensi, che nell' istesso secolo fecero il seguente decreto: *Confraternitae, & Quaestorum, seu Praedicatorum collectae omnimodis inhibeantur de caetero*. (2)

S. Carlo scrivendo ai Cardinali Legati presidenti al Concilio di Trento si fece sollecito di smentire la voce, che si era sparsa, che in Napoli vi fossero collettori di elemosine per la fabbrica di S. Pietro, e per i Frati di S. Antonio. (3)

Nel Concilio Provinciale VII. di Milano sotto il Cardinale Arcivescovo Federico Borromeo si proibisce al Vescovo, *ne illis quaerendi facultatem concedat, nisi ex eorum veteri instituto hospitalitatem actu exerceant*, prescrivendosi ancora, *ne collectae cujusvis generis ulli locentur, vendantur, aut cum ratae participatione concedantur, quamvis tales sint qui pretextu etiam consuetudinis, quae corruptela potius dici debet, aliis hominibus vendere, locare, vel cum ra-*

(1) Du Cange verbo Collectores Consortiorum.

(2) Martene Anecd. Tom. 4. collect. 1300. litt. E. che riferisce le sanzioni di molte Chiese contro i prefati Collettori d' Elemosine. Appresso poi il Muratori vi è il Concilio di Milano tenuto sotto l' Arcivescovo Ottone, in cui si legge, che le robe questuate „ *licite possint auferri, & auferentium fiant*. „

(3) Lettera di S. Carlo ai Cardinali legati del Concilio di Trento de 3. Giugno 1563.

ratae participatione eas concedere posse contendunt.

II. Rapporto ai Mendicanti, è stato proibito d'accattare elemosine per le Chiese, e per le strade; è stato fatto il fondo elemosinario, e sono state sostituite le case dei pubblici lavori.

Giustiniano comanda, che non vi siano Mendicanti validi, forestieri, ed oziosi (1); ed il Camerario cita su tal proposito le leggi di diverse Nazioni, e le istruzioni Pastorali dei SS. Vescovi. (2)

In ordine finalmente ai poveri infermi, ed impotenti per la tenera età, vale a dire gli orfanelli dell'uno, e l'altro sesso, e per vecchiaja, è somma la cura di S. M. per riordinare i pubblici stabilimenti, che vi sono, ed erigerne dei nuovi secondata dallo zelo indefesso del Conte Wilzeck Ministro Plenipotenziario, e Preside del Consiglio di Governo, coll'estendere la provvidenza ancora all'assistenza de' Medici, Chirurgi, e Spezierìe per il buon servizio degl'infermi in campagna.

III. Siccome però i pubblici stabilimenti per soccorrere l'indigente umanità, sono mezzi sussidiarj alla mancanza della domestica assisten-

(1) Iustinian. lib. 6. tit. 9. Novell. 80. cap. 4., e 5.

(2) Camerar. Horar. subcisiv. cent. I. tit. 16. de validis Mendicantibus, & cent. II. cap. 74. de Mendicis, Leprosis, & vera paupertate.

stenza, così noi altri Parochi dobbiamo insinuare al nostro Popolo l'obbligo, che ha ciascun Cristiano di assistere i proprj domestici infermi o impotenti compatibilmente alle forze del proprio stato.

Gli Spedali avranno sempre il difetto delle diverse malattìe concentrate nella stessa stanza, dell'infezione dell'aria, che si respira, perchè o non si può, o si trascura di praticare tutte le precauzioni, e della lue, che col tratto del tempo si contrae per fino dalle pareti: al contrario l'assistenza domestica degl'infermi in mano dei proprj parenti si accosta ai primi doveri, e desiderj dell'umanità; è immune da tali inconvenienti, e ben regolata può essere ancora più economica.

L'esperienza di noi altri Parochi ocularmente ci manifesta, che la principale mancanza dei Poveri per l'assistenza domestica de' loro infermi consiste nei letti, biancherìa, e cibo adattato allo stato respettivo di malattìa, o convalescenza. La mancanza poi dell'alimento generalmente si vede nelle povere puerpere di campagna; cosicchè chi osserva, che le puerpere in campagna non hanno i riguardi delle Cittadine, non calcola quante periscano, o si rendano croniche, ed inferme in fresca età.

Queste per tanto sono l'elemosine, ed opere di carità, che noi altri Parochi dobbiamo raccomandare ai nostri Parrocchiani benestanti.

Quin-

Quindi sarà sempre commendevole la fondazione del defunto Proposto di Trezzo, che provvedde non solo all' assistenza del Medico, Chirurgo, ed Allevatrice, ma ancora alla somministrazione dell' alimento opportuno agl' infermi, convalescenti, e puerpere. (1)

Ancora gran parte degli orfanelli dell' uno, e l' altro sesso potrebbero senza trasportarli agli orfanotrofj educarsi col concorso di caritatevoli sussidj appresso i Congiunti di sangue o d' altri comparrocchiani: per tal forma vi sarebbe l' oggetto di maggiore economia, e di dirigere la loro educazione piuttosto all' agricoltura, che ai mestieri, ai quali tendono gli Orfanotrofj, giacchè appresso di noi è più utile, e necessario l' agricoltore, che l' artigiano. In somma la mano efficace, e benefica di S. M. per i pubblici stabilimenti deve servirci d' esempio, e d' incitamento, e non mai disobbligarci dall' esercitare le opere di Carità secondo i primitivi doveri dell' Uomo, e del Cristiano.

CA-

(1) Fondazione del Proposto di Trezzo Nazzari approvata con I. R. Dispaccio del giorno 10. Novembre 1768.

CAPITOLO VIII.

Abolizione del privilegio del Foro.

SUA M. nella riforma dei Tribunali di Giustizia ha abolito il privilegio del Foro Ecclesiastico, ed ha ordinato „ che tutte le cause „ delle Persone, e dei Corpi Ecclesiastici se„ colari, e regolari tanto per le azioni reali, „ che per le personali dovranno portarsi comin„ ciando dal giorno primo Maggio di quest' „ anno (1786.) al Foro comune e civile, ed „ essere giudicate dagli ordinarj Tribunali, e „ Giudici, secondo la graduazione come so„ pra, e colle regole prescritte nel Codice „ giudiciario generale: salve soltanto, e riser„ vate alle Curie Ecclesiastiche le facoltà ca„ noniche per gli oggetti spirituali, e per le „ cause dipendenti dall' ordine, e dagli uffizj „ Sacerdotali.

„ In coerenza di questa legge gli Ecclesia„ stici saranno parificati intieramente, ed a „ tutti gli effetti di ragione dal suddetto giorno „ in avanti, agli altri Sudditi dello Stato per „ la subordinazione coattiva ai Tribunali, e „ Giudici Civili nelle cause di respettiva loro „ competenza, e parteciperanno i medesimi sì „ attivamente, che passivamente a tutte le „ disposizioni delle leggi vigenti, cosicchè „ per tutti gli atti tra i vivi, e d' ultima vo-

„ lon-

„ lontà, Gius di quota, retratti, successioni,
„ e adizioni di eredità, e generalmente per
„ tutti gli atti legali, saranno sottoposti alle
„ regole generali, ed a tenore delle medesime
„ saranno giudicati dalle istanze civili, le
„ ordinazioni delle quali saranno mandate ad
„ esecuzione con i mezzi compulsivi, ordi-
„ narj, ed opportuni. Dall' altro canto gli
„ Ecclesiastici non saranno più astretti a pre-
„ stare la sicurtà statutaria per cautare i Giu-
„ dizj, che in qualità di attori essi introdur-
„ ranno nel Foro civile competente. „ (1)

I. Il Privilegio del Foro per i Giudizj civili e criminali è stato conceduto da Costantino Magno: i posteriori Imperatori, e dopo la divisione dell'Impero le nuove Dominazioni cristiane l'hanno ristretto, ed ampliato a vicenda, come si può vedere appresso il Codice Teodosiano, e Giustinianeo, ed appresso molti egregj Commentatori del Gius pubblico Ecclesiastico.

II. L'incostanza legislativa in ordine al privilegio del Foro ha fatto insorgere le moltiplici contestazioni giurisdizionali fra i Tribunali laicali, ed Ecclesiastici per le cause civili, e criminali.

Si sono classati i Giudici civili, secondo la diversità delle cause, e delle azioni.

III. La

(1) Editto di Governo del dì 11. Febbraio 1786. §. XI., e XII.

III. La causa del Possessorio si è ritenuta di competenza del Foro laicale per qualsivoglia materia ancorchè spirituale.

IV. L'azione reale è rimasta sottoposta al Foro civile, e si è ristretto il privilegio del Foro soltanto alle azioni personali, quando l'Ecclesiastico è reo, e non attore.

V. Tale divisione non è sembrata sufficiente all'emergenza dei casi: che però si è dovuto aggiungere, che qualora l'azione personale derivasse da incumbenze lecite, o illecite, ma non pertinenti al clericato, come sono *negotiatorum gestor*, *Tutore*, *Curatore*, *pubblico officiale*, e consimili, in tal caso non potesse l'Ecclesiastico declinare neppure personalmente la Giurisdizione del Tribunale competente; di più si sono qualificate per eccettuate alcune altre cause personali; per le quali non si può allegare il privilegio del Foro, come sono i salarj, e le mercedi agli operaj. Tale è la giurisprudenza di Francia. (1)

VI. Rapporto alle cause criminali si sono distinti i delitti civili ed Ecclesiastici, e i delitti civili si sono suddivisi in comuni, e atroci. I Francesi distinguono il delitto comune, ed il caso privilegiato. Per il caso privi-

(1) Nouveau Commentaire sur l'Edit du Mois d'Avril 1695. concernent la Jurisdiction Ecclésiastique par Mr.... le Conseiller au Présidial d'Orléans Tom. I. au Art. 14. & suiv.

vilegiato la giurisdizione criminale è appresso de' Giudici secolari, e per i delitti comuni procedono le Curie Ecclesiastiche. Riconoscono però i Giurisperiti Francesi, che la competenza delle Curie Ecclesiastiche per i delitti comuni non è nativa nella Chiesa, ma procedente dalle regie concessioni, e che propriamente sarebbe meglio dire che *in materia criminali casus de quibus Ecclesiastici, secundum data ipsis privilegia, possunt cognoscere, vocari oportere casus privilegiatos; eos vero de quibus judices saeculares cognoscunt, & ipsis ex dispositione juris communis reservata sunt, oportere delictum commune...... vocari* (1). Dei delitti atroci evvi il Catalogo presso Giul[illegible] Claro, formato dal Senato di Milano, al ri[illegible] rire del medesimo d'ordine della Corte di [illegible] drid. (2)

Il Clero Gallicano appoggiato alla legisl[illegible] zione del suo Sovrano ritiene, che il Fo[illegible] Ecclesiastico possa, e debba procedere in v[illegible] criminale ancora per i delitti civili qualora il caso non sia privilegiato (3). A me però non co-

(1) Benign. Milletoti Tractatus de delicto communi & casu privilegiato in fine, penes Goldast. de Monarchia t. 3.

(2) Clar. Praxis Crim. lib. V. §. I.

(3) Memoires du Clerg. de France Tom. 7. cap. 2. de la competence du cours de l'Eglise en ce qui concerne les actions criminelles du Clerg. §. Il est vrai que les Ecclesiastiques, pag. 397. de l'Edition de Paris 1719.

costa, che il Clero Gallicano abbia potuto ottenere la specifica dichiarazione dei delitti privilegiati; forse, perchè i parlamenti non avranno voluto rinunziare la nativa loro competenza di ciò dichiarare all'emergenza, e circostanza dei casi.

Premesso quanto sopra dell'incostanza delle leggi, e delle moltiplici contestazioni tra i Giudici laicali, ed Ecclesiastici rapporto al privilegio del Foro nelle cause civili, e criminali, conviene per necessità conchiudere, che la sopraccennata ordinazione di S. M. pubblicata nella riforma dei Tribunali di Giustizia mette falce alla radice, con avere eguagliato il Clero al rimanente dei suoi Sudditi attivamente, e passivamente, riservate soltanto alle Curie Ecclesiastiche le facoltà Canoniche per gli oggetti spirituali, e per le cause dipendenti dall'ordine, e dagli uffizj Sacerdotali.

In correlazione dell'abolito privilegio del Foro, stanno la famiglia armata conceduta alla Chiesa di Milano per grazia di Filippo II. al tempo di S. Carlo, come si è detto a suo luogo, le carceri, le pene Canoniche, e l'esame degli Ecclesiastici per testimonj nelle cause criminali.

VII. In ordine alle carceri, l'Imperatrice Maria Teresa ha abolite quelle dei Regolari nei loro Chiostri; ed ha ordinato, che fossero da un R. Ministro visitate due volte l'anno

le

le carceri Vescovili, col riconoscere i detenuti, e i processi. (1)

S. M. ordina, che restando abolite tutte l'esenzioni dal Foro Criminale, gl'inquisiti di qualunque classe siano, grado, e condizione, anche Ecclesiastici dell'uno, o dell'altro Clero, saranno soggetti al Giudice ordinario Criminale, tanto per la cattura, custodia nelle carceri della sua curia, quanto per il processo inquisitoriale, sentenza, ec. senza concorso della Curia Vescovile: se ne dovrà però dare avviso al Vescovo ordinario, perchè pendente il processo possa provvedere all'adempimento degli obblighi annessi al benefizio, di cui si trovasse investito il delinquente, ed indi comunicargli anche la sentenza prima di eseguirla, acciò possa dichiarare anch'esso contro il sentenziato le pene Canoniche, come di privazione del benefizio, degradazione ec. La comunicazione della sentenza come sopra dovrà farsi ancorchè fosse assolutoria e rendesse la libertà all' inquisito. L' uso delle carceri Vescovili per l'effetto, a cui hanno in passato servito, verrà a cessare, salva la semplice custodia nelle medesime degli Ecclesiastici punibili a giudizio del Vescovo per mancamenti ai loro doveri, o per delinquen-

(1) Dispaccio 9. Marzo 1769.

ze in materia di Disciplina Ecclesiastica. (1)

VIII. Rapporto alle pene Canoniche, siccome queste non sono tutte specificate nei prefati Regj Editti, così io mi ristringerò soltanto a rimarcarne alcune, che non sono tali.

La mansuetudine Ecclesiastica è sempre stata aliena nei suoi giudizj non solo dal sangue, galera, e carcere perpetua, ma da qualsivoglia altra pena e non semplice gastigo corporale, ed infamatorio. La Chiesa non ha territorio, ma esiste nel Territorio altrui; e però non può infligere la pena dell' esilio: può però il Diocesano impedire, che i Preti stranieri esercitino i divini uffizj nel suo distretto, e trasferire i nazionali da un luogo all' altro nei confini della sua Diocesi: non ha Fisco, e per conseguenza è abusivo il titolo di Fiscale praticato in passato dalle Curie Vescovili, e non può imporre multe fiscali, ma ingiungere soltanto qualche elemosina da applicarsi in usi pii.

IX. Finalmente in ordine all' esame degli Ecclesiastici per testimonj nelle cause criminali, non vi ha dubbio, che, abolito come sopra da S. M. il privilegio del Foro, i medesimi non potranno in avvenire ricusare di comparir avanti i Giudici, e Tribunali secolari,

(1) Dispaccio di S. M. de 12. Febbraio pubblicato con Editto di Governo del dì 28. Febbraio 1787.

lari, e potranno costringersi con pene e multe a testificare, quando occorre la necessità, nelle Cause criminali.

In passato la soverchia delicatezza d'alcune Curie Vescovili non permetteva, che gli Ecclesiastici fossero esaminati per testimonj, qualora alle medesime fosse noto d'essere capitale il titolo del delitto.

Quindi per non lasciare impuniti i delitti si è dovuto introdurre un palliativo temperamento, di ricercare dalle Curie Vescovili l'esame degli Ecclesiastici, senza loro manifestare il titolo del delitto.

I Papi non hanno avuto riparo di costringere gli Ecclesiastici d'essere testimonj nei Giudizj criminali, ancorchè atroci, e meritevoli di pena di sangue. (1)

Dalle sopraccennate decretali ne deriva, che qualora l'Ecclesiastico testifica in giudizio criminale, ancorchè atroce, e di sangue, obbligato dalla legittima Potestà imperante, non si rende irregolare.

Il nostro Bonaccina sostiene giustamente d'essere immuni d'irregolarità gli Ecclesiastici, che testificano *ex metu gravi*, o che sono obbligati a rendere testimonianza *jure Naturae*, e poi malamente conchiude, che i Giudici lai-

(1) Cap. Quum contra, Cap. Pervenit. 2., Cap. *Venerabilis Frater* de *Testibus cogendis*.

laicali non possono astringere gli Ecclesiastici ad essere testimonj principalmente nelle cause di sangue.

Siccome però non si può negare al Principe la potestà, e il dovere d'inquirere contro i delinquenti, ed usare tutti i mezzi, perchè non rimangano impuniti i delitti, molto più, quando sono atroci, e capitali; così devonsi deporre gli scrupoli dell'irregolarità mal fondati, e che non sono invalsi nè in Francia, nè in Fiandra, nè appresso molte altre Cattoliche Nazioni. (1)

CAPITOLO IX.

Della Tolleranza Cristiana.

SUA M. ha ordinato ne'suoi Dominj la Tolleranza di Religione tra i Cristiani, dando però la preferenza alla Cattolica in qualità di Religione dominante nel suo Impero. (2)

Il fondamento della nostra Religione è il Domma della futura eterna vita, come ho provato di sopra (3), citando l'egregia esposizione di Ugone da S. Vittore.

I. Ro-

(1) Du-Chase Pratique de la Iurisdiction Ecclesiastique, Wan Espen, Hericourt, ed altri.

(2) Editto 20. Febbraio 1783. in esecuzione di Dispaccio di S. M. 30. Maggio 1782.

(3) Nel Canone I. di quest'Articolo.

I. Roma Pagana, non ostante il culto di tanti Dei, di tanti Templi, e di tante Feste, non riconosceva costituzionale, ma arbitraria l'opinione della vita futura. Giulio Cesare in pieno Senato disse: *de paena possum equidem dicere id, quod res habet, in luctu, atque miseriis mortem aerumnarum requiem, non cruciatum esse: eam cuncta mortalium mala dissolvere: ultra neque curae, neque gaudio locum esse* (1) E' vero, che Catone fu di contrario parere: *bene, & composite C. Caesar paulo ante in hoc ordine de vita & morte disseruit: credo, falsa existimans ea, quae de inferis memorantur, diverso itinere malos a bonis loca tetra, inculta, faeda, atque formidolosa habere &c.*. (2) Ma la discrepanza di questi due Senatori prova, che nè l'una, nè l'altra opinione stava allo Stato Civile della Repubblica Romana.

Io pretendo, che questa istorica osservazione debba prevalere a qualsivoglia altra ricerca, perchè allego un atto pubblico intervenuto in pieno Senato: e tutte le altre ricerche ponno riguardare le particolari opinioni di qualche Filosofo, Oratore, o Poeta di quei tempi.

II.

(1) Penes Salust. de Conjurat. Catilinae *Caesaris Oratio*.

(2) Ibid. Oratio M. Catonis.

II. Abbracciata, e pubblicata da Costantino Magno la Religione Cristiana col proibire l'Idolatrìa, quando dagl'Imperatori Valentiniano, Valente, e Graziano fu permesso l'uso dell'Aruspicina, Amiano Marcellino scrisse: *hoc moderamine Principatus inclaruit, quod inter Religionum diversitates medius stetit, nec quemquam inquietavit, neque ut hoc coleretur imperavit, aut illud, nec interdictis minacibus Subjectorum cervicem ad id, quod ipse coluit, inclinabat, sed intemeratas reliquit has partes*. (1)

Pertanto il prefato Filosofo, o sia Teologo Gentile trovò equa la libertà di qualsivoglia Religione.

Sul fondamento che non la Teologia, ma la Morale Filosofia può considerarsi per il vincolo primitivo di tutte le umane sociali azioni, ogni Uomo ancorchè dissidente nei Dommi Teologici communica co'suoi Confratelli per rapporto agli uffizj morali con uniformità di principj, vale a dire colle regole invariabili del giusto, equo ed onesto.

Quindi un Giuris-Perito filosofo, rilevata l'incertezza, in cui veniva gettato dalle moltiplici questioni in materia di Religione, quasi nauseato passa a conchiudere, che avreb-

(1) Cod. Theod. tit. de Malefic., & Malem. l. 9. ibique Gothofrid.

vrebbe seguitato le regole del giusto e dell' onesto coll'essere buon Cittadino in Città, e buon Padre in Famiglia. (1)

Noi però o Confratelli dobbiamo mettere in disparte cotali ricerche incoerenti alle regole del Vangelo, ed alla Dottrina de SS. PP. ma dobbiamo riferirci alla Legge Prammatica di S. M., che prescrive il libero esercizio di Religione soltanto a tutte quelle Sette dei Cristiani, che si sono separate dalla Comunione Cattolica per qualche errore Dommatico anatematizzato dalla Chiesa universale, egregiamente vendicata immune da qualsivoglia scandalo farisaico dal Conte Trautmansdorf sotto gli auspicj del R. Professore di Pavia Tamburini. (2)

III. E' un equivoco di molti Canonisti, e Moralisti, che le leggi della Chiesa, e dell' Impero debbano contemplare per il fine ultimo la vita eterna.

La distinzione, ed indipendenza dell'una, e l'altra Potestà determina l'oggetto, ed il fine della respettiva legislazione.

La Potestà Civile è stata da Dio ordinata per

(1) Montesquieu lettres Persanes lettr. 44., Le meilleur moyen pour y pervenir est de vivre en bon Citoyen dans la Societé ou vous m'avez fait naitre, & en bon Pere dans la famille que vous m'avez donnée.

(2) De tollerantia Ecclesiast., & Civili Thaddaei Comitis de Trautmansdorf. ec. Ticini 1783.

per la temporale tranquillità, ed il ben essere delle umane società alla medesima subordinate; quindi il fine ultimo delle sue leggi non percuote direttamente la vita eterna, ma la prospera conservazione dell'uman genere considerato nel corpo, e negl'individui dalla medesima dipendenti: in modo però, che un Principe Cristiano, e Cattolico non deve frapporre nelle sue leggi impedimento al conseguimento della vita eterna. (1)

Abbiamo ai giorni nostri luminosi esempj della tolleranza Cristiana. Il principale è la pace di Westfalia, in virtù di cui è stata data in Germania la civile legittima sussistenza prima al Luteranismo, e dipoi ancora al Calvinismo, senza curarsi dei reclami, ed incompetenti proteste della Corte di Roma. Consimile cosa era stata fatta in Francia dal sempre Grande Enrico IV. mediante l'editto di Nantes revocato da Luigi XIV. Voglia Dio, che i voti dei Filosofi Cristiani siano esauditi tanto in Francia, che in Inghilterra per abolire nell'ordine civile l'intolleranza di Religione.

CA-

(1) De Marca de concord. Sacerd., & Imper. lib. 2. cap. 2. num. 2.

CAPITOLO X.

Riduzione delle Feste.

NEi giorni festivi vi è l'obbligo d'ascoltare la S. Messa, e di astenersi dalle opere dette servili, qualora però non siano necessarie.

I. E' opinione ben fondata, ma soltanto Teologica, quella di doversi nei giorni di Domenica ascoltare la Messa del proprio Paroco. Ma noi, o Confratelli, non dobbiamo predicarla al nostro Popolo in linea di precetto, fin a tanto che dalla Chiesa non sia accettata, e legittimamente promulgata.

II. L'obbligo di cessare dalle opere servili riguarda principalmente il tempo destinato dalla Chiesa agli uffizj, ed il fine si è l'intervento alla Messa, spiegazione del Vangelo, Catechismo, Vespri, ed altre preci nelle respettive Chiese Parrocchiali.

Nelle ore suddette dei divini uffizj vi è altresì la proibizione dei giuochi, saltimbanchi, e pubblici spettacoli, e di tenere aperte le botteghe qualora non siano necessarie alle umane indigenze. (1)

Essendo pertanto il fine della cessazione dalle opere servili l'intervento ai divini uffizj nella própria Parrocchia, sembra potersi ragio-

(1) Editto di Governo 2. Agosto 1768.

gionevolmente sostenere, che nelle altre ore si possa lecitamente lavorare. E' preferibile il lavoro all'ozio, e dissipazione. Iddio non ha giorni feriati, ma è sempre operoso, rigettata l'idea della Divinità Epicurea.

Tale è il sentimento di molti SS. PP. (1); e nelle regole di S. Benedetto si vede, che i Monaci non si astenevano dal lavoro delle mani nei giorni Festivi, che cadevano per la settimana, ma soltanto nella Domenica, e ciò a contemplazione dell'orazione, che doveva surrogarsi, cosicchè quel Monaco, che non voleva orare, doveva lavorare. (2)

Questa però parimente ben fondata opinione potrà servire per vostra direzione, o Confratelli, ad oggetto di non render rei di peccato quelli, che dopo l'intervento ai divini uffizj, e pubbliche preci nella propria Parrocchia avessero con buona, e ben diretta coscienza lavorato, qualora non vi fosse intervenuto scandalo, ma non vi consiglio di predicarla al vostro Popolo.

Dobbiamo rispettare il sentimento, che può dirsi universale della Chiesa, di ritenersi per Precetto Ecclesiastico obbligatorio *sub gravi* l'astinenza dalle opere servili in tutta la giorna-

(1) S. Io. Chrysostom. homil. 1. in Matth., St. August. Tract. in Iohan. num. 19., & sermo. 2. Psalm. 32. n. 6.

(2) Regula S. Benedicti apud Hosten. C. 48.

nata festiva, appoggiato alle Bolle Pontificie, Pastorali dei Vescovi, e Catechismi Diocesani, e di più avvalorato ancora dalle Leggi civili. Così io intendo la censurata proposizione: *Praeceptum servandi Festa non obligat sub gravi, secluso scandalo, si absit contemptus*, colle note del Clero Gallicano *haec propositio est scandalosa, ad violandas leges tum Civiles, tum Ecclesiast., vel etiam Apostolicas viam aperit, ac proinde superiorum auctoritate prohibenda*. (1)

Ammetto, che la santificazione interna del Cristiano non dipende dall' astinenza dalle opere servili, e che deve procurarsi non meno nei giorni feriati, che non feriati, sia pur questo un rito meramente esterno, ma potrà essere rivestito dal carattere di precetto, avendo la Chiesa universale facoltà d'imporre precetti, molto più verificandosi l'accettazione, e concorso della Potestà Civile.

Avrà forse avuto origine dalla Legge Mosaica, e dalle osservanze religiose de' Gentili, i quali però nel tempo, che si astenevano dalle opere servili ne' giorni Festivi, li profanavano coi pubblichi giuochi, e spettacoli. E' scandaloso l'assunto di chi ha preteso di ritrovare in gran parte dei riti dei Cristiani la con-

(1) Memoires du Clerg de France Tom. I. tit. de Censur. qui ont été faites au recues 11. de Fest. pag. 721.

conformità di quegli dei Gentili per ludibrio della nostra Sacrosanta Religione (1); ma, deposto questo indegno sentimento, e fine, si può con S. Agostino di sopra allegato riconoscere, che la Città Santa pellegrina sulla terra si accomoda alle costumanze delle respettive Nazioni, qualora non siano in contradizione col Vangelo. Ancora i riti Malabarici, se non avessero intrinsecamente qualche significato contrario al culto del vero Dio, non sarebbero dalla Chiesa riprovati.

In quella stessa guisa che la Chiesa ha santificato, e rese Dommatiche le formole desunte non dal Vangelo, ma dalla Scuola Aristotelica per significare la sostanza, o sia essenza dei Sacramenti (2), avrà potuto adottare dalla Teologia delle Genti l'astinenza dalle opere servili per la Santificazione delle Feste.

III. La Chiesa però pia Madre esclude sempre dai suoi precetti il caso di necessità: le umane indigenze sono quelle, che qualificano il caso di necessità. La cognizione delle medesime non è della spirituale, ma temporale com-

(1) Middleton, lettre ecrite de Rome sur la conformité des Cérémonies payennes avec celles de Rome moderne.

Quest' Opuscolo è desunto dalle Osservazioni del Beroaldo ne' suoi commentarj dell' asino d' oro

(2) Osservazione del Boileau, Traité des empechêments du Mariage cap. v. sopra i termini di materia, e forma de' Sacramenti dommatizzati dal Concilio di Firenze.

competenza: quindi il primo Imperatore Cristiano permise agli agricoltori di lavorare nei giorni Festivi per le temporanee esigenze della campagna (1); così pure l'Annona Civica non ammetteva ferie *quaecumque illae essent etiam devotionum, idest Divinae feriae Dei scilicet cultui* (2); e S. A. R. il Sereniss. Gran Duca di Toscana in un Editto degli anni prossimi passati ha specificato i casi ne' quali non si deve procedere di contravvenzione per le opere servili fatte nei giorni Festivi.

IV. Siccome il Paroco in campagna è quello, a cui il Popolo si dirige per tranquillizzare la sua coscienza, così sarà nostro dovere, o Confratelli, d'istruirlo delle massime, e regole generali applicabili all'eventualità dei casi senza obbligarlo a ricorrere di volta in volta con suo grave incomodo nelle circostanze de' casi principalmente quando vi è pericolo *in mora*. Io sono, e sarò sempre su questo proposito indulgente, appunto perchè, come ho detto di sopra, trovo ben fondata l'opinione, che il pre-

(1) *L. Omnes Iudices* 3. Cod. Iustinian. de Feriis *Omnes Iudices, Urbanaeque Plebes, & cunctarum Artium Officia venerabili die solis quiescant*. Ruri *tamen positi agrorum culturae libere, licenterque inserviant quoniam frequenter evenit, ut non aptius alio die frumenta sulcis, aut vinea scrobibus mandentur: ne occasione momenti pereat commoditas caelesti provisione concessa*.

Questa Legge è di Costantino Magno.

(2) Gothofrid. ad leg. ult. de Naviculariis Cod. Theodosiani.

precetto d'astenersi dalle opere servili riguardi soltanto le ore, e l'obbligo correspettivo d'intervenire nei giorni Festivi ai Divini Uffizj nella propria Parrocchia.

Nei primi secoli della Chiesa non vi si conosceva altro giorno festivo, che la Domenica; moltiplicato in progresso il numero delle Feste, è nato il bisogno di riformarle. Molte riforme hanno permesso le opere servili, ed abolito il precetto Ecclesiastico della Messa: ma Benedetto XIV. ha lasciato sussistere l'obbligo della Messa: Clemente XIV. l'ha soppresso per i Dominj Austriaci di Germania, senza fare innovazione rapporto alla Lombardia.

S. M. ha voluto esteso questo benefizio ai suoi sudditi della Lombardia, mediante le Pastorali emanate dall' Arcivescovo, e Vescovi, e R. Imperial Editto. (1)

Nel tempo stesso si è resa la M. S. sollecita di somministare tutti i mezzi conducenti alla Santificazione delle Feste, prendendo per scopo l'intervento di tutti i Fedeli ai Divini Uffizj, ed orazioni nella propria Chiesa Parrocchiale (2) col riparare per tal forma le antiche doglianze dei Parochi d'essere state le loro Chiese abbandonate per la moltiplicità dell'altre

(1) Editto di Governo pubblicato li 25. Maggio 1786.
(2) Ordini nella raccolta di Pavia part. 1. pag. 38. 40. 41.

tre Chiese Confraternite, e devote adunanze. (1)

CAPITOLO XI.

Delle Decime.

NOn è della luce del giorno la pretensione, che le decime siano *de jure Divino*. Il Vangelo ci ha liberati dal precetto degli Ebrei.

Gli Altari, e loro Ministri nella primitiva Chiesa si mantenevano colle spontanee oblazioni dei Fedeli: subentrarono le decime, e le pie largizioni di rendite, e fondi. Si potrebbe quindi ricercare se le Chiese, e Sacerdoti congruamente dotati possano, e debbano continuare nel diritto, e possesso di esigere le decime.

I. Risalendo all'origine col ritenere la decima in linea di surrogato spontaneo, e non obbligatorio come erano le oblazioni, introdotto in via sussidiale per il divin culto, si può sostenere con fondamento, che le mense Vescovili, i Capitoli, i Monasteri, ed ancora i Parochi altronde congruamente provvisti, dovrebbero astenersi dalla percezione delle decime. Tale è l'opinione del Navarro autoriz-

(1) Petri de Vineis Cancell. Friderici II. Epistolar. lib. 1. cap. 37.

zata dal suo esempio, mentrechè provvisto di Parrocchia altronde abbondantemente dotata, rinunziò al diritto, e possesso, in cui era di esiger la decima. (1)

Ma se si considera che la Chiesa, come qualsivoglia altro, gode per concessione de' Principi il diritto di proprietà, pare, che non possa, nè debba spogliarsi del diritto di decimare legittimamente acquistato, e di cui si trova in possesso parimente legittimo, almeno qualora la causa della cessazione non sia riconosciuta dalla pubblica autorità, che però i Tribunali finora hanno sempre condannato i refrattarj al pagamento delle decime Ecclesiastiche, qualora sia stato provato il diritto, e legittimo possesso della Chiesa d'esigerle, senza prendere in esame, se la medesima fosse, o nò, altronde congruamente, ed abbondantemente provvista.

L'obbligo intrinseco della decima è la sussistenza del proprio Sacerdote. Quindi nella dismembrazione, ed erezione di nuove Parrocchie avrebbero dovuto rimanere le decime al Paroco del distretto, come mi ricordo d'aver letto in un Canone di un particolare Concilio: ma appresso di noi la pratica Curiale è stata contraria, avvegnachè nei decreti di dismem-
bra-

(1) Navarr. tom. 2. de Spoliis Clericor. §. 10. vers. tertio, quod per hoc &c.

brazione, ed erezione delle nuove Parrocchie si è posta la clausula *salvo jure decimandi* all' antico decimatore.

II. Alla partecipazione delle decime deve col Sacerdote essere ammessa la Chiesa, e l'Altare, secondo gli antichi regolamenti non solo Ecclesiastici, ma ancora a norma delle sanzioni civili (1): che però è stato opportunamente provvisto, che i decimatori Ecclesiastici debbano contribuire alla manutenzione delle Chiese Parrocchiali (2); il che non ha luogo contro i terzi, qualora l'origine delle loro decime non sia Ecclesiastica, o si tratti di decime Ecclesiastiche per titolo oneroso dai medesimi acquistate.

III. Si dividono le decime in personali, e reali.

Le personali sono le più odiose, perchè percuotono il minuto Popolo; in gran parte sono cessate colla capitazione personale imposta dal nuovo censo, che non deve oltrepassarsi. Le reliquie, che tutt'ora sussistono iu qualche comunità principalmente montuosa potranno meritare le superiori provvidenze.

Le reali cadono sopra i frutti naturali, o industriali. Le decime industriali, o sia *opificum* sono ormai universalmente abolite.

(1) Cap. Excerpta ex Lege Longobardor. 44. penes Labbaeum ex Mansio tom. 14. pag. 254.

(2) Editto di Governo de' 24. Ottobre 1767.

IV. Le decime dei frutti naturali dovrebbero esigersi in natura; ma in molte comunità sono state convenute in denaro.

L'esazione delle decime in natura è la più equa, ma nel tempo stesso praticamente è la più incomoda.

Risiede l'equità nel non comprendersi sotto l'obbligo del pagamento delle medesime l'eventualità dei celesti infortunj, per i quali non si raccolgono i frutti, nel non essere ipotecato il suolo, a cui non è affisso l'obbligo di tal pagamento, cadendo soltanto sui frutti dal suolo distaccati; e finalmente nel non essere l'obbligazione suddetta solidale, ed inerente al territorio, ma singolare, cosicchè la mancanza del pagamento di uno non può mettersi a carico degli altri contribuenti.

Ma l'incomodo, che arreca la percezione delle decime in natura sembra potersi asserire prevalente ai sopraccennati vantaggi, molto più quando le decime sono appaltate.

S'inquietano i Contadini nella scelta dei manipoli, s'angustiano nel tempo di tradurre i grani, ed altri generi, e si fanno molte altre ricerche, ed importune vessazioni.

V. Il diritto di decimare competente ai Parochi secondo le regole Canoniche che erano però in passato applicabili a norma soltanto del respettivo possesso si estende ai novali; quest'estensione è molto odiosa, e produttiva

di

di molte querimonie, qualora non sia fatto uso della medesima colla dovuta moderazione. Non deve angariarsi l'industria dei coltivatori delle terre per il pagamento delle decime de' novali. In Francia per R. Editto di Luigi XV. i novali non sono sottoposti al pagamento delle decime per vent'anni prorogabili dal Re. Appresso di noi i novali fatti dopo la pubblicazione del Censo del 1760. non sono accatastati per pagamento dei Regj carichi; quindi non so, se convenga pagare la decima dei novali prima del Censo contribuzionale.

VI. Molte sono le decretali fatte dai Papi rapporto alle decime; ma essendo le medesime oggetto di temporale, e non spirituale competenza, non ponno aver luogo nel territorio altrui; nè devono allegarsi, nè ritenersi in via legislativa, qualora non vi sia la sanzione del Sovrano: hanno poi i Papi conceduti i privilegi d'esenzione delle decime ai Monaci, e poi agli Ordini regolari posteriormente fondati.

Contro i privilegj Papali accordati ai Monaci hanno reclamato i Vescovi e Parochi del Secolo XI., e XII. Siccome però il loro Dottrinale per identità di ragione è applicabile alla pretesa esenzione del contributo territorio, così fu riferito quando si è trattato dell'abolizione del concordato della Colonica.

Rapporto poi agli altri Ordini regolari l'ulti-

timo breve Pontificio è stato quello di Benedetto XIII. per i PP. Domenicani. (1)

Esibito il medesimo per impetrare il R. beneplacito, emanò il decreto del Senato di Milano *non esse locum concessioni Regii Placiti memoratae Bullae, & firmis manentibus litteris M. R. Oeconomo datis* 15. *Iunii* 1729. *non permittend. ipsius Bullae admissionem, neque publicationem, S. C. C. M. pro illius revocatione in relatis* §§. 65. & 75. *per C. R. in Alma Urbe legatum curand. &c.* il detto decreto del Senato fu approvato dalla glor. mem. di Carlo VI. col R. I. dispaccio dei 22. Agosto 1731.; e Clemente XII. colla sua costituzione *Romanus Pontifex* revocò, o sia ridusse *ad terminos juris* la prefata, ed altre costituzioni di Benedetto XIII.

CAPITOLO XII.

Abolizione dell' Asilo Ecclesiastico.

SOtto l'Imperatrice Regina in tempo del vecchio Conte Cristiani si è ricercato l'indulto Pontificio dell'Asilo Ecclesiastico; ma il nostro Sovrano rivendicando la potestà al me-

(1) Costituzione dei 22. Maggio 1727., che incomincia *Pretiosus in conspectu Domini*: Al §. 65. accordava ai Domenicani l'esenzione dal pagamento de' Dazj, Gabelle, Collette ec., ed al §. 75. l'esenzione dalle Decime colla deroga al Cap. *nuper*.

medesimo competente ha abolito *jure proprio* l'Asilo (1). Il discorso sopra l'Asilo Ecclesiastico stampato in Firenze nell'anno 1763. può bastevolmente istruirvi di questo articolo giurisdizionale, che era stato leso dalle variazioni delle massime giurisdizionali, sopra le quali è appoggiato il sopraccennato indulto Pontificio.

CAPITOLO XIII.

Della proibizione dei libri.

E' stata da Maria Teresa con dispaccio dei 15. Dicembre 1768. richiamata alla Potestà civile l'ispezione riguardante l'introduzione, stampa, e vendita dei libri coi successivi regolamenti fatti dal nostro Sovrano (2): ma il grosso della nazione teme forse tutt'ora le Censure di Roma per la proibizione dei libri.

Reputo quindi opportuno, o Confratelli, di entrare in materia, e dilucidarla per vostra, ed altrui istruzione in linea sempre istorica, e non dottrinale. I. Per

(1) Editto 4. Marzo 1782.

(2) Raccolta degli Ordini di S. M. stampata in Pavia part. 1. pag. 43., e 91., Collezione sistematica di tutte le leggi &c. intitolata: Codice di S. M. ec. tradotto da Bartolommeo Borroni, e stampato in Milano 1787. tom. 1. art. 1. num. 1., e art. 4. part. 3.

I. Per i primi otto, o nove secoli della Chiesa, l' esame, e giudizio Sacerdotale dei libri si ristringeva alle materie Dommatiche, e Religiose. Anatematizzava le opere apocrife, e condannava gli errori etorodossi contenuti nei medesimi, senza però proibire di pubblicare, introdurre, leggere, o ritenere i libri.

Di tale pratica ci sono rimasti luminosi esempj; segnatamente tale è il decreto di Papa Gelasio riferito dal Labbé, e dagli altri Collettori de' Concilj, in virtù di cui dichiarò quali fossero i libri autentici, e quali gli apocrifi, ed anatematizzò soltanto la falsa dottrina, e false tradizioni contenute nei medesimi senza discendere a proibire di leggerli, o di metterli in commercio (1).

Gl' Imperatori Teodosio, e Valentiniano, *damnato* (dal Concilio d' Efeso) *portentosae superstitionis Auctore Nestorio*, ordinarono, *ne impios Libros nefandi sacrilegi Nestorii adversus venerabilem Orthodoxorum sectam, Decretaque SS. Caetus Antistitum Ephesi habiti scriptos habere, aut legere, aut describere quisquam audeat, quos diligenti studio requiri, ac publice comburi decernimus*. (2) Ales-

(1) Collectio Conciliorum apud Labbaeum curante Mansio in Concilio Rom. anni 355. tom. 8.

(2) Cod. Theodos. I. 66. de Haereticis: ed il Gottofredo nel suo Commentario aggiunge, che ciò è stato fatto *ipsorum PP. Ephesinorum iam antea invitatione*, allegando la prima lettera di S. Cirillo a Teodosio.

Alessandro III. nell'anno 1173. avendo riconosciuto, che nel libro delle Sentenze di Pietro Lombardo vi era una proposizione meritevole di censura, ordinò all'Arcivescovo di Sens di convocare il Concilio Provinciale in Parigi, di esaminarla, e di condannarla. E l'istesso Pontefice, convocato il Concilio Romano, o sia Lateranense la condannò nell'anno 1177. senza però proibire di ritenere, o leggere il sopraccennato libro del Maestro delle sentenze. (1)

Col tratto del tempo la Corte di Roma non si contenne nei limiti di anatematizzare la falsa dottrina, ma è passata a proibire sotto pena delle Censure l'uso, e commercio dei libri.

II. Verso la metà del secolo XV. ebbe origine l'ottima invenzione della stampa, e Leone X. nel Concilio Lateranense V. dell'anno 1515. fece la sua celebre costituzione dell'introduzione, ed impressione, uso, e commercio dei libri.

Ritrovati nel 1516. in Germania i primi cinque libri dell'istoria di Tacito, il prefato Pon-

(1) Apud Bulaeum Historia Universitatis Parisiensis tom. 2. ad annum 1177.

Io non ho potuto ritrovare il suddetto Libro. Ho preso qualche idea del medesimo dalla Biblioteca Accademica dell' Eumano aggiunta al Coringio *de Antiquitatibus Academicis*.

Pontefice ne fece l'acquisto, e ne commise a Roma l'edizione a Filippo Beroaldo, proibendo agli stampatori di qualsivoglia paese straniero l'intraprenderne la stampa sotto pena della scomunica *latae Sententiae*.

Alessandro Minuziano stampatore erudito trovò modo di avere i fogli di mano in mano, che si stampavano in Roma, e ne rinnovò l'edizione in Milano nell'istesso anno 1516. Irritato il Papa, citò a Roma il Minuziano, il quale in conseguenza delle guaste opinioni di quei tempi dovette venire a composizione mediante l'opera del Senatore Ferreri R. Delegato per la Censura dei libri, il quale conciliò la supplica del Minuziano al Papa, e la risposta del Papa al Minuziano, come riferisce il Sassi nella sua Storia Tipografica. (1)

Non fu però la prefata costituzione Papale ricevuta in Germania, in Francia, in Spagna, ed in gran parte d'Italia, come si può vedere presso il Boemero, il de Real *Scienc. du Governement*, il Roderico *quaestion.*; ed il Giannone *Storia Civile di Napoli*.

Ciò non pertanto la Corte di Roma passò oltre perchè nei Decreti di Riforma del Tridentino fu confermata la detta Bolla Leonina. (1) Pao-

(1) Saxius Historia *Litterario-Typographica mediolan.* Prolegomena Verbo *Alexander Minutianus*.

(1) Concil. Trid. Sess. IV. Decretum de editione & usu Sacror. Libror., dove vi è inserta la detta Bolla.

Paolo IV. nell'anno 1559. pubblicò il Catalogo dei libri proibiti, nuovamente promulgato dopo il Concilio di Trento.

Erano stati precedentemente pubblicati in Italia quattro altri Indici dei libri proibiti, cioè uno in Venezia nel 1548., e l'altro in Firenze nel 1552., in Milano nel 1554. e nuovamente in Venezia nello stesso anno 1554. (1).

Contro il prefato Catalogo di Paolo IV. scrisse il Vergerio (2). La di lui asserzione, che nel medesimo era compreso il consiglio a Paolo III. dei Novemviri ha dato luogo alle dispute tra il Cardinale Quirini, e lo Schellornio (3) prescindendo però dalla controversia, se il detto consiglio sia o nò inserito nell'Indice de' Libri proibiti da Paolo IV. intorno a cui possono essere plausibili le ragioni addotte dal Quirini: egli è certo che ivi è registrato il Libro intitolato *aequitatis discussio* del Cocleo, encomiato dai Cardinali Sodoleto, Contareno, e Polo, come dalle loro lettere: *Quod argumento esse posset, Romanorum*

(1) Schellornius Amaenit. Litterar. tom. 7. tit. 5. *Variae observationes* §. 6.

(2) Ioann. Wolfius Lectionum memorabil. & reconditar. tom. 2. pag. 692. & seqq.

(3) Card. Quirini Decadi delle Lettere Latine T. 5. e T. 1. della Collezione delle Lettere del Cardinale Reginaldo Polo.

rum id temporis censorum judicio adnotationes in consilium illud quaecumque forent, occidere, solam autem ipsius literam vivificare. (1)

Corrispondenti alle regole della Congregazione dell'indice di Roma sono quelle per i Librai e Stampatori esposte negli atti della Chiesa di Milano. (2)

Il soppresso Tribunale del S. Uffizio era quello che esercitava la giurisdizione sopra l'uso e commercio dei Libri: esistono gli Editti penali degl' Inquisitori contro gli Stampatori, introduttori, e retentori, contro gli Uffiziali delle Porte della Città, e delle Dogane, ed in questi ultimi tempi è stato pubblicato quello che ha dato moto al sopraccennato Reale Dispaccio del 1768.

L'esorbitanza delle regole della Congregazione dell'Indice, sopra le quali è compilato il catalogo dei libri proibiti, è stata con profonda erudizione, e dottrina esaminata dall' Arnaldo nella sua confutazione del Steyard; che però io vi rimetto, o Confratelli, alla lettura di questo libro, che è stato tradotto in Italiano. An-

(1) Idem Quirini Collect. Epist. Poli tom. I. ad Epistol. Schellornii animad. cap. 10.

(2) Negli Atti della Chiesa di Milano si ha, *che i Libri quali hanno da Sua Santità privilegio sotto pena di scomunica di non stamparli, se non da quelli ai quali è concesso tal privilegio, non si stampino da altri, nè vendino, se non dalla stampa di quello a cui è concesso il privilegio, se però non costasse che da altri non fosse concesso di stamparli.*

Anche l'Autore del Commentario sopra la Bolla di Paolo III. stampato senza data, e senza nome nel 1750., ma che vi è tutto il fondamento di crederlo un dotto Gesuita, esaminando intrinsecamente le regole, che si ritengono dalle Congregazioni Romane nella proibizione dei libri, dice: *probabile, probabilius, probabilissimum existimabunt se posse tuta conscentia leges hujusmodi etiam stipatas censuris negligere*. (1)

Fa ribrezzo il vedere, che molte persone morigerate, ed illuminate non si fanno scrupolo per l'inosservanza di molti Canoni di Disciplina, ancorchè tutte le Carte Romane siano ordinariamente aggravate di censure; come osservò sino *ab antiquo* S. Pier Damiano (2); E che poi vi sia tanta trepidazione per leggere, e ritenere i libri proibiti dai decreti delle Congregazioni Romane, confermati con costituzioni Papali, qualora non siano stati legittimamente promulgati. Questa inconseguenza io la riferisco al timore, che incuteva l'Inquisizione, che in qualità di Tribunale munito di forza coattiva, e di carcere, ed altre pene non solo spirituali, ma tempo-

(1) Commentarium in Bullam Pauli III. *Licet ab initio*, dat. anno 1542. qua Romanam Inquisitionem constituit &c. edit. 1750.

(2) S. Petrus Damian. lib. 1. Epistolar. ad Summum Pontificem, Epist. 12. ad Alexandrum II.

porali esercitava la giurisdizione, come si è detto di sopra.

IV. La proibizione di leggere, e ritenere i libri, ancorchè pregnante di qualsivoglia censura, non può sortire la linea di decreto delle Congregazioni Romane, che qualora sia dal Papa confermato, potrà considerarsi per decretale Pontificia.

L'autorità delle Romane Congregazioni non è riconosciuta in Francia; e le decretali, e bolle dei Romani Pontefici non obbligano, se non sono legittimamente promulgate (1). Questo è stato l'assunto dei Vescovi delle Gallie contro del Papa, di cui tratta il Canone *si Romanorum distinct.* 19. come osserva il Cardinale Cusani, illustrando il suo assunto coll'esempio, che allega dei Canoni Affricani, quali non sarebbero stati obbligatorj in Francia, se il Papa non gli avesse consegnati a Carlo Magno, che gli fece promulgare. (2) V'av-

(1) Decretum Gratian distint. 4. can. in istis „ *quia tum leges instituuntur, quum promulgantur* „.

(2) Card. de Cusa „ de Concordant. Catholica lib. II. cap. 9. „ *Nisi (quicumque ille fuerit aut Papa, aut Patriarcha) Decreta secundum Canones Ecclesiasticos promulgaverit, non possunt illa statuta Canones, sive Ecclesiastica statuta vocari, & nihil habent firmitatis cuiuscumque particularis statuta, nisi in quantum per acceptationem, & usum, seu consensum confirmentur, sive Canonibus contentiant..... Statuta enim Africana non ligassent Gallos, nisi Carolus ab Adriano Papa in duobus Bre-*

V'avverto, o Confratelli, che io stò nei limiti della legittima promulgazione senza discendere ad esaminare l'altro requisito del consenso, ed accettazione per rendere obbligatoria la legge, coll'evasione data dal Richerio per sortire dal laberinto, in cui era stato gettato da' suoi nemici. (1)

Così pure vi faccio presente, che con lo stabilire, come dirò in appresso, d'essere necessario il Beneplacito del Principe Territoriale per la legittima promulgazione delle Decretali Pontificie *De Canonum Disciplinis* per renderle obbligatorie, non ho inteso d'esclu-

Breviariis recepta ea ad Galliam detulisset, & sic Gallia acceptasset „ & cap. 11. eiusdem Libri „ *Textus Nicolai, Gelasii, & aliorum, qui dicunt sub excommunicatione Decreta per Roman. Pontificem promulgata pro correctione morum Ecclesiae, & Disciplinae intelligi debet secundum Hincmarum subtilissimum Archiepiscopum Remensem, cuius laudes idem Nicolaus Papa extollit, de promulgatis* „ Et cap. 20. *Hincmarus.... dicit advertendum, quod promulgare est vulgo promere, & non dicunt illi Pontifices de simplici promulgatione, sed de Decretalibus, de Canonum Disciplinis promulgatis &c.* „

(1) Richerius de Eccl., & Politica Potestate, nec non eiusdem libelli defensio lib. 2. cap. ult. circa finem: *Comunitas, aut Respublica, quae lege Regia summum transfert Imperium in Regem, consensu quidem suo idipsum ratum efficit, atque in vim huius consensus universalis Reipublicae homines singulares, & privati cives, si legibus parere detractent, coguntur, & castigantur a Principe.* Il de Marca *Concord. Sacerd., & Imp. lib. 2. cap. 16.* tratta la stessa questione, e scioglie la difficoltà con alcune distinzioni.

scludere il consenso dell'Ordinario collegato però all' universalità dei Vescovi per pubblicarle nella sua Diocesi, a cui direttamente appartiene l'esortare il suo Popolo all'accettazione, ed osservanza.

All'autorità si aggiunge la ragione, che evidentemente prova la necessità di dover essere legittimamente promulgata la legge per renderla obbligatoria.

La legge non è un precetto personale, che percuota qualche singolare individuo, ma generale, che comprende la Comunità. Conviene quindi, che l'obbligazione si radichi prima nel Popolo, e poi discenda a vincolare gl'individui. Così ragiona il Cabasuzio Canonista non sospetto alla Corte di Roma. (1)

Qualche Canonista mal versato *in jure* ha preteso, che basta la pubblicazione *in Campo Florae* delle Decretali Papali per obbligare l'universo; ma questa opinione esecrata dagli Oltramontani è oggigiorno rigettata ancora in Italia da tutti quelli che professano vero rispetto dovuto alla Corte di Roma, alieno dall'adulazione.

Da qualche altro Casista, per ingerire scrupoli farisaici, si pretende, che le Decretali Papali in generale, e specialmente per la proibizione della retenzione, e lettura dei libri, quando se ne ha avuta la notizia, se non obbli-

(1) Cabasutius Iuris Can. Theor. Prax. lib. 1. cap. 4.

bligano nel Foro esterno, obbligano però nell' interno: ma vana da deridersi, per non dir da compiangersi è la prefata irragionevole pretensione.

La coscenza non può aggravarsi dall' inosservanza d' una legge non obbligatoria (1). Le Decretali Papali non hanno forza obbligatoria se non sono legittimamente promulgate; e però non devono ingerirsi scrupoli di coscenza, dei quali non sono suscettibili che i pusilli. (2)

V. Per la legittima promulgazione dei Canoni Ecclesiastici è necessario il Beneplacito del Principe Territoriale, come dal sopraccitato Pontas, e come viene oggigiorno universalmente praticato. Per rapporto però alle definizioni Dommatiche, vale a dire procedenti dall' irrefragabile giudizio dell' universalità dei Vescovi, avverte il Cabasuzio, che le medesime legano chiunque ne abbia sufficiente notizia ancorchè non fossero state promulgate in Provincia (3): si ricerca però il Beneplacito del Sovrano Territoriale ancora per la pubblicazione delle Sanzioni Dommatiche, che senza intraprendere il giudizio del Domma, ponno, e devono riconoscersi prima

q   di

(1) Suarez de Censuris lib. 6. disput. 4.
(2) Pontas Dictionar. Casuum conscentiae V. Lex, cas. 2., & 3.
(3) Cabasutius uti supra lib. I. cap. 4. num. 6.

di promulgarle dalla Potestà politica rapporto alle modalità, clausule, e pene; ritenuto sempre, che il giudizio Dommatico irrefragabile della Chiesa risiede nell'universalità dei Vescovi.

Siccome poi sotto il Canone II. dell'Articolo III. vi ho promesso di trattare della proibizione dei libri giurisdizionali, che fa la Corte di Roma, così sodisfò al mio impegno colle seguenti istoriche osservazioni.

VI. La storia ci fa vedere, che la Corte di Roma è passata a condannare molti libri, qualificandoli ancora ereticali, perchè contrarj alle sue massime giurisdizionali.

Stando sempre sul mio proposito di mettervi meno che sia possibile del mio, vi esporrò quello, che trovo scritto in un eccellente libro. (1)

„ A quali pericoli sarebbero esposti i Re-
„ gni, se la Potestà temporale dovesse cre-
„ dersi obbligata ad abbassare il capo a con-
„ simili decreti Dommatici, e s'introducesse
„ per principio di coscenza di doversi avere
„ inalterabile riguardo a tutte le Bolle Dot-
„ trinali del Papa? Si è visto un Bonifazio
„ VIII. definire come articolo di fede, che
„ i Re dipendono dalla S. Sede rapporto al
„ tem-

(1) Apologie des Jugements réndus en France contre le Scisme tom. 1. 4. moyen. 4. pag. 36.

„ temporale ; e tacciare di Manicheismo la
„ dottrina contraria come introduttrice di due
„ principj. Si è visto la Corte di Roma con-
„ dannare con qualificazioni le più terribili le
„ opere composte in difesa dei Principi con-
„ tro le sue ambiziose pretensioni. „

Si convalida dall'Autore di questo libro il suo assunto coll'esempio, che adduce della condanna del manoscritto del Reggente del Collaterale Consiglio di Napoli Benedetto de Trilie fatta da Innocenzio X.

Per la singolarità di questa condanna merita d'essere inserito per esteso il Decreto, che si accenna nel sopraccitato libro.

„ Innocentius Episcopus servus servorum
„ Dei ad perpetuam rei memoriam. Circum-
„ fertur in Urbe, & forsan aliis in locis quod-
„ dam manuscriptum idiomate hispano exa-
„ ratum.... cuius manuscripti Auctor, ut
„ publice fertur, est Benedictus de Treglies
„ Collateralis Consilii, sive Cancellariae Nea-
„ politanae Regens, in quo inter alias propo-
„ sitiones temerarias, & scandalosas habetur
„ quae infra sequitur, videlicet.

„ La Jurisdicion Ecclesiastica que tocca a
„ Su Santitad como a Pontefice fuera de su
„ Territorio Temporal *respicit Causas, & Per-*
„ *sonas*: y determinandas causas y Personas
„ se restringe y en ellas, solamente se pueda
„ exercitar, pero el Territorio, no esuio sino

„ del Rey, y essi como quien esercita Jurisdi-
„ cion en ageno Territorio tiene obligacion a
„ pedir el beneplacito al Duenno de la Juri-
„ sdicion de a quel Territorio, assi quando
„ sin tener Jurisdicion de Territorio quiere el
„ Pontefice esercitarla, e nel del Rey, sobre
„ las causas, o personas, en quien le tocca,
„ deve permitir se esaminan por el Principe
„ Temporal sus rescriptos, paraque reconosca
„ sy son de su Jurisdicion las causas, y per-
„ sonas, que en ellas se contienen. „

„ Quam quidem propositionem jussu SS. DD.
„ Nostri Innocentii Papae X. a Qualificato-
„ ribus supremae, & universalis Inquisitionis
„ examinatam, & perpensam: iidem Qualifi-
„ catores unanimi consensu schismaticam, &
„ haereticam censuerunt. „

„ Quocirca, ne ex lectura praefati manu-
„ scripti pravis opinionibus, & haeresibus
„ Christifideles inficiantur, & depraventur,
„ eadem Congregatio supremae, & universa-
„ lis Inquisitionis praedictum manuscriptum,
„ sive hispano, sive quocumque alio idiomate
„ circumferatur, & divulgetur, de speciali
„ mandato Sanctitatis Suae omnino prohibet,
„ & damnat sub poenis, & censuris in Indice
„ librorum prohibitorum contentis. Et nisi
„ illius auctor quamprimum sese expurgave-
„ rit, censuris, ac aliis poenis Ecclesiasticis
„ intelligat se omnino coercendum. „

„ Joan-

„ Joannes Antonius Tomasinus S. Rom.,
„ & univers. Inquisit. Not.„

„ Anno a Nativitate D. N. I. C. 1654. In-
„ dict. 7. die vero 16. mensis Januarii Ponti-
„ ficatus SS. in Christo Patris, & D. N. D.
„ Innocentii Divina Providentia Papae X.
„ anno ejus 10.„

„ Supradictum decretum affixum, & publi-
„ catum fuit ad valvas Basilicarum S. Joannis
„ Lateranensis, & S. Petri de Urbe, nec non
„ ad valvas Palatii S. Inquisitionis Cancella-
„ riae Apostolicae ut moris est per me Hye-
„ ronimum Mascellanum Cursorem (1).„

Sopra il prefato Decreto di Pontificia condanna della Tesi del Collaterale di Napoli così prosiegue a ragionare l' Autore della sopraccennata Apologìa.

„ Sarebbe molto difficile l'esaminare senza
„ ridere una pari censura. Si condannerebbe
„ più severamente un' eresia, che attaccasse
„ i SS. Misterj? La lettura di questo mano-
„ scritto potrebbe essere più dannosa ai Cri-
„ stiani, che quella dei Poeti Pagani, le opere
„ de' quali ripiene d'oscenità sono ciò non
„ pertanto tollerate *propter sermonis elegan-*
„ *tiam*, e delle quali la settima regola dell'
„ In-

(1) Questo Decreto Pontificio si trova per esteso come sopra nella rappresentanza fatta a S. M. C., e Cattolica dal Cardinale d' Althann Vice-Re di Napoli stampata in Napoli.

„ Indice ne proibisce la lettura soltanto ai „ fanciulli? Ma checchè ne sia del livore „ della censura, non si può riguardare questo „ Decreto come dommatico. Ivi si censura „ una proposizione come eretica, scandalosa, „ scismatica, capace di guastare il cuore, e „ lo spirito dei Fedeli, come per fine notoria- „ mente erronea, e che quegli, che l'ha so- „ stenuta, non può dispensarsi da ritrattarla, „ niente certamente vi può essere di più dot- „ trinale... Saranno i Principi obbligati sotto „ questi pretesti a lasciar libero il corso nei „ loro Stati a tali Rescritti? „

Le osservazioni che militano, per fare niun caso della condanna fulminata dal Vaticano contro il prefato manoscritto del Collaterale di Napoli hanno luogo egualmente per non doversi attendere le Costituzioni di Leone X. *in Supremo Apostolicae Sedis solio*, di Clemente VII. *Romanus Pontifex*, avendo io ritrovato qualche memoria, che alla prefata Clementina *contra impedientes quocumque modo exequtionem Literarum Apostolicarum*, si oppose il Duca di Milano ancorchè si ritrovasse in critiche circostanze, così pure per tutti i titoli è inattendibile lo scomunicare, ed anatematizzare che fanno i Papi nella Bolla della Cena tutti, e singoli: *qui per se, vel per alios auctoritate propria, ac de facto vel exequtionem Literarum Apostolicarum impediunt etiam prae-*

te-

textu violentiae prohibendae, vel aliarum praetensionum, seu etiam donec ipsi ad nos informandos, ut dicunt, supplicaverint, etiam si talia committentes fuerint Praesides Cancellariarum, Conciliorum, Parlamentorum, Cancellariae....

E' quindi nostro dovere, o Confratelli, d'istruire il Popolo nelle materie delle scomuniche, ed altre censure per rilevare i pusilli dai vani timori. Che se qualcuno si scandalizza, questo sarà scandalo farisaico *non dato, sed accepto*. (1)

Non sussistendo pertanto appresso di noi le proibizioni Romane di leggere i libri, qualora non siano legittimamente promulgate, ogni buon Cattolico deve ritenersi nelle regole di sana cristiana prudenza.

VII. La regola, che teneva Erasmo era: *si tibi confidis, & ingens in Christo speras lucrum, perge tamquam audax mercator longius etiam in Gentilium Literis peregrinari, atque Ægyptias opes ad Dominici Templi honestatem convertere: sin metuis plus dispendii, quam speras compendii, ad primam illam regulam redi: nosce te ipsum & tuo te modulo metire; satius est minus sapere & amare, magis quam sapere*. (2)

Pa-

(1) Ioann. Gerson. supra materiam Excomunicationum Conclus. XI.

(2) Erasmus Enchiridion. Canon. IV. pag. 401.

Pare, che si dovrebbe dividere la lettura dei libri in due classi, cioè di quei, che sono intrinsecamente perniciosi, e di quei, che lo sono respettivamente.

Gli osceni *ex professo*, e i libelli infamatorj, gli empj, ed ereticali *ex professo* si ponno considerare per intrinsecamente perniciosi da non potersi far uso, che da quelli, che hanno diritto d'esaminarli, o confutarli.

Trovo regolare, che chi diffida di se medesimo, ovver deve ragionevolmente diffidare, come la Gioventù studente, e le Donne, deve lasciarsi dirigere da' suoi Superiori, Parochi e Vescovi per la lettura dei libri, ai quali corre obbligo d'istruirgli senza però illaqueare l'altrui coscenza.

Essendo poi lo scopo di questo mio compendio niun altro, che di somministrarvi materia per i nostri privati, e famigliari trattenimenti, così non vi dovrebbe essere discaro, o Confratelli, che io vi aggiunga alcuni esempj da me raccolti su questo proposito.

Esempio I.

VIII. Gio. Pfeffercorn, che d'Ebreo si era fatto Cristiano propose, ed insinuò all'Imperatore Massimiliano di distruggere, ed abbruciare tutti i libri Ebraici, eccettuata soltanto la Bibbia.

Ciò

Ciò era stato obbrobriosamente fatto poco prima, cioè nel 1500. dal Cardinale Ximenes contro i Mori di Spagna, coll' aver' fatto abbruciare quasi cinquemila volumi *cuiuscumque Auctoris, ac generis essent Mahomectanae impietatis*, con essere stati soltanto sottratti dalle fiamme pochi libri di medicina. (1)

Fu dall' Imperatore incaricato Uriel de Gemminghen Arcivescovo di Magonza ad esaminare l' affare, sentite le Università, e gli uomini più illustri di Germania di que' tempi.

Giovanni Reuclin abile Giureconsulto, ed intelligente della lingua Ebraica, eccitato dal prefato Arcivescovo, fu di sentimento, che l' abbruciare indistintamente tutti i libri degli Ebrei fosse una barbarie non dissimile a quella, che era stata altre volte commessa di distruggere i Tempj, e di buttare al fiume le statue degli Dei dei Gentili.

Giacomo Hoogherstaten Inquisitore generale prese le parti del Neofito, e pubblicò invettive, ed anatemi contro Reuclin.

Reuclin si difese contro l' Ebreo fatto Cristiano col suo libro intitolato *speculum oculare*.

Si rinnovò pertanto allora la guerra del Thalmud, e di tutti i libri Ebraici, ed entraro-

(1) Alvaro Gomez de rebus gestis a Francisco Ximeneo Archiepiscopo Toletano.

rono in campo i Teologi dell'Università di Colonia. (1)

Attaccato il povero Reuclin da molte parti, ebbe ricorso al Papa Leone X., che delegò il Vescovo di Spira a conoscere la di lui causa.

Il Vescovo di Spira pronunziò la sua sentenza assolutoria di Reuclin con approvazione del sopraccenato di lui libro, e condannò nelle spese l'Inquisitore.

Al contrario le Università di Colonia, di Lovanio, e di Parigi condannarono il libro di Reuclin per bestemmiatore contro Gesù Cristo, e la sua Chiesa, sospetto non meno d'eresia, che contenente alcune proposizioni ereticali.

Dispiacque moltissimo alla pulita letteratura di quei tempi la durezza, e nausea dei Teologi, e però tutti gli uomini di lettere, perfino in Roma Prelati, e Cardinali si dichiararono a favore di Reuclin.

Ciò diede occasione alla divulgazione in Germania di molte satire, tra le quali è insigne quella, che ha per titolo *duo volumina Epistolarum obscurorum virorum*, la quale, quando fu letta da Erasmo *adeo in risum profusus fuit, ut abscessum in facie enatum, quem* *Me-*

(1) De factis Thalmud, & librorum Iudaicor. tratta il Volfio nella sua Biblioteca Ebrea part. II., ne parla ancora in molti luoghi il Fleury nella sua Storia Ecclesiastica.

Medici siccare jusserant, prae nimio risu ruperit.

L'altra satira esemplare è quella dell' istesso Erasmo, che ha per titolo *stultitiae encomium*.

Ancora Lodovico Vives pubblicò l'aureo suo libro *de corruptis artibus ec.*, che unitamente alle opere d'Erasmo meriterebbe d'essere letto ancora ai giorni nostri. (1)

Tutte però le ragioni addotte come sopra non hanno potuto ottenere, che il sopraccennato libro di Reuclin non fosse posto in Roma nel catalogo dei libri proibiti: ma essendo stato fatto in Fiandra nel 1571. un altro indice espurgatorio dal Duca d'Alba per ordine di Filippo II. sotto la censura dei Teologi dell' Università di Dovay, fu approvato lo *speculum oculare* del Reuclin non ostante che si ritrovasse proscritto nel sopraccennato Indice Romano, adducendo per ragione, che l'Indice Romano era stato fatto da quegli *qui quondam speculum oculare a se damnatum combuxerant nequidquam vetante Leone X.*

Lo stato presente della cosa è, che nell'Indice spurgatorio di Roma di Clemente XI. si ritrova proibito lo *speculum oculare* del Reuclin; ed in quello di Benedetto XIV. Stampato l'anno 1758. si trova proibito *il Miroir* *ocu-*

(1) Ludovic. Vives *de corruptis artibus, & de tradendis disciplinis, seu de Doctrina Christiana* stampato a Burges nel 1531., e ristampato a Basilea nel 1535.

oculaire contre un libelle faux, & diffamatoire publié par Pfeffercorn. Il libro del Reuclin è stato scritto in Tedesco, tradotto, e collazionato per la versione Latina, e stampato ancora in Francese. (1)

Ho voluto esporvi quest'esempio, perchè le dispute tra i Teologi, e Grammatici in Germania hanno preparata la rivoluzione di Religione fatta da Lutero.

Incominciò il medesimo dal declamare contro le Indulgenze elemosinarie, ed altri abusi (2) riconosciuti degni di riforma da quattro degni Cardinali e cinque Prelati delegati da Paolo III. secondo il celebre loro Consiglio. Ma poi dopo passò a dommatizzare sul fatale esempio di Gio. Hus, e Girolamo da Praga, ed aprì la strada alla Chiesa radunata nel Concilio di Trento a condannare per Eretici lui, i suoi seguaci, ed altri Settarj.

Esempio II.

L'opera di Gio. Batista Thiers *de Festorum dierum diminutione* sta nell'Indice Romano dei libri proibiti colla nota *donec corrigatur*; e pure Benedetto XIV. nella scrittura fatta dal me-

(1) Questi fatti si rilevano dal de Simon Critique de la Bibliotéque des Auteurs-Ecclésiastiques par Mr. Elias dú Pin. Sleidan Histoire de la Réformation. Bayle Dictionaire.

(2) Sleidan Histoire de la reformation ec.

medesimo distribuire per consultare i Vescovi sopra l'istanza della diminuzione delle Feste di precetto cita, e si prevale ad ogni passo dell' opera del Thiers.

Passandosi poi ad esaminare la detta opera, non si ritroverà altro, che possa essere stato riconosciuto dall' Inquisizione Romana degno di correzione, che l'assunto dell' Autore di provare come fa, che dipende dall' autorità ordinaria dei Vescovi il diminuire il numero delle Feste di precetto.

Questo assunto è conforme alla risposta data da Clemente VIII al Cardinale d'Ossat, come dalla sua lettera 10. Gennajo 1599.

Esempio III.

L'egregie opere di Paolo Sarpi, del Van-Espen, e la storia civile del Regno di Napoli del Giannone sono state sottoposte alla censura della Corte, e Curia Romana.

Io non dissimulo che la storia del Concilio di Trento del Sarpi non sia sparsa di fiele, e che vi siano alcuni fatti, ed illazioni da rettificarsi col ben fondato sospetto, che alcune riflessioni incoerenti alla Dottrina della Chiesa siano state aggiunte da Marc' Antonio de Dominis, nell' edizione da lui fatta in Londra della prefata Storia del Soave l'anno 1619.; ma se si esaminerà senza spirito di partito quella che si contrappone del Cardina-

nale Pallavicino, si ritroveranno errori in numero, e peso maggiori, derivanti dal sistema addottato dal prefato Porporato della politica Religiosa, a cui dirige la sua storia, e confutazione del Soave. E' stata collocata nel Catalogo Romano dei libri proibiti la storia del Soave, e non quella del Pallavicini, nella stessa guisa, che pubblicata dal Valli *la difesa del gloriosissimo Pontefice Paolo IV. dalle nuove calunnie del moderno scrittore, ovvero sommario d'una più lunga risposta all'Autore della lettera scritta a Gianluca Durazzo*, che è l'istesso Cardinale Pallavicini; la Congregazione avendo più riguardo ad un Cardinale calunnioso, che ad un Papa calunniato, ha riposto nel suo indice, e proibito che si legga la difesa, e permesso, che si leggano impunemente le calunnie. (1)

La storia civile del Giannone è principalmente appoggiata alla raccolta dei documenti degli Archivi di Napoli fatta dal Chioccarello, la quale sempre sussisterà in linea di pro-

(1) De tribus Historicis Conc. Trident. sub nomine Caesaris Aquilini.

Les Nouvelles lumiéres politique pour le Gouvernement de l'Eglise, ou Evangile nouveau du Cardinal Pallavicini révelé par lui dans son Histoire du Concile de Trente par le Noir, tradotto in Italiano, e stampato in Venezia dal Bettinelli nel 1767. col titolo: Riflessioni sopra la Storia del Concilio di Trento scritta dal Cardinale Pallavicini, con un'appendice.

prova non ostante la proibizione dell'opera del Giannone (1). Rapporto poi alla dottrina del Van-Espen, a me è stato supposto, che un dotto Cardinale morto negli anni decorsi abbia detto: volesse Dio, che le cose Ecclesiastiche si fermassero nei limiti del prefato rispettabilissimo Autore.

Innocenzio XI. ha proibito le opere di Natal Alessandro: *Damnamus, & reprobamus, ac legi, seu retineri prohibemus sub poena Excomunicationis.* Facilmente dispiacque alla Corte di Roma la difesa, che fa questo Domenicano dei diritti del Principato, e segnatamente del *Jus Regaliae* dei Re di Francia.

Esempio IV.

Lo spirito di partito nella proibizione dei libri è stato osservato ancora nella controversia tra i Francescani, e Domenicani rapporto all'Immacolata Concezione di M. V., trovandosi giustamente registrate nel catalogo dei libri proibiti le opere di Pietro Alvera coi bizzari titoli *nodus indissolubilis de conceptu mentis, & conceptu ventris = funicoli nodi indissolubilis de conceptu mentis, & conceptu ventris*

(1) Magni archivii Scripturar. pro Regali Jurisdictione Regni Neapolitani ex omnibus Regiis Archiviis ec. Per V. I. D Bartholomaeo Chioccarello excerptarum, suisque sedibus prout una quaelibet materies exigeb. locatarum, & in unum collectar.

tris = sol veritatis cum ventilabro seraphico pro candida aurora Maria: = ma non il libro di Bartolommeo Spina *de universali corruptione generis humani*, in cui si legge attribuirsi a rivelazione diabolica l' uso introdotto nella Chiesa Romana di celebrarsi il giorno Festivo della Concezione della Vergine, e pretende non già simbolicamente, ma che realmente sia stato contaminato dal peccato originale *Semen Adae*, negando alla Divina Onnipotenza la facoltà di preservare dal medesimo un figlio generato da Adamo.

Il prefato Commentatore della Paolina sopra l' Inquisizione pretende, che lo spirito di partito nella proibizione dei libri abbia dominato nelle controversie tra i Gesuiti, e i Domenicani per i riti Malabarici e per altri articoli. Lo stesso si asserisce dai difensori di Giansenio, non potendosi dissimulare, che molte opere istruttive, e di sana morale sono state proibite per la pretesa taccia di Giansenismo. Se poi sortiamo dalle materie Teologiche, molto più si vede non doversi far fondamento sulle proibizioni dei libri delle Romane Congregazioni. Tale è l' esempio della Condanna degli Antipodi, del sistema di Galileo, e di Copernico. (1)

(1) Encyclopedie lettr. Copernic. & Lettr. Antipod.

CAPITOLO XIV.

Seminario generale, Casa degli Ordinandi, e Scuole per il Popolo.

I. HA ordinato S. M. la fondazione dei Seminarj generali in tutta la sua Monarchìa per gli studj Teologici dell' uno e dell' altro clero, ed è stato aperto quello della sua Lombardìa appresso la R. Università di Pavìa coll' essersi pubblicate le costituzioni del medesimo.

Il fine che si è proposto l'Augusto Imperatore Nostro Sovrano nell'erezione dei Seminarj generali di Teologìa per l'uno e l'altro Clero, è stato d'istruire in comunità ed in maniera uniforme i Cherici prima che vengano consegnati ed esperimentati dai Vescovi, o Superiori claustrali per le sacre Ordinazioni, e solenne Professione.

II. Non si ponno ricevere nel Seminario che Cherici colla Tonsura, e quattro minori, muniti di buon testimonio degli studj preliminari, e della testimoniale del proprio Vescovo dei loro costumi, inclinazione, e soda speranza che seguiteranno la via Ecclesiastica, o dell'accettazione in qualche Istituto, e Casa Regolare, coll'obbligazione ingiunta al Direttore del Seminario di render conto re-

spettivamente in fine d'anno, ed a qualsivoglia richiesta, della condotta dei Cherici.

Finito il corso degli studj Teologici nel Seminario rimane a ciascuno la facoltà di deliberare sopra la permanenza del suo stato; Al Vescovo d' esperimentare il suo Clero nella casa degli Ordinandi, ed ai Superiori claustrali nel Noviziato.

Vuole S. M. che si ritengano per il Seminario generale quelle stesse regole, le quali già diede S. Carlo al Clero della sua Metropoli, modificate alle circostanze particolari.

Riguardando la M. S. al fine per cui è stata da S. Carlo istituita la Congregazione dei Sacerdoti secolari denominati Oblati, ed il possesso in cui sono di prestare la loro opera lodevolmente, gli ha destinati per Direttori e Ripetitori del Seminario generale col prescegliere i più idonei a giudizio del Proposto o sia Capo dell' istessa Congregazione.

Si sottopone il Seminario suddetto alla Giurisdizione spirituale del Vescovo locale di Pavìa, e si ordina che i seminaristi andando a catechizzare per le Parrocchie, debba ciò farsi col consenso del Paroco.

Lo scopo di queste regole è la probità e dottrina.

Per la probità si danno in primo luogo le opportune istruzioni della soda pietà non Anacoretica, ma Pastorale; gli atti ed esercizj di Re-

Religione, che si prescrivono sono totalmente alieni dalle frivole devozioni, e nella frequenza dei Sacramenti, che giustamente si raccomanda, non vi è la legge imponente che coarti il giorno, ed il Confessore, lasciandosi ai Seminaristi la libertà di comunicarsi in una delle mensuali Domeniche, che sarà da ciascuno prescelta dietro il giudizio del proprio Confessore, e libero l'accesso ad uno dei diversi esteri Confessori che saranno dal Superiore del Seminario chiamati.

In secondo luogo si espongono le regole del buon costume tanto in generale di tutti i fedeli, quanto in particolare dello Stato Ecclesiastico.

In generale s'inculca che tutti i doveri dell' umana società siano il modello degli Ecclesiastici, e che in ogni occasione si antepongano le cose pubbliche alle private: Carità, gravità e moderazione si esigono nell'esercizio del Ministero Sacerdotale.

Rapporto poi alla Dottrina i Canoni istruttivi sono i seguenti.

1. Tutti gli studj dei Seminaristi dovranno essere rivolti alla cognizione ed alla pratica della Morale per il fine d'istruire il Popolo colla dottrina e coll'esempio.

2. Si devono distinguere i Dommi dalle scolastiche opinioni, e ricercarsi l'autorità del Domma libero e sciolto dagli avvolgimenti

dei sistemi scolastici, come pure non impacciarsi con gli Scolastici in questioni e controversie vane sovente, e tal volta pericolose.

3. Nella Teologìa Morale, o sia Etica Cristiana sia schietta l'esposizione della legge sì naturale, che positiva, lungi dall' intrigo dei Casisti, e da qualunque partito.

4. Nel Gius Canonico si ricerchi l'uso e vantaggio della Disciplina Ecclesiastica, e non già la scienza di Curia e di Foro, appellandosi alle istruzioni di S. Carlo per i suoi Seminaristi, espresse nella lettera del medesimo a Monsignor Speciano di sopra estesa. Ai Canoni Sacerdotali si uniranno le leggi dell'Impero, segnatamente quelle di Giuseppe II., che riguardano la Disciplina Ecclesiastica, e per tal forma si formerà ad imitazione dei Greci il Nomo-Canone di sopra esposto, seguendo l'antica costumanza che vi era in Francia ed in Germania di doversi nelle adunanze del Clero render conto delle Ordinazioni Imperiali, come da una lettera di Frotario Vescovo di Toul ad Hetto Arcivescovo di Treveri (1).

5. Si stia lontano da qualsivoglia partito, e da quell'odio, che per nostra confusione si chiama Teologico. Non si diano alle altrui pro-

(1) Penes Balut. in praefatione ad Capitul. Regum Franc. §. XIX. Vide Epist. Frotharii ad Hettium.

proposizioni sensi sospetti ed odiosi alla Chiesa, nè da esse si deducano maligne conseguenze. Non si affetti novità non meno nei sensi, come ancora nei soli vocaboli.

6. Si paragoni il tutto di ogni Disciplina colle sue parti, e le Discipline stesse fra loro, confrontando, e tutte riportandole alla Disciplina morale per l'oblazione del Sacrifizio, Amministrazione dei Sacramenti, spiegazione del Vangelo, Catechismo, e morale istruzione del Popolo; facendo altresì uso delle regole per ben ragionare, senza sofismo, e persuadere con eloquenza e semplicità Evangelica, come pure della Storia Naturale, Ecclesiastica, e Civile, della Giurisprudenza, e delle lingue Ebraica, e Greca.

L' idea giusta della tolleranza Cristiana sarà di riprovare gli errori, ma tollerare con fraterna carità le persone, e di richiamare i traviati colla dolcezza, orazione, e persuasione, esclusa per tal forma la via coattiva.

I nomi celebri de'Professori segnatamente Zola, Tamburini, Natali, e Alpruni, le loro produzioni, modestia ed affabilità non ponno che sempre più impegnare i Seminaristi nell' intrapresa carriera. E' cosa che edifica, e che consola il risapersi la buona corrispondenza che passa tra i ripetitori del Seminario, e i Regi Professori, frequentando i primi le lezio-

zioni della Regia Università per uniformare la domestica istruzione e ripetizione.

Esposte come sono in compendio le istruzioni del Seminario Generale, io potrei chiamarvi, o Confratelli a farne il confronto con quelle che sono state ultimamente proposte dal dotto ed esemplare Arcivescovo di Lione per il suo Clero. (1)

Questo rispettabilissimo Primate delle Gallie prescrive, che si debbano togliere tutte le questioni oziose o troppo sottili, e tutte le opinioni incerte, o arbitrarie, che non devono entrare nell' istruzione per perpetuare la Fede della Chiesa, e regolare il Ministero Parrocchiale. Vuole che si stia lontano dai sentimenti e dalle parole di novità. La sua dottrina è un estratto delle opere dei Santi, e Dottori della Chiesa, insegnando a dimenticare se medesimo per camminare sulle tracce della tradizione. Fà sentire l' insufficienza ed il pericolo di quella falsa Religione, che non ha per scopo la riforma del cuore. Ingiunge una vita pura ed esemplare ai Sacerdoti, un gran disinteresse nell' esercizio del Ministero Parrocchiale, proibisce un aria leggiera, dissipata, ed indecente precipitazione, e così pure qualsivoglia irreverenza in tutte le Sacre Funzioni.

III. Ma al caso nostro il confronto più opportuno, e conveniente da farsi, è colle istruzio-

(1) **Nouvelles Ecclesiastiques du 2. Octobre 1787.**

zioni date da S. Carlo per il suo seminario.

Le istruzioni suddette sono inserite negli Atti della Chiesa di Milano, e le regole del medesimo colle addizioni sono stampate a parte, cosicchè è facile a farne il confronto, da cui risulta la perfetta sostanziale corrispondenza, ed io soltanto rimarcherò col Van-Espen (1) che S. Carlo riconobbe essere il fine dell' istituzione de' Seminarj di fare buoni Pastori, cosicchè quei che non sono idonei alla cura d' Anime non devono ritenersi nel Seminario, *cum ea de causa non sit institutum ut in ea simplices Sacerdotes, sibi tantum utiles futuri, educentur*; Che si debba ciascun Seminarista istruire nella probità e nella Dottrina, *ut ex ipsius vita moribusque omnis virtutis, atque officii exempla peti possint: Pietate mansuetudine, humilitate, prudentia, charitate Officii sui dignitatem sustineat, auctoritatem tueatur*.

IV. Fatto che avrete, o Confratelli, il confronto delle regole del Seminario Generale coll' istruzioni di S. Carlo, e colle massime esaurite dai fonti genuini, vi esorto a non lasciarvi imporre dalle lettere e dal trionfo del Canonico Penitenziere, di cui però io non ho altra contezza che quella che rilevo dalla Gazzetta Ecclesiastica di Parigi (2), nè da qual-

(1) Van-Espen Jus Ecclesiast. Univ. part. II. tit. XI.
(2) Nouvelles Ecclesiastiques du 25. Septembre 1787.

qualsivoglia altro opuscolo contrario al proposito.

Si deponga lo spirito di partito, si tralascino le ingiurie, difetti alle volte rimarcati ancora negli estensori delle prefate Novelle Ecclesiastiche. Non siano declamazioni vaghe di essere la Dottrina, che s' insegna eterodossa, e di tendere le riforme alla rovina della Religione, ma di buona fede si passi ad esaminare di fondo tutti e ciascun articolo sulla traccia della tradizione investigata con criterio e giudizio imparziale. Per tal forma io non vedo che un Uomo di buon senso, un pio e dotto Ecclesiastico possa ritrovare a ridire sopra le Ordinazioni di S. M. riguardanti la polizìa della Chiesa nello Stato, e segnatamente sopra la costituzione del Seminario Generale per gli Studj di Teologia presso la Regia Università di Pavìa.

So che in due Classi si dividono i Seminarj Ecclesiastici presentemente esistenti in diverse Provincie e Diocesi. Gli uni per la Teologia, e gli altri per le Scuole minori, e scienze preparatorie alla medesima, e non ignoro che in Francia negli anni prossimi passati si è trattato di universalizzare la fondazione dei Seminarj minori o sia degli Studj iniziali: Ma io non intraprendo a trattare e giudicare di questo argomento, subordinandomi alle disposizioni di quegli, a cui Dio ha

com-

commessa la protezione della Chiesa nei suoi Stati, e che non è legato dai Canoni Sacerdotali di mera Disciplina, variabili per le circostanze de' tempi, e costumanze delle Nazioni, secondo i principj e fatti deducibili dalla Storia, e Gius-pubblico Ecclesiastico.

L'idea del Concilio di Trento è stata di stabilire in ciascuna Diocesi sotto l'ispezione dei respettivi Vescovi dei Seminarj Ecclesiastici per la prima gioventù, e basse Scuole estese ancora agli Studj Teologici. (1)

Non ha però il prefato Concilio abrogato ai privilegj delle Università, non meno Regj, che Papali per la Collazione dei gradi di Teologia e Gius Canonico necessarj all'esercizio dei principali Uffizj Ecclesiastici ancora in cura d'anime. Le Leggi Regie combinate colle ordinazioni Sacerdotali prescrivono che i gradi suddetti non si possano conferire se non previo il corso degli studj, esame e giudizio dell' Università, come si può vedere appresso le Memorie del Clero Gallicano immuni da qualsivoglia sospetto (2).

Quindi la fondazione del Seminario Generale di Teologia presso la Regia Università di Pavia corrisponde alle Costituzioni antichissime

(1) Concil. Trid. Sess. 23. cap. 18.

(2) Memoires du Clergé de France Tom. I. des Universités & des Colleges.

sime e vigenti della medesima di non potersi, e doversi ammettere altro grado per gli Uffizj Civili ed Ecclesiastici, se non quello che si conferisce dalla stessa Università, previo il corso degli studj, e gli opportuni esperimenti, nè è in contradizione col sopra enunziato Canone disciplinare del Tridentino. Il fine poi manifestato da S. M. sopra espresso, esclusa qualsivoglia maligna interpretazione, rende l'Ordinazione suddetta non meno plausibile, che degna d'imitazione.

Qualora poi si volesse risalire ai tempi più remoti ed anteriori al Concilio di Trento esaminando con Antonio Agostino, con l'Hallier, Hemeray, col Launojo, con Florent, e con Etienne citati nelle suddddette Memorie del Clero Gallicano, la fondazione delle pubbliche Scuole, e combinandola coll'antica Ecclesiastica Disciplina rapporto alle Sacre Ordinazioni, si ritroverà tutto quello che concerne la Regia Giurisdizione, e che i Vescovi nei primi Secoli non imponevano le mani per le sacre Ordinazioni senza il precedente consenso, o sia testimonio del popolo, che nell' attuale sistema delle Sovrane Dominazioni viene rappresentato dal Principe. Può il Principe esigere, e la Storia ci somministra gli esempj, che s'ottenga il preventivo suo Beneplacito per passare almeno permanentemente dallo Stato Laicale all'Ecclesiastico dell'uno

e l'al-

e l'altro Clero. Il Regio Assenso può e deve concedersi con cognizione di causa. La causa non può meglio verificarsi, che coll'istruzione nella probità e dottrina uniforme, riconosciuto il valore dei Candidati ed il bisogno delle respettive Diocesi per l'esercizio della Religione nello Stato, avanti d'essere ammessi alle case degli Ordinandi o ai Noviziati delle Religioni.

V. La più antica poi Istituzione Ecclesiastica dei Seminarj, è stata quella delle case degli Ordinandi ristabilite da S. M. (1)

VI. Rapporto finalmente alle Scuole Normali aveva incominciato l'Imperatrice a sopprimere alcune Confraternite nelle Provincie di Cremona, Casal-Maggiore, e di Lodi per sostituire le Scuole gratuite, e Catechismo per il Popolo, come è stato fatto dal Visitatore Bovara con tutta accuratezza e precisione, in correlazione della commissione dell'allora Consultore dipoi Segretario di Stato, ed ora Vice-Presidente del Consiglio di Governo, Pecci Letterato e Giurisperito Filosofo politico, e del Regio Economo.

S. M. ha formato un sistema generale per tutta la sua Monarchia, pubblicato colle stampe, che di mano in mano si và eseguendo con sensibili proficui effetti della Sovrana Provviden-

(1) Memoires du Clergé de France tom. II. tit. I. de Seminaires.

denza. Dal canto nostro, o Confratelli, siamo obbligati a concorrere a questo salutare stabilimento.

E' immune di novità anzichè corrisponde agli antichi Regolamenti l'obbligare il Clero e i Monaci alle Scuole esterne Normali: *Ut Scholae legentium puerorum fiant, Psalmos, notas, cantus, computum, Grammaticam per singula Monasteria vel Episcopia discant.* (1)

CAPITOLO XV.

Confronto degli studj Ecclesiastici moderni cogli antichi.

L'origine riguardante la variazione della polizia della Chiesa nello Stato si deve in gran parte ripetere dalle diverse vicende, alle quali sono stati sottoposti gli studj Ecclesiastici.

Sono stato, e sarò sempre d'opinione, che non manchi nel nostro Clero, parlando di quello, che si dispone, o si esercita alla cura d'anime, talento, buona volontà, buon costume, e sedula applicazione agli studj.

Era

(1) Capitular. Caroli Magni 70. penes Balutium: Coringius, Antiquitates Academicae supplem. 32. cap. 4. e nel cap. 9. si tratta espressamente delle scuole esterne.
Nel supplemento 43. si allegano esempi, e nel supplemento 45. si tratta del nome di Scolastico rimasto nelle Collegiate dei Canonici.

Era da desiderarsi in passato che dotti fossero gli istruttori, e buoni i libri: la Teologia, che s'insegnava era più Scolastica, che Dommatica, ripiena d'investigazioni, e questioni inutili, delle quali uomini eruditi ne hanno fatta lunga serie. Consisteva la morale in casi di coscenza, e i nostri moralisti erano il Bonaccina, Mazzuchelli, Busembavo, Diana, Sanchez, Sporer, e consimili. Poco conto si faceva della Pastorale tanto necessaria all'uso Parrocchiale. La Sacra Scrittura, la Storia Ecclesiastica, le Istituzioni civili, e Canoniche riguardanti la Disciplina non stavano all'istruzione Parrocchiale.

Qualche lode si deve ai nostri Oblati, che avevano incominciato la riforma degli studj nel Seminario di Milano coll'introduzione ancora della lingua Greca, ed Ebraica; il che sarà stato fatto negli altri Seminarj Vescovili, dei quali io non ho precisa notizia. La grande però, e salutare rivoluzione si farà colla fondazione del Seminario generale presso la Regia Università di Pavia fornita di eccellenti istruttori. La Congregazione degli Oblati non solo si è accomodata alla scienza dell'Università in Pavia, ma corrisponde mirabilmente all'intento nella casa degli Ordinandi in Milano, come ho potuto riconoscere da qualche Cherico mio Parrocchiano, col vedere altresì la nota dei libri, che ricercava di provvedere

per

per suo uso. Per noi però, o Confratelli, è passato il tempo delle scuole. Le piante novelle del Seminario generale non potranno subito render frutto nella Vigna del Signore. Quindi reputo opportuno di darvi un'idea storica del cambiamento degli studj, coll'esortarvi a provvedervi di buoni libri per norma almeno provvisionale, cioè fin'a tanto, che potranno essere messi in uffizio i Seminaristi.

I. Lo studio del Clero dei primi secoli è stato la Sacra Scrittura; dalla medesima colla tradizione Apostolica si deducevano le regole del credere, e dell'operare da Cristiano. Sono insorti dei falsi Profeti; e però si è reso necessario il giudizio irrefragabile del Magistero Sacerdotale rappresentato nell' universalità dei Vescovi per le Sanzioni dottrinali. Indi è nato lo studio della Teologia. Alle regole dottrinali della fede, e del costume dei Cristiani si sono dal Magistero Sacerdotale aggiunti i Canoni disciplinari, e perciò n'è derivata la separazione della Teologia dal Gius Canonico. (1)

II. Si è divisa la Teologia in Dommatica, Speculativa, ed in Morale.

L'origine della Teologia Scolastica, o sia speculativa presa in buon senso è di Pietro

Lom-

(1) Ioan. Gerson in recommendatione licentiandor. in Decretis Considerat. X.

Lombardo nel XII. secolo, denominato Maestro delle sentenze, che nei libri di S. Tommaso ritiene ancora la sua maestà, ed una certa nobile semplicità, forza, e modestia; pregi, che la rendono sommamente ancora ai nostri tempi commendevole. Non possiamo già dire così delle opere d'altri Teologi susseguenti. (1)

Oggigiorno si va quasi generalmente bersagliando la Teologia speculativa. Vi saranno note le ragioni, almeno sono sparse in moltissimi libri, riassunte, e trattate con immensa erudizione da Costantino Grimaldi (2), e da altri posteriori Scrittori.

Io però, per una certa propensione, che si ha ai pregiudizj da noi appresi nella prima gioventù, e per amor proprio, non intendo di giustificare la scolastica, ma di metterla sotto tutti i diversi punti di vista, per riconoscere quali siano gl'inutili, e perniciosi, e quali quegli altri non solo indifferenti, ma conducenti all'acquisto della scienza necessaria ad un Ecclesiastico destinato alla cura d'anime.

III. Divido pertanto la scolastica, 1. Negli oggetti o siano materie, che dalla scolastica si esaminano, 2. Nella classazione delle medesime, 3. Nell'argomentazione dialettica, ed Aristotelica che si praticava nelle scuole.

IV.

(1) Muratori buon gusto part. 2. cap. 10.
(2) Costantino Grimaldi, Discussioni Istoriche, Teologiche, e Filosofiche.

IV. Non v'ha dubbio, che gran parte delle speculazioni, e questioni degli scolastici sono non meno inutili, che dannose, e che hanno guastata la Disciplina, e la Morale.

V. Il metodo però di segregare le materie, e classarle sotto diversi trattati, introdotto dalla Teologia scolastica, è molto opportuno. Ed è una questione meramente di nome il dividere, come fa il Grimaldi, la Teologia in scolastica, ed in metodica, per levare qualsivoglia ombra di pregio alla scolastica.

VI. Finalmente pur troppo so quanto sia riprovato nelle scienze teologiche l'uso del sillogismo secondo la Dialettica d' Aristotile: ma io trovo quasi ingenita nell'umano intelletto l'arte di ragionare, coll'induzione d'una all'altra verità, d'una all'altra proposizione, che si può rinvenire nella Sacra Scrittura, escluse soltanto le formule ritrovate dalle scuole per facilitarne, e semplicizzarne l'uso.

Il sillogismo determina, e coarta l'intelletto senza sutterfugio. La determinazione coartata è analoga alla stessa potenza intellettuale.

E' molto diverso il sofismo dal sillogismo, ed Aristotile medesimo dà le regole di riconoscere, ed evitare il primo, e di prevalersi sanamente del secondo.

Così pure la Dialettica è una facoltà, che non deve disgiungersi dalla Rettorica secondo l'insegnamento dell'istesso Aristotile, cosicchè

nelle

nelle Scienze Teologiche si dovrà prevalere e dell' una, e dell' altra, vale a dire dell' arte d'apprendere, e di persuadere la verità per farne uso nella Predicazione, o sia nella Pastorale dei Parochi.

Io non mi fo difensore di Aristotile per l'uso di tutte le sue opere nelle materie Teologiche. So le giuste censure, e vicende che hanno subite. (1) Parlo soltanto della sua dialettica o sia dell'arte sillogistica da combinarsi coll' arte Rettorica (2) che credo possa essere utile alla Pastorale dei Parochi. Riprovo con S. Bernardo l'abuso sofistico della dialettica d'Abelardo (3) e convengo con Rogerio Bacone d'esser preferibile il Biblico al semplice Sommista Scolastico (4). Ho letto l'ironica espressione di Paolo Sarpi, che se Aristotile non avesse scritto, o non avesse insegnato alla Chiesa di ben distinguere, ella sarebbe priva di molti articoli di fede. Ma per non avere spirito di partito mi è sembrata sensata su questo proposito la confutazione del Cardinal Pallavicini, che siccome se la Grammatica

S non

(1) Launojo de varia Aristot. in Academ. Parisien. fortuna. T. IV. p. 1.

(2) Aristot. Art. Rethor. lib. I. interprete Mureto.

(3) Dissert. 7. de varia Petri Abelard. fortuna &c. Natal. Alex. Histor. Eccl. T. VI. Sec. XI. e XII.

(4) Roger. Bacon. in Opere major. ad Clem. IV. Pont. Rom. p. 2. Cap. IV. V. Baccalaureus qui legit textum.

non ci somministrasse le universali maniere di esprimere tutti i pensieri, noi non sapremmo parlare delle materie sacre, così se Aristotile, o la Filosofia non ci desse le universali nozioni comuni a tutte le cose, non potremmo poi coll'aggiunta luce della divina rivelazione applicarle agli oggetti soprannaturali. (1)

Passando alla Teologia Morale, il primo studio dei Sacerdoti è stato quello dei Libri Penitenziali. Messi questi in disparte per i molti errori intrusi nei medesimi, sono stati sostituiti i Sommisti, e i Casisti. Quì è dove si vede il maggiore abuso dell'umano ingegno coll'abbandono dei fonti Teologici per secondare le proprie opinioni, e passioni.

Questo argomento è stato diffusamente trattato da illustri Scrittori resi oramai comuni. Io però per stare sul mio proposito vi accennerò soltanto alcune variazioni seguite in ordine alla Polizìa della Chiesa nello stato per le nuove opinioni introdotte da alcuni Teologi Scolastici, e Moralisti, senza però prender partito tra quelli, che si gloriano d'appellarsi rigidi, e gli altri della classe dei rilassati.

VII. La distinzione Scolastica del frutto del Sacrifizio della Messa in generale, medio, e spe-

(1) Card. Pallavic. Istoria del Conc. di Trento l. 8. C. 19. N. 13. Osservazione del..... di sopra citato C. I. art. 5.

speciale, ha fatto variare le antiche, e nuove fondazioni. Colle antiche fondazioni si donava alla Chiesa senza imposizione di verun obbligo in particolare, commettendosi alle preci generali della medesima. Colle nuove si sono imposti i pesi, e talvolta talmente aggravanti, che si rende necessario di ridurli (1).

L'abbandono dello studio della Litturgìa ha ornati i nostri altari, ancora dove vi è la Sacra Ostia, d'immagini, e busti de' Santi, di vasi di fiori, di quantità di candellieri, e cere non corrispondenti agli antichi Riti Ecclesiastici. (2)

Il metodo, e discussione scolastica del probabiliorismo, e del probabilismo ci ha fatti scostare dalle Regole Evangeliche direttrici del costume dei Cristiani (3).

Il falso speculativo ritrovato delle leggi meramente penali ci ha fatto discostare dal pre-

S 2 cet-

(1) Thiers de la plus solide, & plus nécessaire, & souvent la plus negligée de toutes les devotions.

(2) Thiers susdit, Dissertations Ecclesiastiques sur les principaux Autels des Eglises, le Iubez des Eglises, la clouture du Choeur. Non ho potuto ritrovare ancora questo Libro, che però mi sono prevalso dell' estratto del Giornale des Savans du 1688. L'istesso Scrittore nell' altro Trattato de l'exposition du S. Sacrement. livr. 3. cap. 4. accenna il numero delle Candele da accendersi per l'Esposizione del SS. Sacramento secondo i diversi Rituali, compreso ancora quello di S. Carlo.

(3) Regola de' costumi del Padre Gerberoni tradotto nella nostra lingua da Mr. Bottari.

cetto di S. Paolo, di dover obbedire alle Potestà Imperanti non solo per timore, ma per amore (1), ed ha aperta la strada alle frodi, e contrabbandi, quando non vi è pericolo d' incorrere in pene gravi enormemente pregiudiciali a se stesso, ed alle proprie famiglie.

L'ignoranza vera, o affettata, che le rappresentanze Teatrali stessero appresso dei Gentili alla loro falsa Religione in correlazione de' loro Tempj (2), e che però dai SS. PP. Apologetici sono state interdette ai Cristiani, fa travedere ad alcuni rigidi Moralisti per peccaminoso l' intervento ai Teatri in tempo che alla castigazione dei pubblici Spettacoli invigilano i Principi, ed anche il Papa, che gli autorizza nel suo Stato.

Le distinzioni ed opinioni introdotte dalle Scuole per guastare la Dottrina di Gesù Cristo, e degli Apostoli, ci fanno vedere esercitato da alcuni ai giorni nostri l'Uffizio Pastorale nel primo, e secondo ordine Gerarchico in maniera diversa da quella che si praticava nei primi Secoli della Chiesa.

Pur

(1) Div. Augustin. in exposition. Epist. S. Pauli Apost. ad Rom. „ *Non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam, idest non solum ad iram evadendam, quod potest etiam simulate fieri, sed ut in tua conscientia certus sis illius dilectione te facere, cui subditus fueris jussu Domini tui* „.

(2) Fabricius de Ludis scenicis.

Pur troppo in qualche Città è tralasciata dai Parochi la Spiegazione del Vangelo. Sono moltiplicati i predicatori, i missionarj, e gli Esercizj Spirituali per iscarsezza del Divin pascolo del proprio Sacerdote nella sua Parrocchia. Meriterebbero pure di essere tradotte nel volgare idioma, e pubblicate, come ha ordinato S. Carlo, le istruzioni da lui esposte nel Concilio Provinciale VI. (1)

La residenza in alcuni, o è soltanto corporea, e non laboriosa, omettendosi uno dei principali doveri del Ministero, quale è quello d'is-

(1) Actor. Med. Eccl. Concil. Provinc. VI. de Parochis & Parrocchiis „ *Hac nostra monitione eos universos & singulos cohortamur, ac per Viscera Misericordiae Jesu Christi obsecramus atque obtestamur, ut quamvis in suis Viciniis, Oppidis, Suburbiis Oratoria, Cappellas, aliasve Ecclesias habeant, ubi Sanctissimo Missae Sacrificio interesse possint; frequenter tamen Dominicis saltem, aliisque Solemnibus Festis diebus ad suam quique Parrocchialem Ecclesiam conveniant: Ubi a Paroco cui eorum Cura commissa est Verbo Dei pascantur, Fidei Christianae rudimentis aliisque animarum saluti necessariis praeceptis erudiantur, ad Sanctissima Sacramenta religiosius percipienda instruantur, ad eorumdemque frequentem usum, ut illa Sacra Synodus optat, paternis eius cohortationibus, in dies magis inflammentur: Tum ab eodem item audiant, qui dies Festi si qui in hebdomadam inciderint, colendi; quae Vigiliae, jeiuniave servanda sint: Discant ab ipso item quae Christianae pietatis officia in illis religiose colendis praestari oporteat, ac quae praeterea supplicationes, processionesve aut Stationes, Orationes, Indulgentiae, Jubiloea indicantur, quae Matrimoniorum denunciationes fiant, quae item pro ratione temporum admonitu, jussuve Episcopali ad diligentiorem eorum institutionem promulgentur.* =

d'istruire il Popolo (1), o si trascura sotto mendicati pretesti.

Causa legittima di dispensare dalla Residenza non può nè deve essere che quel bene per la Chiesa Universale, il quale sia consentaneo e debba derivare dall'Uffizio Episcopale, e non possa conseguirsi altrimenti: E' troppo difficile di potersi verificare con morale certezza il caso di tale necessità, che *aliunde haberi minus queat*, e che perciò obblighi per il bene della Chiesa Universale il proprio Pastore ad assumere incombenze principalmente estranee al Sacerdozio, che lo allontanino dal proprio Gregge, come si può vedere appresso il Van-Espen, dove è rimarcabile l'allegato Dottrinale del Cardinale Torrecremata (2); onde non sarà mai corrispondente all'antico permanente Spirito della Chiesa la moltiplicazione che si è fatta dei Vicarj Episcopali e Parrocchiali, resi oramai principali Operarj, e non semplici sussidiarj per coadiuvare, ma non mai per disobbligare il proprio Pastore; e poca sarà la diversità se si farà il confronto della Storia dei Corepiscopi colla moltiplicità dei Vicarj Vescovili, e Parrocchiali.

Finalmente la nausea Teologica di tutto com-

(1) Van-Espen part. 1. tit. 16. cap. 7. *Praecipuum munus Episcoporum est praedicatio Verbi Dei* „

(2) Van-Espen ibid. cap 6. de Legittimis Causis absentiae Episcoporum a suis Dioecesibus.

compromettersi dalle proprie speculazioni, senza volersi riferire alle facoltà altrui, è causa dello scandolo di vedersi sulle stesse Università Cattoliche i Professori del Gius Pubblico insegnare d' essere destituta di qualsivoglia fondamento di ragione l'asserzione, che l'oro, e l'argento monetato è sterile, nel tempo, che i Teologi sostengono peccante d'usura l'interesse nel mutuo, nel cambio indiretto, e nella costituzione del censo, qualora non sia fatto coi requisiti della Bolla *Piana*, la quale, secondo le regole generali non dovrebbe aver luogo se non nel Territorio Pontificio. Ancora un Giuris-Consulto Cardinale osservò la sconvenienza di condannarsi in Roma dai Teologi il cambio indiretto, nel tempo che viene dalla Sacra Rota approvato.

CAPITOLO XVI.

Pubblici Cimiterj, o siano Campi-Santi fuori delle mura e dell' abitato.

COll' enunziate Circolari di Governo ai Cancellieri del Censo è stata insinuata la proibizione di seppellire i morti nelle Chiese, ma di costruire fuori dell' abitato i pubblici Cimiterj, e si è preso ad esame il modo di ciò effettuare ancora rapporto alle Città.

S. M. ha ordinata l'esecuzione generale della Prov-

Provvidenza suddetta, sostituendo ai sepolcri sotteranei i Campi-santi. Sono state incaricate le Congregazioni Municipali, tra le quali quella della Città di Milano vi ha già dato corso.

Se si farà il confronto dell'odierna Sovrana Provvidenza coll'antica Polizia della Chiesa si riconoscerà, che sono puerili i pregiudizj contro la proibizione di seppellire nelle Chiese, ma di trasportare i cadaveri fuori delle mura e dell'abitato.

Io, o Confratelli, senza aggiungere niente del mio v'invito a leggere l'estratto d'un arringa fatta dall'Avvocato Generale le Bret al Parlamento di Parigi. (1)

Deride questo Dotto Magistrato con Luciano il Tiranno Megapente, che nella Barca di Caronte pretese la mano sopra gli altri morti. Fa vedere con Clemente Alessandrino che la differenza, che passava tra i Gentili e i primi Cristiani era, che i Gentili seppellivano i loro morti nelle Chiese, ma non così i Cristiani; onde questo Santo Padre denomina la Chiesa dei Gentili *Sepulchra, & non Templa*: Passando poi alla pratica successivamente introdotta di erigere Chiese ed Altari dove erano stati seppelliti i Martiri denominati da S. Prudenzio *Martyria*, ci istruisce con S. Gregorio Magno d'essere continuata la proi-

(1) Memoires du Clergé de France tom. XII. pag. 280.

proibizione di seppellire nelle Chiese altri cadaveri: e ci fa osservare nella Gerarchìa Ecclesiastica di S. Dionigi, che l'antica Cristiana costumanza era d'esservi un sol sepolcro o sia Cimitero Parrocchiale comune a tutti i Fedeli, ad oggetto che non vi fosse distinzione tra tutti quelli che erano Figlj dello stesso Padre, ed avevano ricevuto *eumdem Spiritum sanctitatis*. Finalmente a favore dei Cimiterj fuori delle mura e dell'abitato allega il Concilio di Braga, dove si considera essere ciò non un peso, ma un privilegio antichissimo delle Città, e degli abitanti (1).

Persuaso che sarà il Popolo del Religioso Rito dei Cristiani dei primi secoli di non sepellire i Morti nelle Chiese, ma nei Cimiterj, che secondo l'Istruzioni del nostro San Carlo doveva rimettersi in vigore (2), sarà facile a farlo rinvenire ancora dall' esposizione dei cadaveri, e dalle Messe ed Uffizj presenti i medesimi. La Chiesa pia Madre tollera le nostre

(1) Concil. Brague du 562. cap. 16. chez les Memoires du Clergé de France susdite tom. XII. pag. 272.

(2) Actor. Med. Eccl. part. II. Sinod. V. tit. aliquot selector. Decretor. executio ec. „ *Coemeteria duorum mensium spatio sepiantur, alioqui ne in iis aut in Ecclesiis sepeliantur, sed in Coemeterio propinquiori quod septum fit. Crux trium mensium spatio in medio Coemeterii collocetur* „ Et part. III. Decreta Visitationis V. sepulcra „ *Curetur omni ratione ut antiquus ac probatissimus mos sepeliendi in Coemeteriis in usum revocetur* „.

stre debolezze; ma non deve mai il Sacerdote fomentare le tenebre dell'ignoranza per oscurare il lume della Cristiana Filosofia, che diffonde il Principe.

Così pure non sarà mai conveniente d'erigere Altari e celebrar Messe nei Cimiterj contro l'antica Canonica Disciplina, e con pericolo d'introdurre mal regolate devozioni, distraenti il Popolo dagli Uffizj ed Orazioni per i vivi e defunti da farsi dalla Comunione dei Fedeli nella Chiesa Parrocchiale.

Finalmente abbiate presenti, o Confratelli, i ricordi del nostro S. Carlo di non contaminare i Sacri Riti, e l'Esequie dei defunti coll' avarizia, di non far convenzioni cogli Eredi, di non esigere pegni, di doversi fare *gratis* le Esequie dei miserabili, *quibus mortuis nihil aut ita parum superest ut suis impensis humari non possint*, e che era direttamente contraria alle Ordinazioni di S. Carlo la pratica introdotta in alcune Chiese di esigersi nei funerali diversa tassa per la diversità delle Croci denominate d'oro, d'argento, e di legno *pro Crucibus nihil omnino, quovis etiam Fabricae, vel Sacrestiae nomine accipi liceat*. (1)

Anticamente l'Esequie erano ritenute nella classe delle obbligazioni inerenti all' Uffizio Par-

(1) Actor. uti supra part. IV. Instructiones ad Funera ducenda, tit. de Cereis & elaeemosinis.

Parrocchiale. Spontanee soltanto ed arbitrarie erano l'elemosine che si davano dagli Eredi de' defunti, cosicchè il Paroco era destituto di azione per poter' costringere legalmente i medesimi al pagamento. In progresso di tempo è stata accordata l'azione ai Parochi; il motivo di tale indulgenza piuttosto del Foro, che della Chiesa, è stato perchè gran parte delle Parrocchie erano incongruamente provviste. Io non pretendo di dire, che col congruo assegno fatto da S. M. agli Uffizj in cura d'anime sia stata ai Parochi tolta l'azione per conseguire gli onorarj de' funerali a norma della tassa, ma soltanto istoricamente espongo le antiche osservanze, ad oggetto che se ne possa fare il confronto e buon uso.

CAPITOLO XVII.

Soppressione degli Spedali dei Pellegrini.

SOno stati soppressi alcuni Spedali dei Pellegrini, e convertite le loro sostanze nel mantenimento di Orfanelli, o poveri Infermi. (1)

Non s'impugna l'antichità Cristiana dei Pellegrinaggi sulle tracce di Eusebio di Cesarea dei Santi Gaudenzio, Ambrogio, Girolamo, Agostino, Paolino ed altri.

Il

(1) R. S. Dispaccj dei 14. Maggio e 18. Giugno 1770.

Il nostro S. Carlo ne ha dato l'esempio col suo Viaggio a Torino per visitare il Santo Sudario, ma le osservazioni fatte dal Vescovo di Vence sul detto Pellegrinaggio di S. Carlo servir possono di fondamento per comprovare giusta e santa la risoluzione Sovrana dell'abolizione degli Spedali dei Pellegrini.

Dice questo degno Prelato che il Pellegrinaggio di S. Carlo era un ritiro di Devozione, e la sua comitiva un Monastero ambulante, occupato in Dio, e per Iddio: al contrario vi sono ben pochi Pellegrini nel Mondo conformati di queste devote regole, essendo per la maggior parte vagabondi, o viandanti, che dopo la visita dei Santuarj ritornano peggiori di quelli, che erano quando sono partiti dalle loro case. (1)

Applicate, o Confratelli, questa osservazione fatta da un pio Vescovo al principio del passato Secolo XVII. a quello che succedeva ai nostri giorni, e vedrete se fissando l'occhio sul vostro Gregge non era il Pellegrinaggio, che il dipartimento dei Contadini discoli ed infingardi.

Alla degenerata e corrotta devozione dei Pellegrinaggi stavano le processioni ai Santua-

(1) Jean Thiers Curé de Vibraye „ De la plus solide la plus necessarie, & souvant la plus negligée des toutes les devotions Chap. XXIII. §. *C'est dans cette unique Vûe que saint Charle ec.*

tuarj, che in certi determinati tempi fra l'anno si facevano da tutto il Popolo Parrocchiale dell'uno e l'altro sesso, ancorchè fossero distanti una o più giornate: Queste pure sono state abolite col convertire i pii lasciti delle dette mal'intese fondazioni in soccorso dell' indigente umanità. (1)

Confessate ingenuamente, o Confratelli, quale e quanta era la vostra sedulità amareggiata molte volte da' sinistri eventi per impedire i bagordi, e scandali che succedevano in tale occasione.

PAR-

(1) Decreto di Governo dei 10. Giugno 1769., e successivi Editti.





PARTE II.

ARTICOLO I.

Dei Canonici.

I. IL Tommasino, ed il Fleury portano l'origine dei Canonici al secolo VIII. Il nostro Muratori trova dei Canonici al tempo di S. Eusebio, vale a dire nel Secolo IV. (1)

Le prime Collegiate si sono appostate alle Chiese Cattedrali; dipoi si sono estese alle Basiliche più insigni in Città, ed ai principali Plebanati in Campagna.

E' trita l'Istoria della fondazione dei Capitoli Canonicali, e delle loro primitive occupazioni in sussidio del Diocesano. I titoli di Arciprete, Arcidiacono, di ordinarj, di notari, maestri di scuola, lettori, obbedienziarj, e custodi ritenuti nella nostra Metropolitana sono chiamati dal Rossi *vetera Sacerdotalium munerum nomina, & decora Ambrosiani Pontificatus*. (2) II.

(1) Murator. dissert. 62.

(2) Rossi nella traduzione in Latino della vita di S. Carlo del Giussani, ed Oltrocchi nelle note.

II. L'obbligo di cantare in coro l'uffizio divino, o sia il penso diurno stabilito dalla Chiesa agli Ecclesiastici, non è contemporaneo all'erezione delle Collegiate. Gli ordinarj di questa Metropolitana prima di S. Carlo non intervenivano al coro, ed al canto per il mattutino, prima, e per il vespro, eccettuati i vespri festivi. Il loro intervento nei giorni feriali si riduceva a terza, sesta, nona, e Messa conventuale: (1) Uso, che, come si presente, è tutt'ora vigente nelle Cattedrali di Germania, ed in alcune ancora d'Italia.

III. Al Coro, e canto dell' uffizio diurno sono state aggiunte altre preci, l'uffizio della B. V., dei morti, litanie, e consimili.

L'intenzione di S. Carlo è stata ottima di occupare col Coro il Clero principalmente della Metropolitana, ma non ha avuto tempo di perfezionarla, perchè tendeva a rinnovare la vita comune secondo l'antica Disciplina (2). Nello stato presente pur troppo l'esperienza fa vedere, che l'assiduità, e lunghezza delle ore del Coro sono incompatibili colla vita attiva dello studio, e delle altre occupazioni primitive del Ministero Sacerdotale.

L'antico Presbiterio Episcopale, che pre-

ten-

(1) Rossi come sopra, ed Oltrocchi nelle sudd. note.

(2) Plaidoyer de Mr. Talon dans la Cause de Mr. l'Archevéque de Sens, & le Chapitre de son Eglise. Memoires du Clergé Tom. 6. de la Jurisdiction Ecclésiastique art. 86.

tendono rappresentare i Canonici delle Cattedrali non si occupava soltanto a cantare la Salmodìa in Coro, ma assisteva il Vescovo in tutto quello che abbisognava per la cura d'anime ed amministrazione dei Sacramenti: cosicchè se gli odierni Canonici vogliono continuare nello stato in cui sono di non assistere alla cura d'anime, conviene più ai Parochi che a loro, per ragione d'uffizio e giurisdizione il titolo di Presbiterio Episcopale. Il Collegio dei Cardinali che rappresenta il Presbiterio Romano ha ritenuti i titoli delle Chiese Parrocchiali, e Diaconìe. (1)

IV. Posto d'essere conveniente di rinnovare nei Canonici delle Cattedrali e delle altre Collegiate i primitivi obblighi Sacerdotali dell'Amministrazione dei Sacramenti, e Predicazione della parola di Dio, sarà pure opportuno che i Canonicati non si conferiscano che per Concorso.

Il Concorso per la Cura d'anime deriva precisamente dal Tridentino (2).

Quest'Articolo di Disciplina non è stato universalmente accettato in Francia, ma ha Luogo in Bretagna in Lorena nella Diocesi d'Arras ed in alcune Terre sottoposte alla Diocesi di Genevra, senza però pregiudizio dei pri-

(1) Talon ut supra.
(2) Conc. Trid. Sess. 24. cap. 18. de reformat.

privilegi competenti alle Regie Università per la nomina de' graduati nei mesi alle medesime riservati (1).

Io non so se in Germania sia stata accettata, e si eseguisca presentemente la riforma del Tridentino rapporto al Concorso per la Cura d'anime. L'Engel dice che in Germania non è stata ricevuta la riforma del Tridentino rapporto al Concorso, e che sarebbe opportunissimo d'introdurlo, come ha fatto l'Arcivescovo di Salisburgo (2). Vedo, che nella Diocesi di Ratisbona *ob plurima obstacula concursus semper fuit omissus*, e che un Individuo dell'Accademia ha presentato un progetto al Serenissimo Elettore di Baviera, in virtù di cui, *concursus omni triennio a prima maii, usque ad ultimum Septembris habebitur... finito concursu secundum ordinem Doctrinae nomina Examinatorum per typum promulgentur, quo ordine etiam ad Vacatura Beneficia gradum facient.... aut novo concursu habendo, novum examen subituris*. (3)

Ma questo esperimento per verificare la capa-

t

(1) Memoires du Clergé de France tit. des provisions de Titres Eccl. tom. 12. C. 171. de la Collation des Curés par la voie du Concurs pag. 1419. & suiv.

(2) Engel Manuale Parochor. Part. II. cap. I. sect. II. §. de concursu.

(3) Dicta Disser. Canonic-Histor-Critica de Religiosis ac Monachis ab Ecclesiis Parrochialibus & Cura Animarum amovendis Sectio III. §. 48.

pacità dei Concorrenti alla Cura d'anime, non è propriamente il Concorso nei termini precitati del Tridentino, e messo in costante pratica dal nostro S. Carlo, ma piuttosto un esame qualificato di opportune cautele *ad Curam Animarum*.

La diversità che passa tra il Concorso ed il semplice esame *ad Curam Animarum*, è che mediante il Concorso si procede in certa maniera in forma di giudizio, benchè non sia integrale in tutte le sue parti. Evvi l'affissione del pubblico Editto, l'assegnazione del termine, e la produzione delle prove dei diversi Oppositori, o siano concorrenti ad un certo determinato Benefizio, o sia Parrocchia, a cui non può venire eletto che un solo. L'elezione però del più degno si fa dopo il Concorso stragiudicialmente, cioè senza citazione delle Parti contendenti.

Quindi Pio V. ha ordinato di doversi ammettere *in devolutivo* l'appellazione *ab irrationabili Judicio Episcopi* da interporsi al Metropolitano, o al Vescovo Viciniore, o alla Santa Sede: Ma Benedetto XIV. rilevati gl' inconvenienti e spese che possono e devono derivare dall'appellazione suddetta, ha fatto il problema senza risolverlo, se fosse più espediente di lasciare che il Vescovo rendesse ragione *Villicationis suae* a Gesù Cristo Giudice, si è ridotto ad asserire soltanto che l'appel-

la-

lazione *in devolutivo a mala relatione Examinatorum*, non era contraria alla disposizione del Tridentino (1).

Nella prefata Costituzione di Benedetto XIV. si prescrive il metodo da tenersi nei Concorsi, che tutto riguarda le prove da darsi, ed il giudizio da proferirsi trai diversi competitori ai Benefizj non già vacaturi, ma vacanti, e che da un solo ad esclusione degli altri si ponno respettivamente conseguire.

Se mai, o Confratelli, qualche pregiudicato vi facesse dubitare della Regia Autorità, o dell' utilità di estendere il Concorso ai Canonicati, quali tutti in avvenire dovranno riassumer l'obbligo primitivo della Cura d' anime, io vi richiamo a farne il Confronto colle massime del Clero Gallicano.

Nelle memorie del Clero di Francia ritroverete che i Vescovi di Bretagna, ed il Vescovo di Arras hanno ricorso al Re per ottenere dalla sua suprema Autorità un regolamento opportuno per i concorsi alla cura d' Anime, che il Re ha manifestata la sua mente espressa in diversi Articoli che riguardano la scelta, il numero, la qualità e giuramento degli Esaminatori, la forma del con-

t 2 cor-

(1) Constitutio LXVIII. de concursu & examine habend. pro Parrochial. Ecclesiar. Collatione ec. Benedicti XIV. in ejusdem Bullario tom. I.

corso e le regole per l'esame ed elezione dei concorrenti. Riconoscerete ancora d' essersi esaminato se il mezzo del concorso era favorevole, o odioso, e di essersi riconosciuta l'utilità del medesimo, avvegnachè il mezzo suddetto praticato in tutte e ciascuna vacanza ritiene i Sacerdoti nella continua applicazione agli studj, e nel dar prove permanenti della loro probità ed esercizio del Ministero Sacerdotale da verificarsi in contradittorio degli altri aspiranti (1).

AR-

(1) Declaration du Roi touchant les concurs des Curés de Bretagne le 11. Août 1742., & declaration du 29. Juillet 1743. pour. les Curés d' Arras, Chez le Memoires du Clergé de France tom. 12. tit. de provision de Titres Eccl. §. 175. 176. pag. 1460. & suiv.



ARTICOLO II.

Dei Preti.

I. PEr fare il confronto dei nuovi cogli antichi regolamenti è necessario premettere la pratica delle nostre Curie Ecclesiastiche nell'ammettere i Cherici alle ordinazioni Sacerdotali.

E' stata fissata la tassa alimentaria del Sacerdote, e questa consiste in annue lire 450. corrispondenti all'elemosina di soldi 25. per Messa e lire 40. per la manutenzione.

Qualsivoglia Cherico, che fosse legalmente provvisto della sopraccennata congrua Sacerdotale veniva assunto al Sacerdozio, mediante i consueti esami, ed attestazioni.

I titoli riconosciuti dalle Curie Ecclesiastiche per legali erano i benefizj, e cappellanìe, altre ecclesiastiche, ed altre laicali, e i legati di Messe.

Le cappellanìe, e legati di Messe sono appresso di noi soverchiamente abbondanti, cosicchè potendo il numero de' Sacerdoti corrispondere al numero delle Messe fondate, ne risulta evidentemente l'eccesso.

La facilità d'alcune curie Eccleslastiche ha contribuito ad accrescere il disordine; avvegna-

gnachè si permetteva di unire le Messe da celebrarsi in diverse Chiese, e luoghi per formare la congrua d'un Sacerdote da ordinarsi, e si dispensava dall'obbligo della residenza, e della celebrazione delle Messe *per se ipsum*; dal che ne derivava la surrogazione d'altri Preti mercenarj, e molte volte forestieri per non ritrovarsi nazionali, che con sì limitato appannaggio volessero dimorare in luoghi principalmente alpestri, o d'aria insalubre.

Oltre i sopraccennati titoli ammessi dalle curie Ecclesiastiche per le ordinazioni Sacerdotali, vi era anche l'altro del patrimonio corrispondente alla sopraddetta tassa. E' vero, che questo era stato dall'Imperatrice defunta ristretto alla necessità, ed utilità della Chiesa; ma riconoscendosi ciò dai Vescovi, indulgenti erano le curie Ecclesiastiche nel rilasciare le attestazioni.

In tempo pertanto, che soverchio era il numero dei Preti senza Chiesa, e senza Popolo, scarseggiavano i cooperatori in cura d'anime, e si rendeva necessario il sussidio dei Regolari principalmente mendicanti per la Confessione, ed assistenza degl'infermi, tanto in Città che in Campagna.

Non sono queste esagerazioni. A voi altri, o Confratelli, è ben noto quanti Parochi sono oltre modo affaticati per essere soli ad assistere il loro gregge disperso in molti, e lontani

tani Casali, e quali siano le loro angustie per ritrovare Sacerdoti sussidiari in occasione di qualche loro accidentale bisogno; nel mentre che nella Città, e ne' Borghi vi è moltitudine di Sacerdoti oziosi.

II. Facendosi quindi il confronto cogli antichi regolamenti, io ritrovo che nel Canone VI. del Concilio Calcedonense si prescrive *nullum absolute ordinari, nec Presbyterum, nec Diaconum, nec omnino aliquem eorum, qui sunt in ordine Ecclesiastico, nisi specialiter in Ecclesia civitatis, vel Pagi, vel Martyrio, vel Monasterio is, qui ordinatur, designetur*; Zonara nel commento di detto Canone si spiega nei seguenti termini: *Sacerdotes, & Diaconos absolute ordinari, aut alium quemvis hominem ita clero adscribi, ut ubicumque voluerit proficiscatur, sacraque administret, aut Sacerdotalem aliquam exerceat functionem, hic Canon vetat; sed unumquemque Ecclesiae cuipiam Urbanae aut oppidanae, aut dicato Martyribus templo, vel Monasterio nominatim addictum ita demum ordinibus insigniri jubet.*

Genziano Erveto egualmente dotto, che esemplare Ecclesiastico pubblicò sotto il Pontificato di Paolo IV. la sua orazione *de reparanda Ecclesiasticorum disciplina, qua interpretatur sextum Canonem Concilii Chalcedonensis.*

In questa orazione premette d'avere il Concilio di Trento fatti santissimi Decreti *de ju-*

sti-

stificatione, ed alcuni altri *quae etsi sunt quidem praeclara, non sunt tamen hujusmodi, ut priscos illos mores in integrum restituant, quod quidem ut fiat omnino necesse esse mihi persuadeo, si jamdiu desiderata sit veluti postliminio inter Christianos redditura concordia*, soggiungendo, che ciò era sperabile *si vel Concilium non fuisset paulo post Bononiam translatum, ac deinde suspensum, vel in Pontificatu aliquot annos nobis fuisset superstes*. (Marcello II.) Deplora l'abuso fin da quel tempo invalso, ed in appresso accresciuto: *hinc nobis profluxere tot beneficiorum collationes, & de beneficiis provisiones, & cum esset providendum Ecclesiae, provideretur Personae, & licet dicatur beneficium propter officium, nihil tamen minus curetur, quam officium*. (1)

Le Matricole Ecclesiastiche, e le ordinazioni del nostro S. Carlo dimostrano, che il permanente spirito della Chiesa è che i Sacerdoti vengano ordinati per esercitare l' uffizio, e non per il mero benefizio, cappellanìa, o patrimonio col dovere essere ascritti a qualche Chiesa per il servizio personale da prestarsi alla medesima.

Ai Canoni Ecclesiastici corrispondono le antiche costituzioni Imperiali che prescrivono non dovere essere indefinito il numero del Clero, ma determinato alle respettive Chiese ed uf-

(1) Gentianus Hervetus de reparanda Ecclesiasticorum Disciplina.

uffizj: e Giustiniano nella novella 3. scrivendo al Patriarca di Costantinopoli ordina, che debbano i Cherici *in iis quibus ordinati sunt Ecclesiis deservire .... si vero & aliquando talem quamdam migrationem Tua Beatitudo, aut per tempora imperium fieri perspexerit, non aliter hoc agi antequam ad praedictum a nobis numerum causa redigatur, ut migratio in officium deficientis fiat; & non supra numerum aliquid omnino excedatur: hoc enim nulla machinatione neque ex aliquo modo fieri sinimus.*

Preso pertanto tutto in complesso cioè la vanità, e superfluità di molti benefizj, cappellanìe, e Messe fondate, molti de' Sacerdoti oziosi, e la deficienza di cooperatori in cura d'anime, in gran parte incongruamente provvisti: io non vedo, che possano soggiacere a critica, se non derivante da ignoranza, o falsi principj le sovrane provvidenze riguardanti questo interessante oggetto.

III. Mi ricordo d'aver inteso farsi da uno di voi altri, o Confratelli, il progetto, che ogni Parrocchia dovrebbe avere un sol Paroco, come ogni Diocesi ha un sol Vescovo; avvegnachè la moltiplicità dei Parochi nella stessa Parrocchia ancora colla divisione dei quartieri, o col turno settimanale produce molti inconvenienti. Che provvisti congruamente i Parochi colla possibile maggiore decenza per essere i loro avanzi destinati a soccorrere i poveri, i

quali

quali principalmente sulla campagna implorano sussidio dai Parochi, possano abolirsi gli emolumenti di stola bianca, e diminuirsi quegli di stola nera; per essere gli emolumenti, che si percipono in occasione dell' amministrazione dei Sacramenti, incoerenti alla buona Disciplina, e per essere gli emolumenti di stola nera di troppo aggravio ai dolenti, principalmente quando si tratta del minuto Popolo: che ogni Chiesa Parrocchiale dovrebbe avere un numero di Sacerdoti sussidiarj con obbligo di residenza per coadjuvare alla cura d' anime, confessare, fare il catechismo, assistere agl' infermi, fare le scuole normali, ed intervenire nei giorni festivi alle sacre funzioni, e preci nella propria Parrocchia, ripartiti gli uffizj secondo la capacità dei Sacerdoti, e bisogno della Parrocchia colla corrispondente mercede: che in avvenire non vi fossero ordinazioni Sacerdotali per la semplice elemosina e celebrazione delle Messe per benefizj, titoli vitalizj, e patrimonj; ma che l' unico titolo delle sacre ordinazioni debba essere l' uffizio da esercitarsi personalmente in sussidio della cura d' anime nella Chiesa, a cui saranno i nuovi promovendi ai sacri ordini matricolati: che tutti i prefati Sacerdoti sussidiarj, ordinati al titolo del mero uffizio, non avessero il diritto d' inamovibilità, ma che fossero amovibili dall' Ordinario Diocesano, sentito il Paro-

ro-

roco, col cambiamento dell' uffizio, della Chiesa, e del luogo, cosicchè però non dovesse privarsi dall' esercizio di qualsivoglia uffizio Sacerdotale se non per cause Canoniche legalmente provate; che qualsivoglia Popolazione avesse un numero di Messe corrispondente al suo bisogno da celebrarsi in ore ripartite, non dovendosi però per la celebrazione delle medesime moltiplicare i Sacerdoti, ma assegnarle ai Parochi, e Sacerdoti Matricolati alle respettive Parrocchie non oziosi, ma operosi come sopra: che nel numero dei prefati Sacerdoti Matricolati principalmente in campagna, ed in ogni plebanato vi fossero alcuni destinati a supplire ai bisogni accidentali delle Parrocchie per le malattie, o morte dei Parochi, e per tutte le altre straordinarie occorrenze.

Pretendeva questo nostro Collega, che se si formeranno le matricole del Clero, ancora largamente nel modo di sopra esposto, notabile sarà la riduzione del medesimo in edificazione, e non in scandalo del Popolo; avvegnachè, sbandita la moltitudine dei Preti oziosi, si accrescerà il numero mancante dei cooperatori in cura d' anime. Io ho voluto esporvi questo progetto per niun altro fine, che per dimostrarvi la compiacenza, che provo dal vedere che molti dei nostri Confratelli ravvisano le cose nel loro vero lume, subordinandosi a quanto verrà superiormente ordinato.

AR-

ARTICOLO III.

Dei Regolari.

I. UN Filosofo sociale, e di buon umore ha trovato, che nella vecchiaja il più bel ritiro sarebbe quello da farsi in qualche Religioso convitto, per allontanare da una parte le triste immaginazioni, che fomenta la solitudine, e per avere dall'altra dalla carità Cristiana le possibili umane assistenze; ma avendo preso ad esaminare gl' Istituti Religiosi, non ne ha ritrovato alcuno corrispondente alle sue mire. (1)

La Religione Cristiana ricerca nei convitti dei Chiostri oggetti diversi da quelli, che esige l' umana filosofia; che però, se si prenderanno ad esaminare le regole degl' Istituti Claustrali dalla Chiesa approvati, si ritroverà, che tutte tendono alla perfezione, e che sono fondate nel gran precetto dell'amor di Dio, e del Prossimo. (2)

Que-

(1) Saint Everemont Oeuvres melés tom. 2. De la retraite pag. 212.

(2) Regula Div. Augustin. cap. 1. „ *Ante omnia, Fratres Carissimi, diligatur Deus, deinde Proximus, quia ista praecepta sunt principaliter nobis data. Haec igitur sunt, quae ut observetis praecipimus in Monasterio constituti* „.

Questo è lo spirito, che vi è, e vi deve essere permanente in tutte le Religioni. Ma l'umana fragilità ha fatto seguire alterazioni, e cambiamenti nella Disciplina dei Chiostri non meno che nella Chiesa; cosicchè sì dell' une, che dell'altre si può investigare l'origine, e tesserne la Storia.

Si deve però star lontano dal ledere la carità, non rifondendo sul corpo i vizj di qualche individuo. Esige poi la giustizia di non doversi esagerare soltanto il male, ma esporre ancora il bene.

II. Tutte le Religioni hanno avuto uomini grandi in Santità, e Dottrina, e sono alle medesime debitrici le scienze non meno divine, che umane.

La conservazione dei Diplomi, e memorie dei bassi tempi si deve ai Monasteri. Sono i Regolari benemeriti dello studio delle mattematiche, e di molte scoperte fisiche, ed astronomiche. E' generale l'industria praticata dai Monasteri nel ridurre a frutto le terre incolte, ed è speciale appresso di noi l'irrigazione introdotta dai Monaci di Chiaravalle.

III. Lo stato Religioso consiste nella solenne professione dei tre voti di povertà, castità, ed obbedienza.

IV. Non è sempre stata costante la disciplina nel determinare il tempo dell'età matura per la professione suddetta. Il Concilio di Tren-

Trento dispone, che all'età d'anni 16. si possa fare la solenne professione. (1)

Ha qualcuno osservato, che l'età d'anni 16. per la solenne professione religiosa non sembra essere concordante coll' età d'anni 21. prescritta per il suddiaconato; in virtù di cui si entra nello stato permanente del Clero secolare. (2)

Quindi il defunto Re di Prussia *non dissentiente Summo Pontifice*, cioè Benedetto XIV., ordinò per il Ducato di Slesia, *ut nullus deinceps in Sacrum quemque ordinem Religiosum cooptetur, & in illum adscribatur, nisi ad debitam judicii maturitatem accedat annus XXII. aetatis*. (3)

S. M. il nostro Clementissimo Sovrano ha ri-

(1) Conc. Trid. Sess. 25. de Regular. cap. 15.

(2) ,, *Nous avons choisi pour les hommes le même âge que celui, qui a été pris par l' Eglise pour leur entrée dans les ordres sacrés* ,, Edit du Roi de France concernant les ordres Reglieux au mois de mars 1768. bonnement du sud. An.

(3) Decreto di Monsig. Vescovo di Breslavia de 13. Ottobre 1748. *Rex noster sapientissimus ad minima sicut & ad magna quaeque semper attentus, ut Populorum suorum commodis, & utilitatibus studeat, quod ut facilius fiat, fontem ipsum, ex quo dimanat abusus intercludere penitus in hoc florentissimo Ducatu (Silesiensi) statuit, jubetque (ipso non dissentiente Summo Pontifice, sicut constat ex subsequentibus litteris ad nos non ita pridem datis) ut nullus deinceps in sacrum quemque Ordinem Religiosum cooptetur, & in illum adscribatur, nisi ad debitam judicii maturitatem accedat annus 22. aetatis.*

ridotto sotto l'istesso punto di vista il Clero Secolare, e Regolare, e perciò ha ordinato l'Istruzione comune del medesimo nel Seminario generale appresso l'Università di Pavia, preparatoria, ed indispensabile prima d'entrare tanto nelle case Vescovili di probazione per le Sacre ordinazioni del Clero Secolare, quanto per sottoporsi al noviziato, ad oggetto di matricolarsi alle Mense Claustrali, e professare la vita Religiosa.

Per tal forma dovrà il candidato essere pervenuto ad età perfetta, e matura per obbligarsi con voti solenni alla professione Religiosa.

V. Il voto di povertà Religiosa percuote gl' individui, e non il corpo, o il corpo, e gl' individui; d'onde nasce la divisione dei Possidenti, e Mendicanti.

Gl'individui professi nelle Religioni possidenti sono capaci di qualsivoglia acquisto, e dominio; ma attesa la povertà da loro professata, il corpo attrae a se tutto il loro peculio, e tutti i loro acquisti, a similitudine in certa maniera dell'antico diritto Romano dei padroni, e dei servi.

VI. Questo però è stato riputato un inconveniente pregiudiciale alle famiglie, ed allo stato; d'onde è nata la morte civile, a cui è stata equiparata la professione Religiosa degl' individui ancora nelle Religioni possidenti, e la proibizione dei nuovi acquisti alle Mani-

mor-

morte. Gli antichi nostri statuti hanno abrogato le leggi ed autentiche del Codice Giustinianeo riguardante la capacità personale dei Religiosi possidenti; e le nuove Costituzioni di Carlo V. nel §. *Collegiis tit. de poenis* hanno posto limite ai nuovi acquisti delle Manimorte. Essendo poi invalso sopra l'uno, e l'altro articolo qualche pregiudizio, è stato integralmente provveduto colla sopraccitata Prammatica d'ammortizzazione del 1767.

VII. Gio. Gersone ritrova essere più conforme al Vangelo il rinunziare alle ricchezze *voluntate, & affectu*, che in qualsivoglia altra maniera, e che Gesù Cristo non ha mendicato, nè consigliato altri a mendicare. (1)

Qualch'altro ha osservato sopra la stessa Bolla dei Mendicanti, che il Papa appropria alla Chiesa Romana tutte le oblazioni, e donazioni fatte ai Mendicanti. Questo è derivato dal preteso dominio universale incoerente alle veglianti massime giurisdizionali. (2)

Ciò

(1) Gerson. sup. Bull. Mendicantium tom. 2. pag. 442. vers. 3.

(2) Clement. Exivi de Paradiso „ *Declaratum extitit per nonnullos Praedecessores nostros Romanos hanc expropriationem intelligi debere tam in speciali, quam etiam in communi, propter quod & rerum omnium concessarum, oblatarum, & donatarum Fratribus (quas, & quarum usum facti scilicet Ordini, vel ipsius Fratribus licet habere) proprietatem, & dominium in se, & Romana Ecclesia receperunt, dimisso ipsius Fratribus in eis tantummodo usu facti simplicis...*

Ciò non pertanto si tratta di cose fatte già da qualche secolo con espresso, o tacito consenso dei Principi, e dei Magistrati secolari; che però si devono rispettare le Decretali Pontificie, che hanno approvate le regole dei Mendicanti, senza riassumere le dispute di S. Tommaso, e S. Bonaventura con Guglielmo *de Saint-Amour*, e le sofistiche distinzioni dei Fraticelli condannate da Giovanni XXII.

VIII. Rapporto finalmente al voto di obbedienza, anticamente i Monaci stanziavano in quella casa, in cui si erano ascritti: ciascun Monastero aveva il suo superiore. Comunicavano tra di loro, ed alle volte alternavano, ma non formavano congregazione composta di diversi Monasteri. Ciascun Monastero riconosceva il proprio Vescovo, ed il proprio Paroco.

Incominciarono le unioni d'alcuni Monasteri in congregazione con approvazione Pontificia. Seguì la fondazione degli Ordini Mendicanti coll'unione di tutti i Conventi sotto un sol capo Generalizio; il che fu imitato dalle posteriori Religioni, e si rese quasi universale a motivo della Papale dichiarazione, che concede l'esenzione dalla giurisdizione ordinaria dei Vescovi soltanto alle Case Religiose unite in congregazione.

IX. L'esenzione dei Regolari dalla giurisdizione ordinaria dei Vescovi, e dei Parochi è

stata origine di tanti disturbi, ai quali è accorso a riparare il Tridentino; ed il Clero Gallicano assistito dalla Regia protezione vi ha provvisto con savj regolamenti (1). Ancora il Van-Espen espone molte regole opportune su questo proposito esaurite dalle antiche Canoniche sanzioni combinando col prefato privilegio d'esenzione claustrale la subordinazione dovuta al Diocesano in qualità di Clero.

X. L'Imperatrice defunta ha manifestato le sue Sovrane Intenzioni di voler richiamare ad una perfetta osservanza l'antica Canonica Disciplina, il buon ordine, ed il sistema della Gerarchìa di sottoporre il Clero tanto Secolare, che Regolare dei suoi Stati alla originaria, e legittima giurisdizione degli Ordinarj, e frattanto gli ha obbligati ad intervenire alle pubbliche preci (2). E S. M. l'Imperatore l'ha effettuato, coll'avere distaccato tutte le case Religiose esistenti nei suoi dominj dalle generalizie estere unioni, subordinandole ai respettivi Vescovi Diocesani, e lasciata soltanto tra di loro la comunicazione dei suffragj spirituali. (3)

XI. Sono stati fatti ancora i seguenti altri Regolamenti, e Riforme.

1. E'

(1) Memoires du Clergé de France.
(2) Dispaccio 5. Giugno, e 14. Novembre 1771.
(3) Dispaccio 18. Agosto 1781. Editto 27. Luglio di detto anno.

1. E' stata ridotta la questua ai soli veri Mendicanti, esclusi tutti i privilegiati. (1)

2. E' stata ordinata l'annuale esibizione dei ruoli personali, e dei bilanci d'amministrazione dell'entrate delle case Religiose. (2)

3. E' stato proibito di stare i Religiosi isolati sulle grancìe, e sono stati soppressi i Conventi non costituzionali, ritenuti per non tali quelli che non avevano forze sufficienti a mantenere num. 12. Religiosi. (3)

4. Sono state abolite le carceri nei Chiostri. (4)

5. Si è preso ad esame l'importante articolo delle Tasse, che pagavano alla Procura generale esistente in Roma le case Religiose principalmente dei Monaci per le imposizioni Papali, e per le spese delle loro respettive congregazioni; ed è stato loro proibito di far qualsivoglia pagamento fuori di stato senza il preventivo Regio Beneplacito con cognizione di causa.

XII. Non ostante il distacco dei Regolari esistenti negli Stati di S. M. dalle estere unioni e subordinazione de' medesimi all' ordinaria giurisdizione dei Diocesani, e tutti gli altri sopraccennati providi regolamenti, passa tutt' ora

(1) Editto di Governo de 24. Ottobre 1767., e Decreto del dì 24. Marzo 1768. rapporto ai Mendicanti Privilegiati.

(2) Circolare di Governo.

(3) Dispaccio de 26. Marzo 1769., e Decreto dei 15. Aprile di detto anno.

(4) Del dì 9. Marzo 1769.

gran differenza tra il Clero secolare, e regolare.

Il Clero secolare rimane in famiglia partecipando attivamente e passivamente dei diritti di sangue. Il Clero regolare è morto civilmente coll' avere sostituito alle attività, e passività domestiche quelle del corpo: lo spirito del corpo non è in correlazione, ma diverso da quello delle famiglie. Nell' ordine gerarchico della Chiesa il Clero secolare è costituito in grado più eminente del regolare, ed alla civile società ha più rapporti, e vincoli il primo, che il secondo.

A me poi sembrano mirabili le direzioni intorno ai Regolari intraprese da S. A. R. il Gran-Duca di Toscana con ben ragionato, concatenato, e felice progresso, che suppone una massima fondamentale, ed un fine ultimo, a cui, come a punto centrale, sono condotte tutte le linee.

Termino questo compendio riguardante i regolari con quei sentimenti di giustizia, e di equità, che vi ho esposto sul principio, e però vi rimetto alla moltiplicità de' libri resi comuni, che trattano dei di loro pregi, e difetti; (1) che se vi solletica la curiosità di riconoscere il distintivo dei loro abiti, potrete vederlo ap-
pres-

(1) Opuscoli pro & contra pubblicati in Francia in occasione che dai Commissarj nominati dal defunto Re si dovevano esaminare gli abusi e proporre le riforme delle Case regolari come dagli Arresti del Consiglio dei 13. Maggio, e 31. Giugno 1766., e dei 3. Aprile 1767. ec.

presso l'Helliot, *Histoire des Ordres Religieux*.

XIII. Io poi non ho mai avuto il coraggio d'intraprendere l'esame delle variazioni seguite nelle respettive costituzioni dei Regolari, sgomentato dall' immensa mole delle addizioni, e correzioni importate dalle Bolle Pontificie, e dai decreti delle Congregazioni Romane, e dai Capitoli generali, e dalle circolari dei Superiori maggiori. La regola di S. Francesco rapporto alla subordinazione dovuta agli Ordinarj Diocesani è stata alterata dallo spirito ambizioso di Frate Elia, al riferire del Cardinale Baronio. E l'eccessivo numero dei Mendicanti non corrisponde alla Circolare di S. Bonaventura ai Provinciali, ai quali ingiunge di usare tutta la circospezione e moderazione nelle nuove vestizioni per non aggravare i Popoli del loro mantenimento. Ho rimarcato qualche alterazione nelle costituzioni dei Barnabiti, e di altre Religioni: avendo poi osservato che il Van-Espen cita alcuni articoli delle prime regole dei Cappuccini non corrispondenti all'attuale loro stato, non ho potuto rinvenirle per farne il confronto. Con gran pena ho potuto ritrovare le antiche regole dei Certosini stampate in Basilea l'anno 1510.; onde per tutti gli allegati motivi ho dovuto deporre il pensiero di formare un'idea chiara dello stato attuale delle respettive costituzioni dei Regolari confrontate colle originarie.

AR-

ARTICOLO IV.

Delle Monache.

NOn ho mai parlato del celibato, trattando dei Preti, e dei Frati; molto meno voglio discorrere della verginità rapporto alle Monache.

I. Subordino la morale filosofica combinata colle facoltà naturali al Domma definito nel Concilio di Trento (1); nè prendo parte con Erasmo nell' intelligenza, e spiegazione del Testo di S. Paolo (2): molto meno mi erigo col Barbeirac in censore di S. Ambrogio (3). Di-

(1) Conc. Trid. Sess. 24. de Sacrament. Matrimonii Canon. 10. *Si quis dixerit statum coniugalem anteponendum esse statui virginitatis, vel coelibatus, & non esse melius, ac beatius manere in virginitate, aut coelibatu, quam jungi matrimonio, anathema sit.*

(2) Critici sacri tom. 7. ad cap. 7. Epist. Div. Pauli I. Corinth. Erasmus. *Non enim hoc quaerebatur a Corinthiis opinor, an fas esset uxorem ducere, sed an expediret eo rerum statu Matrimonii vinculis alligari..... Proinde non quod pro tempore, proque re praesenti bonum est id protinus simpliciter bonum est. Aetate Pauli, quum inter innumeros Ethnicos, perpauci essent Christiani, fortasse commodius erat abstinere a Matrimonio: Nunc mutatis rebus haud scio an magis expediret sanctum Connubium, & immaculatum thorum sancte pureque colere.*

(3) Barbeyrac, de la Morale des Péres Cap. XII. allegando alcuni passi di S. Ambrogio *de Virginitate* cap.

Dirò soltanto istoricamente, e compendiosamente per continuare il mio istituto, che le Sacre Vergini non erano nei primi secoli della Chiesa obbligate a fare il voto di castità per tutto il tempo di loro vita, ma lo potevano rinnovare d'anno in anno. L'età prescitta per l'imposizione del velo da farsi dal Vescovo, e solenne professione per la posteriormente introdotta perpetua verginità era l'anno XXV. (1).

II. Fino dal tempo di S. Agostino avevano le Vergini eletto *in domo societatem unanimes habitandi* (2); cosicchè vi era il convitto, ma non la clausura.

La clausura è stata introdotta da Bonifazio VIII. (3), e confermata dal Concilio di Trento (4). Non

cap. 5. num. 25., e 26. cap. 7. num. 36., pretende che questo S. Padre abbia riguardato il Matrimonio, come cosa indecente, e permessa soltanto per evitare il male. Qualch'altro pretende che S. Ambrogio abbia permesso il Matrimonio ai Preti, vindicato dal Puricelli nella sua Dissertazione, *Utrum S. Ambrosius Clero suo Mediolanensi permiserit ut Virgini nubere semel posset*. Muratori *Rerum Italicar. Scriptor.* tom. IV. Argomento di mera curiosità e non confacente al nostro assunto.

(1) Capitul. Caroli Magni lib. 1. cap. 101. Anni 827. pag. 723. apud Bal. edit. Paris. 1677.

(2) S. August. Epistolar. lib.... tom. I. Epist. 109. edit. Paris. 1651. ivi pure si vede prescritto *nec eant ad balneos, sive quocumque ire necesse fuerit, minus quam tres, nec illa, quae habet aliquò eundi necessitatem, cum quibus ipsa voluerit, sed cum quibus praeposita jusserit ire debebit.*

(3) Cap. Unico de Statu Regular. in Sexto.

(4) Conc. Trid. Sess. 25. de reform. cap. 5.

Non è pure munito del sigillo d'antichità l'obbligo del coro, e di recitare le ore Canoniche. Era la loro vita attiva occupata in lavori principalmente per il proprio mantenimento, e sussistenza della comunità, e nell' educazione delle fanciulle.

III. S. M. ha soppressi i Monasteri esistenti ne' suoi stati di vita troppo austera, e contemplativa, ed ha prescritto, che la sussistenza dei Monasteri in avvenire dovrà dipendere dall' obbligo di educare internamente le fanciulle nobili, e civili, o di fare le scuole esterne normali per le figlie di condizione volgare, a norma dei piani respettivi, che dalla M. S. saranno prescritti tanto all' oggetto di riordinare l'educazione civile, che l' istruzione popolare, o dal lavoro delle mani, con avere lasciata l'elezione de' partiti all'arbitrio delle respettive Comunità Religiose da determinarsi dalla pluralità de' voti.

Questa savia, e moderata disposizione di S. M. è stata diversamente interpretata dagli spiriti deboli, e dagli spiriti forti.

IV. Gli spiriti deboli hanno trovato a ridire che nella soppressione dei Monasteri si sia lasciata la libertà di deporre l' abito Religioso, e di passare dalla Clausura dei Chiostri ai Conservatorj, ed ancora alle case private.

Gli spiriti forti hanno preteso, che colla soppressione del Monastero vengano le Mo-

na-

nache disciolte da tutti i voti, e perciò abilitate a contrarre Matrimonio.

L'insussistenza della prima opinione si riconosce chiaramente se si considera la diversità, che passa tra i Conventi delle Monache, e dei Regolari rapporto al voto d'obbedienza.

I Conventi dei Regolari qualora siano uniti in congregazione portano il voto d'obbedienza al corpo, nonostante l'uso delle figliuolanze; cosicchè mancando qualche Convento tutt'ora colla sussistenza del corpo, sussiste il voto d'obbedienza.

Viceversa i Conventi delle Monache ancorchè dell'istesso Istituto sono tutti isolati, non subordinati al capo Generale, o Provinciale, e senza reciproca communicazione.

Al cessare pertanto della comunità, a cui si è prestato il voto d'obbedienza, manca uno degli estremi necessarj, a cui si riferisce il voto per la sua sussistenza. Onde a questo rapporto ritorna l'individuo nello stato della sua nativa precedente libertà; nè può essere obbligato coattivamentre a contrarre nuovi vincoli.

Non solo la soppressione della comunità, ma ancora la sostanziale mutazione dell'Istituto fa cessare il voto d'obbedienza: avvegnachè la professione Religiosa non è *de meliori*, *sed de tali bono*; e perciò chi ha professato la

Re-

Regola di S. Ilario non può essere obbligato ad abbracciare quella di S. Pacomio. (1)

V. La seconda opinione si parte dalla distinzione del voto di castità assoluto, o relativo; e si pretende, che il voto delle Monache massime dei nostri tempi debba considerarsi piuttosto relativo, che assoluto, vale a dire condizionato alle circostanze della clausura, della società, e comodi del convitto, a cui si ascrive mediante la solenne professione.

A me però pare, che sotto la prefata distinzione si occulti un sofisma facile ad indurre in errore.

Non nego, che qualora il voto di castità sia relativo, e non assoluto debba cessare colla soppressione del convitto; *sed qualiter hoc tibi constiterit non videmus.*

Si fa dai Sommisti il caso, se un uomo avendo contratto matrimonio con una donna in faccia della Chiesa, senza però interno consenso, passando dopo a contrarne un secondo con altra donna con interno consenso, sia obbligato a coabitare colla prima, o colla seconda; e si conchiude, che ancora nel caso, che dal Giudice sia dichiarato invalido il secondo matrimonio, e condannato l'uomo suddetto a coabitare colla prima moglie sotto pena della sco-

(1) Div. Bernard. de Praecepto dispensationis, lib. I. cap. 4. num. 10. Epist. ad Abbatem Columbensem tom. 3. pag. 509. & 510. Div. Thomas.

scomunica *ipso facto*, ciò non pertanto può, e deve convivere colla seconda. (1)

Il fondamento della risoluzione di questo caso di coscienza è desunto dalla Decretale d'Innocenzio III., con cui rescrisse al Vescovo di Brescia, che non poteva esservi matrimonio, *quod ille nec proposuit, nec consensit illam ducere in uxorem*. (2)

Si deve però riflettere all'espressioni aggiunte dal detto Sommo Pontefice per verificare il fatto, ed applicare il Dottrinale al medesimo, *sed qualiter hoc tibi constiterit non videmus:* si devono quindi distinguere le prove, che si ricercano *in Foro Poli*, ed *in Foro Fori*. Io lascio ai Confessori la decisione, se chi ha fatto il voto di castità condizionato, e relativo sia obbligato ad osservarlo in coscienza al cessare delle condizioni, e relazioni: dico soltanto che chi ha fatto in faccia della Chiesa voto solenne di castità, non può essere ammesso a contrarre matrimonio in faccia della Chiesa, allegando, ma senza prove, che il suo voto di castità non era assoluto, ma relativo, e condizionato.

Il voto di castità è un vincolo di spirituale congiunzione con Gesù Cristo. La di lui tendenza secondo lo spirito della Chiesa è sublime,

(1) Pontas Verb. Matrimonium 3. cas. 6.

(2) Decretal. lib. 4. tit. 1. de Sponsalibus, & Matrim. cap. sua nobis 26.

me, ed assoluta, e non relativa alla Comunità, in cui si fa la Professione Religiosa. Vi erano le Sacre Vergini prima dei Monasteri, e della Clausura.

La prova nel foro esterno del voto solenne di castità consiste nei riti, e ceremonie della Chiesa.

Dell' interna tendenza, e mera intenzione non si ponno dar prove nel foro esterno: *Sed qualiter hoc tibi constiterit non videmus*.

Adunque chi è vincolato con voto solenne di castità in faccia della Chiesa non potrà nel foro esterno essere ammesso al Contratto, e Sacramento di Matrimonio, se non somministra prove, che la sua intenzione è stata di far il voto di castità non assoluto, ma relativo; nè vedo fondamento legale di doversi valutare per prova in materia tanto delicata la sopraccennata vaga, ed indeterminata presunzione appoggiata alle corruttele del secolo, e non al vero spirito di Religione.

VI. Oltre le sopraddette questioni riguardanti il voto di castità, e d'obbedienza, insorge qualche controversia sul voto di povertà, vale a dire si ricerca, se le Monache colla soppressione del Monastero debbano *jure postliminii* essere reintegrate dei diritti loro competenti rapporto alle successioni testate, ed intestate, e per qualsivoglia altro acquisto per atto tra vivi, ed ultima volontà.

La

La povertà Evangelica, cioè *beati pauperes spiritu*, è assoluta, e caratteristica del Cristiano; ma il voto di povertà, che forma uno dei tre costitutivi dello stato Religioso non è mai assoluto, ma relativo, e condizionato *contemplatione professionis Religiosae*: cosicchè la nullità della medesima ancorchè posteriormente riconosciuta, e dichiarata apre la via al sopraccennato Postliminio.

Siccome però nel tempo intermedio le famiglie ponno contrarre, e regolarmente contraggono altre obbligazioni ineseguibili, se dovesse in pieno aver luogo il prefato postliminio; così entra la ragione politica, che ha sottoposto alla morte civile la professione nelle Religioni Mendicanti, e possidenti, a prescrivere i termini, da non oltrepassargli *jure postliminii*, come è stato fatto generalmente nella prammatica d' ammortizzazione (1), e specialmente al caso, di cui si tratta, delle soppressioni, in occasione dell' abolito Istituto dei Gesuiti. (2)

VII. S. A. R. il Serenissimo Gran-Duca di Toscana nel dare, che ha fatto providissimi Regolamenti per i Conservatorj, e per l'educazione interna, ed esterna delle fanciulle, ha incomin-

(1) Prammatica d' Ammortizzazione de 6. Settembre 1767.

(2) Editto di Governo de' 16. Giugno 1775. in esecuzione del R. S. Dispaccio di S. M.

minciato ad esaminare l'attuale stato dei Monasteri di Monache, ed ha riconosciuto, che secondo i Canoni Ecclesiastici doveva esservi la vita perfettamente comune, ma che ai giorni nostri era scaduta tale osservanza con dissimulazione, non meno che tacita dispensa della Chiesa: quindi compassionando l'umana fragilità ha lasciato l'arbitrio alle professe Religiose o di eleggere di rinnuovare nei Monasteri l'antica Disciplina nel suo pieno vigore, o di passare dallo stato dei Monasteri a quello di semplici Conservatorj, coll'avere altresì abolito l'obbligo della clausura, e di quelle altre claustrali osservanze incompatibili colla vita attiva, e operosa dei Conservatorj.



PAR-



PARTE III.

ARTICOLO UNICO.

Delle Confraternite, ed altre devote costumanze, della regolata devozione, e carità del Prossimo.

La carità, e devozione sono, ed esser devono i contrassegni delle anime predilette. Soprabbonda però in alcuni la devozione senza carità, e da altri si esercitano le opere di carità senza interna virtuosa cristiana devozione.

In ogni opera morale, e conseguentemente ancora in quelle, che riguardano la carità verso il Prossimo, si devono distinguere tre cose; l'oggetto, il fine prossimo, ed il fine ultimo.

I. L'obbligo del Paroco deve essere d'istruire il Popolo a dirigere le opere di carità al fine ultimo, cioè a Dio. La morale naturale e filosofica viene determinata dall'onestà, che si trova nel fine prossimo; ma se non si risale all'ultimo, è molto facile, che l'opera virtuosa venga corrotta dalle umane predomi-

nanti

nanti passioni, come osservò S. Agostino rapporto ad alcune azioni pie, grandi, e generose dei Romani.

Merita poi tutta l'attenzione dei Parochi l'istruire il Popolo in che consista la regolata devozione.

II. Gli abusi, che si sono introdotti bisogna prima conoscergli, e poi riformargli. La riforma sarà salutare, e permanente, se verrà accompagnata dalla persuasione, mediante la buona istruzione: dovrà quindi essere maneggiata con carità, e delicatezza, secondo l'ottimo ammaestramento di S. Agostino. (1)

Io

(1) S. Agostino Epist. 119. ad Ianuarium cap. 19. Quod autem instituitur praeter consuetudinem, ut quasi observatio Sacramenti sit, approbare non possum etiamsi multa huiusmodi propter nonnullarum vel sanctarum, vel turbulentarum personarum scandala devitanda, liberius improbare non audeo. Sed hoc nimis doleo, quia multa, quae in Divinis libris saluberrimè praecepta sunt, minus curantur, & tam multis praesumptionibus sic plena sunt omnia ut gravius corripiatur, qui per octavas suas terram nudo pede tetigerit, quam qui mentem vinolentia sepelierit. Omnia itaque talia, quae neque Sanctarum Scripturarum auctoritatibus continentur, nec in Conciliis Episcoporum statuta inveniuntur, nec consuetudine universae Ecclesiae roborata sunt, sed diversorum Locorum diversis moribus innumerabiliter variantur; ita ut vix aut omnino numquam inveniri possint causae, quas in eis instituendis homines secuti sunt; ubi facultas tribuitur, sine ulla dubitatione resecanda existimo. Quamvis enim neque hoc inveniri possit quomodo contra fidem sint; ipsam tamen Religionem, quam paucissimis, & manifestissimis

cele-

Io non vi somministrerò, che le idee generali, colle quali dovrebbero essere riguardate le devozioni più comuni dei nostri giorni.

III. 1. La frequenza dei Sacramenti è una delle principali, e regolate devozioni. Si devono però su questo proposito avere presenti le considerazioni fatte da Arnaldo, ed altri. Pur troppo quando non si vede il frutto non è plausibile la frequenza dei Sacramenti.

Non potrò mai approvare la morale di quei Parochi, ridotti però ormai a pochi, che coltivano uomini, o donne di campagna per confessarsi, e comunicarsi in certi giorni ancor feriali.

IV. 2. Nella classe delle regolate devozioni vi è quella dell'adorazione del SS. Sacramento dell'Altare. Ma ancor questa può alle volte degenerare in alcune pratiche abusive. Chiunque pertanto intende erigersi in censore dei veglianti regolamenti deve fare il confronto coi rituali delle diverse Diocesi, e degli ordini dei Regolari rapporto all'esposizione dell'Eucaristia, e Benedizione, alle Processioni in

x cer-

celebrationum Sacramentis misericordia Dei esse liberam voluit, servilibus oneribus premunt, ut tolerabilior sit conditio Iudaeorum, qui etiamsi tempus libertatis non agnoverunt, legalibus tamen sarcinis, non humanis praesumptionibus subiiciuntur sed Ecclesia Dei inter multam paleam, multaque Zizania constituta multa tolerat, & tamen quae sunt contra fidem, vel bonam vitam non approbat, nec tacet, nec facit.

certe determinate Domeniche, in tutti i giorni dell' ottava del *Corpus Domini*, ed agli Oratorj, o siano Sepolcri della Settimana Santa. Il Thiers ha fatto questo esame con molta accuratezza, dimostrandosi questo Paroco di Francia pienamente istruito, e veneratore delle ordinazioni liturgiche del nostro S. Carlo. (1)

V. 3. Le Confraternite, ed altre pie società, e adunanze sono l' oggetto d' alcune particolari devozioni segregate dal Popolo, ed isolate.

E' ovvia ai nostri giorni la storia delle moltiplici Confraternite, e delle diverse Congregazioni; (2) così pure da voi altri, o Confratelli, non si ignorano le dispute co' Parochi per il tempo, e modo delle loro funzioni ad oggetto, che non dovessero impedire l' intervento del Popolo alla Chiesa Parrocchiale.

Quello, che generalmente è stato osservato dal Clero Gallicano, per rapporto a qualsivoglia particolare pia società segregata dal Popolo, e Chiesa Parrocchiale, è „ che a principio non era necessaria veruna particolare „ società, ma che ciò è derivato per nostra „ negligenza, ed imperfezione dei Fedeli, i „ quali amano più le cose sue, che quelle di Ge-

(1) Thiers, Traité de l' exposition du S. Sacrament de l' Autel, à Paris 1673.

(2) Murat. Dissert. LXXV. de piis laicorum Confratern. Tom. VI.

„ Gesù Cristo, ed apprezzano più quelle, che
„ essi hanno arbitrariamente prescelte, che
„ quelle altre, che Gesù Cristo ha istituito, e
„ prescritto per la salute di chiunque. „

„ La nostra infermità, e l'amor proprio ha
„ trovato necessario, che ad incitamento della
„ virtù, e per rimedio dei vizj si cercassero
„ alle volte sussidj fuori delle proprie Chiese. „

„ Bastava anticamente per la istruzione Cri-
„ siana l'uffizio del Vescovo, del Paroco, e
„ degli altri loro sussidiarj Sacerdoti. Tutto
„ si faceva ordinatamente, e chiunque secondo
„ il proprio stato era istruito alla perfezione,
„ non era obbligato a ricercare alimento spi-
„ rituale fuori della propria Chiesa. „

„ Quando però intiepidì il fervore dei Dot-
„ tori della Chiesa, e sono comparsi Pastori
„ negligenti, ed ignoranti, allora prevalse la
„ curiosità allo studio della Dottrina Cristia-
„ na, allora sono state erette le particolari so-
„ cietà, le quali si sono attirate avido, e
„ gran concorso per la singolarità della scuo-
„ la, e l'arbitraria elezione dei Maestri, quando
„ che prima tutto il popolo senza veruna sin-
„ golarità ascoltava il proprio Pastore, e ri-
„ ceveva con riverenza dal medesimo le istru-
„ zioni corrispondenti alla sua Divina Istitu-
„ zione. (1) „

(1) Memoires du Clergé de France tom. 6. art. 10. colon. 1429., & suiv.

La soppressione pertanto di tutte le Confraternite, e consorzj ordinata da S. M. non tende, che a rinnovare l'uffizio Parrocchiale, estendendolo secondo l'antico spirito della Chiesa a tutte le Persone, ed a tutte le devozioni della Parrocchia per l'universale Comunione dei Fedeli nei Sacramenti, nella Dottrina Cristiana, e nelle opere di pietà, e carità.

Deve adunque ravvivarsi il nostro zelo, perchè niuno abbia a desiderare in noi il pascolo spirituale, e stimolare ogni ceto di persone ancorchè distinto, e qualificato di congregarsi in qualità di Cristiano col Popolo, coll'intervenire principalmente nei giorni di Domenica alla Messa Parrocchiale, alla spiegazione del Vangelo, ed al Catechismo, ai Vespri, Benedizioni, ed altre funzioni.

VI. 4. L'acquisto delle indulgenze forma una delle principali occupazioni delle anime devote.

Pur troppo è vero, che il fondamento di questa devozione nella maniera, che volgarmente si pratica, e per il fine a cui si dirige, non è conforme alla Dottrina della Chiesa autenticata dal Tridentino, il quale usò tutta la maggiore circospezione nel definire questa delicata materia, che era stata causa dei primi dissidj in materia di religione in Germania. (1)

Lo

(1) Conc. Trid. Sess. 25. *Cum potestas conferendi Indul-*

Lo studio della storia con sana critica vi porterà a ricercar l'origine delle indulgenze, che la ritroverete Apostolica; riconoscerete il tempo, e le cause, che introdussero le diverse scolastiche opinioni sopra il modo di acquistare, ed applicare le indulgenze: opinioni meramente teologiche, e dal Tridentino non definite, tra le quali essendo quelle dei casisti le più comuni, ma in gran parte abusive, non si devono seguitare, e rigettandole non si fa verun torto alla Potestà della Chiesa di concedere indulgenze, ed all'utilità delle medesime. (1)

Potrete quindi formare una sensata idea ragionata sul vero, cioè sullo spirito permanente della Chiesa, delle indulgenze di cento, e mille anni, dei Giubbilei generali, e particolari, dei quali sono decorati la maggior parte dei Santuarj, di quella *toties quoties*, del Rosario, delle

dulgentias a Christo Ecclesiae concessa sit, atque hujusmodi potestate divinitus sibi tradita antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit: Sacrosancta Synodus Indulgentiarum usum Christiano Populo maxime salutarem, & Sacrorum Conciliorum auctoritate probatum in Ecclesia retinendum esse docet, & praecipit, eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant; in his tamen concedendis moderationem juxta veterem, & probatam in Ecclesia consuetudinem adhiberi cupit, ne nimia facilitate Ecclesiastica Disciplina enervetur.

(1) Raccolta di Opuscoli interessanti la Religione Pistoia tom. XI. Trattato Istorico-Dommatico-Critico delle Indulgenze.

delle Stimate, del Cingolo, della Via-Crucis, del Carmine, del Cuor di Gesù, e degli Altari privilegiati per i defunti, ed altre.

Il Van-Espen fa osservare, che l'opinione della speciale dispensazione del tesoro delle indulgenze conceduta a S. Pietro, ed ai di lui successori si stabilì allora, che prese piede nella Curia Romana la pienezza di Potestà, e giurisdizione nel Romano Pontefice. Di fatti l'Autore del gran Giubbileo è Bonifazio VIII., vale a dire quell'istesso Pontefice, che pubblicò la Bolla *unam Sanctam*. (1)

Troverete ancora essere abusive le pratiche d'esporre nelle Chiese le pergamene, o siano tabelle delle indulgenze coi lumi accesi, e molto più portarle in processione.

Monsignor Vescovo di Verona per quella parte di Diocesi, che aveva nella Lombardìa Austriaca ha pubblicato ai 4. Gennaio 1782. una Pastorale rapporto alle indulgenze, che ha incontrata l'approvazione di S. M.: in essa quel degno Prelato si fa carico di esibire al Governo Politico le Carte Romane delle indulgenze prima di eseguirle. (2)

Il

(1) Van-Espen de Indulgent. part. II. tit. 7. cap. 4. de Iubilaeo num. 8.

(2) Pastorale suddetta del Vescovo di Verona approvata da S. M. con Decreto 20. Febbraio 1782. „ Finalmente proibiamo l'uso delle così dette Indulgenze Papali, generali assoluzioni, nè vogliamo in avvenire tolle-

Il Catechismo pertanto da farsi al Popolo rapporto alle Indulgenze sarà di spiegare al medesimo il nome d'Indulgenze mal'inteso, e male applicato, e la disposizione, che si deve avere per acquistarle.

E' un inganno, se si crede, che la sola visita d'un Santuario, o la recita di qualche Orazione basti ad acquistare l'Indulgenze: deve il Fedele essere entrato nella carriera della Penitenza meritata da'suoi peccati, e disposto a perseverarvi.

Su questo proposito vi allego il Cardinale Bellarmino Scrittore non sospetto neppure alla Corte di Roma. (1) Ed in termini ancora più chiari, parlando di alcune Indulgenze Papali si spiega il Cardinale Sodoleto (2).

VII.

lerarne alcuna, se prima non sia stata da noi esaminata, ed approvatone il fondamento, riserbandoci noi a riportarne per la pubblicazione, ed esecuzione il R. I. Placet „.

(1) Bellarminus lib. 7. de Indulgentiis cap. 12. ad tertium *Sicut fieri potest, ut aliquando Indulgentia non sortiatur effectum ob defectum eius qui illam suscipit, vel ob defectum auctoritatis in eo, qui illam concedit, ita non debet videri absurdum si aliquando idem accidat ob defectum causae: Et christianus Populus non ignorat ad fidem pertinere quod sit in Ecclesia potestas concedendi Indulgentias, non autem quod in particulari non possit fieri ut Indulgentia vel non sit rata, vel non prosit. Et ideo sic accipiunt prudentes Christiani Pontificias Indulgentias, ut simul etiam studeant dignos poenitentiae fructus ferre, ac pro suis peccatis Domino satisfacere.*

(2) Card. Sodoleto tom. 2. Esortazione ai Principi e Po-

VII. 5. Si hanno speciali devozioni all'Immagini, e Statue miracolose con travestimenti, con appendere voti, e corone, e coll'accendere quantità di lumi, con Tridui, Novene, e consimili.

I Sacerdoti del Gentilesimo accendevano a chiaro giorno lumi ai loro Dei, e venivano derisi dai Filosofi (1). Avevano Tempj magnifici, suppellettile preziosa, sospendevano serti, e corone, ed ornavano i loro simulacri. (2)

I nostri SS. Padri Apologetici, segnatamente Clemente Alessandrino, e Lattanzio hanno teologicamente impugnati i riti dei Gentili: Lattanzio poi è passato a deridergli ancora filosoficamente. *Deo accendunt lumina veluti in tenebris agenti=num igitur mentis suae compos putandus est, qui Auctori, & Datori luminis candelabrum & Cerarum lumen offert pro munere?*

Tale altresì è stata la veemenza di alcuni dei nostri SS. Padri Apologetici nel riprovare l'Immagini, e le statue degli Dei de' Gentili, che si sono resi sospetti dell'opinione, che non fos-

Popoli di Germania „ *quas ego indulgentias*, (concedute da Leone X.) *atque adeo potius indulgentiarum illarum Ministros, neque nunc defendo, & tunc cum decretae illae atque publicatae sunt recordor me & contradixisse pro illo honore & gradu in quo tunc eram, & cum ea sententia nihil profecisset, vehementissime doluisse.*

(1) Seneca Epist. *96.*

(2) Gothofrid. ad Cod. Theodos. tit. de Paganis Sacrif., & Templ. Commentar. ad leg. 12.

fossero lecite ai Cristiani le pitture, e le sculture, e perfino d'esercitare l'arte di dipingere, e scolpire principalmente poi gl'Idoli dei Gentili. (1)

Gli stessi SS. Padri Apologetici nell'atto, che riprovavano i riti suddetti dei Gentili dedicati alle false divinità, gli sostengono però praticabili nella nostra Religione per il culto del vero Dio. (2)

Deve pertanto il Paroco istruire il Popolo del vero culto dovuto alle Sante Immagini simbolizzate di Dio, e degli Angioli; (3) reali di Gesù Cristo, della Beata Vergine, e dei Santi, coll'avvertire però che conviene di non esporre nelle Chiese Immagini indecenti, o induttive in errore a scandalo, o sia seduzione dei Pusilli.

Al-

(1) Apparatus ad Biblioth. max. veterum PP. Dissert. I. De omnibus operibus Clementis Alexandrini §. *Utrum Christiani primis Ecclesiae temporibus quasdam Imagines, statuas, & simulacra habuerint, vel ipsis Divina lege prohibitum fuerit.*

(2) Dictus Apparat. vol. II. Dissert. III. Lactantii art. 3. *De Christianarum Ecclesiarum, & ornamentorum in eis positorum magnificentia, de cultu Sacrarum Imaginum, de more Candelas in Ecclesiis accendendi &c.*

(3) *La Chiesa ha ignorato per molti secoli l'Immagine corporea simbolica della Divinità „ Christianus Lupus Synodorum Generalium &c.* Tom. 3. *Dissertatio de septimo Synodo generali* cap. 2., e nel cap. 5. dice *Quod quando incoeperit, fateor me ignorare,* „ trattando ivi ancora delle Immagini degli Angioli in figura umana allusive alle loro diverse apparizioni.

Alcuni Eruditi di mitologìa si dolgono dei Poeti, e dei Pittori di avere deformata la teologìa naturale coll'avere personalizzata la Divinità moltiplicando in diverse, e distinte subalterne Deità gli attributi dell'Ente Supremo unico, ed indivisibile, coll'inventare favole, e metamorfosi sostituite ai Simboli misteriosi, ed allegorici della Religione naturale.

Noi però, o Confratelli, non dobbiamo entrare in questa questione riguardante la Teologia naturale (1); ma concentrati nella nostra vera, ed indefettibile Religione non potremo mai approvare, che si espongano nelle Chiese quadri, e pitture indecenti, o esprimenti fatti, e miracoli non verificati, o inducenti il Popolo in errore di credere articolo di Fede ciò che è semplice opinione indecisa tra i Teologi. Tali sono principalmente le tanto divulgate pitture, che rappresentano le Anime purganti circondate di fuoco. Io non pretendo, che dobbiate istruire il vostro Popolo della falsità di questa opinione, ma soltanto deve togliersi dall'inganno d'essere questo un articolo di Fede, coll'esporre unicamente la Dot-

tri-

(1) Vi è gran discrepanza tra i Santi PP. Apologetici, come si può vedere appresso il sopradetto Apparato, e tra i Filosofi del secolo, come appresso *le Monde Primitive*, *la vita di Giuliano*, ed altri, rapporto al definire cosa fosse la Teologia naturale delle Genti, ma per noi è inutile questa curiosa investigazione.

trina del Tridentino, e non permettere di divulgarsi opinioni incerte, e rivestite più del carattere di falsità, che di verità, e di proibire tutte quelle cose, *quae ad curiositatem quandam, aut superstitionem spectant, vel turpe lucrum sapiunt tamquam scandala, & Fidelium offendicula*. (1)

Non sono altresì da disapprovarsi dal Paroco le particolari devozioni ad alcune miracolose Immagini, e Reliquie de' Santi, ma conviene osservare intorno a ciò l'Istruzione del Tridentino, sopra cui è stata fatta da S. Carlo la riforma negli atti di questa Chiesa (2). Non si dovrà quindi permettere di spacciare Miracoli, e Reliquie senza previa, ed autentica ricognizione del Diocesano. (3)

Ancora la Musica nelle Chiese non dissimile da quella dei Teatri non è conforme all'antica Disciplina. (4)

La Chiesa per lunga consuetudine ha ritenute sostanzialmente, o tollerate le prefate Re-

(1) Conc. Trid. Sess. 25. Decret. de Purgatorio.

(2) In Conc. Med. V. part. 1. tit. de Indulgentiis.

(3) Conc. Trid. Sess. 25. *Statuit Sancta Synodus nemini licere ullo loco, vel Ecclesia etiam quomodolibet exempta ullam insolitam ponere, vel ponendam curare Imaginem, nisi ab Episcopo approbata fuerit, nulla etiam admittenda esse nova miracula, nec novas Reliquias recipiendas, nisi eodem recognoscente, & approbante Episcopo.*

(4) Balsamon. in Can. XV. Conc. Laodicense *Cantorum moles, fractaeque, & scenicae modulationes sunt omnino probibitae.*

Religiose osservanze, coll'avere però di mano in mano corretti gli abusi, cuoprendo le piccole macchie, che non deformano la veste inconsutile della medesima, come osservò il Muratori; ma i riformatori Eterodossi, e l'insofferente filosofia di molti Cattolici non lasciano di declamare, e di deridere le sopraccennate devote costumanze. Io però, o Confratelli, vi esorto di tenervi alla sopraccennata Istruzione di S. Agostino *Multa huiusmodi propter nonnullarum, vel sanctarum vel turbulentarum personarum scandala devitanda liberius improbare non audeo*, e termino coll'aneddoto riferito dall'istesso Muratori di una Donzella Calvinista catechizzata da Monsignor di Fenelon, che disse sembrarle la religione di Calvino troppo nuda, e la Cattolica Romana troppo vestita. (1)

Istruito che sarà il vostro Popolo della frivolezza d'alcune singolari devozioni, sarà facile il richiamarlo alla regolata devozione, ed alla carità del Prossimo.

Il primo passo però da farsi sarà quello di sbandire i piccoli libercoli, e le leggende delle vite dei Santi, e di sostituire libri istruttivi di sana Dottrina. Per la regolata devozione abbiamo l'Opuscolo del Muratori, che può essere alle mani di tutti. (2) Per

(1) Muratori della regolata Devozione cap. 24.
(2) Thiers dotto ed esemplare Paroco di Francia, de la

VIII. Per la carità del Prossimo si è degnata S. M. di erigere una Compagnia in ciascuna Parrocchia capace a ricevere qualsivoglia persona senza distinzione di sesso, e di rango.

Questo salutare istituto si approssima a quello di S. Carlo, che era denominato Compagnia del SS. Sacramento. Voleva S. Carlo, che tutto il Popolo Parrocchiale potesse essere ascritto alla prefata Compagnia, e che perciò gli associati non dovessero avere veruna distinzione di sacco, ed abiti di Disciplina come dalla seguente sua lettera a Monsignor Cesare Speciano. (1)

„ In-

la plus solide, la plus nécessaire, & souvent la plus négligée de toutes les dévotions. Io non ho potuto ritrovare questo libro: dal journal des Sçavans de Paris 1702. vedo che lo scopo del medesimo è di provare che *la Devotion ou l'observation des Comendemens de Dieu, qui consiste essentiellement dans la charité, est la plus solide, & la plus nécessaire, quoique elle soit souvent la plus négligée de toutes les dévotions. L'auteur proteste qu'il reçoit qu'il approuve & qu'il révére toutes les dévotions. Mais il déclare qu'il croit en même tems qu'elles doivent toutes céder á celle des comendemens de Dieu* „ Col trattare delle devozioni alle Reliquie, alle Immagini, dei voti, Pellegrinaggi, e Novene, delle Indulgenze, ed alcune particolari Orazioni, nelle quali tutte devote pratiche alle volte si ripone troppa confidenza col negligentare l'osservanza dei divini Comandamenti. Ritrovato di poi detto Opuscolo, ivi si tratta diffusamente questo argomento nei capitoli 22., 23 24., e 25. tom. II., esemplarmente addottati da qualche ragguardevole Italiano Scrittore.

(1) 1578. 2. Aprile.

„ Intendo, che alcuni Fratelli della Com-
„ pagnia del SS. Sacramento della Diocesi di
„ Cremona sono ricorsi a Roma, perchè sia
„ lor concesso un abito come all'altre Com-
„ pagnie, il che è contro la volontà di Mon-
„ sig. di Cremona, e mia; nè io da un pez-
„ zo in quà ho mai voluto concedere abito
„ nella mia Diocesi a queste sorti di Com-
„ pagnie, cioè del SS. Sacramento, non es-
„ sendo questo nè usitato, nè espediente, sì
„ perchè non entrano in quella Compagnia
„ solamente gli uomini, ma ancor più le don-
„ ne; ma ancora perchè essendo istituita sot-
„ to nome del SS. Sacramento con disegno,
„ che vi entri tutto il popolo di ciascuna Par-
„ rocchia, se fosse possibile, ripugna a que-
„ sto fine l'abito, che farà, che molti non
„ v'entrino; però fate quelli officj, che sa-
„ ranno espedienti, acciò non si conceda in
„ modo alcuno abito a quella Compagnia
„ contro la volontà del Vescovo. „

La risposta di Monsignore Speciano è la seguente.

„ Se sarà domandato a nostro Signore l'a-
„ bito per le Compagnie del Corpus Domini
„ (il che sin ora non si è fatto) Ella stia si-
„ cura, che non si concederà, perchè Sua San-
„ tità è rimasta capace (sebbene da princi-
„ pio era di contrario parere) del pregiudi-
„ zio, che si farà alle Chiese nel conceder-
„ glielo. „ Quan-

Quanto sia preferibile la Compagnia della Carità del prossimo alle moltiplici Confraternite di Disciplina, è stato opportunamente preso in considerazione dall' istesso Sig. Proposto Muratori nell'altro suo libro intitolato *della Carità*, di cui giova quì inserire per esteso il Capitolo 24. (1) per nostra, ed altrui istruzione.

„ Dovrei ora proseguire innanzi additan-
„ do gli altri impieghi di quel celeste fuoco,
„ che Cristo Signor Nostro venne a spargere
„ in Terra, e desidera, che avvampi in cuo-
„ re d'ognuno: ma mi convien qui interrom-
„ pere il corso del ragionamento; perchè vo-
„ lendo io parlare di un disegno spettante
„ alla Carità Cristiana, e dovendosi in par-
„ larne trattare per necessità degli altri Uf-
„ fizj, ed effetti di questa virtù sublimissima,
„ io non vo' aver da presentare ai Lettori più
„ d'una volta una cosa stessa, e ridire il già
„ detto. Sembra a me pertanto, che siasi ab-
„ bastanza fin quì dimostrato di quanta ne-
„ cessità, e merito sia pel Cristiano il voler
„ bene, il far del bene al suo Prossimo, e che
„ questo Santo Amore doverebbe esser l'ani-
„ ma di chiunque ascolta la voce di Cristo,
„ e professa la sua SS. Legge. E benchè non
„ se

(1) Muratori, della Carità Cristiana cap. 24. sino al §. Direttori di questa Compagnia (escluso)

„ se ne sia per anche veduta tutta l'estensio-
„ ne, pure s'è conosciuto, che questo amo-
„ re abbraccia gran Paese; e che applican-
„ dosi un'anima all'esercizio d'esso con san-
„ to fervore, può dire di scorgere in se stessa
„ il maggior segno della predestinazione alla
„ Beatitudine, e gloria eterna. Pur troppo è
„ vero, che di questa virtù sì essenziale al
„ Cristiano non si mira fra i Cristiani l'e-
„ sercizio, che si dovrebbe, anzi neppure da
„ molti sono conosciuti abbastanza i mara-
„ vigliosi suoi pregj. Ora a fine di supplire
„ al bisogno di molti in questo particolare,
„ ho preso io a stendere il presente trattato,
„ sì per far intendere nella miglior maniera
„ che ho saputo questo inestimabile tesoro,
„ e sì per incitar altri, che in sapere, e in
„ pratica sono Maestri della carità a trattare
„ con più possesso, e a predicarla con più
„ frequenza. Ma il frutto di questa mia, qua-
„ lunque sia, applicazione, e fatica, ben lo
„ preveggo, non può molto: Perciocchè è di
„ pochi il saper leggere, e voler leggere libri;
„ oltredichè i libri, letti che sono una volta,
„ d'ordinario non vi si torna più. Però resta
„ un altro ripiego da proporre nel nome SS. di
„ Dio, fonte della Divina Carità, e rimune-
„ ratore magnifico di questa insigne virtù.
„ Cioè è da vedere, se in ogni Città, e Terra
„ ben popolata, e a proporzione in altri luo-

„ ghi

„ ghi minori si potesse erigere una *Confraternita*, *Compagnia*, o *Scuola* col titolo *della* „ *Carità*, o *Misericordia*, o sia *dell' Amor di* „ *Dio*, *e del prossimo*. Potrebbe anche senza „ nuova erezione una delle Confraternite, e „ Compagnie già erette assumere gl'impieghi „ della Carità, che io sono per accennare, e „ così divenire più fruttosa al Pubblico, ed „ acquistarsi merito distinto, giacchè ve ne „ ha ben delle ottime fra esse, ma alcune „ (non me ne voglia male persona, se io pub- „ blicamente dico ciò che pubblicamente si „ vede) non sono necessarie, e fors'anche so- „ no poco utili, stante il ridursi talvolta ad „ una semplice apparenza di bene quel poco „ bene ch'elle fanno, e ad un vero male quei „ litigj, quelle dissenzioni, che loro sono „ tanto famigliari, appunto per mancamento „ della Carità SS. Il fine di questa Sacra *Com-* „ *pagnia*, *o Scuola della Carità* avrebbe da es- „ sere grandioso, vasto, sublime: cioè di „ promuovere per quanto si può, e in quante „ maniere sarà mai permesso tanto in esso- „ noi quanto in altri lo studio, e la pratica „ della Regina delle virtù, di quella virtù, „ che è la diletta dell'ottimo Padre, che ab- „ biamo in Cielo. Lo studio, dico, e l'eserci- „ zio della Carità, o sia del S. Amore verso il „ Prossimo nostro. Tante, e tante devozioni si „ fanno; badiamo, che forse la più bella la più

„ essenziale noi la trascuriamo, e può essere,
„ che neppur si sappia qual sia. Son da lo-
„ dare, son bene istituite tante Compagnie,
„ Confraternite, e Società devote; ma se le
„ lor devozioni consistono in sole Orazioni
„ vocali, che si recitano a stampa, e se so-
„ lamente in portare addosso quell' abito, o
„ quel segno sacro, e in simili cose, che co-
„ sta ben poco all'uomo l'averle, e il farle,
„ perchè non recano scomodo alcuno, la no-
„ stra sarà una devozione superficiale, e non
„ soda; cammineremo, e sempre ci troveremo
„ al principio del viaggio; parrà a noi d'esser
„ devoti, e sarà unicamente la lingua, e l'e-
„ sterno, e non già il cuore, che sarà devo-
„ to. Ma a conquistarsi il Cielo (convien di-
„ singannarsi) ci vuol della forza, perchè i
„ violenti sono quei, che lo rapiscono. Biso-
„ gna darsi a virtù massiccie, a devozioni so-
„ stanziali, e fra queste la più rilevante, e la
„ più spedita è la Carità, perchè essa, quand'
„ anche l'esercitiamo verso il Prossimo per
„ amor di Dio, ci conduce diritto a Dio, cioè
„ ad ottenere il sommo nostro bene, nel cui
„ amore principalmente consiste la vita spi-
„ rituale de' Giusti sulla terra, e l'immensa
„ felicità de' Beati nel cielo. E poi questo S.
„ Amore è a noi comandato da Dio, e per
„ ordine suo ci viene predicato dai suo Apo-
„ stoli

„ stoli più di ogn' altra virtù, e devozione: (1)
„ *sopra tutto*, grida S. Paolo *abbiate in voi la*
„ *carità*. Gran parole! Ma insieme poco giu-
„ dizio di noi Cristiani, se andassimo prati-
„ cando, ed anche insegnando agli altri tan-
„ te Devozioni nuove, alcune ancora delle
„ quali sono quasi dissi più d' apparenza,
„ che di sostanza, con omettere poi quel-
„ la, che dovrebbe essere la prima, ed è sen-
„ za fallo la più importante delle altre, e sen-
„ za cui tutte l' altre è da temere che non
„ riescano come l' orpello, il quale riluce mol-
„ to, rumoreggia molto, ma in fine non è,
„ che oro di nome. E perchè mai tanto dire,
„ tanto affaticarsi su questo punto i SS. PP.?
„ Certo ne sapevano eglino più di noi. Pure
„ tanti, e tanti, che fanno anche professione
„ d' essere buoni, e devoti, si lasciano dire,
„ e s' attengono a tutt' altro, sperando ciò
„ non ostante di salire al Paradiso. Sia per-
„ messo a me di gridare a ciascuno: Prima,
„ e più le divozioni comandate dalla bocca
„ di Dio, e poi, se si può, e si vuole, le al-
„ tre inventate dagli Uomini. Darsi in pri-
„ mo luogo, e con accuratezza maggiore alla
„ pratica delle devozioni più necessarie, più
„ utili, e d' obbligo: poscia a quelle, che so-
„ no di supererogazione: altrimenti riuscirà

 „ po-

(1) S. Paul. Coloss. III. 14. *super omnia charitatem habete*.

„ poco il nostro guadagno, e forse ancora ci „ troveremo colle mani vuote in fine.

„ Sicchè all'udirsi proporre *la Compagnia* „ *della Carità*, chiunque è vero Cristiano deve „ tosto invogliarsene, rallegrarsene, e dire: io „ sono invitato al mio mestiere. La vita del „ Cristiano dovrebbe essere un continuo eser- „ cizio d'amore verso Dio, e verso il Prossi- „ mo suo. Chi non s'applica a questo, e più „ a questo santo esercizio, che agli altri, non „ sa che cosa sia Cristianesimo, non s'intende „ di vera virtù, nè di Perfezione. Il Signor „ nostro ha detto, e torna a dire a noi tutti (1). „ *Questo è uno de' principali miei comandamen-* „ *ti, una delle mie maggiori premure, che vi* „ *amiate l'un l'altro in quella guisa, che io ho* „ *amato voi tutti*. E il suo diletto Apostolo „ ci va tuttavia dicendo: *Miei Cari, se Dio* „ *ci ha amato tanto sino a mandare in terra il* „ *suo Figliuolo, affinchè diventasse vittima pro-* „ *piziatoria per i nostri peccati; ancor noi ci* „ *dobbiamo amare l'un l'altro. Niuno ha mai* „ *veduto Dio qual è stando in terra. Se ci por-* „ *tiamo amore insieme, possiamo dire d'amar* „ *Dio, perchè Dio stà in noi. Ma, figliuolini* „ *miei, quell'amore, che dobbiamo portare l'uno* „ *all'altro, non ha da consistere in sole parole,* „ *non da fermarsi nella sola lingua, ma dee es-*

„ sere

(1) Ioann. XV. 12. *Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem sicut dilexi vos.*

„ *sere un amore anche di fatti, e di vere opere.*
„ E tale appunto è il fine, la mira, e l'isti-
„ tuto della Compagnia della Carità, che ora
„ viene proposta. Anzi quest'Istituto possiam
„ dirlo proposto dal medesimo nostro Dio, e
„ gran Salvatore Gesù, perciocchè egli non
„ ha mai finito di desiderare, e sospirare, che
„ tutto il mondo diventi una società, e radu-
„ nanza di persone, le quali per amore di lui
„ si vogliano bene insieme come fratelli, si
„ compatiscano, si ajutino, e facciano del bene
„ l'uno all'altro per quanto mai possono. Al
„ Cuore di Dio, che tanto ha amato, ed ama
„ noi tutti, niuna cosa può riuscire più dol-
„ ce, quanto il mirare piantato, e dilatato
„ fra' suoi figliuoli questo Santo Amore. Si-
„ milmente questo ha di particolare, e di ri-
„ guardevole la Compagnia, che or viene pro-
„ posta, cioè, che le sue leggi non sono fat-
„ tura d'uomini, non invenzione moderna di
„ Cristiana pietà; ma, siccome abbiam vedu-
„ to, e vedremo, furono dettate da Dio istes-
„ so, e divulgate, e predicate da Cristo Signor
„ Nostro; di modo che d'altre istruzioni pie
„ si potrà forse dubitare, se siano poco, o
„ molto care a Dio; se disutili oppur fruttuo-
„ se; se sugose, ovvero superficiali nella Re-
„ pubblica Cristiana: ma di questa Compa-
„ gnia non mai, per essere gli esercizj in essa
„ prescritti quegli stessi stessissimi, che il
„ no-

„ nostro buon Dio di sua bocca ha non solo „ raccomandato, ma comandato sopra gli al- „ tri, e con più premura ai Cristiani. Questo „ sol motivo gli val tutti per doverci noi su- „ bito animare, e per correre con impazienza „ ad abbracciare l'istituto, e praticarne le „ leggi. Se a noi preme d'aver parte nel Re- „ gno di Dio, e di assicurarci dopo il breve „ corso di questa vita un buon posto nell'al- „ tra, che non avrà mai fine, necessario è „ battere quì le vie della misericordia, e poter „ dire a Dio nel gran rendimento dei conti: „ Signore, per amor vostro ho portato amore, „ ho fatto del bene a' miei prossimi bisogno- „ si: fatene ancor voi a me, e usate miseri- „ cordia verso di me, che sono più bisognoso „ degli altri. Tendendo adunque la proposta „ Compagnia a farci innamorare della divina „ virtù della carità, e della misericordia sua „ figliuola, e a renderci pratici, ansiosi, e „ diligenti nell'esercizio delle lor belle opere, „ come non l'abbracceremo noi di tutto cuo- „ re? Chi non s'affrettasse ad entrarvi, e molto „ più chi ne disprezzasse l'istituzione, e le „ azioni sante in essa prescritte, se nol sa, „ egli mostrerebbe di creder poco, o che poco „ gli premesse di giungere un giorno a regnare „ con Cristo. „

IL FINE.

INDICE

PARTE I.

DEI PAROCHI

PROEMIO.

Istituzione, Diritti, ed Onorificenze del Paroco.

ARTICOLO I.

Oblazione del Sacrifizio

ARTICOLO II.

Amministrazione dei Sacramenti.

ARTICOLO III.

Predicazione della Parola di Dio.

Se-

Sezione I.

Della Legge Divina.

Sezione II.

Della Legge Naturale.

Sezione III.

Delle Leggi Umane.

Ero-

Epoca I., e II.

Della polizìa della Chiesa nello stato in tempo delle persecuzioni sotto i primi Imperatori Cristiani, e dominazioni delle nuove genti fino Carlo a Magno.

Epoca III.

Da Carlo Magno fino al Concilio di Trento.

Epo-

Epoca IV.

Dal Concilio di Trento sino ai nostri giorni.

CAPITOLO I.

Legge Prammatica d' ammortizzazione.

CA-

CAPITOLO II.

Soppressione della Bolla della Cena, e del Tribunale del S. Uffizio.

CAPITOLO III.

Abolizione delle regole della Cancelleria Romana.

XI.

CA-

CAPITOLO IV.

Ruolo personale dell' uno, e l' altro Clero, e delle Monache: Conti d' Amministrazione delle Case Religiose, delle Fabbriche delle Chiese Parrocchiali, dei Consorzj, ed Oratorj Distrettoriali, e dei Luoghi Pii.

CAPITOLO V.

Obbligo di riportare il Regio Beneplacito per le alienazioni, e locazioni a lungo tempo, e per contrarre debiti.

CAPITOLO VI.

Abolizione del Sussidio Ecclesiastico, del concordato della Cotonica, e delle esenzioni dei dazj dette Personali.

CAPITOLO VII.

Collettori d'elemosine, e Mendicanti, poveri, Infermi, ed impotenti.

CA-

CAPITOLO VIII.

Abolizione del privilegio del Foro.

CAPITOLO IX.

Della Tolleranza Cristina.

CAPITOLO X.

Riduzione delle Feste.

CAPITOLO XI.

Delle decime.

CA-

CAPITOLO XII.

CAPITOLO XIII.

Della proibizione dei Libri.

CAPITOLO XIV.

Seminario Generale, Casa degli Ordinandi e Scuole per il Popolo.

CAPITOLO XV.

Confronto degli studi Ecclesiastici moderni cogli antichi.

CAPITOLO XVI.

CAPITOLO XVII.

PARTE II.

ARTICOLO I.

Dei Canonici.

ARTICOLO II.

Dei Preti.

AR-

ARTICOLO III.

Dei Regolari.

ARTICOLO IV.

Delle Monache.

PARTE III.

ARTICOLO UNICO.

Delle Confraternite, ed altre devote costumanze: della regolata Devozione, e Carità del Prossimo.

VII.







Mc

